CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

GIUSEPPE MELISENDA GIAMBERTONI
Presidente della Corte di Appello reggente



RELAZIONE
sull'Amministrazione della Giustizia
nel periodo 1 luglio 2023 - 30 giugno 2024

Assemblea Generale
25 Gennaio 2025

CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

GIUSEPPE MELISENDA GIAMBERTONI
Presidente della Corte di Appello reggente

RELAZIONE
sull'Amministrazione della Giustizia
nel periodo 1 luglio 2023 - 30 giugno 2024

Assemblea Generale
25 Gennaio 2025

In copertina
Discenderia della zolfara di Apaforte, a San Cataldo (CL). Si noti il cd. gradino rotto, funzionale a facilitare la salita agli operai e ai carusi.
(Foto di Claudio Arcarese)

“Apri la bocca e giudica con equità
e rendi giustizia all'infelice e al povero”

Proverbi 31:9

Indice

INTRODUZIONE 7

PARTE I
ORGANIZZAZIONE E RISORSE 11
L'organico della Magistratura 13
La Magistratura Onoraria 22
L'Ufficio per il processo 32
Il personale amministrativo 45
Uffici NEP del Distretto 61
Edilizia giudiziaria 69
Informatizzazione 72
La formazione decentrata 100

PARTE II
LA GIUSTIZIA CIVILE 105
Gli effetti delle riforme 107
La protezione internazionale 131
La Sezione Unica Civile Corte di Appello e i Tribunali del distretto 136
Sopravvenienze Definizioni e Pendenze: i Tribunali del distretto
e la Sezione Unica Civile della Corte di Appello 149

PARTE III
LA GIUSTIZIA PENALE 163
Gli effetti delle riforme 165
Criminalità organizzata e comune nel distretto 198
Sopravvenienze Definizioni e Pendenze: i Tribunali del distretto
e la Corte di Appello 211
Misure di prevenzione 216
Tribunale del Riesame 220
Le Sezioni Penali della Corte di Appello e la Corte di Assise di Appello . . . 225

Il Tribunale di Sorveglianza 237
Gli Istituti penitenziari del distretto 242

PARTE IV
LA GIUSTIZIA MINORILE 245
Il Tribunale per i minorenni 247
La sezione promiscua per i minorenni della Corte di Appello 253

CONCLUSIONI 260
DATI STATISTICI 263

Introduzione

Signor Procuratore Generale, Autorità religiose, civili e militari, Avvocati, Magistrati, Signore e Signori,

rivolgo, innanzitutto, un deferente saluto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, memore del monito, da lui rivolto in più occasioni ai magistrati ordinari in tirocinio in procinto di intraprendere il loro percorso lavorativo, sull'importanza e la delicatezza del compito di tutela dei diritti - attraverso l'applicazione della legge - che la Costituzione affida alla magistratura al fine di garantire l'uguaglianza e la pari dignità delle persone.

Saluto il professore Felice Giuffrè e la dottoressa Giusi Bartolozzi che, con la loro presenza, danno visibilità all'impegno e alla vicinanza, rispettivamente, del Consiglio Superiore della Magistratura, sempre attento alle esigenze e alle emergenze di questa Corte, e del Ministero della Giustizia, al quale chiedo sin da ora di rendere possibile, con la copertura del necessario finanziamento, l'appalto delle residue opere impiantistiche, ultimo atto della costruzione dell'ampliamento di questo Palazzo di Giustizia (cd. Palazzo Satellite), ripresa grazie alla tenace e appassionata attività di impulso della già Presidente Dott.ssa Maria Grazia Vagliasindi, che oggi ci onora della sua presenza, e alle, sin qui pronte, risposte del Ministero stesso.

Ringrazio il Sindaco di Caltanissetta, Avvocato Walter Tesauro, per la sua presenza, sigillo di una collaborazione istituzionale ormai consolidata che guarda alle istanze e alle attese della comunità nissena.

Saluto l'Avvocato Distrettuale dello Stato Avv. Alfonso Mezzotero, il Rappresentante del Consiglio Nazionale Forense Avv. Antonio Gagliano, i Presidenti dei Consigli degli Ordini de-

gli Avvocati e delle Camere civili e penali del distretto, i rappresentanti dell'Accademia e delle scuole di ogni ordine e grado.

Ringrazio i rappresentanti dei corpi dello Stato - Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Penitenziaria - e i giornalisti.

Saluto, ancora, i magistrati del distretto per lo straordinario impegno assicurato, non di rado anche oltre i limiti dell'esigibile; il personale amministrativo, il Consiglio Giudiziario, i magistrati referenti distrettuali per l'innovazione dottoressa Alessandra Frasca e dottoressa Salvina Finazzo, nonché il Presidente dott. Alberto Davico, già Magrif della Corte di Appello per il settore penale, per i loro rispettivi contributi; il funzionario statistico della Corte di Appello dott.ssa Linda Petrantoni per il supporto incondizionato offerto nella raccolta e nella valutazione dei dati oggetto di questa relazione.

Ringrazio, ancora, i magistrati dottoressa Maria Lucia Insinga, dottoressa Valentina Balbo e dottor Gaetano Bono, della struttura di formazione territoriale di Caltanissetta della Scuola Superiore della Magistratura, che, avvalendosi dello spontaneo, prezioso e appassionato supporto del dott. Franco Sclafani, responsabile della Segreteria Organizzativa, hanno messo in cantiere un qualificata offerta formativa all'insegna di una condivisa sensibilità verso una formazione comune dei magistrati e degli avvocati.

Rivolgo un pensiero affettuoso e grato alla dott.ssa Andreina Maria Angela Occhipinti e al dottor Giovanbattista Tona, che, dopo essersi spesi incessantemente per il buon funzionamento della Corte, contribuendo a garantirne la qualità delle decisioni e la capacità di dare risposte esaurienti ed organiche con i processi

che hanno affrontato e con i provvedimenti cui hanno contribuito a dare vita, dedicano, oggi, le loro energie nel disimpegnare le funzioni di legittimità che hanno scelto di assumere.

Ringrazio infine, tutti coloro che, nell'ambito della Segreteria di Presidenza della Corte, con loro collaborazione hanno reso possibile l'organizzazione di questa cerimonia.

PARTE I
ORGANIZZAZIONE E RISORSE

L'organico della Magistratura

La pianta organica della Corte di Appello di Caltanisetta - il cui distretto abbraccia le ex province di Caltanissetta e di Enna, oltre al territorio del Comune di Capizzi, nel messinese - prevedeva, sino al 2020, oltre al posto di Presidente della Corte, quattro posti di Presidente di sezione (tre per le due sezioni penali ordinarie, uno per la Corte di Assise di Appello ed uno per la sezione civile unica, che tratta anche il contenzioso lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie), e dieci posti di consigliere, distribuiti in misura paritaria tra l'area civile (inclusi i due consiglieri che compongono con il Presidente di sezione il collegio lavoro) e l'area penale, oltre a un magistrato distrettuale, otto componenti privati minorili e sei giudici ausiliari; ripartizione, questa, valutata come adeguata nel corpo del DOG introduttivo alle Tabelle per il triennio 2020-2022, oggi 2020-2023 a mente degli articoli art. 8, comma 1, lett. *a*, e.28 Legge 71/2022.

Con DM del 14 settembre 2020 è stato assentito, con la previsione di due ulteriori posti di consigliere, l'aumento dell'organico, motivato, con specifico.riferimento alla Corte di Appello nissena, con l'alta percentuale dell'arretrato civile, e il sensibile aumento dei tempi di durata dei processi civili.

Di conseguenza, delle quattro unità in più assegnate al distretto nisseno ne sono state attribuite due alla Corte di Appello, mentre la terza unità è stata attribuita alla Procura Generale in ragione dell'indicatore di qualità IOC (Indicatore di Organizzazione Criminale), elaborato da Eurispes a livello provinciale, che misura l'incidenza della criminalità organizzata sul territorio, ben superiore nel nisseno alla media nazionale.

Istituite, inoltre, con la legge di stabilità per il 2020, le piante organiche flessibili, in atto sono previsti per quella della Corte nissena quattro posti, nessuno dei quali, tuttavia, è coperto nonostante l'incentivo economico a tal fine previsto.

Oggi, dunque, la pianta organica prevede, oltre al posto di Presidente della Corte, e ai quattro di Presidente di sezione, dodici Consiglieri (di cui 10 ordinari e 2 assegnati tabellarmente al settore lavoro) oltre 4 magistrati della pianta organica flessibile giudicante e 6 giudici ausiliari.

La sezione civile unica annovera, in atto, oltre al presidente, tre soli dei cinque consiglieri del settore civile e i due consiglieri del settore lavoro, ma nell'anno 1 luglio 2023-30 giugno 2024 ha potuto contare su due consiglieri (come è avvenuto, in modo pressoché ininterrotto, dal mese di aprile del 2019), anche se, dal 4 settembre 2023, beneficia dell'applicazione extra-distrettuale di un giudice del Tribunale di Trapani, applicazione in atto prorogata sino al 4 marzo 2025.

La sezione civile, in effetti, per un breve periodo dell'anno di riferimento, e cioè per circa tre mesi, si è giovata anche dell'apporto di un terzo consigliere (il dott. Giovanbattista Tona), stante la scadenza del suo decennio di funzioni penali, maturato il 23 giugno 2023 e prorogato di un semestre in forza dell'art. 19 comma 2 bis decreto legislativo 160 del 2016.

Il dott. Tona, tuttavia, dopo il suo passaggio al settore civile, ha portato a compimento complessi e delicati procedimenti nei quali è stato presidente del collegio (*giudizio di appello a carico di Bevilacqua Adriano + 20 per reati di associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsione ed*

altro, giudizio di appello a carico di Casa Bernardo + 18 per omicidio colposo a seguito di infortunio sul lavoro presso un cantiere del Petrolchimico di Gela, processo Bo+2 cd. depistaggio Borsellino).

Al 30 giugno 2024 erano scoperti i posti del Presidente di Corte, di un Presidente di Sezione, di due consiglieri e dei magistrati della pianta organica flessibile. Era in servizio, e lo è ancora oggi, un magistrato in applicazione extradistrettuale, mentre un consigliere era in astensione per maternità.

La cd. sezione lavoro (interna a quella civile tabellare) di contro, conta stabilmente dal 23 maggio 2018 sui due consiglieri in organico, pur dovendosi tenere conto dei gravosi impegni da cui è gravato il cons. Sabella nell'area penale e della collaborazione che il cons. Rezzonico è chiamato a prestare nel settore del contenzioso civile ordinario a fronte della reggenza della Corte di Appello da parte del Presidente di sezione.

***

Nel settore penale esistono due sezioni ordinarie, composte, ciascuna, da tre magistrati, ed una sezione di Corte di Assise di Appello. Nell'ambito di quest'ultima sezione confluisce anche il Collegio specializzato deputato alla trattazione delle misure di prevenzione, istituito a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 33 comma 1^ della legge 17.10.2017 n.161 con decreto di questa Presidenza del 10.10.2017.

Le sezioni penali ordinarie sono composte, ciascuna, da tre magistrati.

Relativamente alla Prima Sezione Penale, intervenuto il collocamento in quiescenza della Presidente dott.ssa Seminara (a decorrere dal 1.6.2022), il Collegio è stato presieduto dal consigliere anziano dott. Giovanbattista Tona fino alla data del 5.12.2023 di insediamento del nuovo Presidente di Sezione, dott.ssa Roberta Serio. La composizione del collegio è stata assicurata, nel corrente anno giudiziario, con la stabile presenza del dott. Alberto Davico e, dal 20/12/2023,.del dott. Andrea Giuseppe Antonio Gilotta.

Anche la Seconda Sezione Penale, presieduta dalla dr.ssa Maria Carmela Giannazzo, è stata interessata da un turn over di presenze a seguito del trasferimento ad altra sede. La composizione del collegio, nell'anno 1 luglio 2023- 30 giugno 2024 è stata assicurata, oltre che dal consigliere dott.ssa Alessandra Bonaventura Giunta, con l'applicazione del cons. Gabriella Natale, consigliere a latere della Corte di Assise d'Appello, fino all'insediamento, in data 20/12/2023.del consigliere dott.ssa.Valentina Amelia Maria Balbo.

La Corte di Assise di Appello è stata composta dal Presidente di sezione, e dal consigliere a latere previsti per tabella sino al trasferimento alla Corte Suprema di Cassazione, del Presidente, dott. ssa Andreina Occhipinti, immessa nel possesso delle sue nuove funzioni il 4 aprile 2024. Da allora il collegio è stato presieduto dalla dott.ssa Gabriella Natale, già consigliere a latere.ed è stato composto, a turno, dai magistrati delle sezioni penali ordinarie, che hanno parimenti composto i collegi.della sezione specializzata misure di prevenzione, che tratta anche la materia della riparazione.per ingiusta detenzione, unitamente ad un consigliere del collegio lavoro, secondo una turnazione integrata anche dai consiglieri della sezione civile.

Alla sezione unica civile, così come alle sezioni penali, sono stati destinati anche gli addetti all'Ufficio per il processo nell'ambito del bando di concorso pubblico per titoli ed esami, su base distrettuale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 62 del 6 agosto 2021 e i immessi in possesso il 21 febbraio 2022, cui si sono aggiunti i nuovi funzionari addetti, immessi in possesso in forza del D.M. 6 marzo 2024 tra 21 e il 23 giugno 2024.

Va altresì segnalato l'apporto offerto alla sezione civile dai sei Giudici Ausiliari assegnati alla Corte nissena.che, previa selezione delle controversie non solo per valore, ma anche per gruppi di materie al fine di favorire una loro tendenziale specializzazione, sono stati impiegati nella riduzione della pendenza del contenzioso ordinario e, negli anni tra il 2018 e il 2021, anche del contenzioso della protezione internazionale in grado di appello "vecchio rito".

Come nel corso del precedente anno, nonostante l'attuale grave deficit di organico sia nel settore penale che in quello civile è proseguito lo sforzo organizzativo che, in coerenza agli obiettivi del programma di gestione, ha consentito di realizzare risultati di sostanziale abbattimento dell'arretrato nel settore penale e di proficuo costante smaltimento in quello civile.

***

La pianta organica del Tribunale di Caltanissetta si compone di n.34 magistrati e specificamente del Presidente, cinque Presidenti di Sezione e n.28 giudici, oltre a n.17 GOT.

Con decreto del Ministro della Giustizia in data 15/09/2020 la pianta dei giudici ordinari era stata aumentata di un'unità.

In concreto, sino al 4 gennaio 2024 è rimasto scoperto il posto di presidente del Tribunale, dopo una reggenza del già Presidente vicario protrattasi dal 22 luglio 2022.

Al 30 giugno 2023 restavano scoperti un posto alla sezione del riesame.e due posti alla sezione gip, vacanze cui si sono aggiunte, dal 20 dicembre 2023, quelle di un giudice della sezione civile e di un altro giudice della sezione gip, oltre che, dal 5 dicembre 2023, quella del Presidente della Corte di Assise e della sezione specializzata misure di prevenzione, cui si è cercato di porre rimedio col posticipato possesso del giudice a latere Petralia, officiato del coordinamento, fino al 15 dicembre 2024. È stato altresì stabilito un ordine turnario mensile tra i giudici del settore civile per integrare il terzo componente del collegio delle misure di prevenzione.

Alla data del 30 giugno 2024 pertanto le vacanze si erano così incrementate: 1 posto di presidente di sezione, 1 giudice alla sezione riesame, 3 giudici alla sezione gip/gup, 1 giudice alla sezione civile, 1 giudice alla sezione assise/prevenzione (quest'ultima vacanza giuridica e non effettiva), per una percentuale di scopertura del 20% nella qualifica di presidente di sezione e del 21% nella qualifica di giudice.

Inoltre, sono state continue le applicazioni di giudici ad altri uffici, soprattutto al Tribunale per i Minorenni, anche per periodi continuativi, con incidenza negativa sull'assetto organizzativo e funzionale dell'Ufficio, per non dire delle assenze di lunga durata di tre giudici.

***

La pianta organica del **Tribunale di Enna** prevede 18 magistrati e specificamente il Presidente, un Presidente di Sezione, 16 giudici togati, oltre a 9 GOT.

La Presidente f.f del Tribunale di Enna segnala, che per buona parte del periodo di riferimento la Sezione penale non ha potuto contare sul pieno organico, per effetto del tramutamento del Presidente di Sezione dott. Pitarresi, avvenuto nel febbraio del 2023 (il posto è stato coperto soltanto dal maggio 2024). e della perdurante assenza dall'ufficio del dott. La Placa, che ha avuto inizio nella primavera del 2023 fino al suo prematuro decesso avvenuto nell'ottobre dello stesso anno.

Tali circostanze hanno imposto l'adozione di provvedimenti organizzativi da parte del Presidente del Tribunale dott. Zucchetto, anch'egli trasferito nel gennaio del 2024 presso il Tribunale di Caltanissetta con funzioni di Presidente, e, in seguito, da parte della Presidente del Tribunale f.f. dott.ssa Russo che, non appena immessa: ha assunto la presidenza del II collegio penale; ha assunto la presidenza del I collegio penale (limitatamente ai procedimenti che non possono essere trattati dai giudici onorari); è subentrata nel ruolo monocratico del dott. La Placa, provvedendo, tuttavia a riassegnare alcuni dei fascicoli pendenti agli stessi magistrati che originariamente erano assegnatari dei fascicoli medesimi.

L'assenza di due magistrati all'interno della Sezione, almeno fino al maggio del 2024, ha avuto un impatto considerevole sugli affari collegiali, imponendo l'adozione di diversi provvedimenti di variazione della composizione dei collegi da parte del Presidente del Tribunale che, tuttavia, non ha risolto le criticità atteso l'esiguo numero di giudici professionali e l'impossibilità, nei casi

previsti dalla normativa di riferimento, di comporre i collegi mediante i giudici onorari, circostanza che ha inevitabilmente condizionato la produttività dell'ufficio.

Completo, nell'anno di riferimento, l'organico del GIP, pur permanendo l'essenziale criticità della mancanza di certezze in ordine alla sua stabilità, dovuta all'elevato turn over del Tribunale.

La sezione civile, infine, nel periodo di riferimento ha patito la scopertura di un posto.di giudice ed ha subito l'impatto della vacanza del posto.del Presidente del Tribunale, anch'egli titolare di un ruolo civile.

***

La pianta organica del Tribunale di Gela, della quale il Presidente stigmatizza l'inadeguatezza rispetto al cospicuo flusso degli affari, specialmente nel settore penale, prevede 14 magistrati, e specificamente il Presidente, un Presidente di Sezione, 12 giudici togati, oltre a 8 GOT.

Al 30 giugno 2023 si registrava la scopertura di un posto di giudice, oltre.a n.2 posti di G.O.P.

***

La pianta organica del **Tribunale di Sorveglianza e dell'Ufficio del magistrato di Sorveglianza** prevede la presenza di n.3 Magistrati di sorveglianza, oltre al Presidente del Tribunale di sorveglianza, allo stato tutti coperti a seguito dell'immissione in possesso dell'attuale Presidente dott. Carlisi in data 9.09.2024. Il trasferi-

mento, ex art. 29 bis della circolare del CSM n.13778 del 24.7.2024, del dott. Emanuele Croci, che ha assunto le sue nuove funzioni al Tribunale di Mantova in data 02.07.2024, non ha inciso sulla copertura dell'organico dei Magistrati di sorveglianza, assicurata dal già Presidente dott.ssa Renata Fulvia Giunta, in sovrannumero dal momento della scadenza del secondo quadriennio del suo incarico.

***

Il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta è costituito, in base all'attuale pianta organica, dal **Presidente, quattro magistrati togati e sedici giudici onorari** che fanno parte dei collegi penali e civili.

Di fatto, tuttavia, nello scorcio del periodo di riferimento ha avuto inizio l'assenza di lunga durata di uno dei giudici togati, interdetta dal lavoro ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett.a) del D.Lvo n..151/2001.sino al periodo di astensione obbligatoria, mentre dal 7 ottobre 2024 è in astensione obbligatoria per maternità un secondo giudice, con la conseguente necessità del ricorso ad applicazioni turnarie di magistrati del distretto al fine di evitare la paralisi dei processi dibattimentali, già penalizzati delle numerose ricorrenti incompatibilità dovute alla partecipazione ai collegi GI/GUp e del riesame; applicazioni rinnovate sino al perfezionamento dell'iter di destinazione di un magistrato in applicazione extradistrettuale.

Quanto appena esposto provocherà anche notevoli difficoltà nel **settore civile**, attesa in particolare l'entrata in vigore il 22.6.2022 del nuovo art. 403 c.c., che, come è noto, prevede un procedi-

mento assai simile a quello previsto per le misure cautelari penali, con la necessità per il TM di intervenire di fatto immediatamente per convalidare i provvedimenti di allontanamento emanato dalle autorità di pubblica sicurezza e per dare le consequenziali ed anche obbligatorie disposizioni secondo scansioni temporali rigidamente determinate.

Per quanto riguarda la **componente onoraria** nell'anno di riferimento hanno operato 16 giudici, anche se in realtà il dott. Giacomo Tolini è stato immesso in servizio solo in data 12.9.2023..

Va anche ricordato che nel settore civile, i giudici onorari compongono il collegio delle camere di consiglio e delle udienze collegiali; essi inoltre svolgono, su delega del collegio, attività istruttoria.

Nel settore penale i giudici onorari compongono i collegi dell'udienza dibattimentale, dell'udienza preliminare, dell'udienza del riesame e dell'udienza di sorveglianza, nonché, a seguito della sentenza n.1/2015 della Corte Costituzionale, del collegio che decide il giudizio abbreviato disposto dopo l'emissione del decreto di giudizio immediato.

Si rinvia al paragrafo specificamente dedicato alla magistratura onoraria per quanto riguarda i relativi organici

La Magistratura Onoraria

La magistratura onoraria in servizio nel Distretto, la cui essenziale rilevanza nell'apporto alla gestione della giurisdizione si conferma anche per l'anno giudiziario di riferimento, contempla, nei settori giudicante e requirente, le figure, rispettivamente, dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari, con la differenziazione di status ex d. lgs. n.116/2017 tra coloro che sono stati

nominati antecedentemente o successivamente al 15.08.2017. A questi ultimi, appartenenti al c.d. "contingente ad esaurimento", e nello specifico a coloro i quali hanno optato ex art. 29, comma 6°, di detta legge per il regime di esclusività delle funzioni – che costituiscono la maggioranza - non si applicano, in particolare, i limiti di utilizzo così come disciplinati dal relativo art. 1, comma 3°, riferibili ai primi, mentre ai c.d. "non esclusivisti" nominati antecedentemente alla suddetta data, tali limiti hanno trovato specifica nella Delibera del C.S.M. del 05.07.2023.

Come è noto, la legge di stabilità per il 2022 ha previsto la stabilizzazione dei magistrati onorari.

In particolare, i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della "riforma Orlando", ossia del d.lgs.116/2017 del 15 agosto 2017, sono soggetti a conferma attraverso una procedura di valutazione consistente in un colloquio orale della durata massima di 30 minuti; e coloro che non vorranno partecipare o non supereranno la suddetta procedura decadranno dalle funzioni e riceveranno una sorta di buonuscita parametrata al servizio prestato ma che in ogni caso non potrà superare i 50 mila euro lordi.

La procedura di stabilizzazione prevede tre distinte valutazioni da tenersi con cadenza annuale, nel triennio 2022/2024, sulla base dell'anzianità di servizio: per i magistrati onorari con oltre 16 anni di servizio; per i magistrati con anni di servizio tra 12 e 16; per i magistrati con meno di 12 anni di servizio.

Le prove vengono valutate da una commissione composta dal Presidente del tribunale o da un suo delegato, da un magistrato o e da un avvocato iscritto all'albo speciale dei patrocinanti davanti alle magistrature superiori.

In attuazione del succitato art. 196 della legge di bilancio 2022, sulla Gazzetta Ufficiale 4° serie speciale "Concorsi ed Esami" n.42 del.27 maggio 2022 e n.44 del 13 giugno 2023.sono.stati pubblicati i decreti del Ministero della Giustizia aventi ad oggetto la " *Procedura di valutazione per la conferma dei magistrati onorari che, alla data del 15 agosto 2017, abbiano maturato - rispettivamente - oltre 16 anni di servizio… tra i dodici e sedici anni di servizio*", che hanno dato luogo alla prime due prove valutative, delle tre previste,.per la conferma dell'incarico dei magistrati onorari, in servizio alla data di entrata in vigore del d. lgs. 116/2017 ossia alla data del 15 agosto 2017, sino al compimento del settantesimo anno di età.

Allo stato, a seguito del DM Decreto 15 maggio 2024 - Magistratura onoraria - Procedura di valutazione per la conferma dei magistrati onorari che, alla data del 15 agosto 2017, abbiano maturato meno di 12 anni di servizio, la procedura riguardante il terzo e ultimo.scaglione è approdata all'emissione del provvedimento del CSM, ma non sono stati ancora emanati i necessari decreti ministeriali.

Passando in dettaglio all'analisi degli Uffici del Giudice di Pace va evidenziato che nell'anno giudiziario in corso presso gli Uffici del Giudice di Pace del distretto di Caltanissetta esercitano funzioni onorarie 13 giudici rispetto ai 45 previsti in organico, con una percentuale di scopertura pari al 71%.

Il numero del personale amministrativo in servizio rispetto alla previsione di 41 dipendenti in pianta organica presenta una percentuale di scopertura pari al 17%.

Ampia la competenza territoriale dell'Ufficio del Giudice di

Pace di Caltanissetta che comprende il circondario di Caltanissetta, oltre i territori di Mussomeli, Riesi, Santa Caterina Villarmosa e Sommatino per soppressione dei giudici di pace di quegli uffici.

Sono stati in servizio 5 giudici di pace su 18 previsti dalla pianta organica con una scopertura pari al 72%.

Le piante organiche dell'Ufficio del Giudice di Pace di Enna annoverano, rispettivamente per il personale di Magistratura onoraria 2 giudici di pace, entrambi in servizio, e dieci unità di personale amministrativo.

Allo stato sono, tuttavia, effettivamente presenti in servizio un funzionario, un cancelliere, due assistenti giudiziari, un operatore giudiziario, un ausiliario, con conseguente scopertura dell'organico del 40%.

La pianta organica teorica dell'Ufficio del Giudice di Pace di Nicosia annovera due posti di giudice di pace, di cui uno coperto l'11/4/2024.

Presso il Giudice di Pace di Gela sono stati in servizio 5 giudici di pace su 9 previsti dalla pianta organica con una scopertura pari al 44%.

Per quanto attiene all'andamento della cd. giustizia minore in tutti gli uffici del Giudice di Pace del distretto il numero delle iscrizioni è risultato in aumento rispetto a quello registrato nell'anno precedente sia nel settore civile che nel settore penale.

Nel complesso presso tutti gli uffici del Giudice di Pace del distretto, per quanto riguarda la giustizia penale, si rileva che i nuovi processi sopravvenuti nell'anno in esame sono stati 219 (161 nell'anno precedente) per il dibattimento e 427 (397 nell'anno precedente) nella fase preliminare (352 c.noti e 75 c.ignoti), con

un aumento per la prima tipologia di processi del 36% e dell'8% per la seconda.

I processi definiti nella fase dibattimentale sono stati 218 (247 nell'anno precedente), mentre nella fase preliminare sono stati 415 (408 nell'anno precedente) con una diminuzione per i primi del 12% e per i secondi una sostanziale stabilità rispetto all'anno precedente.

I procedimenti pendenti nella fase dibattimentale sono stati 379 (420 nell'anno precedente), in diminuzione rispetto all'anno precedente; quelli pendenti nella fase preliminare sono stati 28 (78 nell'anno precedente), di cui 23 contro noti.

Il tasso di smaltimento è rimasto stabile per i procedimenti in fase preliminare essendo risultato pari all'82% (81% nell'anno precedente), e così pure per i processi al dibattimento pari al 34% (35% nell'anno precedente).

L'indice di ricambio per i procedimenti in fase preliminare è risultato pari al 97% (102% nell'anno precedente).

L'indice di ricambio per i processi al dibattimento è risultato pari al 100% (153% nell'anno precedente).

Riguardo alla durata media dei processi, nella fase preliminare non si rileva alcuna variazione significativa, passando da 24 giorni dell'anno precedente agli attuali 26 giorni.

La durata media dei processi definiti in dibattimento è diminuita passando da 858 giorni dell'anno precedente agli attuali giorni 667.

Per quanto riguarda la giustizia civile, nel complesso si rileva che i nuovi processi sopravvenuti nell'anno in esame sono stati complessivamente 5.784 (3.786 nell'anno precedente) con un aumento del 53% rispetto all'anno precedente.

I processi definiti sono stati complessivamente 5.208 (3.650 nell'anno precedente) con un aumento del 43% rispetto all'anno precedente.

I processi civili pendenti sono risultati 2.909 (2.828 nell'anno precedente) con un aumento percentuale del 3% ascrivibile all'aumento delle sopravvenienze.

Il tasso di smaltimento è pari al 61% (57% nell'anno precedente).

L'indice di ricambio è risultato pari al 90% (96% nell'anno precedente).

La durata media dei processi è diminuita (191 giorni rispetto a 270 giorni dell'anno precedente).

In tema d'immigrazione ed espulsione degli stranieri, data la localizzazione a Caltanissetta di un Centro di Permanenza Temporanea per stranieri irregolarmente immigrati, l'attività prevalente in materia ha riguardato la convalida dei provvedimenti di trattenimento disposti dal Questore nonché le decisioni dei ricorsi avverso i provvedimenti di espulsione emessi dal Prefetto.

Dai dati statistici emerge che presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Caltanissetta sono stati iscritti 1.404 (42 nell'anno precedente) procedimenti di cui 1.171 definiti.

Presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Enna sono stati iscritti 31 (2 nell'anno precedente) ricorsi di cui 28 definiti.

***

Con riferimento agli Uffici del Giudice di pace non circondariali del Distretto, alle vacanze del personale di magistratura onoraria - interessanti, in particolare, gli Uffici del giudice di pace

di Agira, Barrafranca, Centuripe, Leonforte, Piazza Armerina e Troina, mentre presso l'Ufficio del giudice di pace di Nicosia è stato, nelle more, immesso in possesso delle proprie funzioni un giudice di pace titolare -.si è ovviato attraverso l'applicazione dell'istituto della supplenza di cui all'art. 14 d. lgs. n.116/2017.

Si riscontrano scoperture di organico anche con riferimento al personale amministrativo degli Uffici del Giudice di pace circondariali, mentre a seguito della riforma della geografia giudiziaria, i rimanenti Uffici, con esclusione di quello di Nicosia, sono rimasti attivi con oneri a carico dei Comuni di riferimento.

Nonostante le suddette criticità, le varie funzioni sono state diligentemente disimpegnate, sia dai giudicanti che dal personale amministrativo, nel rispetto delle regole tracciate nelle tabelle di composizione degli Uffici approvate dal Consiglio Giudiziario e dal Consiglio Superiore della Magistratura, con conseguente efficienza e puntualità nell'erogazione del Servizio Giustizia.

Sono in corso di svolgimento i tirocini ex art. 7 d. lgs. n.116/2017 per nuovi magistrati onorari, il cui conferimento dell'incarico presso gli Uffici di destinazione dopo il biennio di obbligatoria assegnazione all'ufficio per il processo ex art. 9, comma 4°, stessa legge, consentirà di alleviare la suddetta critica situazione, destinata ad aggravarsi in considerazione dell'aumento di competenza – nei settori civile e penale - del Giudice Onorario di pace, derivante dall'attuazione della Riforma di cui ai dd. lgss. nn. 149/2022 e 150/2022.

Con D.M. 01.03.2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.77 del 02.04.2024, l'Ufficio del Giudice di pace di Regalbuto, già mantenuto ex art. 3 del d.lgs.n.156/2012,

è stato escluso dall'elenco delle sedi individuate dal D.M. 10.11.2014 ed accorpato, a far data dal 17.04.2024, all'Ufficio del Giudice di pace di Nicosia.

A far data dal 30.06.2023 è entrato a pieno regime il processo civile telematico (c.d. PCT), in attuazione del d. lgs. 149/2022 (Riforma Cartabia). Il sistema dei depositi telematici ha generato problematiche in ordine al contestuale pagamento da parte degli utenti del contributo unificato e dei diritti forfettari, con conseguente necessità di sollecito ed eventuale apertura di partite di credito.

Gli Uffici del Giudice di pace erano stati già abilitati all'accettazione delle richieste di copia ed al pagamento dei diritti in forma telematica – modalità, quest'ultima, oggi obbligatoria -. È in uso il Sistema delle Notifiche Telematiche (SNT).

Con riferimento al settore civile, è stata garantita la trattazione delle udienze da remoto – in forma scritta o in videoconferenza con piattaforma Microsoft Teams -, ove fissate per la precisazione delle conclusioni e discussione, oppure ex. artt. 320, 4° comma, o 281 duodecies, 4° comma, c.p.c., mentre sono state celebrate in presenza le udienze di prima comparizione, oltre a quelle relative a procedimenti promossi dalla parte personalmente e quelle di assunzione dei mezzi istruttori. L'adozione di tali misure ha consentito una maggiore efficienza e razionalizzazione dell'attività giurisdizionale, con positive ricadute sui tempi di celebrazione delle udienze.

Con riferimento al settore penale, l'arretrato è da ritenersi contenuto entro limiti fisiologici.

È applicata la normativa di cui alla legge n.67/2014 con riferimento alla celebrazione del processo in assenza dell'imputato,

nonché quella di cui all'art. 420 *quater* c.p.p., relativa all'improcedibilità per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato.

È ritenuta non applicabile nel processo dinanzi al Giudice di pace l'esclusione della punibilità per particolare tenuità dal fatto introdotta dal d. lgs. n.28/2015.

Allo stato, stante il breve tempo trascorso dalla relativa entrata in vigore, non sono verificabili le ricadute derivanti dall'applicazione della recente riforma Cartabia (d. lgs. n.150/2022).

È applicato il recente intervento riformatore in primo grado (d.lgs. n.149/2022), la cui valutazione di impatto, tuttavia, necessita di ulteriore spazio temporale anche in considerazione del relativo necessario approfondimento da parte degli operatori del diritto.

Regolarmente operanti presso i tribunali circondariali e presso le procure della Repubblica presso tali tribunali, le strutture organizzative denominate, rispettivamente, ufficio per il processo e ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica previste dagli artt. 2 e 9 d. lgs. n.116/2017.

I Giudici onorari di pace in servizio presso i tribunali sono addetti sia al settore civile, che penale, in regime di affiancamento ai giudici professionali o con attribuzione di ruolo autonomo.

***

I Presidenti dei Tribunali del distretto pongono in luce l'apporto della magistratura onoraria nell'anno di riferimento, per.la realizzazione dell'obiettivo di smaltimento dell'arretrato.

Quanto al settore civile, ad esempio, il Presidente del Tribunale

di Caltanissetta segnala che la delega di affari civili infratriennali ai giudici onorari ha consentito ai giudici ordinari di concentrare la propria attività sull'arretrato stesso.

Presso il Tribunale nisseno, i giudici onorari sono stati impiegati non solo nel settore del contenzioso civile ordinario, ma anche nell'ambito della volontaria giurisdizione (affari di competenza del giudice tutelare), nonché nell'ambito delle espropriazioni mobiliari e presso terzi. Con recente variazione tabellare è stato assegnato un ruolo autonomo a ciascuno dei GOP che svolgono le funzioni di giudice tutelare.

Per quanto riguarda la Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, l'apporto dei giudici onorari è stato, giocoforza, notevolmente ridotto, a seguito della dichiarata, da parte della SC di Cassazione (v. ordinanza n.3141/2024. pubblicata il 4/2/2024), loro incompetenza a trattare i procedimenti di convalida dei trattenimenti e relative proroghe.

In ordine al settore penale, sempre a titolo esemplificativo p**resso il Tribunale di Enna** sono quattro i magistrati onorari assegnati alla materia penale (uno di loro, però, assunto presso il Tribunale di Catania quale Cancelliere esperto, ha ottenuto l'autorizzazione a celebrare una sola udienza settimanale), tutti titolari di un ruolo autonomo solo per le materie loro devolvibili. Peraltro, un magistrato onorario è stato chiamato a comporre il collegio sempre nelle materie in cui ciò è consentito. Le estrazioni statistiche, sottolinea il Presidente, dimostrano come i magistrati onorari assegnati al settore penale dibattimentale rappresentino un insostituibile apporto, contribuendo alla produttività e, più in generale, alle esigenze di giustizia.

Infine, il Presidente del Tribunale di Gela evidenzia l'importanza dell'apporto dei VPO che seguono tutte le udienze monocratiche e che sono sotto la direzione della Procura della Repubblica, mentre nel settore penale giudicante vi è un solo GOP che collabora con la Sezione.

I Giudici Ausiliari della Corte di Appello, nel corso dell'anno 1 luglio 2023- 30 giugno 2024, hanno offerto un rilevante contributo alla complessiva produttività e al raggiungimento dei risultati attesi della sezione civile, sebbene nessuno di loro abbia raggiunto la soglia dei novanta provvedimenti decisori prevista dall'articolo 68 comma secondo del Decreto legge 21 giugno 2013, n.69, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98 ai commi 1 e 2.

Ha continuato a produrre buoni frutti, a questo riguardo, la buona prassi di nominarli relatori secondo un criterio di tendenziale specializzazione per gruppi di materie, valorizzata ed affinata negli anni. Ad eccezione di due di loro, i giudici ausiliari hanno depositato le loro minute puntualmente o comunque con ritardi tollerabili. Resta evidente, comunque, che quest'ultima risorsa non è spendibile per le cause più complesse, appannaggio dei collegi interamente composti da magistrati togati.

L'Ufficio per il processo

Nel quadro del PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza il contingente dei funzionari addetti all'Ufficio per il processo è costituito da n.32 unità

In particolare, all'area Civile sono, in atto, assegnati n.16 funzionari addetti UPP, dei quali n.10 a supporto di n.6 giudici con

rapporto *one to one* e n.6 con funzioni di raccordo con la cancelleria della Sezione civile; all' Area Penale sono assegnati n.13 funzionari addetti UPP, dei quali n.8 a supporto di n.6 giudici con rapporto *one to one* e n.5 con funzioni di raccordo con le cancellerie delle Sezioni Penali.

Alle Unità Organizzative amministrative sono stati, infine, assegnati n.3 funzionari addetti UPP, rispettivamente, all'Ufficio Ragioneria, alla Segreteria della Presidenza e all'Ufficio Statistico, con funzioni c.d. trasversali (*supporto ai processi di digitalizzazione e innovazione organizzativa dell'ufficio e monitoraggio dei risultati, cfr. Circ. Min. Giustizia prot. m_dg.DOG.21/12/2021.0268670.U*).

Anche presso la Corte di Appello di Caltanissetta si è dimostrato di rilievo l'apporto dei funzionari addetti all'Ufficio per il processo, che nell'anno 1 luglio 2023-30 giugno 2024 hanno continuato a svolgere i compiti già disimpegnati dall'Ufficio per il processo come disegnato dall'articolo 50 del D.L. n.50/2014, ampliati secondo il mansionario descritto nell'allegato II, n.1 del Decreto-legge n.80/202, secondo il progetto organizzativo del Presidente della Corte e del Dirigente amministrativo del 29 dicembre 2021 e il successivo progetto dell'Ufficio per il processo penale.

La sezione civile ne ha beneficiato anche di riflesso, grazie ad alcune attività di raccordo con la Cancelleria svolte dai funzionari addetti UPP a tal fine individuati, come la bonifica dei codici oggetto o il recupero del contributo unificato (al momento dell'iscrizione a ruolo), ovvero, a valle, il recupero del raddoppio del contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater TU spese di Giustizia;

o, ancora, la verifica del rispetto delle priorità del programma di gestione nella selezione delle cause da porre in decisione.

Nell'anno 1 luglio 2023-30 giugno 2024 ha continuato ad operare l'Ufficio spoglio costituito nell'ambito dell'Ufficio per il processo civile per la selezione secondo il criterio della minore o maggiore complessità - ai fini dell'attribuzione al collegio o al giudice istruttore - dei giudizi di appello introdotti a partire dal giorno 1 marzo 2023.

Agli AUPP chiamati, di volta in volta, a comporre l'ufficio spoglio è stato, inoltre, affidato il compito di redigere brevi annotazioni esplicative per ciascuno dei fascicoli scrutinati, destinate a confluire in una.piattaforma accessibile.a tutti gli AUPP.dell'area civile nonché al presidente e ai consiglieri,.e che costituisce il nucleo primario dei reports redatti in vista delle udienze di prima comparizione per la redazione delle ordinanze, sia essa immediata o a seguito di scioglimento di riserva.

Ha continuato a rafforzarsi, dunque, anche nell'anno di riferimento, una filiera che previene la dispersione delle informazioni e consente, ove possibile, la definizione delle controversie secondo le già descritte corsie preferenziali che consentono una decisione rapida nei casi di inammissibilità o manifesta infondatezza, ovvero di manifesta fondatezza, ridotta complessità, o nel momento della valutazione delle istanze di sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza di primo grado.

Un funzionario AUPP affianca il consigliere della sezione civile - che è anche referente della Corte per l'archivio di.merito Italgiureweb - nell'inserimento, nella Banca dati di Merito Riservata (BDR), di provvedimenti corredati da abstract o mas-

sime, nell'ambito di un'attività che costituisce precipua milestone del PNNR.

Anche le presidenti delle sezioni penali della Corte segnalano il prezioso contributo offerto alla giurisdizione dai funzionari addetti all'Ufficio del processo.

Allo stato, vi sono otto funzionari UPP assegnati al settore penale (dal momento che alcuni di essi, originariamente assegnati, sono risultati vincitori di altri concorsi). Il loro contributo si è rivelato utile per la selezione *ex ante* dei processi da trattare con caratteristiche di priorità, nel rispetto delle indicazioni desumibili dalla delibera adottata dal *plenum* del C.S.M. in data 5/7/2017 "Linee Guida in materia di esame preliminare delle impugnazioni e modalità stilistiche di redazione dei provvedimenti" e del parametro normativo cogente di riferimento rappresentato dall'art. 132 bis d. att. c.p.p. che contiene l'elenco dei processi che devono essere rapidamente definiti in sede giudicante.

Agli addetti all'Ufficio per il processo è stato affidato il compito di compilare "schede dedicate", in modo da fornire per ogni fascicolo indicazioni utili alla c.d. "pesatura" del procedimento, garantendone al massimo la ragionevole durata: in particolare, attraverso l'indicazione delle imputazioni, del numero degli imputati, dei termini di prescrizione ed eventualmente dei termini di custodia cautelare, in funzione di una programmazione ragionata delle udienze.

Al di là di tale vaglio preliminare, sotto la diretta supervisione del Presidente di sezione, gli addetti all'UPP hanno collaborato nella verifica del perfezionamento delle notifiche a tutte le parti oltre che nella redazione di bozze di provvedimenti, anche

se soltanto per quelli di natura non particolarmente complessa e connotati da elevata serialità, e nelle ricerche giurisprudenziali. In taluni casi si è rivelata utile anche la collaborazione nella sintesi delle deposizioni testimoniali e nella lettura e sintesi delle i ntercettazioni.

Ovviamente, nell'assegnazione di ogni singolo compito si è cercato di tenere conto della eterogeneità della formazione dei funzionari, e della loro maggiore o minore predisposizione per lo studio e catalogazione preliminare degli atti contenuti nel fascicolo e per l'approfondimento giurisprudenziale.

È stato, inoltre, avviato un percorso ai fini della costituzione di una banca dati UPP, destinata a veicolare all'interno dell'Ufficio le sentenze emesse dalle Sezioni ritenute di maggiore rilievo e utilità (e segnalate dal Presidente di sezione), caricate su piattaforma sharepoint, dopo un'adeguata anonimizzazione dei dati personali. relativi all'imputato. Ciò con una duplice finalità:

agevolare un processo di pianificazione organizzativa, attraverso la elaborazione di una raccolta giurisprudenziale -.si ribadisce interna all'ufficio- che possa fornire ai medesimi funzionari addetti all'Ufficio per il Processo una serie di modelli e di precedenti giudiziari così da rafforzare la loro autonomia nella predisposizione di bozze di provvedimenti.

Inoltre, predisporre anche le basi per una successiva valutazione degli indirizzi giurisprudenziali adottati all'interno delle Sezioni così da rendere più agevole anche una analisi degli esiti delle impugnazioni proposte contro i provvedimenti dell'ufficio. Particolarmente utile, infine, è risultato l'utilizzo degli addetti all'UPP in compiti successivi alla celebrazione del procedimento. In par-

ticolare i medesimi sono stati incaricati di provvedere anche ad attestare l'irrevocabilità della sentenza in modo che il fascicolo ritorni al primo grado. Curano gli adempimenti susseguenti, ovvero comunicano l'estratto esecutivo alla procura competente per mettere in esecuzione la sentenza, curano l'inserimento della scheda al SIC (sistema informativo del casellario), provvedono alle comunicazioni di rito ex art. 27 delle disp. Att. Cpp e 160 TULPS e allo scarico del fascicolo al SICP (sistema informativo cognizione penale).

Ulteriore ambito è quello relativo agli adempimenti conseguenti al passaggio in.giudicato delle sentenze, essendo stati incaricati di provvedere al monitoraggio dei.fascicoli da archiviare, ritrasmessi dai Giudici dell'Appello e\o della legittimità, per.verificare quale sia la percentuale delle riforme nei successivi gradi del giudizio ed i.motivi sottesi.

Sotto tale ultimo profilo, e nel rispondere al quesito specifico formulato dal Presidente.della Corte di Cassazione al punto i) della sopra richiamata nota, va segnalato che nell'anno in considerazione sono stati depositati 525 ricorsi per cassazione e i tempi medi di trasmissione sono pari a 20 giorni per le sezioni penali e 16 giorni per la.Corte di Assise di Appello.

Gli addetti UPP predispongono la scheda di cui all'art. 165 disp. Att. Bis c.p.p., predispongono i fascicoletti da trasmettere in Cassazione, curano gli adempimenti di cancelleria successivi alla registrazione e deposito del ricorso. curano l'invio in cassazione dei fascicoli sotto il coordinamento dei funzionari di cancelleria.

Il miglioramento dell'efficienza, o il mantenimento dei livelli di efficienza raggiunti, dipende anche dalla possibilità che gli ad-

detti UPP possano proseguire il loro lavoro in affiancamento ai singoli magistrati, essendo auspicabile un loro inserimento stabile e permanente all'interno dell'Ufficio del Processo.

Conclusivamente, deve apprezzarsi con favore la proroga sino al 30 giugno 2026 dei contratti del personale PNRR già in servizio (Addetti UPP e personale tecnico-amministrativo) prevista nell'ambito della recente rimodulazione degli obiettivi del PNNR.

L'art. 22 DL 2.3.2024 n.19 convertito dalla L 29 aprile 2024, n.56, infatti, ha modificato il Dl 80/2021 e, oltre a prevedere - per coloro che abbiano svolto l'attività di addetti UPP per almeno due anni consecutivi - un punteggio aggiuntivo per tutti i concorsi per l'accesso alla PA, ha introdotto, attraverso l'art. 16 bis, un meccanismo di stabilizzazione, essendo stato espressamente sancito che "*…in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, a decorrere dal 1° luglio 2026 il Ministero della giustizia è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, ((primo periodo, e)) dell'articolo 13, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente e dei posti disponibili in organico, con possibilità di scorrimento fra i distretti*".

È evidente, d'altra parte, che se si vuole dare stabilità all'Ufficio per il processo, non può non darsi stabilità alle figure dei funzionari addetti che, nel supporto alla giurisdizione e/o nel raccordo con le Cancellerie, ne hanno assicurato il buon funziona-

mento, sempre.più tangibile nel tempo grazie all'affinamento di un know-how che andrà, altrimenti, irrimediabilmente disperso.

***

Presso il Tribunale di Enna, al fine di realizzare gli obiettivi PNNR i Funzionari addetti UPP sono stati inseriti in gruppi di lavoro specializzati per materia e poi affiancati ai magistrati togati attualmente in servizio. Agli addetti in affiancamento nel settore del contenzioso civile sono stati assegnati compiti di studio dei fascicoli assegnati e redazione di schede del processo quali: schede propedeutiche alla redazione da parte del magistrato di sentenze nei procedimenti di più antica iscrizione, di decreti ingiuntivi, di decreti di omologa delle separazioni, di ordinanze istruttorie; predisposizione dei verbali telematici di udienza, verbali telematici di giuramento e conferimento incaricato CTU, revoca /sostituzione CTU, bozze di decreti di liquidazione compensi CTU, di proposte conciliative e.ogni altro atto richiesto dallo stato dei procedimenti assegnati, secondo le istruzioni impartite dal Magistrato.

L'attività espletata è stata oggetto di approfondimenti dottrinali e giurisprudenziali, al fine di predisporre relazioni di studio di futuro e rapido impiego in casi similari.

Tutti gli addetti hanno pure svolto attività nelle cancellerie nei periodi di assenza del personale normalmente addetto. Le attività di cancelleria hanno riguardato l'aggiornamento e la conservazione degli atti e dei fascicoli; il deposito degli atti di parte; il ruolo istruttorio dell'udienza (adempimenti pre e post udienza); le comunicazioni e notificazioni alle parti dei provvedimenti del

giudice e dei verbali di udienza; gli adempimenti per il patrocinio a spese dello Stato.

Due addetti sono allo stato impegnati in via esclusiva nell'attività di cancelleria, uno nella cancelleria civile centrale e l'altro nella cancelleria della Volontaria Giurisdizione.

Nel settore Lavoro gli addetti hanno redatto atti preparatori alla redazione di decreti ingiuntivi, di decreti con termine per dissenso nei procedimenti per ATP; di decreti di omologa che chiudono gli ATP, di decreti di liquidazione ctu nei procedimenti per ATP, nonché schede del processo propedeutiche alla redazione di decreti ed ordinanze su istanze di vario contenuto, e schede riassuntive di ausilio al magistrato per la redazione di sentenze nei procedimenti più semplici o nei quali si ripropongono questioni seriali.

Gli addetti ai servizi trasversali hanno, infine, ottenuto l'accesso al pacchetto ispettori al fine di poter monitorare costantemente l'andamento dei dati statistici dell'Ufficio.

Quanto al settore penale, presso il Tribunale di Enna l'attività posta in essere dai funzionari addetti al dibattimento monocratico consiste, in generale, nell'ausilio ai singoli giudici finalizzato a monitorare costantemente il ruolo (con particolare attenzione alla percentuale di ultratriennalità dei fascicoli pendenti). Tenuto conto della eterogeneità della formazione dei funzionari, le attività loro assegnate spaziano dallo studio e catalogazione preliminare degli atti contenuti nel fascicolo, alla predisposizione delle schede del processo (con particolare riferimento ai giudizi più risalenti), all'approfondimento giurisprudenziale, alla sintesi delle deposizioni testimoniali..

L'attività assegnata ai funzionari addetti al dibattimento colle-

giale si esplica attraverso un importante lavoro di squadra e consiste nella schematizzazione e nell'analisi preliminare dei processi di nuova iscrizione, nella ricostruzione del fatto attraverso la sintesi delle dichiarazioni testimoniali e nell'analisi della spesso copiosa produzione documentale. Fondamentale il contributo offerto nella sintesi delle intercettazioni telefoniche e ambientali anche in procedimenti complessi.

Si evidenzia, altresì, una fattiva collaborazione anche con le cancellerie ove il contributo dei funzionari si esplica nell'assistenza alle udienze in sostituzione dei cancellieri titolari con compiti di preparazione e organizzazione dell'udienza, predisposizione dei verbali, controllo della Posta Elettronica Certificata al fine di individuare l'eventuale pendenza di istanze e la loro gestione, attività di registrazione sentenze mediante l'utilizzo degli applicativi informatici S.N.T., S.I.C.P e S.I.C., organizzazione e sistemazione dei fascicoli cartacei.

Infine, si ritiene di dover evidenziare che i risultati, già sommariamente positivi, derivanti dall'inserimento della figura dei funzionari UPP all'interno dell'ufficio del processo, sono destinati a migliorare nel tempo, come dimostra l'aumento dell'indice di smaltimento o *"clearance rate"* registrato negli anni passati e riportato nelle precedenti relazioni (indice che, come noto, rappresenta il rapporto tra procedimenti definiti e procedimenti iscritti, ed è una misura utilizzata per monitorare la capacità di smaltimento da parte dei singoli uffici giudiziari).

***

Analoghe indicazioni sono state date dai Presidenti dei Tribunali di Caltanissetta e di Gela.

Il Presidente del Tribunale di Caltanissetta segnala come il contributo degli AUPP.della sezione civile è stato importante ai fini della migliore organizzazione dei ruoli dei magistrati e del conseguimento in sezione di risultati positivi in termini di riduzione dell'arretrato. Il sistema adottato è quello dell'affiancamento di ciascun addetto ad uno, o in alcuni casi, a due giudici, con specializzazione in determinate materie. Gli addetti coadiuvano i giudici anche prestando loro assistenza in udienza; il loro impegno prevalente è. comunque, connesso alle funzioni giurisdizionali, essendo residuale quello riguardante le attività di cancelleria. Importante il lavoro degli addetti ai fini del monitoraggio dell'arretrato e della riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti, ma anche ai fini della uniformità degli indirizzi in sezione: il coordinamento e lo scambio di informazioni - che avviene attraverso le riunioni periodiche tra i giudici della sezione, ordinari ed onorari - è stato quest'anno agevolato dalla costituzione di un gruppo di lavoro di addetti UPP con il compito di provvedere alla creazione e gestione di una banca dati interna, che opera sotto il coordinamento del presidente di sezione.

Un addetto UPP coopera alla verifica dell'esito nei successivi gradi delle sentenze dei giudici della sezione.

Con cadenza trimestrale ciascun addetto redige una scheda riepilogativa dell'attività svolta, che, attraverso il magistrato di riferimento, viene sottoposta al presidente della sezione e trasmessa al presidente del tribunale.

Presso il medesimo Tribunale, nell'ambito del dibattimento

penale l'apporto dei funzionari addetti all'UPP continua a rivelarsi utile attraverso l'attività di schedatura dei processi pendenti e di quelli sopravvenienti e con la collaborazione prestata ai magistrati nella stesura delle minute di sentenze e di provvedimenti "standardizzati" (ad es.: le ammissioni al gratuito patrocinio e le liquidazioni). Presso la Corte di Assise, i due addetti stanno dimostrando una estrema diligenza nell'esecuzione delle direttive e grande laboriosità, sotto il costante monitoraggio del presidente di sezione prima, del magistrato coordinatore, poi, nonché del giudice a latere dott.ssa Milone, e la loro attività si estrinseca nel monitoraggio del ruolo, con realizzazione di un prospetto tabellare di esplicitazione della progressione del singolo procedimento, nonché delle misure cautelari applicate e della scadenza dei termini; nella creazione per ogni procedimento di un fascicolo digitale, suddiviso in cartelle (es.: verbali di udienza, annotazioni di servizio, perizia/e intercettazioni, sentenze prodotte, altri documenti, fascicolo cautelare); nella redazione dell'intestazione della sentenza e dello svolgimento del processo; nella redazione di estratti "ragionati", per ciascun imputato e per ciascuna imputazione, delle dichiarazioni testimoniali, delle intercettazioni e dell'ulteriore documentazione probatoria; nella redazione di minute di provvedimenti non definitori, di ammissione o rigetto di istanze di gratuito patrocinio, di liquidazione dei difensori e degli ausiliari.

Ed ancora, presso la sezione GIP/GUP del Tribunale nisseno i tre funzionari UPP sono stati utilizzati con parsimonia sui versante amministrativo e, più significativamente, su quello giurisdizionale, dove sono stati impiegati nel vaglio delle istanze di ammis-

sione al patrocinio a carico dello Stato, con redazione del relativo provvedimento; nella predisposizione dei decreti di archiviazione sia nei fascicoli a carico di ignoti che in quelli iscritti a carico di noti; nella redazione delle ordinanze di archiviazione nei procedimenti incamerati con opposizione a richiesta di archiviazione; nella liquidazione delle spettanze chieste dai difensori di indagati/imputati/persone offese ammessi al gratuito patrocinio: talvolta, nel calcolo dei termini di fase delle misure cautelari; nella stesura delle sentenze più semplici, quelle ex art. 420 quater c.p.p. in ragione della irreperibilità dell'imputato, quelle di applicazione di pena e, talvolta, quelle emesse all'esito di giudizio abbreviato.

Con riferimento al versante amministrativo, i funzionari addetti all'UPP sono stati essenzialmente utilizzati nello scarico dei procedimenti archiviati e, sporadicamente, quando non è stato possibile assolvervi con l'altro personale di cancelleria, nell'assistenza al magistrato in udienza. E non a caso, proprio grazie ai funzionari addetti all'UPP che con assoluta padronanza utilizzano l'applicativo "APP", la timida introduzione del processo penale telematico in ambito penale non ha comportato, nell'ufficio GIP/GUP, un allungamento dei tempi di definizione dei procedimenti, di contro ridottosi a dispetto delle rilevanti scoperture dell'organico dei magistrati dell'Ufficio, che incidono in misura del 36%.

Di contro, presso il Tribunale di Gela, e con specifico riferimento al settore penale, l'apporto dei funzionari UPP è stato necessariamente orientato alle esigenza della Cancelleria, atteso che la loro presenza di è rilevata imprescindibile anche solo per garantire la tenuta delle udienze (che, diversamente, per le gravi carenze di organico de personale amministrativo) sarebbe assolutamente impos-

sibile tenere. Peraltro, il rafforzamento dell'organico con gli AUPP. ha reso possibile una più celere trasmissione dei fascicoli definiti in primo grado al giudice del gravame, previo controllo della completezza delle indicazioni prescritte dall'art. 165 bis d. att. c.p.p..

Il personale amministrativo

L'attuale pianta organica del personale amministrativo **della Corte di Appello** è pari a n.62 unità, come unità a tempo indeterminato, escluso il dirigente amministrativo (posto coperto dal 1° ottobre 2024), ed è così composta, alla data del 30 giugno 2024:

n. 4 Direttori Amministrativi;
n. 7 Funzionari contabili di cui n.2 scoperti;
n. 8 Funzionari giudiziari di cui nessuno scoperto;
n. 1 Funzionario tecnico, posto coperto;
n. 5 Cancellieri esperti di cui n.4 scoperti;
n. 3 Contabili II area di cui n.1 scoperto;
n. 13 Assistenti giudiziari di cui uno scoperto;
n.1 Assistente tecnico II area di cui n.1 scoperto;
n. 9 Operatori giudiziari di cui n.4 scoperti
n. 3 Conducenti automezzi di cui n.1 scoperto;
n. 8 Ausiliari di cui n.3 scoperti;

Per quanto attiene ad altro personale assegnato con i fondi PNRR, i tecnici di amministrazione sono n.3; i tecnici di edilizia sono n.2; i tecnici di contabilità sono n.3; gli operatori data entry sono n.11.

Alla data del 15 dicembre 2024, su n.62 unità previste nella dotazione organica (esclusa la figura del dirigente amministrativo), sono effettivamente presenti n.48 unità a tempo indetermi-

nato (compresi n.1 cancelliere esperto, n.1 assistente giudiziario e n.1 ausiliario applicati a tempo pieno presso il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta), con una scopertura complessiva pari al 24,19%. Tuttavia, occorre considerare che presso la Corte sono distaccate da altri uffici giudiziari n.5 unità (specificamente: n.2 funzionari giudiziari, n.1 funzionario tecnico, n.1 funzionario UNEP, n.1 assistente giudiziario).

Sono, altresì, presenti n.2 funzionarie statistiche appartenenti alla Direzione Generale di Statistica, delle quali n.1 distaccata presso questa Corte in modalità *coworking* per la Corte di appello di Messina e pertanto non interessata dalle disposizioni organizzative di questo Ufficio.

Per completezza, si rappresenta, infine, che n.1 funzionario contabile è distaccato presso la Corte di appello di Palermo per due giorni la settimana e n.1 autista è applicato presso il Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta per due giorni la settimana.

Nel quadro del PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza derivante dal *NextGenerationEU*, il personale assunto a tempo determinato è complessivamente formato da n.54 unità: oltre il contingente costituito da n.32 funzionari addetti UPP, sono presenti n.22 unità (specificamente n.12 operatori *data entry*, n.2 tecnici contabili *senior*, n.1 tecnico contabile *junior*, n.5 tecnici di amministrazione, n.1 tecnico di edilizia *senior* e n.1 tecnico di edilizia *junior*).

Di seguito l'analisi nel dettaglio della compagine amministrativa della Corte.

DIRETTORI AMMINISTRATIVI: la recente immissione in possesso di n.2 unità ha portato alla completa copertura della dotazione organica costituita da n.4 direttori.

FUNZIONARI GIUDIZIARI: l'Ufficio ha un soprannumero determinato dallo scorrimento della graduatoria della procedura interna per il passaggio al profilo professionale di funzionario giudiziario area III fascia economica F1 - riservato ai cancellieri – in attuazione dell'art. *21quater* del d.l. 27/06/2015, n.83/2015, convertito con modificazioni, nella legge n.132/2015: sono presenti n.12 funzionari giudiziari a fronte di n.8 unità previste.

L'aumento delle figure apicali ha consentito di superare le criticità rappresentate nel precedente Progetto Organizzativo in relazione alla difficoltà di realizzazione degli obiettivi di *performance* a causa della mancanza della necessaria attività di coordinamento - propria del profilo dei direttori e dei funzionari - tra la Dirigenza e la compagine amministrativa.

Le cancellerie civili e penali sono state implementate delle predette figure, che, oltre a svolgere compiti di direzione, coordinamento e controllo di unità organizzative complesse, attendono allo svolgimento delle specifiche competenze, specificamente quelle del post-dibattimento quali le dichiarazioni di irrevocabilità del giudicato, la pubblicazione delle sentenze civili, la redazione dei fogli notizie, le iscrizioni al Casellario giudiziale e tutte le altre incombenze previste dal mansionario.

CANCELLIERI ESPERTI: su una dotazione organica di n.5 unità, solo n.1 posto è coperto e il dipendente risulta temporaneamente destinato in supplenza al Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta. Infatti, il soprannumero nel profilo di funzionario giudiziario ha determinato lo svuotamento del profilo di cancelliere esperto, che costituisce la scopertura più grave in Corte, sebbene i funzionari riqualificati, oltre le mansioni proprie del profilo di ap-

partenenza, assicurino la verbalizzazione in udienza e gli adempimenti pre- e post- udienza, propri del profilo del cancelliere, con professionalità e senso di responsabilità. In proposito, si sottolinea che, nel caso di assenza e/o impossibilità dei funzionari giudiziari, anche i funzionari addetti all'UPP assistono il magistrato in udienza, sia nel settore penale che nel settore civile, provvedendo ai relativi incombenti.

ASSISTENTI GIUDIZIARI: risulta coperta la dotazione organica costituita da n.13 posti; nel mese di febbraio 2025 è previsto, tuttavia, il collocamento in pensione di n.1 unità..

OPERATORI GIUDIZIARI: particolarmente deficitaria è la situazione relativa al profilo professionale dell'operatore giudiziario, atteso che, su una dotazione organica di n.9 posti, solo n.3 unità sono presenti presso le unità organizzative della Corte e sono destinate rispettivamente alla segreteria della Presidenza e alle cancellerie della I e della II Sezione Penale, con la conseguenza che non è possibile avvalersi delle previste mansioni di collaborazione amministrativa e tecnica e di supporto, così come declinate dal Decreto del Ministero della Giustizia del 9 novembre 2017 di rimodulazione dei profili professionali, che comporterebbero per le professionalità superiori un notevole sgravio da incombenti meramente esecutivi (per fare un esempio: *regolazione del flusso del pubblico cui fornire eventualmente le opportune indicazioni, attività di tenuta, custodia, reperimento, riordino ed elementare classificazione dei fascicoli, atti e documenti, nonché attività d'ufficio di tipo semplice che richieda anche l'uso di sistemi informatici*). Invero, tali specifiche attività sono efficacemente svolte dal personale PNRR appartenente alla qualifica di operatore *data entry*,

con particolare riferimento alle attività di digitalizzazione e archiviazione atti e documenti. Dei n.9 posti previsti per il profilo dell'operatore giudiziario, n.3 sono destinati alla funzione di centralinista: in atto l'Ufficio può contare sulla presenza di n.2. unità, sufficienti a garantire il servizio.

CONDUCENTI AUTOMEZZI: si registra la presenza di n.2 unità a fronte delle n.3 previste in organico. Delle unità presenti, n.1 è applicata presso altro ufficio giudiziario due giorni a settimana per l'accompagnamento di magistrato tutelato.

AUSILIARI: le unità presenti sono n.5 sulle n.8 previste dalla dotazione organica (delle quali n.1 temporaneamente applicata presso altro ufficio e prossima al pensionamento con decorrenza 1° gennaio 2025); sebbene la carenza non sia incisiva, occorre evidenziare che trattasi di dipendenti con patologie che prevedono prescrizioni e limitazione alle mansioni specifiche.

Discorso a parte merita il personale della Ragioneria, che è costituito da n.4 funzionari contabili (su n.7 unità previste dalla dotazione organica) e da n.2 contabili (su n.3 unità previste dalla pianta organica), con una scopertura complessiva pari al 40%, alla quale si è potuto sopperire con l'inserimento di alcune figure tecniche assunte a tempo determinato nel quadro del PNRR.

L'attuale organizzazione consta di quattro Aree di competenza, all'interno delle quali si collocano le sezioni, le segreterie e gli uffici (che definiremo Unità Organizzative), tutte con specifiche attribuzioni e costituite da un responsabile (direttore o funzionario giudiziario) e da un contingente di personale appartenente alle diverse professionalità.

Alle Unità Organizzative sopra elencate si affiancano, come il-

lustrato nel paragrafo precedente, n.2 Uffici per il Processo a supporto dell'attività giurisdizionale, così distinti:

1) UPP – Area Civile: composta, in atto, da n.16 funzionari addetti UPP, dei quali n.10 a supporto di n.6 giudici con rapporto *one to one* e n.6 con funzioni di raccordo con la cancelleria della Sezione civile;

2) UPP – Area Penale: composta, in atto, da n.13 funzionari addetti UPP, dei quali n.8 a supporto di n.6 giudici con rapporto *one to one* e n.5 con funzioni di raccordo con le cancellerie delle Sezioni Penali.

Alle Unità Organizzative amministrative sono stati, infine, assegnati n.3 funzionari addetti UPP, rispettivamente, all'Ufficio Ragioneria, alla Segreteria della Presidenza e all'Ufficio Statistico, con funzioni c.d. trasversali (*supporto ai processi di digitalizzazione e innovazione organizzativa dell'ufficio e monitoraggio dei risultati, cfr. Circ. Min. Giustizia prot. m_dg.DOG.21/12/2021.0268670.U*).

Sebbene la scopertura di organico sia esigua, il dirigente amministrativo, immesso nelle sue funzioni in data 1 ottobre 2024,. fa correttamente rilevare che è proprio la prevista dotazione organica ad essere insufficiente in relazione ai carichi di lavoro della Corte di appello di Caltanissetta, sia in termini quantitativi che in termini di qualità e delicatezza dell'attività penale e civile.

Tale inadeguatezza è, allo stato, ridimensionata dalla presenza del personale PNRR assunto a tempo determinato, che addirittura costituisce la compagine numericamente più elevata, annoverando n.54 unità. E come è già stato osservato nel paragrafo riguardante i funzionari addetti UPP, deve convenirsi col dirigente amministrativo laddove fa rilevare che l'apporto complessivo

delle attuali n.54 unità assunte per la realizzazione degli obiettivi PNRR, che si è rivelato assolutamente prezioso per lo smaltimento dell'arretrato sia nell'attività giurisdizionale sia negli adempimenti di cancelleria, sconta.una marcata criticità rappresentata dalla temporaneità del rapporto di lavoro, che ha avuto oggettivamente un effetto disincentivante sia per funzionari, tecnici e operatori a tempo determinato, che appena hanno trovato un'alternativa a tempo indeterminato hanno interrotto la propria collaborazione sia per il personale amministrativo che si è interrogato sulla opportunità dell'impegnativa attività di formazione attuata nella forma del *training on job*, destinata a perdere di utilità in poco tempo e a essere rinnovata immediatamente dopo per effetto della sostituzione dei dimissionari.

È auspicabile, pertanto, che si proceda nel più breve tempo possibile alla stabilizzazione del contingente PNRR, secondo criteri certi e modalità definite, che consentano il consolidamento delle *best practices* sperimentate con successo.

***

Presso il Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta, premesso che manca la figura del Dirigente Amministrativo e che, conseguentemente, i relativi incombenti sono espletati dalla Presidenza, la pianta organica amministrativa del Tribunale e dell'Ufficio di Sorveglianza è costituita da 19 unità così suddivise:

n. 2 Direttori Amministrativi, di cui solo uno coperto fino al 23.01.2024, data di immissione in possesso di una nuova unità;

n. 3 Funzionari Giudiziari; allo stato, a seguito di riqualifica-

zione dei cancellieri, ci sono in organico n.4 Funzionari Giudiziari;

n. 3 Cancellieri; allo stato risulta coperto un solo posto, a seguito dell'immissione in possesso di un cancelliere esperto, avvenuta.in data 20.01.2022;

n. 5 Assistenti Giudiziari; allo stato i posti risultano tutti coperti, benchè con assegnazioni provvisorie: a decorrere dal 15.02.2021, un'Assistente giudiziario che ricopre la carica di Consigliere comunale presso il comune di Santa Caterina Villarmosa, è stata distaccata per tutta la durata del mandato elettorale; a decorrere dal 15 marzo 2021 è stata inoltre distaccata per anni uno una nuova Assistente, in servizio presso il Tribunale di Verona, a seguito di contenzioso giudiziario per avvicinamento al coniuge, in quanto mamma di minore di anni tre; il distacco è stato prorogato fino al 14.03.2024, successivamente è stata distaccata presso il Tribunale di Caltanissetta**;**

n. 2 Operatori Giudiziari, posti coperti a seguito dell'immissione in possesso di due unità in data 25.03.2021 e una in data 17.01.2022, assegnate inizialmente a tempo determinato e successivamente stabilizzate a tempo indeterminato;

n. 2 Conducenti automezzi, di cui solo uno presente ed autorizzato alla guida dell'autovettura esclusivamente nell'ambito urbano di Caltanissetta, nonché beneficiario della l. 104/92, con conseguente formale scopertura del 50%, ma con percentuale sostanziale molto più elevata;

n. 2 Ausiliari, di cui solo un'unità presente, che gode dei benefici di cui alla l. 104/92, in quanto sordomuta, nonché beneficiaria di l.104/92 per il figlio, con conseguente scopertura del 50%.

Al fine di far fronte parzialmente alle dette scoperture di organico, è stato richiesto, dal Presidente allora in carica, - alla luce

della nota del GDAP Prot. n.0404571.U del 12.11.2020, avente ad oggetto l'impiego del personale di Polizia Penitenziaria presso gli Uffici di sorveglianza ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 27.12.2019 n.172 - il distacco temporaneo dal D.A.P. di due unità lavorative, ottenendone una sola – peraltro, in via temporanea - con la qualifica iniziale di vice sovraintendente, ad oggi sovraintendente capo, con decorrenza dal 15.03.2021 fino al 15.11.2021, distacco prorogato dal D.A.P. fino al 15.11.2023 e successivamente fino al 15.11.2024.

Nell'anno in esame, le percentuali di scopertura dell'organico del personale amministrativo sono state le seguenti:

- 67% dei cancellieri;
- 50% degli Ausiliari;
- 50% dei Conducenti automezzi.

L'esiguità del numero del personale previsto in pianta organica e la presenza temporanea di molte unità lavorative, in relazione al carico di lavoro dell'Ufficio, fa sì che l'assenza, anche per una sola giornata lavorativa, di una figura professionale, ricada pesantemente sul carico di lavoro del personale previsto in sostituzione.

Ciò, in quanto le peculiarità della funzione della Magistratura di Sorveglianza danno luogo ad una pronta e immediata istruzione e definizione di ogni istanza e di ogni procedimento, con conseguente altrettanto immediata e indifferibile attività amministrativa di cancelleria.

Le vacanze e le assenze dovute al godimento dei benefici di cui alla l. 104/92 di molte unità lavorative, fanno registrare una ricaduta, in termini di gravosità, sulle altre presenti, eccessivamente oberate a far fronte quotidianamente al carico di lavoro – come detto - sempre maggiore.

Quanto evidenziato cagiona la sofferenza, sostanzialmente, di tutti i profili professionali.

Si evidenzia l'insostituibile capacità di coordinamento del personale amministrativo, sia pure assolutamente esiguo, manifestata dal Direttore - dott.ssa Franca Quattrocchi - che collabora con la Presidenza quotidianamente ed esemplarmente.

Dal punto di vista organizzativo, il Presidente allora in carica, in ottemperanza alla Circolare ministeriale Prot. n.0112092.U. del 29.04.2022. avente ad oggetto il "Superamento del lavoro agile emergenziale quale misura di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19 e introduzione del lavoro agile ordinario", ha consentito il lavoro in "modalità agile" alle unità lavorative che ne hanno fatto richiesta per una sola giornata lavorativa a settimana.

Il lavoro in "modalità agile", espletato nei servizi remotizzabili, non ha avuto ricadute significative sulla produttività dell'Ufficio, attesa un'adeguata organizzazione, nell'ambito della medesima giornata lavorativa, dei vari profili professionali.

***

Il Presidente del **Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta** segnala, anche per l'anno 1 luglio 2023-30 giugno 2024, la gravissima carenza del personale amministrativo del suo Ufficio, più volte rappresentata sia alla Presidenza della Corte di Appello che al Ministero con ripetute richieste di completamento della pianta organica o comunque di applicazioni.

Ed invero, su sedici posti totali previsti, sono infatti allo stato vacanti, come si evince dall'attuale organigramma, i seguenti pro-

fili: *n.1 Direttore amministrativo; n.2 Cancellieri; n.1 Operatore Giudiziario. n.2 Ausiliari; n.1 Conducente di automezzi* (in special modo, in merito alla qualifica professionale del *Cancelliere esperto*, si segnala che, a fronte di una dotazione organica di n.3 unità, è presente esclusivamente una risorsa, con conseguente scopertura, nello specifico profilo, del 66% e quindi ben superiore al limite fissato del 35% dall'art. 20 dell'Accordo Sindacale, sottoscritto in data 15.07.2020)..

Peraltro, va anche ricordato che in ogni caso il poco personale amministrativo in servizio non può ritenersi pienamente operante, atteso che una unità è lavoratrice *"fragile",* n.5 unità beneficiano della Legge. n 104/1992 ed infine un paio di unità, per ragioni sanitarie, non possono sollevare e/o trasportare fascicoli.

Il numero del personale amministrativo in servizio è quindi certamente insufficiente rispetto al numero ed alle esigenze dei magistrati togati ed onorari, attesi il sopradetto carico di ruolo e la rilevante attività istruttoria svolta nelle materie civili e penali di competenze del TM, con ripercussione diretta sulla funzionalità dell'ufficio (con inevitabili ritardi nell'esecuzione di alcuni provvedimenti civili e negli adempimenti di cancelleria).

L'inadeguatezza dell'organico determina, come detto, un notevole aggravio per la componente togata e onoraria, costretta a svolgere impropri compiti di supplenza, tra i quali la redazione dei processi verbali di udienza civile senza assistenza di personale nonchè la chiamata delle parti nei processi civili e, talvolta, di ausilio al personale amministrativo per l'esecuzione dei relativi provvedimenti.

Tale situazione è ulteriormente acuita dall'entrata in vigore del suddetto nuovo rito nonché dell'art. 403 cc., il che comporta anche

un immediato e impegnativo coinvolgimento della Cancelleria civile.

Tale situazione evidentemente non può che comportare giocoforza anche ritardi e disfunzioni nella gestione ed applicazione del nuovo PCT e del relativo sistema operativo SICID, tenuto anche conto dei problemi tecnici di ardua comprensione e composizione rilevati e più volte portati all'attenzione sia del Ministero che del CSM.

***

Per quanto riguarda **i Tribunali circondariali del Distretto, presso il Tribunale di Caltanissetta** perdura dal 1.2.2023 la vacanza del posto di dirigente amministrativo, con le evidenti connesse onerosità e difficoltà delle incombenze, gravanti interamente sul presidente del tribunale.

Alla data del 30.6.2024 si registra la mancanza di 1 direttore sugli 8 in organico; la presenza di n.30 funzionari sui 18 in dotazione organica (l'esubero è conseguente allo scorrimento della graduatoria relativa alla procedura di selezione interna ex art.21-quater DL n.83/2015, che ha visto il passaggio alla qualifica di funzionario dei cancellieri esperti già presenti nell'ufficio); la vacanza di n.12 cancellieri esperti sui 23 della dotazione organica; la presenza dell'intera dotazione organica dei 28 assistenti (sia pure in n. di 7 in assegnazione temporanea ex art.42 D. L.vo n.151/2001); la vacanza di 1 operatore sui 10 in dotazione organica; la vacanza di 3 conducenti sui 14 della dotazione organica (osservando peraltro che degli 11 presenti solo 5 sono idonei alla guida degli automezzi); la vacanza di 3 ausiliari sui 7 della dotazione organica.

La dotazione organica dei funzionari AUPP è stata aumentata nel 2024 da n.35 a n.42 unità; al 30.6.24 si registra la vacanza di 2 unità; si deve evidenziare che alla fine del mese di giugno 2024 vi è stata l'immissione in servizio di ben 13 unità, sicché per la gran parte dell'anno giudiziario in esame l'ufficio ha operato con n.27 unità.

Al tribunale sono stati assegnati tecnici di amministrazione per una presenza al 30.6.2024 di 4 unità (altre 2 unità sono formalmente in carico al tribunale ma sono state distaccate all'ufficio UEPE).

Quanto agli operatori data entry al 30.6.2024 si registra la presenza di 11 unità, peraltro di queste 4 unità sono state assegnate solo nel mese di giugno 2024.

***

Presso **il Tribunale di Gela**, l'organico "di diritto" prevede n°42 unità di personale amministrativo (oltre il dirigente amministrativo, attualmente vacante dall'1.09.2018).

Alla data 30.06.2024 risultano presenti n.35 unità e permane la scopertura del dirigente amministrativo.

In particolare, la situazione dell'organico del Tribunale di Gela del personale amministrativo in relazione alle singole figure è la seguente:

scopertura del 100% del ruolo di Dirigente.Amministrativo;
previsti 1 - effettivi n.2 unità. Direttore Amministrativo;
previsti n.5 nel ruolo di Funzionario Giudiziario - effettivi n.6;
previsti n.10 nel ruolo di Cancelliere - effettivi n.8 (scopertura del 20%);

previsti n.9 nel ruolo di Assistente -.effettivi n.8 (una unità è distaccata a Palermo);
previsti n.9 nel ruolo di Operatore - effettivi n.7 (scopertura del 20%);
previsti n.4 nel ruolo di Ausiliario - effettivi n.2.(scopertura del 50%);
previsti n.4 nel ruolo di Autista – effettivi n.2 (scopertura del 50%;
previsti n.2 nel ruolo di Centralinisti - effettivi n.2 due.
Quanto al personale assunto nell'ambito del PNRR:
Addetti UPP n.20 previsti – effettivi n.20;
Funzionari tecnici di amministrazione n.3 previsti – effettivi n.3;
Operatori data entry previsti n.7 – effettivi n.7.

Il Presidente del Tribunale segnala che la vacanza di organico nella figura apicale di dirigente si registra.ormai da più di.otto anni e non è stata colmata né con le ultime procedure concorsuali né con gli ultimi interpelli, con un conseguente aggravamento delle attività di coordinamento dei servizi e con conseguenti maggiori difficoltà di un'efficiente gestione del personale; ai due direttori sono stati assegnate le deleghe del personale e la gestione della commissione permanente.

***

La situazione dell'organico del personale amministrativo Tribunale di Enna è la seguente:

scopertura del 100% del ruolo di Dirigente Amministrativo;

scopertura del 50% (n.2 unità presenti su 4) del ruolo di Direttore Amministrativo;

scopertura del 15% (n.11 unità presenti su 13) del ruolo di Funzionario Giudiziario;

pieno organico (n.9 unità presenti su 9) del ruolo di Cancelliere;

pieno organico (n.9 unità presenti su 9) del ruolo di Assistente;

scopertura del 70% (n.3 unità presenti su 10) del ruolo di Operatore;

scopertura del 11% (n. 8 unità presenti su 9) del ruolo di Ausiliario;

scopertura del 100% (n.0 unità su 4) del ruolo di Autista.

Dei funzionari presenti in pianta organica, uno è distaccato presso il Tribunale di Termini Imerese e uno sarà collocato a riposo per superamento dei limiti di età a partire dal prossimo mese di febbraio.

Sono distaccati presso il Tribunale di Enna 2 funzionari (di cui uno per la durata del mandato amministrativo e uno ai sensi della Legge 104/92 fino al prossimo 28 febbraio), 1 cancelliere e un operatore. È inoltre applicato, fino al 28 febbraio, un funzionario per 3 giorni a settimana. La temporaneità della loro assegnazione presso non consente di valorizzare pienamente le loro professionalità.

Si segnala che le vacanze di organico nelle figure apicali di dirigente e direttori si registrano ormai da più di dieci anni e non sono state colmate né con le ultime procedure concorsuali né con gli ultimi interpelli. Tali vacanze aggravano le attività di coordinamento dei servizi e l'efficiente gestione del personale.

Il personale di cancelleria ha più volte lamentato il sottodimensionamento della pianta organica dei cancellieri e degli assistenti tenuto conto del bacino di utenza, del numero dei magistrati togati

e onorari, dei carichi di lavoro e del numero delle udienze celebrate mensilmente (la pianta organica degli assistenti del Tribunale di Enna è pari a quella degli assistenti assegnati al solo ufficio N.E.P. presso il medesimo Tribunale).

Le suddette scoperture e il segnalato sottodimensionamento della pianta organica degli assistenti e dei cancellieri hanno comportato un aumento del carico di lavoro per i dipendenti in organico. Per agevolare l'attività della cancelleria si è reso necessario prevedere, con specifici ordini di servizio, che alcuni Addetti all'Ufficio per il processo svolgessero principalmente la propria attività lavorativa ad ausilio delle cancellerie, sacrificando così la preziosa attività di collaborazione con i magistrati.

A tutto ciò si aggiunga la scopertura nei ruoli di operatore e di conducente automezzi cui si è ovviato con frequenti richieste di applicazione.

***

Tutti i presidenti dei Tribunali del Distretto evidenziano come la carenza di personale amministrativo (ma anche la complessiva insufficienza della pianta organica dei loro rispettivi 'uffici) abbia imposto di destinare alcuni addetti all'ufficio per il processo a compiti di assistenza all'udienza dei magistrati, distogliendoli, necessariamente, dal prioritario servizio di studio dei fascicoli e di redazione delle minute di sentenza a beneficio dei magistrati. E sebbene l'utilizzo dei funzionari AUPP non sia precluso in via assoluta, purché permanga la prevalenza della loro funzione di ausilio alla giurisdizione, la circostanza è significativa dell'in-

sufficienza delle pianta organica del personale amministrativo a garantire tutte e celermente le incombenze necessarie a garantire l'efficienza e celerità del servizio giustizia.

Viene così a determinarsi un duplice effetto negativo: da un lato si privano i magistrati di quelle risorse umane che dovrebbero essere precipuamente impiegate per il conseguimento degli obiettivi di riduzione dei tempi processuali e di incremento della produttività imposti dal PNRR. dall'altro non si attivano le necessarie iniziative per colmare i vuoti determinatisi nell'organico del personale amministrativo.

Uffici NEP del Distretto

Il D.M. 19 maggio 2015 pubblicato nel Boll.Uff.Min.Giust.n.14 del 31.07.2015 ha rideterminato la nuova pianta organica degli Uffici UNEP e per l'Ufficio UNEP di Caltanissetta prevede n.27 unità così suddivise: n.11 Funzionari UNEP, n.4 Ufficiali Giudiziari, n.12 Assistenti Giudiziari.

Nel periodo di cui alla presente relazione il personale in servizio secondo le diverse professionalità è stato il seguente:

Assistente Giudiziario F4: Sardella Angelo, Orlando Vincenzo.

Assistente Giudiziario F3: Costa Fatima, Di Piazza Annamaria, Mastrosimone Andrea, Mirisola Salvatore, Terrana Michele, Rabiolo Daniela.

Assistente Giudiziario F2: Amico Selene (Appl. Ex D.L. n.151/2001 art.42 bis), Conti Gabriella, Messina Paolo, Vara Giuseppe;

Ufficiale Giudiziario F4: Mangiavillano Concetta, Piazza Rosalba, Passeo Concetta .

Funzionario Unep F3: Castiglione Salvatore A., Galiano Stefano, Napoli Vito, Scarpaci Francesca, Candura Giuseppe, Testaquatra Marcello;

Funzionario Unep F1: Adamo Giuseppa, Li Vecchia Maria A., Mondello Antonina .

Attività esterne:

Esecuzioni eseguite sono state complessivamente n.5068 di cui N.3886 a pagamento, e n.825 esenti in materia di lavoro, e n.64 prenotate a debito per parte ammessa al gratuito patrocinio, n.293 Istanze di esecuzione.ex art.492 bis c.p.c. di ricerca beni .

I rilasci d'immobile nel periodo in oggetto sono stati in totale n.281.

Notifiche eseguite a pagamento richieste da privati in materia civile sono state n.5375 le notifiche esenti in materia di lavoro sono state n.1325, le notifiche civili prenotate a debito sono state n.191, le notifiche penali prenotate a debito sono state n.217, le notifiche penali a pagamento sono state n.48, le notifiche richieste dalle Cancellerie in materia penale sono state n.4200, n.965 in materia civile, n.28 dalle Cancellerie del Giudice di Pace .

I Comuni del Circondario di competenza dell'Unep sono n.17 oltre la città di Caltanissetta: Vallelunga Pratameno, Resuttano, Villalba, Marianopoli, Santa Caterina Villarmosa, Riesi, Mussomeli, Campofranco, Sutera, Montedoro, Milena, Acquaviva Platani, Serradifalco, Bompensiere, Sommatino, Delia.

Nel periodo in oggetto in particolare dal secondo semestre del 2023, dopo un periodo di 15 giorni di formazione on line ed un successivo periodo di 30 giorni l'accreditamento e l'installazione dei software, l'Ufficio Unep ha iniziato l'attività di accettazione

e successiva notifica telematica dei pignoramenti mobiliari ex art.492 bis c.p.c. utilizzando sia il nuovo software GSU-PCT che il software GSU-WEB, nonostante le criticità e farraginosità del nuovo software GSU-PCT nonché le criticità del collegamento con l'Agenzia delle Entrate con il programma Entratel.S.I.D., la professionalità e lo spirito di servizio del personale Unep ha consentito che la nuova attività esecutiva potesse continuare .

Nel periodo in osservazione il **Decreto Legislativo n.149 del 2022**, è entrato in vigore il 1 marzo 2023.la C.D "riforma Cartabia" sia per le notifiche civili che penali e delle esecuzioni in cui è stata eliminata la formula esecutiva nei provvedimenti giurisdizionali.e successivamente **Il 26 novembre è entrato in vigore il d.lgs. 164/2024**, con cui il legislatore ha apportato importanti modifiche alla riforma Cartabia, tramite "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n.206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonchè in materia di esecuzione forzata"*. Il nuovo articolo 136 c.p.c., sui biglietti di cancelleria, prevede che qualora la comunicazione non abbia esito positivo per causa non imputabile al destinatario, si procederà con la notifica tramite ufficiale giudiziario nelle forme tradizionali.

Cambia anche la formulazione dell'articolo 149 bis c.p.c., **ovvero la disciplina delle notificazioni a mezzo pec dell'Ufficiale giudiziario.** Il nuovo comma 2 dispone che l'Ufficiale giudiziario può trasmettere all'indirizzo di posta elettronica certificata del

destinatario, risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, la copia informatica dell'atto".

Concludendo, afferma il Dirigente, gli ultimi interventi legislativi in materia di esecuzione forzata e di notifiche penali e civili hanno apportato sostanziali novità nell'attività dell'Ufficiale Giudiziario.

***

L'attività dell'Ufficio NEP di **ENNA,** riferisce il Dirigente, risulta complessa ed articolata, in quanto comprende sia mansioni svolte all'interno che all'esterno dell'ufficio.

Tra le prime vi sono innanzitutto le notifiche effettuate a mezzo del servizio postale. Poi si hanno tutte le attività di supporto alla gestione delle notifiche, delle esecuzioni e dei protesti (ricezione degli atti con maneggio di denaro ed incasso di somme tramite POS, carico e scarico degli atti nei relativi registri con la conseguente gestione degli stessi, restituzione ai richiedenti degli atti evasi, comunicazioni legate alle attività svolte ecc.). Esse comprendono anche attività legate alla funzione di sostituto d'imposta del dirigente UNEP, tra le quali la gestione contabile finalizzata alla ripartizione delle somme spettanti ai funzionari ed agli ufficiali giudiziari, il versamento delle ritenute all'erario e delle ritenute previdenziali relative ai compensi accessori, le relative comunicazioni dovute ai vari enti ecc. Inoltre, l'ufficio si occupa della gestione del personale e svolge ulteriori attività amministrative in senso più generale, connesse ai rapporti con uffici della stessa amministrazione giudiziaria e con uffici di altre amministrazioni. A decorrere dal mese di settembre 2023 si è aggiunta l'attività di

ricerca telematica dei beni da pignorare ai sensi dell'art. 492 bis C.P.C., introdotta per gli effetti della riforma Cartabia e delle convenzioni stipulate tra il Ministero della Giustizia e l'Agenzia delle Entrate.

Alle suddette attività che si svolgono all'interno dell'ufficio partecipano tutti i dipendenti ed in particolare risulta assolutamente fondamentale ed imprescindibile la collaborazione degli assistenti giudiziari, anche al fine sopperire alle carenze di organico riguardanti i funzionari, pari al 46,2%, e gli ufficiali giudiziari, pari al 71,4%.

Le mansioni svolte all'esterno dell'ufficio riguardano le attività di notificazione, esecuzione e protesto. Esse sono eseguite dai funzionari e dagli ufficiali giudiziari che, secondo l'organizzazione data, raggiungono i 21 comuni e le 6 frazioni comprese nel circondario del Tribunale, di cui 20 con distanza superiore a 50 Km dalla sede dell'ufficio.

Su una pianta organica complessiva di 29 unità, di cui 13 funzionari, 7 ufficiali giudiziari e 9 assistenti giudiziari, al 30/6/2024 erano in servizio 18 unità: 7 funzionari, 2 ufficiali giudiziari e 9 assistenti giudiziari, con una scopertura di organico complessiva prossima al 38%. Ciò ha reso molto complicata ed onerosa l'organizzazione dei servizi dell'ufficio, il cui personale anche se con notevoli difficoltà, è riuscito a garantirne il regolare funzionamento.

I funzionari svolgono, oltre alle esecuzioni, i protesti e le ricerche telematiche dei beni da pignorare, anche le notificazioni, sia a mani che a mezzo posta, insieme ai soli 2 ufficiali giudiziari in servizio su 7 previsti in pianta organica.

Si indicano nella tabella sottostante i dati relativi alle notificazioni, esecuzioni, protesti e ricerche telematiche dei beni da pignorare ai sensi dell'art. 492 bis C.P.C., eseguite nel periodo in esame.

	A MANI			A MEZZO POSTA	ESTERO
Dal 1/7/2023 al 30/6/2024	NEL COMUNE DI ENNA	FUORI DAL COMUNE DI ENNA	TOTALE		
NOTIFICHE	2.503	3.135	5.638	10.091	173
ESECUZIONI	838	1.295	2.133	1.438	10
PROTESTI	3	214	217		
RICERCHE TELEMATICHE DEI BENI DA PIGNORARE EX ART. 492 BIS C.P.C.			241		

***

Nel corso dell'anno 1 luglio 2023-30 giugno 2024, l'Ufficio N.E.P. di **Gela** ha svolto la consueta attività istituzionale, nel circondario di propria competenza, che ricomprende i Comuni di Gela, Niscemi, Butera e Mazzarino. Ha, dunque, provveduto:

1) alla notificazione degli atti di natura penale, civile e ammnistrativa, richiesti dalle cancellerie e segreterie giudiziarie, dalle parti private, direttamente o a mezzo dei propri difensori, nonché da enti e organismi pubblici,
2) all'esecuzione forzata delle sentenze e degli altri titoli esecutivi di natura giudiziale, nonché all'esecuzione forzata dei titoli di natura stragiudiziale.
3) alla ricerca telematica dei beni dei debitori, residenti nel territo-

rio del circondario, presso l'archivio dei rapporti finanziari, ai sensi dell'art 492 bis c.p.c.

4) alla levata dei protesti.
5) alle ulteriori attività istituzionali (offerte reali o per intimazione, verbali di constatazione, ecc.)

In base alle risultanze dei registri cronologici informatici in uso all'ufficio, nel corso del periodo preso in esame, sono stati notificati quattromilacinquecentonovantanove (4599) atti in materia penale, a ottomilacentoventitre (8123) destinatari. Di tali notificazioni, millesettecentoottantuno (1781) sono state espletate a mezzo del servizio postale, mentre la le altre seimilatrecentoquarantadue (6342) sono state eseguite a mani.

In materia civile e amministrativa, invece, sono stati notificati quattromilacinquecentoquarantotto (4548) atti a seimilasettecentosessantatre (6763) destinatari. Di tali notificazioni ottocentocinquantaquattro (854) sono state espletate a mezzo del servizio postale, mentre cinquemilanovecentonove (5909) sono state eseguite e a mani.

Il totale complessivo degli atti notificati, sia di natura penale che civile e amministrativa, è stato pertanto di novemilacentoquarantasette (9147) concernenti complessivi quattordicimilaquattocentoottantasei (14886) destinatari.

È, dunque, rimasto sostanzialmente stabile, rispetto al precedente periodo, il numero degli atti notificati in materia penale, mentre si è registrato un.calo (di circa il 30%) nel numero delle notificazioni in materia civile, dovuto probabilmente all'entrata in vigore, a decorrere dal 28/02/2023, della riforma Cartabia, che ha previsto, tra le varie novità introdotte, l'obbligo della notifica

telematica, laddove possibile, per i soggetti dotati di domicilio digitale (P.E.C.) risultante dai pubblici elenchi.

Sempre secondo le risultanze dei registri cronologici in uso all'ufficio, l'attività di esecuzione, che ricomprende i pignoramenti mobiliari, immobiliari e presso terzi debitori, i sequestri, le vendite, le consegne di beni mobili, gli sfratti e i rilasci di immobili in generale, ha registrato un totale di milleseicentotrentacinque (1635) atti espletati, nei confronti di tremilacinquecentoquarantadue (3542) destinatari.

Infine, sono stati levati cinquecentoundici (511) protesti di titoli cambiari, nell'ambito dei quattro comuni del circondario, ove peraltro quest'Ufficio NEP è, allo stato, l'unico soggetto abilitato alla levata dei protesti.

Il numero degli atti di esecuzione è, dunque, aumentato mentre quello dei protesti è rimasto sostanzialmente stabile, rispetto alle precedenti rilevazioni

Va, altresì, evidenziato che, nel corso del periodo preso in esame, superata una lunga fase di stallo, è stata data concreta attuazione alle disposizioni di cui dall'art.492 bis del c.p.c. che prevedono la ricerca telematica dei beni del debitore, presso l'archivio dei rapporti finanziari, ad opera degli Uffici NEP.

A tal proposito sono state trecentoventotto (328) le istanze di ricerca telematica di beni dei debitori espletate da questo Ufficio NEP..

Nel periodo in esame l'organico è risultato composto da cinque funzionari UNEP, un ufficiale giudiziario e tre assistenti.

Si è evidenziata, pertanto, una carenza rispetto alla pianta organica dell'Ufficio di due ufficiali giudiziari e di un assistente giudiziario.

La distribuzione dei carichi di lavoro è stata, come sempre, disciplinata dall'ordine di servizio, adottato dal Dirigente dott. Sergio Cozzo, nel quale è stata prevista, ancora una volta, l'attribuzione anche ai funzionari NEP dell'attività di notificazione, oltre alla consueta attività di esecuzione e all'attività interna (sportello ricezione atti e ulteriori incombenze d'ufficio), stante la cronica carenza di ufficiali giudiziari (ridotti ormai ad una sola unità).

Per quanto concerne la dotazione informatica, l'ufficio è risultato provvisto di una buona dotazione di apparecchiature informatiche (PC, scanner e stampanti).

Al di là di quanto sopra evidenziato, non sono emerse criticità o disservizi di particolare rilevanza e ogni caso il personale dell'ufficio ha sempre provveduto a svolgere i propri compiti istituzionali con diligenza, abnegazione ed encomiabile professionalità, superando le situazioni di difficolta sporadicamente verificatesi.

Edilizia giudiziaria

La realtà **dell'edilizia giudiziaria di Caltanissetta** continua a vedere, in primo piano, la questione relativa alle opere di ampliamento del nuovo Palazzo di Giustizia, oggetto degli interventi derivanti dall'appalto Rep. 8697 sottoscritto in data 14/04/2021 per un importo di € 2.769.163,51, oltre che dalla successiva variante dell'anno 2023 di valore pari ad € 3.318.268,97 con atto di sottomissione Rep. 8981.

Rinviando, per una compiuta disamina di questo tema, alle relazioni riguardanti gli anni giudiziari 2023 e 2024, rispettivamente illustrate alle Assemblee generali del 28 gennaio 2023 e del 27 gennaio 2024, mette conto ribadire che, superato il problema

della titolarità del costruendo ampliamento del palazzo di giustizia e delle sottostanti aree di sedime a seguito del rifinanziamento delle opere da parte del Ministero della Giustizia e della risoluzione della convenzione che regolava i rapporti tra il Comune di Caltanissetta e il Provveditorato, necessaria ai fini della futura definizione delle attività conclusive dell'appalto, quali l'accatastamento dell'immobile, la certificazione di agibilità dell'edificio e il collaudo amministrativo delle opere,.sul finire del 2024 la ditta esecutrice COSEDIL Spa si appresta a terminare i lavori del penultimo lotto.

Si è resa, tuttavia, necessaria l'autonoma aggiudicazione di lavori in variante riguardanti l'impiantistica Per l'ultimazione dell'opera il Provveditorato OO.PP. ha reputato congruo un finanziamento di importo pari ad € 3.200.000,00, destinati alla riprogettazione e all'appalto delle residue opere impiantistiche, somme per le quali si attende una copertura da parte del Ministero della Giustizia.

Quanto ai restanti interventi di edilizia giudiziaria nel distretto, a seguito delle indagini ministeriali sullo stato del patrimonio edilizio giudiziario sotto il profilo antincendio, con Decisione a Contrarre del Presidente Reggente della Corte si sta provvedendo ad affidare il servizio di progettazione preliminare, finalizzata all'ottenimento del parere positivo dei VVF, dei seguenti edifici: Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta; Procura della Repubblica c/o il Tribunale per i Minorenni.di Caltanissetta; Palazzo di Giustizia di Caltanissetta; locali Polizia Giudiziaria, Caltanissetta (CL); Archivio, Viale della Regione n.49, 93100 Caltanissetta (CL); Palazzo di Giustizia di Gela,.e Archivio, via Generale Cascino Gela (CL).

Inoltre, con riferimento al Palazzo di Giustizia nisseno, è in fase di selezione del professionista la progettazione per una zona filtro ambientale ai fini di efficientamento energetico; è.in corso la procedura per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione dell'autorimessa; sono stati affidati i lavori di installazione di passerelle e parapetti anticaduta sulla copertura al 3° piano del palazzo; - è in corso l'istruttoria per l'affidamento dei lavori di adeguamento dell'impianto elettrico; - è stato affidato l'incarico per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dei locali celle detenuti; è.stato affidato l'incarico per la verifica biennale degli ascensori; - è in corso l'adeguamento dei dispositivi antincendio a servizio del palazzo; - È stata eseguita la parzializzazione dell'impianto di illuminazione del Palazzo che permette l'abbattimento del consumo di energia elettrica; - È stata effettua la verifica periodica dell'impianto di messa a terra; in programmazione l'adeguamento dei locali ad uso archivio e la ristrutturazione di tutte le aule udienza e delle attigue camere di consiglio; Aula Bunker - sono in attesa di validazione i progetti di adeguamento impianto elettrico e antincendio; - èin corso l'iter di appalto per l'esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione e messa in sicurezza mediante installazione di linea vita della copertura del piano secondo e il risanamento degli alloggi sottostanti. - è stata effettua la verifica periodica dell'impianto di messa a terra.

Ed ancora, quanto al Tribunale di sorveglianza, è stata eseguita la predisposizione per l'allaccio del nuovo contatore per la regolarizzazione della fornitura idrica; - è stato affidato l'incarico per la verifica biennale degli ascensori.

Quanto al deposito di via Rochester, a Caltanissetta, è stato av-

viato il procedimento per l'affidamento dei lavori di conversione funzionale da deposito ad archivio.

Quanto al Tribunale di Enna, è in corso di validazione del progetto di adeguamento dell'impianto elettrico; è stato consegnato dal progettista incaricato il piano di fattibilità per le opere di adeguamento sismico del Palazzo di Giustizia; è in corso la procedura per l'affidamento dei lavori di puntellamento per la messa in sicurezza dei solai.

Ed ancora, quanto al Tribunale.di Gela, è stato affidato l'incarico di progettazione per l'impermeabilizzazione della copertura degli uffici UNEP.; è stato affidato il lavoro di adeguamento della cabina elettrica MT/BT; è in corso la verifica del progetto di efficientamento energetico dell'impianto di condizionamento.

Infine, è in corso di verifica del progetto di adeguamento architettonico e impiantistico per il trasferimento dell'Ufficio del Giudice di Pace al secondo piano del Palazzo di Giustizia di Nicosia.

Informatizzazione

Settore civile

1. La dotazione hardware

Tutti gli uffici giudiziari del distretto, ad eccezione del Tribunale per i minorenni come si dirà in seguito, hanno riferito che le dotazioni di smart-card e di personal computer dei giudici togati e onorari sono, nel complesso, adeguate.

La lentezza nell'ammodernamento dei personal computer portatili in dotazione al personale di magistratura è stata superata, grazie alla periodica indizione di appositi censimenti, che hanno consentito una rapida ricognizione delle dotazioni hardware per-

sonali e la sostituzione, in tempi rapidi più rapidi del passato, di quelle più obsolete.

Sarebbe auspicabile la sostituzione delle smart card fisiche con certificati remoti, da impiegare mediante il ricorso a O.T.P. (one-time password), strumento che renderebbe certamente più agevole il rinnovo dei certificati digitali in scadenza e consentirebbe di eliminare i possibili disagi connessi alla smart-card fisica.

Proprio di recente infatti, in seguito ad una nota diffusa dal Ministero, relativa alla necessità di sostituzione delle smart card emesse prima del gennaio 2024 che avrebbero smesso di funzionare dal gennaio 2025, si è generato particolare allarme tra i magistrati del distretto dal momento che la sostituzione era stata concretamente prevista solo per un numero limitato di smart card e che i tempi ristretti non avrebbero consentito un intervento su larga scale; solo a seguito di una proficua interlocuzione tra lo scrivente Rid e il locale Cisia si è appreso che si trattava di una errata interpretazione, sicchè si proceduto ad informare tramite i Magrif degli uffici tutti i magistrati del distretto.

Anche le numerose unità di personale per l'Ufficio del Processo, assunte nel febbraio del 2022 con continui e ripetuti scorrimenti di graduatoria, sono state dotate di personal computer e smart card; più nel dettaglio, i funzionari lavorano con la funzionalità "assistente" che garantisce la possibilità di lavorare con autonomia dalla propria postazione in ufficio o a domicilio (durante i giorni di smart working) e di curare gli adempimenti che seguono all'udienza del magistrato e di predisporre eventualmente bozze di provvedimenti, che il giudice potrà poi visionare nella propria Consolle una volta avvenuto il salvataggio in rete e, dunque, mo-

dificare e/o integrare e depositare. Dall'ufficio del Giudice di Pace si segnala tuttavia l'obsolescenza di alcune postazioni fisse.

Il Magrif del Tribunale per i minorenni ha invece segnalato gravi criticità dal punto di vista della dotazione hardware in particolare per i giudici onorari, non dotati di pc, di lettori smartcard e di smartcard, con conseguente impossibilità di utilizzare la consolle del magistrato per la consultazione dei fascicoli nei quali viene loro delegata l'attività istruttoria e per depositare i verbali di udienza, nonché in generale per la carenza di postazioni fisse nelle aule di udienza dei gg.oo., non dotate di punti rete intranet.

La dotazione strumentale risulta invece fondamentale al fine di permettere ai giudici onorari di svolgere la loro preziosa attività giurisdizionale in autonomia mediante l'applicativo CONSOLLE del MAGISTRATO; al momento, invece, le attività di competenza dei giudici onorari consistenti nella redazione di verbali di udienza e di decreti di convocazione devono essere inserite telematicamente dai giudici togati, con un rallentamento della loro ordinaria attività giurisdizionale.

In alcuni uffici si registra inoltre la necessità di aggiornare la dotazione hardware del personale di cancelleria.

Infine, non tutti gli uffici dispongono allo stato di un'aula attrezzata per la videoregistrazione ormai richiesta dalla normativa per l'ascolto dei minori nei procedimenti in materia di famiglia. Solo di recente, un'aula del Tribunale di Caltanissetta è stata allestita con il sistema di videoripresa fornitoci dal Ministero per poter trattare adeguatamente le udienze collegiali da remoto, le udienze in modalità mista remoto/presenza, che evidentemente presentano aspetti peculiari per la necessità di una adeguata vi-

sione e registrazione dell'audio e soprattutto per l'audizione video registrata del minore.

2. Livello di attuazione del processo civile telematico

Superate le difficoltà derivanti dal periodo pandemico, che hanno tuttavia determinato la necessità di una accelerazione della digitalizzazione del processo civile, può affermarsi ad oggi che la completa e consolidata informatizzazione del processo civile consente lo svolgimento delle attività giudiziarie nel Distretto con un apprezzabile grado di efficienza.

Le innovazioni introdotte sull'onda dell'emergenza dalla legislazione varata nel 2020, e in particolar modo la possibilità di celebrare l'udienza civile mediante trattazione scritta o mediante videoconferenza, hanno trovato terreno fertile nell'efficienza già rodata del processo civile telematico, e grazie alla sempre maggiore confidenza mostrata dagli utenti nell'avvalersi delle sue potenzialità, si sono rivelate si sono rivelate un fattore di efficientamento del servizio della giustizia estremamente vantaggioso.

Nel dettaglio, i nuovi artt. 127 bis e 127 ter c.p.c. introdotti dal Decreto Legislativo n.149 del 10 ottobre 2022, hanno "stabilizzato", sia pure con quale differenza, l'udienza civile mediante videoconferenza o mediante trattazione scritta.

Peraltro, nell'ottica di più compiuta "digitalizzazione" dell'amministrazione della giustizia è stata anche prevista: l'implementazione del processo civile telematico nei procedimenti davanti al Giudice di pace, al Tribunale per i Minorenni, al Tribunale, alla Corte d'appello e alla Corte di cassazione; la semplificazione delle

modalità di pagamento telematico delle spese di giustizia unificato; la stabilizzazione dell'obbligo di deposito telematico degli atti; il rafforzamento delle notifiche telematiche; la possibilità in Cassazione di svolgere la camera di consiglio mediante collegamento audiovisivo a distanza; la modifica delle norme del codice di procedura civile e le relative disposizioni di attuazione al fine di coordinarle con la disciplina del processo civile telematico.

Più nello specifico, un'apposita disposizione normativa di attuazione al codice di procedura civile (art. 196 quater disp. att. c.p.c.) prevede l'obbligo di deposito telematico di tutti gli atti processuali e dei documenti, ma rimane ferma la possibilità per il giudice, prevista dal comma 1 ultima parte, di ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e di documenti per ragioni specifiche. In attuazione della previsione contenuta nell'ultimo comma del nuovo art. 196 quater citato il Presidente del Tribunale provvede con specifico decreto a dare l'autorizzazione al deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non siano funzionanti e sussista situazione di urgenza.

Con riferimento al deposito telematico degli atti dei giudici deve segnalarsi che la nuova versione dell'art. 196-quater cit. prevede l'obbligatorietà al deposito di tutti i provvedimenti e dei verbali di udienza, e ciò è avvenuto dal 1° marzo 2023 con applicazione anche ai procedimenti già pendenti a quella data.

Si conferma peraltro che tutti i giudici dell'area civile - che già in precedenza avevano iniziato a depositare per via telematica verbali di udienza e provvedimenti - si sono ormai da tempo uniformati alle novità legislative.

Ancora, altro strumento particolarmente utilizzato nel periodo

emergenziale ed oggi costituente una nuova modalità di sfruttamento delle potenzialità del processo civile telematico è il giuramento telematico dei consulenti tecnici nominati d'ufficio in quanto regolamentato espressamente dalla normativa emergenziale e poi prorogato al 31 dicembre.2022 (ad esempio i giuramenti dei consulenti tecnici nei procedimenti di accertamento tecnico preventivo) ed oggi previsto a livello normativo anche per il periodo post pan-demico come ordinaria modalità di svolgimento dell'udienza civile dall'art. 193 c.p.c.

Invero, già prima dell'emergenza sanitaria si registrava una decisa prevalenza della scelta dello strumento telematico, a dimostrazione del livello sempre più elevato di confidenza che l'utenza ripone nel processo telematico e della consapevolezza, ormai maturata, della prevalenza dei benefici rispetto ai costi che tale sistema comporta.

Il medesimo impulso si registra, ovviamente, anche in relazione alla diffusione dei depositi telematici dei provvedimenti giurisdizionali da parte dei magistrati del distretto, che avviene ormai pressoché in tutti gli uffici giudiziari in via esclusiva.

Meno diffusa rispetto alla modalità cartolare, ma comunque utilizzata specie in alcuni settori, risulta l'udienza da remoto di cui all'art. 127 bis c.p.c. A tal proposito si segnala che il Rid ha sollecitato i Magrif a sensibilizzare i collegi magistrati sotto il profilo della attenzione alla sicurezza e della riservatezza, rappresentando che a livello centrale è stato fortemente consigliato di non utilizzare il link della "stanza virtuale" dell'applicativo "Teams" fornito a ciascun magistrato nel periodo emergenziale e di creare un apposito link per ogni udienza o almeno di procedere ad una bonifica delle anagrafiche.

Ulteriori progressi si riscontrano nell'utilizzo dell'applicativo "Consolle del Pubblico Ministero", che consente l'interlocuzione degli uffici delle Procure della Repubblica con i Tribunali civili e le sezioni civili della Corte di Appello, in tutti i procedimenti in cui il Pubblico Ministero è parte necessaria, cui gli atti vengono inviati in via telematica.

Fermo restando quanto sopra detto in merito alla diffusione dello strumento telematico come strumento ormai ampiamente prevalente per l'esercizio dell'attività giurisdizionale, il Referente Distrettuale per l'Innovazione segnala la necessita di implementare la formazione che consenta a tutti i magistrati di usufruire pienamente di tale strumento di conoscenza, anche mediante il ricorso a metodi di interrogazione sempre più efficienti. Si tratta di uno strumento che appare ancor più utile nell'ottica di un dialogo "verticale" tra i vari gradi del giudizio, onde consentire al giudice di primo grado di conoscere gli orientamenti del giudice di appello e, viceversa, al giudice di appello di avere più agevole contezza dell'emergere di questioni interpretative sul territorio e degli orientamenti correlati.

Dall'1.7.2023 è entrato in vigore il processo civile telematico minorile, che ha sostituito il software SIGMA. Tale cambiamento epocale, certamente funzionale anche nell'ottica di una migliore "comunicazione" tra gli uffici, ha tuttavia determinato notevoli difficoltà applicative risentendo fortemente delle tempistiche ristrette derivanti dalle scadenze normative; in particolare, la formazione offerta sia ai magistrati sia, soprattutto, ai Giudici onorari ed al personale amministrativo si è rivelata specie all'inizio insufficiente; inoltre, deve purtroppo rilevarsi che l'informatizzazione del processo dinanzi al Tribunale per i minorenni dal punto di vi-

sta del software utilizzato non potrà completarsi fino a quando non si porrà rimedio alle gravi carenze riscontrate dal punto di vista della dotazione hardware di cui si dirà in seguito.

Con specifico riferimento agli uffici del Giudice di Pace del distretto, va evidenziato che, sebbene il legislatore avesse previsto l'introduzione entro il 31.10.2021 del processo telematico, è stato dapprima previsto il differimento di un ulteriore quadriennio dell'entrata in vigore della riforma (31 ottobre 2025), che è stata nuovamente (e condivisibilmente) anticipata al 30 giugno 2023, con il nuovo art. 196 quater delle disposizioni di attuazione al c.p.c., introdotto con il citato d.lgs. 149/22. Sicché, seppure con intuibili difficoltà, il p.c.t. è stato avviato anche presso gli uffici del Giudice di Pace.

Ad oggi, il sistema risulta funzionare senza particolari problematiche, essendo la piattaforma utilizzata molto più semplice rispetto a quella dei c.d. giudici togati.

A fine 2023, è stata implementata la tanto attesa nuova Banca dati di Merito disponibile al link https://bdp.giustizia.it/login dal 5 marzo 2024.

All'interno della Banca Dati sono disponibili per la ricerca e la consultazione gli abstract e i provvedimenti civili (sentenze, decreti e ordinanze) provenienti dal Sistema Informatico del Settore Civile (SICI) dal 1/1/2016 ad oggi.

A seguito della sua introduzione purtroppo non è più aggiornata la Sezione Giurisprudenza della Consolle (efficace ed apprezzata dalla totalità dei magistrati), che risultava probabilmente di più immediata e semplice consultazione e rimane comunque accessibile per i provvedimenti emessi prima.

Inoltre, è stato introdotto nel gennaio 2024 l'Albo C.T.U. nazionale, che consente ai giudici tramite la funzione "ricerche C.T.U.", di consultare tramite l'applicativo "Consolle del magistrato" l'albo costantemente aggiornato.

Ancora, dal 2 agosto 2024 scorso è pienamente operativa la "Convenzione per l'accesso alle banche dati contenenti le informazioni utili per la gestione della crisi d'impresa e dell'insolvenza, ai sensi dell'art. 367 del C.C.I.I.", stipulata fra Ministero e Agenzia delle Entrate nel maggio scorso che "disciplina i rapporti tra le Parti al fine di regolare l'accesso, da parte delle cancellerie, ai dati presenti in Anagrafe Tributaria, in attuazione di quanto riportato in premessa ed in conformità ai principi stabiliti dal Regolamento, dal Codice e dagli standard di sicurezza informatica" (art. 2), indicando le precise modalità con le quali il personale di cancelleria a ciò abilitato accede alle dichiarazioni dei redditi disponibili presso l'Anagrafe Tributaria, agli atti sottoposti ad imposta di registro e ai debiti fiscali di un'impresa.

Ancora, a seguito della riforma "Cartabia", è stata prevista la possibilità di presentare istanza contestuale di separazione e divorzio che sono, per la prima volta, oggetto di rilevazione statistica. Occorre, altresì, rilevare che durante l'anno giudiziario sono stati modificati i codici oggetto della materia e che, conseguentemente, i processi in materia di separazione e divorzio congiunto sono registrati nel SICID Volontaria Giurisdizione. Inoltre, nel Tribunale di Caltanissetta è stata creata all'interno dei registri informatici Sicid contenzioso e Sicid volontaria giurisdizione un'apposita sezione in cui confluiscono tutti i procedimenti in materia di famiglia, stato e persone; con nota del Presidente della Corte d'appello, su impulso

dello scrivente Rid e del Rid per il settore requirente, tutti gli uffici del distretto sono stati invitati ad operare nel medesimo senso anche al fine di consentire l'attuazione di un protocollo siglato tra gli uffici del distretto e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni volto a consentire l'accesso diretto ai procedimenti che attengono ai minori eliminando il rischio di visibilità indiscriminata di tutti i fascicoli. Il Tribunale di Enna, come comunicato dal Magrif, ha già provveduto in tal senso.

Ultima innovazione introdotta a fine settembre 2024 attiene alla possibilità per gli avvocati di depositare telematicamente taluni specifici atti nel processo telematico senza che sia necessario l'atto di accettazione da parte della cancelleria. Tale modifica ha portato con sé alcune criticità dal momento che il sistema presuppone da parte degli utenti sia istituzionali che professionali una cultura della correttezza dei dati immessi (e dunque la consapevolezza che un dato non corretto comporta errori da emendare, ritualità da correggere ad es.), la conoscenza del sistema Sicid e la capacità di procedere al deposito telematico con la corretta tipologia di atto o la sua corretta qualificazione. La mancata informazione in merito alla correttezza dei dati ha determinato frequentemente la necessità dell'intervento manuale da parte dei cancellieri.

Infine, va dato atto dell'avvenuta digitalizzazione dei fascicoli contenenti sia documenti cartacei che documenti informatici, in quanto iscritti a ruolo prima dell'estensione dell'obbligo di deposito digitale agli atti introduttivi. L'operazione, oltre ad agevolare il lavoro del magistrato, rende certamente più agevole la trasmissione dei fascicoli alla Corte d'appello in caso di impugnazione.

Da ultimo, si vuol segnalare che l'ufficio del Referente per l'In-

novazione Distrettuale ha garantito tramite la rete dei Magistrati di Riferimento per l'Informatica la pronta diffusione delle notizie in materia informatica, fornendo un supporto concreto ai colleghi impegnati sul territorio per le ampie novità suindicate e per risolvere eventuali problemi. L'attività di informazione e di interfaccia si è svolta quotidianamente con tutti i referenti, utilizzando i più comuni ed efficaci mezzi di informazione (e-mails; chat di whats App, ecc.).

3. Le criticità emerse nell'utilizzo del processo civile telematico

Il Referente Distrettuale per l'Innovazione segnala che si sono verificati diversi episodi di malfunzionamento, alcuni dei quali connessi all'aggiornamento della Consolle, che hanno determinato per il Magistrato l'impossibilità di accedere ad alcuni fascicoli, a volte neppure visibili sulla Consolle; malfunzionamenti cui si è di volta in volta posto rimedio mediante la segnalazione dell'attento personale di cancelleria.

Si conferma, inoltre, la già grave criticità per gli elevati numeri degli interventi di manutenzione programmata che comportano un blocco dei sistemi che si protrae dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, blocco a volte reiterato a breve distanza per rimediare a malfunzionamenti che erano stati causati da aggiornamenti precedenti.

Importante è la creazione di una banca dati sempre più vasta e ricca di provvedimenti giurisdizionali, fondamentale strumento di circolarità del sapere, poiché garantisce pieno accesso alle informazioni circa gli orientamenti giurisprudenziali di tutti gli uffici giudiziari di merito dell'intero territorio nazionale.

A tal proposito, si avverte sempre più l'esigenza di una speci-

fica formazione, utile a consentire a tutti i magistrati di usufruire appieno di tale strumento di conoscenza, anche mediante il ricorso a metodi di interrogazione sempre più efficienti. Si tratta di uno strumento che appare ancor più utile nell'ottica di un dialogo "verticale" tra i vari gradi del giudizio, onde consentire al giudice di primo grado di conoscere gli orientamenti del giudice di appello e, viceversa, al giudice di appello di avere più agevole contezza dell'emergere di questioni interpretative sul territorio e degli orientamenti correlati.

Prosegue, inoltre, il fruttuoso dialogo con il personale di cancelleria, per individuare le incongruenze e le difficoltà operative nell'utilizzo dei registri informatici SICID e SIECIC, per farne oggetto di iniziative di formazione mirata, ove possibile.

Con riguardo alle novità introdotte dalla riforma "Cartabia" permangono alcune criticità:

- nel settore della volontaria giurisdizione e, in particolare, del tutelare si segnalano criticità legate alla mancata totale digitalizzazione dei fascicoli e, in particolare, con riferimento al deposito, ancora spesso con modalità cartacea, dei rendiconti periodici in materia di tutele e amministrazioni di sostegno che il personale di cancelleria provvede a scannerizzare solo parzialmente;
- permane il problema dell'eccessiva farraginosità del sistema di archiviazione automatica dei file "in locale" proprio della "Consolle del Magistrato", che comporta un sovraccarico delle risorse hardware, nonostante il loro aggiornamento;
- con riguardo alle novità introdotte dalla riforma "Cartabia" permane la criticità nell'apposita cartella "Assegnati Cartabia-verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c.";

- l'evento "Trattazione scritta" non è stato previsto con riferimento al registro SIECIC Esecuzioni;
- nel settore della volontaria giurisdizione e, in particolare, del tutelare si segna-lano criticità legate alla mancata totale digitalizzazione dei fascicoli e, in particolare, con riferimento al deposito, ancora spesso con modalità cartacea, dei rendiconti periodici in materia di tutele e amministrazioni di sostegno;
- i sistemi dell'area civile non assicurano la visibilità di un fascicolo trattato da un giudice in una fase e da altro giudice in una fase successiva. È stata già introdotta una modifica evolutiva che consente al giudice dell'opposizione di vedere il fascicolo della fase monitoria o al giudice del reclamo il fascicolo della precedente fase. La necessità di rendere visibili i diversi fascicoli si impone ancora per i cautelari relativamente alla fase di merito; per i procedimenti per i quali sia stato disposto il mutamento del rito nei giudizi di convalida di sfratto, ovvero i fascicoli iscritti erroneamente in un registro (ad esempio di volontaria giurisdizione) che devono essere trasferiti in un altro; per i procedimenti che siano stati riuniti; per i procedimenti in tema di opposizione all'esecuzione e/o divisioni endo-esecutive;
- permane l'inadeguato funzionamento della cartella "istanze da evadere" in seno alla quale il giudice è costretto ad operare manualmente la cancellazione dell'istanza nonostante l'abbia già evasa con il deposito del provvedimento e l'assenza di un sistema che consenta automaticamente la cancellazione dell'istanza presente nella cartella "istanza da evadere" contestualmente all'accettazione del deposito del provvedimento;
- permane l'impossibilità di consultazione dei fascicoli da qual-

sivoglia posta-zione di lavoro (oltre che attraverso tablet o smartphone), essendo legato l'applicativo alle singole macchine ove esso è installata, e in ogni caso il mancato "dialogo" tra le consolle installate sui pc a disposizione del singolo magistrato;

- con riferimento al ruolo procedure concorsuali non risulta allo stato visibile al giudice assegnatario l'esito delle comunicazioni eseguite nei confronti del P.M.; sempre con riguardo ai rapporti con gli uffici della Procura è stato evidenziato che se viene disposta la trasmissione di atti al pubblico ministero, gli allegati all'atto vengono visualizzati dal P.M. solo a seguito di apposita assegnazione da parte della cancelleria. Infine, alla disposta secretazione degli atti da parte del GD non corrisponde apposita funzione che consenta alla cancelleria di formare un sottofascicolo contenente gli atti secretati.

Infine, si segnalano alcune criticità connesse al deposito automatico degli atti, già evidenziate in precedenza.

4. Progetti sperimentali e prassi organizzative adottate per il più efficace funzionamento degli uffici

Nella prospettiva di dare una piena e completa attuazione al processo civile telematico si segnala il progetto di digitalizzazione dei fascicoli giudiziari elaborato dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi – in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Si è infatti deciso di provvedere alla dematerializzazione di tutti i fascicoli giudiziari ibridi e cartacei, dei processi civili di merito, di primo e di secondo grado, di Tribunali e Corti d'Appello pre-

senti sull'intero territorio nazionale (esclusi gli atti al ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione), nonché dei processi di legittimità emessi dalla Corte Suprema di Cassazione.

Il Referente Distrettuale per l'Innovazione, infine, segnala la stipula di un protocollo tra gli Uffici Giudiziari del Distretto della Corte di Appello di Caltanissetta per l'accesso ai registri informatici SICID-SIGMA relativi alle procedure in materia di famiglia e minori, già sottoscritto in data 14.07.2022, per la cui attuazione si sta procedendo in tutti gli uffici alla creazione di apposite sezioni all'interno del Sicid dedicate ai procedimenti in materia di famiglia al fine di rendere possibile l'accesso, appunto limitato a tali fascicoli e non indiscriminato, da parte dei diversi uffici coinvolti.

Settore penale

Escluso ogni utilizzo presso gli Uffici di programmi informatici di formazione c.d. domestica, si deve sottolineare come l'anno giudiziario 2023-2024 abbia in concreto rivestito una funzione preparatoria rispetto all'operatività del c.d. processo penale telematico.

Può in particolare segnalarsi l'attuale e veloce evoluzione verso l'utilizzo generalizzato del sistema document@TIAP e del nuovo applicativo APP, già di fatto in uso con firma digitale associata presso gli Uffici GIP presso i Tribunali di primo grado.

Per gli Uffici.GIP dal 15 gennaio 2024 risulta obbligatorio il deposito telematico di talune categorie di provvedimenti, in ragione del decreto attuativo del Ministro per la Giustizia emesso in data 29 dicembre 2023 n.217 ai sensi.dell'art. 87 commi 1 e 3.D.lgs. 150/2022.

L'entrata in vigore del processo penale telematico di cui all'art. 87 D.lgs. 150/22 è stata oggetto di reiterati differimenti tramite interventi normativi in ordine al regime transitorio, che infine hanno previsto una progressiva operatività della digitalizzazione con riferimento a fasi, uffici e gradi.

Si segnala tuttavia come siano emerse problematiche di utilizzo del **sistema APP**, rilevate in modo diffuso presso gli Uffici medesimi nell'ambito dell'attività giurisdizionale di archiviazione, attesa la scarsa attitudine dell'applicativo a smaltire gli ordinari flussi di lavoro.

Sono quindi state avviate nel presente anno interlocuzioni tramite il RID, con compilazione di questionari.per individuare le problematiche rilevate dal personale della magistratura.

Sono stati altresì previsti in data recentissima (4.10.2024) nuovi Webinar Informativi tramite Microsoft Teams per un migliore utilizzo dell'applicativo APP.

Seppure allo stato non appare previsto l'utilizzo di APP presso le Corti di appello, si segnala la prassi invalsa di introdurre per via normativa l'utilizzo di applicativi inadeguati rispetto alle esigenze processuali, rendendosi così con evidenza necessaria una interlocuzione preventiva con il DGSIA e gli altri uffici preposti, considerata anche la prevista profilazione dei soggetti che utilizzano l'applicativo in questione.

***

Con riferimento agli interventi correttivi ed evolutivi sui sistemi penali, si deve evidenziare che trattasi comunque di **attività**

in corso, con continui aggiornamenti degli applicativi in funzione delle esigenze processuali degli Uffici, con specifico riferimento ai sistemi distrettuali di SICP, con aggiornamenti del ReGeWEB, già nell'ambito della versione 10.11.3.

In ordine a tale evoluzione, si evidenzia che sulla G.U. n.155 del 5 luglio 2023 è stato pubblicato il D.M. in data 04 luglio 2023 che, in attuazione delle previsioni dell'art. 87 comma 6 ter D.lgs. 10 ottobre 2022 n.150, elenca gli atti depositabili telematicamente dai difensori attraverso il Portale del Processo Penale Telematico, identificato nel PDP, e che a norma dell'art. 2, entrato in vigore il 20 luglio 2023.

Con il D.M. indicato si disciplina il deposito telematici degli atti da parte, con abilitazione gli utenti abilitati alla ricezione anche delle richieste ex art. 335 c.p.p..

Si prevede a tal fine che gli atti ricevuti e accettati su ReGeWEB vengano automaticamente acquisiti all'interno dei singoli fascicoli, nella sezione "Gest. Doc. e atti" e confluiscano altresì all'interno del sistema Document@, per gli Uffici dotati delle funzioni di creazione e gestione del fascicolo dematerializzato (Procura, GIP, e Dib. Ambito giudice unico) con l'esclusione di taluni formati.

Risulta previsto anche il deposito di atti c.d. "successivi", ossia in un momento diverso e autonomo rispetto alla nomina già in atti (perché depositata prima del 20 luglio o successivamente a mezzo di PDP).

***

Con specifico riferimento alla Corte di appello di Caltanissetta, in correlazione alle esigenze di superamento di talune delle problematiche rispetto a una compiuta digitalizzazione come sopra individuate, può valorizzarsi la stesura del **Protocollo per l'implementazione dell'applicativo document@TIAP,**.sottoscritto in data 16.10.2023.

Si segnala sin da ora che, **l'applicativo document@TIAP** risulta comunque essere destinato alla sostituzione - o comunque alla integrazione - con l'ulteriore e diverso applicativo, indicato come più completo e funzionale, denominato **APP**, attualmente in uso nei limiti di cui sopra, con *l'ulteriore osservazione che dunque anche il protocollo redatto risulta comunque destinato a una operatività* ***sostanzialmente transitoria*****.**

Conclusivamente, con riferimento all'evoluzione dei processi di digitalizzazione, si deve osservare come l'attività di adeguamento degli applicativi risulti in corso, con continue modifiche che vedono la necessaria adozione di provvedimenti recanti specifiche tecniche da parte degli Uffici preposti.

Pertanto, allo stato, **non appare possibile effettuare una proiezione ai fini dell'individuazione di un preciso cronoprogramma**, trattandosi di attività evolutive - anche - dei registri penali che non dipendono dagli Uffici giudiziari, ma bensì dal Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione del Ministero della Giustizia, in correlazione con le intervenute modifiche di normazione secondaria in materia.

Si ritiene peraltro che anche la scansione cronologica di entrata in vigore del processo penale telematico prevista con normazione sia suscettibile di ulteriori proroghe**.**

A fini esemplificativi, si deve evidenziare che le criticità dei registri e degli applicativi nel settore penale venivano individuate con nota stilata dal Coordinatore del tavolo paritetico in data 15.03.2023, a cui seguiva nota della Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati in data 18.05.2023, con indicazione - tendenziale - degli interventi evolutivi.

Allo stato si evidenzia che i necessari interventi organizzativi non potranno che essere determinati dalle singole modifiche e dagli adeguamenti dei registri e degli applicativi come predisposti dalla Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati, che, peraltro, organizza specifici WEBINAR di aggiornamento per il personale.

È stata già avviata la migrazione al nuovo sistema documentale MERCURIO, con necessarie attività propedeutiche di bonifica di eventuali disallineamenti di dati tra ReGeWeb e Document@ (cfr. nota DGSIA prot. 38883 del 10.10.2023: processo di migrazione dei fascicoli Documenta@ in ReGeWeb, con necessaria bonifica da parte degli Uffici per tutti i fascicoli non automaticamente migrati).

Ferme le complessità del procedimento di digitalizzazione in atto, in funzione servente rispetto all'effettivo avvio del processo penale telematico, con riferimento all'anno giudiziario 2023-2024 può ricordarsi la perdurante operatività nell'ambito della Corte di appello di Caltanissetta dei sistemi informatici già in uso.

Nell'ambito dell'attività di adeguamento dei sistemi Giustizia, in omaggio delle nuove specifiche tecniche emanate con provvedimento Dgsia del 2 agosto 2024 pubblicato sul Portale dei Servizi Telematici (PST) il 7 agosto 2024 n.4292, si segnala la realizzazione di aggiornamenti evolutivi che riguardano i sistemi APP

e ReGeWEB (Cfr. nota del Direttore Generale del Dipartimento dell'Innovazione Tecnologica della Giustizia del Ministero della Giustizia in data 28.09.2024).

Nell'ambito della nota indicata si è riportato un riepilogo delle versioni aggiornate così denominate:

- APP nell'ultima versione ufficialmente rilasciata
- ReGeWEB nell'ultima versione ufficialmente rilasciata

Dalla lettura della nota indicata, con riferimento al deposito atti tramite PDP, si rilevano limiti ai depositi destinati a verifiche automatiche, con esclusione di numerosi atti esclusi dalla accettazione automatica, e con **introduzione di molteplici distinguo che parrebbero prevedere differenziazioni tra atti processuali su di un fondamento squisitamente informatico** invero di dubbia valenza giuridica ai fini di eventuali declaratorie di inammissibilità ovvero di nullità, potendosi argomentare per taluni profili in ordine alla eccessiva complessità dell'accesso alla giurisdizione penale...

Sono stati utilizzati] il sistema **SICP** - Sistema Informatizzato di Cognizione Penale - e tutti i suoi pacchetti a corredo (SIRIS, Consolle, Atti e Documenti) sia presso la Corte di appello che presso gli Uffici di primo grado (Tribunale monocratico e collegiale, Corte di Assise e.Sezione GIP/GUP); il sistema **SIGE**, relativo all'Esecuzione Penale, reso pienamente operativo anche presso la Corte di appello di Caltanissetta, con superamento dei registri cartacei; il sistema **SIAMM** (che si compone di un insieme di applicazioni realizzate allo scopo di raggiungere la completa informatizzazione degli uffici amministrativi del Ministero della Giustizia, con specifico riferimento alla informatizzazione

e uniformità del sistema di liquidazione delle spese di Giustizia) per la registrazione di tutte le spese in uscita pagate dall'Erario; il sistema **ARES**; il sistema **TIAP-** Trattamento informatico atti penali; il sistema **SITMP** per le Misure di Prevenzione a tutt'oggi in uso.

Risultano, poi, essere stati utilizzati gli applicativi **SIC**, **SIAMM**, **SIDET**, con possibilità di consultare in modalità *online* l'Albo Nazionale Amministratori.

Con riferimento al periodo in esame, si segnala in particolare l'implementazione del sistema **TIAP -** Sistema di digitalizzazione atti penali – da considerarsi di fatto embrione del processo penale telematico.

Per tutti i settori di riferimento, deve comunque evidenziarsi come la tendenza nel corso dell'anno giudiziario sia stata verso l'eliminazione dei registri cartacei e dei modelli in formato Excel non ufficiali, in via di sostituzione con quelli ufficiali informatizzati, ***con pieno superamento per gli incidenti di esecuzione tramite l'utilizzo del sistema SIGE.***

Nell'ottica della digitalizzazione, deve quindi menzionarsi il **sistema SICOGE** progressivamente integrato dal **sistema InIt** – SISTEMA INTEGRATO DI CONTABILITÀ DELLO STATO del MEF - nel quale sono confluiti altri sottosistemi, tra i quali il SISTEMA DI GESTIONE DEI BENI MOBILI DELLO STATO, che prima transitava attraverso il sistema GECO, gestione del consegnatario.

In particolare, lo stesso SICOGE, sistema operativo di fatturazione elettronica, veniva progressivamente integrato dal sistema InIt sin dal mese di aprile 2021.

Da ultimo si deve segnalare il nuovo applicativo per la gestione delle Spese di Giustizia denominato SIAMM-LSG, per il quale è previsto un programma di diffusione, orientamento e formazione (cfr. sul punto nota del Ministero della Giustizia in data 23.09.2024), con creazione di un apposito ambiente di TEST.

Best Practice

In relazione alla evoluzione dei sistemi informativi sotto il profilo della comunicazione, con specifico riferimento al settore penale, può evidenziarsi come **la sentenza di secondo grado** sia ormai **visibile** per i magistrati del primo grado attraverso il sistema di comunicazione del SICP, sia per le sentenze depositate in termini, che per quelle depositate fuori termine con i necessari adempimenti di comunicazione al Procuratore Generale, **come da protocollo stilato**.

Si deve quindi rilevare come, allo stato, sia ormai possibile rendere visibili ai giudicanti di primo grado le sentenze emesse all'esito del giudizio di primo grado *già coperte da forza di cosa giudicata*.

E ciò grazie allo speciale impegno per il caricamento degli atti, ai fini di una migliore conoscenza delle pronunce emesse in grado di appello.

Tale possibilità non risulta tuttavia ancora estesa alle pronunzie di Corte di assise di appello.

Le previsioni in materia di impugnazione

Individuata la previsione normativa cardine per l'entrata in vigore del processo penale telematico all'art. 87 D.lgs. 150/22, sotto

il profilo più strettamente processuale si deve rilevare come, nel contesto delle disposizioni urgenti in materia di «Organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025» di cui al decreto legge **22 giugno 2023 n.75** (in Gazzetta Ufficiale n.144/2023) entrato in vigore il 23 giugno 2023, sia stato modificato il **comma 2 dell'art. 94 Dlgs. 150/2022**, con proroga del regime transitorio già in vigore.

In particolare, l'art. 17 del Dl. "Pubblica amministrazione" modificava nuovamente la disciplina transitoria sulle impugnazioni penali, riscrivendo il comma 2 dell'art. 94 del D.lgs. 150/2022 e prevedendo segnatamente quanto segue: «Per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023, di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9 e 23 bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7 del decreto legge 28 ottobre 2020 n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020 n.176».

In forza della previsione di cui all'art. 17 cit., per tutte le impugnazioni proposte fino al 15 gennaio 2024 si prevedeva dunque l'applicazione delle disposizioni emergenziali, con la previsione di trattazione dei giudizi di appello *"cameralizzata"* e.con modalità da remoto, senza la partecipazione del PG e dei difensori delle parti, salve le ipotesi di rinnovazione dibattimentale ovvero di espressa richiesta scritta di trattazione orale (articolo 23 bis, commi 1, 2, 3 e 4 del Dl 137/2020, convertito con modificazioni dalla legge n.176/2020), con specifica previsione in relazione al

rito per l'impugnazione dei provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione, sia personali che patrimoniali.

Si sottolinea che la scadenza in esame, fissata al quindicesimo giorno successivo al 31 dicembre 2023, risultava con evidenza collegata alla scadenza dei termini previsti dall'art. 87 D.lgs. 150/2022 per l'attivazione del processo telematico, come noto posticipata – onde consentire le opportune dotazioni tecnologiche e il varo delle necessarie regole tecniche – al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti attuativi di cui ai commi.1 e 3 del citato articolo 87 (riguardanti il deposito, la comunicazione e la notifica telematica degli atti penali), prevista per il Ministero entro il termine ultimo del 31 dicembre 2023.

Un ulteriore differimento della nuova disciplina processuale prevista per le impugnazioni ai sensi del D.lgs. 150/22 interveniva da ultimo con il **D.L. "Milleproroghe 2024" in data 30 dicembre 2023 n.215**, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi".

Con il decreto legge in esame, tramite modifica del regime transitorio di cui all'art. 94 co. 2 D.lgs. 150/22,.si prorogava al **30 giugno 2024** l'efficacia delle disposizioni emergenziali con rinvio della operatività della riforma Cartabia in materia di impugnazioni sotto il profilo procedurale.

Si ritiene che l'ulteriore differimento della operatività della nuova normativa in materia processuale secondo il nuovo regime transitorio, di cui all'art. 94 co. 2 D.lgs. 150/2022 come modificato ai sensi del D.L. Milleproroghe 2024, possa logicamente correlarsi anche al differimento della entrata in vigore del processo penale telematico con modalità obbligatoria, secondo le previsioni

di cui al decreto attuativo emesso in data 29 dicembre 2023 n.217 (entrata in vigore del provvedimento: 14/01/2024), su cui infra.

Appare in effetti oggettivamente apprezzabile il collegamento tra l'operatività delle modifiche più strettamente processuali previste in materia di impugnazioni dalla riforma Cartabia e l'effettivo avvio del processo penale telematico con modalità obbligatoria.

Sulla scorta di tale rilievo, appare in qualche misura prevedibile un ulteriore differimento dell'entrata in vigore della riforma più strettamente processuale in modo (tendenzialmente) sincronico rispetto all'effettivo avvio del processo penale telematico obbligatorio con riguardo (anche) alla fase di impugnazione.

Il decreto attuativo emesso in data 29 dicembre 2023 n.217 ai sensi.dell'art. 87 commi 1 e 3. D.lgs. 150/2022.

In relazione alla scansione già fissata a livello normativo, si deve quindi segnalare l'adozione del decreto attuativo emesso in data 29 dicembre 2023 n.217 ai sensi dell'art. 87 commi 1 e 3. D.lgs. 150/2022, entrato in vigore il 14 gennaio 2024, con ulteriore previsione di specifica scansione per l'entrata in vigore del processo penale telematico.

In particolare, per quanto riguarda l'avvio dell'iter relativo al processo penale digitale, il decreto attuativo emesso in data 29 dicembre 2023 deve individuarsi quale cardine dei necessari interventi organizzativi, nell'osservanza delle specificità previste per i singoli Uffici con riferimento alla progressiva obbligatorietà della digitalizzazione.

D'altronde, le previsioni relative alla progressiva entrata in vigore del processo penale telematico (leggasi differimento) de-

vono con evidenza ricondursi alle difficoltà tecniche e organizzative riscontrate nell'ambito delle attività preparatorie intraprese nel corso dell'anno giudiziario.

Come si apprezza da una prima lettura, con il decreto attuativo sopra riportato si è prevista una progressiva entrata in vigore del c.d. processo penale telematico con una scansione temporale nuova e diversa da quella precedentemente prevista.

In particolare, si è previsto che a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento e dunque dal 14 gennaio 2024, durante la fase delle indagini preliminari il deposito di atti, documenti, richieste e memorie abbia luogo con modalità telematiche ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale innanzi agli Uffici indicati ai commi 1, così come il deposito telematico di atti, documenti, richieste e memorie innanzi agli Uffici di cui al comma 2, compreso l'Ufficio della Corte di appello.

Si è ulteriormente previsto che **con decorrenza del 14 gennaio 2024** la modalità di deposito telematico, anche da parte dei soggetti interni abilitati con riferimento al deposito di provvedimenti, sia obbligatoria per i seguenti atti:

depositi nella fase delle indagini preliminari e nei procedimenti di archiviazione di cui agli.articoli 408, 409, 410, 411 415 del codice di procedura penale e di riapertura delle indagini di.cui. all'articolo 414 del codice di procedura penale, nonchè della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'articolo 107 del codice di procedura penale.

Si prevede altresì che il.deposito da parte dei difensori di atti, documenti, richieste e memorie possa, altresì, avere luogo anche con modalità non telematiche nei procedimenti relativi all'impu-

gnazione dei provvedimenti in materia di misura cautelare o in materia di sequestro probatorio emessi durante la fase delle indagini preliminari e che rimanga consentito il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall'articolo 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.150 per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche.

Con il decreto si prevede quindi **una seconda fase** di entrata in vigore del processo penale telematico, con decorrenza dal 01.01.2025, con deposito obbligatorio di tutti gli atti, compresi i provvedimenti, negli uffici della procura della Repubblica presso il tribunale, della Procura europea e del tribunale.

Una terza fase relativa agli uffici della procura generale presso la corte di appello, della corte di appello, della Procura generale presso la Corte di cassazione e della Corte di cassazione a decorrere dal 30 giugno 2025

Una quarta fase con decorrenza dal 1° gennaio 2026, per il deposito di atti, documenti, richieste e memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale anche negli uffici della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, del tribunale per i minorenni e del tribunale di sorveglianza. Con previsione normativa che si applica anche ai procedimenti in materia di misure di prevenzione ed alle fasi disciplinate dai libri X e XI del codice di procedura penale.

Trattasi dunque regolamento che, al di là di una dichiarata operatività generalizzata, prevede l'entrata in vigore progressiva del processo penale telematico secondo una distinzione per fasi processuali, gradi di giudizio e materie attraverso il filtro dell'obbligatorietà.

Con previsione di una prima fase che vede il deposito telema-

tico obbligatorio solo di talune categorie di atti e provvedimenti nella fase delle indagini preliminari con decorrenza dal 14 gennaio 2024 sino al 31 dicembre 2024.

Nella permanente operatività per gli ulteriori atti del possibile deposito tramite posta elettronica certificata per come disciplinato dall'articolo 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.150, con correlata esclusione del deposito obbligatorio dei provvedimenti con firma digitale da parte del giudice..

All'esito di una prima lettura, ferme le problematiche relative ai profili di coordinamento tra le modalità di formazione degli atti nelle varie fasi e per i diversi uffici, deve considerarsi comunque dubbia la stessa possibilità di deposito digitale dei provvedimenti giurisdizionali prima dei termini di obbligatorietà fissati, pur a fronte di una clausola di digitalizzazione generalizzata..

Si ritiene ad ogni buon conto che, al di là di quanto previsto per la fase delle indagini preliminari, la scansione sopra indicata per l'introduzione del processo penale telematico sia suscettibile di ulteriori differimenti, in considerazione della oggettiva difficoltà di un compiuto passaggio anche presso i Tribunali.

A fronte degli interventi previsti e all'esito delle prime interlocuzioni, deve muoversi l'osservazione che, se allo stato appaiono oggettivamente carenti le attività di formazione digitale per i magistrati - seppure non ancora a pieno regime - APP è in uso presso l'Ufficio GIP-GUP sin dal mese di gennaio 2024 e presso il Tribunale ordinario a far data dal 01.01.2025), la stessa struttura degli applicativi (con specifico riguardo all'applicativo denominato APP), non sembra pienamente funzionale rispetto alle ordinarie esigenze di lavoro.

Da più Uffici è stato mosso il rilievo che non sembra trattarsi di un processo penale telematico a servizio del processo penale, ma bensì di una digitalizzazione in qualche misura preminente, connotata dal predominio di esigenze tecniche sul diritto, con un apprezzabile rischio di conformazione dei tempi, delle modalità e delle stesse garanzie del processo penale.

Se la digitalizzazione ha costituito un progresso oggettivo in taluni settori della giurisdizione, non può non rilevarsi come l'evoluzione digitale nell'ambito del processo penale - afferente la libertà personale - involga problematiche del tutto specifiche, che non possono essere affrontate secondo un approccio informatico, meramente statistico e di smaltimento.

Si ribadisce dunque che, se l'emergenza pandemica ha consentito di rendere la cartolarizzazione modalità ordinaria di trattazione dei procedimenti in grado di appello per come recepita nell'ambito della c.d. riforma CARTABIA, non possono non considerarsi i rischi correlati a una ulteriore banalizzazione del processo penale sull'onda di una digitalizzazione non ponderata.

La formazione decentrata

La Struttura territoriale di formazione della SSM di Caltanissetta, nel periodo di riferimento, ha svolto una proficua attività tesa, ancora una volta, alla formulazione ed al rafforzamento di riflessioni sulle diverse innovazioni normative apportate dai dd.lgs. 149 e 150/2022 ad un anno dalla loro entrata in vigore, nonché alla cura dell'aggiornamento giurisprudenziale in settori nevralgici del diritto civile e del diritto penale nella duplice prospettiva sostanziale e processuale.

L'Ufficio, pur nelle difficoltà rappresentate dalle significative esigenze di servizio dei magistrati formatori (aggravate, nel periodo in questione, dal trasferimento ad altre sedi di diverse unità in forza presso la Corte di Appello), ha operato a pieno organico potendo contare sulla contestuale presenza di tutti i formatori decentrati nelle rispettive aree di competenza (dott.ssa Maria Lucia Insinga nel settore civile, dott.ssa Valentina Balbo nel settore penale e dott. Gaetano Bono nel settore Gaius).

Proseguendo sul solco della consolidata tradizione di dialogo e di collaborazione con gli altri operatori, la struttura decentrata di formazione, nell'organizzazione degli eventi formativi, si è avvalsa della preziosa collaborazione dei locali ordini professionali (avvocati e commercialisti in primis, ma anche giornalisti e medici), dei Corpi di Polizia, dei docenti della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università di Enna 'Kore', con la quale è stata stipulata ed è tutt'ora vigente apposita Convenzione, delle associazioni di rappresentanza e di categoria che, senza fini di lucro, operano sul fronte della formazione nella varie aree del diritto (Aiaf, Comitato Pari Opportunità presso il COA, Scuola Fondazione Alessi, Organismo Congressuale Forense).

L'obiettivo di ciascun incontro è sempre stato quello di offrire ai magistrati togati e onorari intense occasioni di confronto e di approfondimento, non solo di carattere sistemico - tese cioè ad una generale ricognizione delle novelle legislative e delle interazioni con le norme pregresse - ma anche e soprattutto di natura empirica, proponendo riflessioni nate dalle diverse esperienze "in aula" affrontate da relatori e discenti o, ancora, dalle fattispecie oggetto di vaglio nella giurisprudenza di legittimità.

A tal fine, varie e complementari sono state le modalità che hanno connotato la struttura degli eventi formativi: dalle lezioni frontali alle tavole rotonde, dai laboratori giuridici ai seminari, sì da garantire un'offerta formativa diversificata e duttile, in grado di adattarsi alle specifiche esigenze di magistrati professionali e onorari, degli ausiliari del giudice, dei tirocinanti, dei funzionari dell'Ufficio per il Processo e degli operatori del diritto in genere.

Specularmente, sotto il profilo dei contenuti, obiettivo della Struttura decentrata è stato quello di individuare, quali campi di indagine in ciascun settore, delle aree di interesse nevralgico per tutti i protagonisti del processo e di impatto trasversale rispetto alle materie più rappresentative del contenzioso che caratterizza la giurisprudenza del distretto.

Con particolare riferimento al settore civile, si rappresenta come, nel secondo semestre del 2023, si è avuto modo di concludere il ciclo dei laboratori "Cartabialab" con un incontro dedicato alla materia del diritto di famiglia, in relazione alla cadenza processuale che connota gli innovati giudizi di separazione e di divorzio.

Non sono mancate le tematiche interdisciplinari, protagoniste del corso dedicato alla memoria di "Rosario Livatino" ove, trattando le questioni della discrezionalità della P.A. e della responsabilità dei pubblici dipendenti, è stato possibile affrontare plurimi ed interconnessi aspetti del diritto civile, del diritto penale e del diritto amministrativo.

Questo corso, realizzato con la partecipazione di relatori prestigiosi, è stato inserito nel calendario nazionale approvato dal Direttivo della SSM ed esteso alla partecipazione di tutti i magistrati d'Italia.

Particolarmente significativo, per l'apprezzamento ricevuto e per lo sforzo richiesto sotto il profilo organizzativo, è poi risultato il corso di formazione per amministratore di sostegno, ideato in collaborazione con il Comitato Pari Opportunità ove, in occasione del ventennio dall'entrata in vigore della l. 6/2004, sono intervenuti non solo relatori di altissimo profilo nel settore giuridico, ma anche personalità che, vicini al mondo delle persone con disabilità in diversi settori della società civile (come giornalisti sportivi e atleti), hanno fornito un contributo di elevato spessore umano e culturale rispetto alla formazione dei professionisti che rivestiranno l'importante ruolo dell'amministratore di sostegno.

Sotto il profilo del diritto sostanziale, sono inoltre stati organizzati dei corsi in materia di responsabilità sanitaria e di deontologia.

Con particolare riferimento al settore penale si rappresenta come, nel II semestre 2023, nella ricorrenza della strage di via D'Amelio, è stato organizzato il corso dal titolo "Commissione di inchiesta e indagini penali: il difficile equilibrio tra verità storica e giudiziaria".in collaborazione con l'Ordine degli avvocati di Caltanissetta, la Scuola Forense Nissena "Alessi", il Comune di Caltanissetta, la Regione Sicilia,.e l'ANM Caltanissetta.

Sempre nell'ottica della necessità dell'approfondimento nel settore penale e della cooperazione con le Forze dell'Ordine che coadiuvano gli inquirenti nella fase delle indagini preliminari è stato organizzato un corso sugli accertamenti tecnici nel procedimento penale in collaborazione con l'Ordine degli avvocati di Caltanissetta, la Scuola Forense Nissena "Alessi", la Questura di Caltanissetta.

Con riferimento alla macroarea della violenza di genere sono

stati organizzati due corsi, uno, nel secondo semestre del 2023 dal titolo "Il reato di violenza sessuale: tra questioni giuridiche, culturali e di linguistica" in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta, la Scuola Forense Alessi, il Comitato pari opportunità di Caltanissetta e Rete CPO Sicilia e uno, nel primo semestre del 2024, realizzato in collaborazione tra il settore penale e quello civile della formazione decentrata, dal titolo "Maltrattamenti in famiglia, codice rosso e violenza domestica: strumenti di tutela e iter procedurale nella ratio legis della riforma Cartabia" che ha visto altresì la partecipazione della Polizia di Stato, dell'AIAF di Caltanissetta e dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta.

Deve inoltre segnalarsi che la proficua collaborazione tra i formatori del settore penale e del settore Gaius ha consentito l'organizzazione, nel primo semestre del 2024, del corso avente ad oggetto "Focus sulle più attuali questioni interne e internazionali in materia di criminalità organizzata" in collaborazione con l'Ordine degli avvocati di Gela, tenutosi volutamente presso gli uffici giudiziari gelesi, noto centro nel distretto nisseno, segnato dalla presenza attiva di diverse consorterie mafiose.

PARTE II
LA GIUSTIZIA CIVILE

Gli effetti delle riforme

L'anno 1 luglio 2023 - 30 giugno 2024 è stato caratterizzato dalla prima, significativa sperimentazione di ampio respiro delle riforme varate nel precedente biennio.

Nel processo civile è, ormai, a regime dal primo gennaio 2023 la disciplina degli articoli 127, 127 bis e 127 ter c.p.c. (novellato il primo e introdotti gli altri dal D.lgs 149/2022), e, con l'entrata in vigore delle norme del capo I del titolo V-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, quella del deposito in via esclusivamente telematica degli atti processuali e dei documenti, dell'assolvimento con sistemi telematici degli obblighi di pagamento del contributo unificato e delle anticipazioni forfettarie, dell'atto del processo redatto in formato elettronico, del perfezionamento del deposito con modalità telematiche, della copia cartacea di atti telematici, dell'udienza con collegamenti audiovisivi a distanza.

Parimenti, e sempre in sostanziale continuità con la disciplina emergenziale prorogata sino al 31 dicembre 2022, ha seguitato a trovare ampia applicazione l'art. 193 comma 2 c.p.c. sul giuramento del CTU a mezzo del deposito di dichiarazione sottoscritta con firma digitale, mentre non vi sono stati, nel distretto, casi di rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ai sensi dell'articolo 363 bis c.p.c.

Il definitivo consolidarsi della trattazione in modalità cartolare ha ridotto in misura drastica le trattazioni partecipate, con la duplice conseguenza, da una parte, che l'udienza in presenza ha recuperato uno svolgimento più ordinato, più decoroso e più efficiente, e però, dall'altra, che il Foro ha percepito l'intervento

normativo come un atto di estromissione dalle aule, ed ha, di conseguenza, avvertito un senso di disagio e di estraniazione, avendo visto compressa l'interlocuzione diretta col giudice e tra gli stessi contraddittori; sentimento intuibilmente condiviso anche dalle parti del processo, quelle parti cui la giurisdizione è deputata ad assicurare la tutela dei diritti soggettivi; tema, questo, su cui si impone una riflessione seria ed accurata.

Non appare reale il rischio che la trattazione cartolare si traduca in una disumanizzazione del processo, prodromica allo svilimento della sua funzione di tutela, analogamente a quanto tratteggiato nella satira feroce delle scene finali del celebre film "Il Medico della mutua", nelle quali Alberto Sordi interpreta la parte di un terapeuta seriale armato del telefono, che non visita i suoi pazienti. Di certo, tuttavia, appare quantomai opportuno il temperamento introdotto dal D.lvo n. 164/2024 (cd. correttivo Cartabia), entrato in vigore il 26 novembre 2024, con cui sono stati novellati gli articoli 127 ter e 128 c.p.c. che nel loro combinato disposto prevedono l'obbligatorietà della fissazione dell'udienza pubblica - intesa come udienza di discussione - nel caso in cui una parte si opponga alla sostituzione dell'udienza stessa con le note scritte, in piena coerenza, del resto, con i dettami dell'art 6 della CEDU; così come appare doverosa una attenta considerazione delle specifiche ragioni addotte dai difensori, caso per caso, a sostegno della richiesta di trattazione in presenza.

Le novità del correttivo, d'altra parte, erano state anticipate nella prassi del collegio lavoro della Corte di Appello, che ha dato spazio alle trattazioni in presenza disponendole, se richieste, anche senza onere di specifica motivazione, proprio in considerazio-

ne dell'oralità del processo, destinato ad essere trattato e deciso in pubblica udienza. Lo stesso collegio lavoro, per altro verso, ha continuato a fare ricorso al meccanismo delineato dall'art. 127 ter c.p.c., col deposito dei dispositivi nel giorno stesso della scadenza dei termini per il deposito delle note sostitutive di udienza. Scelta, questa, adottata sul rilievo che l'articolo 127 ter c.p.c. è inserito nel libro primo ("Disposizioni generali") del Codice di procedura civile e non riguarda, dunque, soltanto il processo ordinario di cognizione.

Detto orientamento appare confortato dalla Suprema Corte di Cassazione, seppure dalla diversa angolazione prospettica delle conseguenze del mancato deposito telematico del dispositivo, e però pur sempre sul presupposto dell'ammissibilità della trattazione cartolare. Segnatamente, è stato ritenuto che (Cass. 7 giugno 2024 n. 15993) "*Nel rito del lavoro, nel caso in cui l'udienza pubblica di discussione sia sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18 del 2020, l'omesso deposito telematico del dispositivo il giorno dell'udienza equivale alla sua mancata lettura, che determina, pertanto, la nullità della sentenza.*

In ordine al complessivo ripensamento della struttura del giudizio ordinario di cognizione, anche a seguito del già citato correttivo (D.lvo 164/2024) con cui è stato riscritto l'art. 171 bis c.p.c., la novella introdotta dal D.lvo 149/2022 – ispirandosi ai principi di semplicità, concentrazione, effettività della tutela nonché di ragionevole durata del processo – ha apportato sostanziali modifiche al Titolo I del Libro II del codice di procedura civile, intervenendo sulla fase introduttiva del giudizio al dichiarato fine

di consentire al giudice di arrivare alla prima udienza di comparizione delle parti in una situazione tale per cui *il thema decidendum* e il *thema probandum* dovrebbero già essere completamente definiti.

Tale condizione è propedeutica ad un esercizio maggiormente efficiente dei poteri di direzione e di impulso – obbligatori o discrezionali – che la legge attribuisce al giudice nella fase della trattazione della causa, tra i quali meritano di essere segnalati: il tentativo (obbligatorio) di conciliazione; l'eventuale mutamento nel rito semplificato di cognizione, anch'esso oggetto della novella (artt. 281 *decies* e ss c.p.c.); l'ammissione delle prove e la relativa assunzione; la rimessione della causa in decisione se già ritenuta matura senza necessità dell'espletamento di attività istruttoria.

Ciò ha determinato un'inversione delle scansioni processuali rispetto al precedente impianto normativo in quanto, in primo luogo, le verifiche preliminari – che il giudice è chiamato ad effettuare dopo la scadenza dei termini per la costituzione delle parti – si svolgono fuori dall'udienza e in assenza di una interlocuzione diretta con queste ultime (art. 171 *bis* c.p.c.) e, in secondo luogo, per l'anticipazione dello svolgimento (cartolare) delle attività assertive e di articolazione dei mezzi istruttori, le quali non seguono più la prima udienza di comparizione e trattazione ma, al contrario, la precedono secondo una scansione temporale segnata dai termini predeterminati dalla legge (art. 171 *ter* c.p.c.).

Quanto alla nuova disciplina del processo di cognizione e al suo impatto presso i Tribunali del distretto, si evidenzia come il limitato lasso di tempo intercorso dall'entrata in vigore della riforma in questione (circa un anno e mezzo, applicandosi ai proce-

dimenti iscritti dopo la data del 28.2.2023) consenta di trarre solo delle parziali valutazioni, limitate alla complessiva efficacia della riforma stessa rispetto alle prime fasi del giudizio, non essendo ancora possibile formulare delle stime statisticamente rilevanti sulla *performance* del nuovo sistema rispetto alla fase decisoria.

Pesa, comprensibilmente, l'impegno profuso dagli Uffici nello smaltimento dei procedimenti avente più antica iscrizione: proprio in riferimento all'abbattimento dell'arretrato, il Presidente del Tribunale di Gela ritiene che la riforma in esame abbia già determinato riflessi non positivi sui processi civili pendenti introdotti con il "*vecchio rito*", in quanto la necessità di compiere adempimenti preliminari alla prima udienza di trattazione – senza possibilità di differimento, se non nei limiti di cui all'art. 171 *bis,* co. 3 c.p.c. (differimento di 45 giorni dalla data fissata dall'attore in citazione) – sottrae inevitabilmente tempo allo studio dei procedimenti di più antica iscrizione a ruolo, che, invece, richiedono prioritaria definizione.

Tale circostanza determina un sovraccarico di attività giudiziale poiché lo svolgimento delle verifiche preliminari si è inserito nel contesto di già programmate attività relative all'istruttoria delle cause già iscritte a ruolo alla data dell'1.3.2023 e attualmente nella fase della trattazione-istruzione probatoria (ammissione dei mezzi di prova richiesti dalle parti con le memorie di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. vigenti *ratione temporis*; l'assunzione delle prove ammesse) ovvero già mature per la decisione (la redazione delle sentenze per procedimenti già assunti in decisione o che sono rinviati per la discussione della causa) causando, sovente, una coincidenza di termini diversi, taluni decorrenti a ritroso la cui attività

di computo non è resa più agevole dagli aggiornamenti del SICID e della Consolle del Magistrato che, pur avendo dopo la riforma implementato le necessarie funzioni, non sono risultati adeguati strumenti di ausilio per il magistrato a causa dei frequenti problemi tecnici che ne compromettono l'utilità.

Infine, occorre dare rilievo alle potenzialità derivanti dall'introduzione del Capo III *quater* all'interno del Titolo I del Libro II, dedicato al procedimento semplificato di cognizione, che è destinato a costituire un modello processuale concorrente al rito ordinario di cognizione per la totalità delle cause di cognizione in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica.

Tale modello processuale ha sostituito, nella sistematica del codice e del D.lvo n.150/2011 (cd. decreto per la semplificazione dei riti), il procedimento sommario di cognizione e potrebbe costituire – tenuto conto della riduzione delle cause attribuite alla competenza del Collegio (art 50 *bis* c.p.c.) – una valida alternativa alle rigide forme del giudizio ordinario di cognizione, considerato che esso, seppur con una decisa semplificazione delle forme, ricalca il modello del processo ordinario *ante* riforma, imperniato sulla prima udienza di comparizione e sulla possibilità, rimessa all'iniziativa delle parti e alla valutazione del giudice, di concedere alle parti un'appendice scritta mitigando, in tal modo, la rigidità delle barriere preclusive che caratterizzano il giudizio ordinario senza, ad ogni modo, compromettere la possibilità di definire la causa in poche udienze (potenzialmente anche all'esito della prima, laddove non vi sia necessità di istruttoria).

È opportuno, inoltre, segnalare che nel corso dell'ultimo anno non si è registrato, nonostante il profuso sforzo dei magistrati

dell'Ufficio, un sostanziale effetto deflattivo del contenzioso per effetto del potenziamento degli strumenti di A.D.R. e dell'introduzione della mediazione demandata dal giudice, quale condizione di (ulteriore) procedibilità della causa (art. 5 *quater* D.lgs. n.28/2010).

Nell'anno di riferimento, inoltre, ha trovato le sue prime applicazioni l'articolo 281 sexies c.p.c. di nuovo conio, che prevede che il giudice opti, in luogo della decisione immediata a verbale, per il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni. Nella prassi applicativa della sezione civile della Corte di Appello (l'art 281 sexies è richiamato per il giudizio di appello dall'articolo 350 bis c.p.c. per le ipotesi di decisione in forma semplificata previste dall'art. 348 bis c.p.c.), questa opzione viene comunicata alle parti con l'ordinanza che destina l'udienza di discussione, mentre il termine di trenta giorni per il deposito della sentenza si pone in perfetta consonanza col termine di trenta giorni previsto dallo stesso art. 127 ter c.p.c.

***

La riforma Cartabia non ha significativamente modificato le norme del rito lavoro, anche in considerazione del carattere di speditezza che già connota tale tipo di procedimento, individuando l'unico elemento di novità nella disciplina dell'art. 441 bis c.p.c., che impone, in via prioritaria, la trattazione delle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei licenziamenti, nelle quali è proposta domanda di reintegrazione nel posto di lavoro, rispetto alle altre pendenti sul ruolo del giudice. Tale regola, tutta-

via, rileva il Presidente del Tribunale di Gela, recepisce una prassi virtuosa già adottata da quel Tribunale - ma altrettanto può dirsi per quelli di Caltanissetta e di Enna - secondo la quale questo contenzioso è stato sempre trattato con la massima celerità.

Una specifica norma (art. 441-quater cpc) è stata poi dettata per i licenziamenti discriminatori, relativamente ai quali vi è la possibilità di avvalersi, in modo alternativo, sia del nuovo rito previsto dai novellati 441-bis ss. del codice di rito, sia dei riti speciali in materia di discriminazioni (quello previsto per la generalità delle discriminazioni dall'art. 28 d.lgs n. 150/2011, e il rito previsto per le discriminazioni di genere in materia di lavoro dagli artt. 36 ss. del codice delle pari opportunità, di cui al d.lgs n. 198/2006), con la specificazione che la proposizione della domanda, nell'una o nell'altra forma, preclude la possibilità di agire successivamente in giudizio con rito diverso per quella stessa domanda.

***

Venendo, specificamente, alle riforme riguardanti il giudizio di appello, nell'anno di riferimento hanno assunto concretezza, presso la sezione civile della Corte di Appello nissena, le novità introdotte col D.lgs. 149/2022, vale a dire la figura del giudice istruttore; il superamento della disciplina del cd. filtro in appello; i provvedimenti sull'esecuzione provvisoria; i nuovi modelli decisori (assunzione della decisione a seguito di trattazione orale, con sentenza succintamente motivata ed anche con rinvio a precedenti conformi, nelle ipotesi di manifesta infondatezza o di manifesta fondatezza, o di ridotta complessità o di urgenza); la limitazione

delle ipotesi di rimessione della causa al giudice di primo grado al comune paradigma della violazione del contraddittorio; il rilievo del difetto di giurisdizione; il principio di chiarezza, specificità e sinteticità degli atti, recepito nel DM Giustizia n.110/2023.

Come paventato nella relazione riguardante l'anno 1 luglio 2022-30 giugno 2023, l'introduzione della figura del giudice istruttore ha assunto una limitata valenza deflattiva, posto che i provvedimenti di sospensione della provvisoria esecutività o dell'esecuzione della sentenza di primo grado, così come la decisione della causa, restano comunque di competenza collegiale; oltretutto, nella prassi applicativa invalsa presso la sezione civile della Corte di Appello, nei casi in cui l'istanza di inibitoria è proposta unitamente a istanze istruttorie delle parti, è il collegio a provvedere sull'una e sulle altre per ragioni di economia processuale e di ordinata gestione del processo telematico.

Non si è avvertito, di contro, nell'anno di riferimento, il paventato incremento delle istanze di inibitoria a seguito della modifica degli articoli 283 e 351 c.p.c., con cui è stata attribuita rilevanza autonoma e alternativa al *fumus boni iuris* e al *periculum in mora*: anche nella prassi applicativa ante Cartabia, infatti, si tendeva ad attribuire autonomo rilievo alle impugnazioni manifestamente fondate o, di contro, inammissibili o manifestamente infondate, a prescindere dal *periculum in mora*.

Solo in pochi casi, d'altra parte, nel vigore della nuova disciplina sono state proposte istanze di sospensione non avanzate con l'atto di appello, o sono state riproposte nel corso del giudizio di appello istanze già rigettate, nel caso di mutamenti nelle circostanze, come consentito dall'art. 283 comma 2 c.p.c.

Foriera di un appesantimento del giudizio di appello, piuttosto, anche se non ancora avvertita, è la necessità, imposta dalla nuova disciplina dei casi di regressione del giudizio, di istruire le cause in secondo grado quando il giudice di primo grado abbia erroneamente dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.

Lasciava ben sperare, infine, il sistema di corsie preferenziali che caratterizza la riforma del giudizio di appello; corsie che dovrebbero condurre a una decisione rapida nei casi di inammissibilità, manifesta infondatezza, manifesta fondatezza, ridotta complessità del giudizio (in disparte, l'ipotesi dell'urgenza, che non necessariamente si concilia con i tempi e il modello di sentenza tipici della decisione a seguito di discussione orale).

Di fatto, tuttavia, ha prevalso l'esigenza di concentrare le energie sulla riduzione dell'arretrato come target del PNNR giustizia, vale a dire, come appresso si dirà, quello costituito dalle cause promosse sino al 31 dicembre 2022.

Di minimo impatto, per contro, per i giudizi di appello disciplinati dal rito del lavoro e introdotti con ricorsi depositati dopo il 2 febbraio 2023, è stata la modifica degli articoli 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, informata ai medesimi principi ispiratori del processo civile ordinario.

Ci si riferisce ai requisiti di ammissibilità dell'atto introduttivo, al principio di chiarezza e sinteticità che lo governa al pari degli altri atti del processo nel quadro generale dell'art. 121 c.p.c., all'operatività delle ipotesi di definizione accelerata del giudizio già previste per il rito ordinario dagli articoli 348 bis e 350 bis c.p.c.; all'esclusione della motivazione contestuale (salvi i casi di inammissibilità, improcedibilità, manifesta infondatezza o mani-

festa fondatezza dell'appello, previsti dall'art. 436 bis c.p.c.), già desumibile, peraltro, in regime ante Cartabia, dal combinato disposto degli articoli 429 e 437 c.p.c.

***

Quanto alle indicazioni degli uffici di primo grado del distretto riguardo il rito unico persone, minori e famiglie, il Presidente del Tribunale di Gela sottolinea come l'avvento di detto rito abbia comportato una semplificazione delle regole in materia di competenza territoriale, atteso che, nelle cause che riguardano soggetti minori, divenuti il centro tolemaico della giurisdizione in materia di famiglie, la competenza si radica presso il Tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale (art. 473 *bis*. 11 c.p.c.).

Rileva, ancora, il medesimo Presidente, come sia necessario porre l'accento, per la loro concreta rilevanza rispetto alla tutela dei soggetti fragili, sulle norme in materia di abusi familiari, violenza domestica o di genere, che, riconoscendo al giudice il potere di ridurre i tempi ordinari di trattazione delle cause e di adottare delle forme di cautele a tutela della parte vittima di violenza domestica o di genere (artt. 473 *bis*.40 e ss c.p.c.), hanno consentito di creare, pur nell'ambito di un procedimento sostanzialmente unitario, un canale privilegiato per la trattazione (e la definizione) di procedimenti la cui delicatezza impone una decisa accelerazione delle prime fasi del giudizio in modo da assicurare un rapido intervento del giudice e un immediato coinvolgimento dei servizi pubblici e privati a sostegno delle vittime di violenza domestica o di genere. Così come merita menzione – sempre nel solco di

un disegno riformatore che ha inteso rafforzare i presidi di tutela dei soggetti vulnerabili – l'istituto dei provvedimenti indifferibili ex art. 473 *bis.*15 c.p.c. nell'interesse della prole o delle parti (nei limiti delle domande da queste ultime proposte) che nei casi più delicati consente l'adozione immediata, *inaudita altera parte,* di provvedimenti urgenti in caso di pregiudizio imminente e irreparabile o nelle ipotesi in cui l'ordinario svolgimento del contraddittorio potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti; urgenza che, in un bilanciamento dei valori in gioco, consente di sacrificare temporaneamente le garanzia del diritto di difesa del convenuto (recuperato in sede di udienza di conferma, modifica o revoca, da fissarsi entro quindici giorni dall'emanazione dei provvedimenti) per tutelare beni giuridici e interessi gerarchicamente sovraordinati, tra i quali spicca l'interesse all'integrità psicofisica del minore.

Tale strumento – attivabile anche d'ufficio dal giudice a tutela dei minori – (limitato, invero, alle ipotesi più delicate) ha avuto, nelle sue prime applicazioni, il pregio di consentire un tempestivo intervento in situazioni caratterizzate da particolare conflittualità e dalla presenza di rischio di seri pregiudizi per i soggetti minorenni pur scontando delle obiettive criticità relative, in particolare, alla difficoltà dei servizi sociali e sanitari del territorio a procedere ai necessari (e urgenti) accertamenti demandati dall'Ufficio in ragione dell'atavica carenza di sufficiente personale specializzato.

I Presidenti dei Tribunali del distretto (in particolare, ancora una volta, il Presidente del Tribunale di Gela), e lo stesso Presidente del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, hanno, tuttavia, evidenziato taluni aspetti di criticità emersi nelle prime applicazioni del rito unico persone, minori e famiglie.

In primo luogo, analogamente a quanto previsto per il procedimento ordinario di cognizione, il legislatore ha scelto di anticipare le preclusioni ad una fase precedente all'udienza di comparizione delle parti, al fine di fornire al giudice relatore ampi elementi conoscitivi prima dell'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti nonché, in definitiva, di contrarre i tempi della decisione e di consentire al Tribunale di decidere immediatamente la controversia nei casi nei quali non sia necessario svolgere alcuna attività istruttoria.

La manifesta finalità di consentire una rapida definizione della lite ha però avuto quale conseguenza quella di rendere più difficoltoso il tentativo di conciliazione dal momento che l'introduzione generalizzata delle preclusioni prima dell'udienza di comparizione – sebbene circoscritta alle sole domande vertenti su diritti disponibili (art. 473 *bis.*19 c.p.c.) – può, ancor più di quanto già esposto con riguardo al procedimento ordinario di cognizione, potenzialmente acuire una conflittualità tra le parti e rendere più difficile, se non sostanzialmente impossibile, il tentativo del giudice di favorire il raggiungimento di un accordo.

Sarà opportuno, dunque, monitorare dopo un congruo lasso di tempo, da un lato, i tempi medi di definizione dei procedimenti contenzioni in materia di famiglia e, dall'altro, i tassi di conversione dei procedimenti contenziosi in consensuali per verificare sia le effettive potenzialità del nuovo rito – destinato comunque a convivere per almeno tre anni con i vecchi schemi processuali riguardo ai procedimenti già pendenti sul ruolo – sia l'incidenza delle nuove preclusioni processuali nel tasso di trasformazione dei procedimenti contenziosi.

Infine, appare poco opportuna la generalizzazione del modello processuale della conflittualità familiare anche alla giurisdizione minorile – chiamata a fronteggiare ipotesi di pregiudizio a carico dei minori a vario titolo riconducibili alla responsabilità dei genitori – la quale richiede tempi di intervento più rapidi di quelli generali previsti dall'art. 473 *bis*.14 c.p.c.

Difatti, tale ultima norma è pensata per assicurare al convenuto adeguati spazi di difesa e, allo stesso tempo, per promuovere una dialettica tra le parti all'interno di una fase destinata all'articolazione delle rispettive deduzioni assertive e asseverative (art. 473 *bis.*17 c.p.c.), funzione che, però, appare eccentrica nei procedimenti oggetto della giurisdizione minorile, ai quali – come già detto – non si applica alcuna decadenza, non vertendo la causa in materia lasciata alla disponibilità delle parti.

Il Presidente del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta evidenzia che nei procedimenti familiari è ora fatto obbligo al giudice di invitare le parti ad esperire un tentativo di mediazione familiare in un'ottica deflattiva del contenzioso (art. 473- *bis*.10 c.p.c.), venendogli, così rimesso un primo vaglio della sussistenza di presupposti per la mediazione della controversia.

L'invito alla mediazione può dirsi incisivo nella misura in cui l'art. 473- *bis*.10 c.p.c. stabilisce che il giudice può subordinare l'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti di cui all'art. 473-*bis*.22 c.p.c. al tentativo della mediazione.

Tale invito non può, tuttavia, essere rivolto nell'ambito dei procedimenti instaurati per violenza di genere e abusi familiari.

Va, inoltre, segnalato che la riforma in esame produce evidenti ricadute sull'ampliamento del carico del ruolo di contenzioso ordina-

rio, con conseguente incidenza sulla concreta gestione delle udienze – relativamente, in particolare, alle prime comparizioni, impegnative per il necessario ascolto delle parti e dei minori e per il preventivo studio della causa, strumentale all'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti nonché per l'istruzione della causa – anche tenuto conto dei necessari adeguamenti dell'ufficio alle innovazioni tecnologiche che consentano di adeguare la modalità di ascolto del minore alle nuove disposizioni normative (artt. 473 *bis*.4 e ss c.p.c. nonché artt. 152 *quater* e 152 *quinquies* disp.att. c.p.c.).

Infine, appare opportuno evidenziare che la riconosciuta possibilità di cumulare nel medesimo procedimento – contenzioso o a domanda congiunta – le domande di separazione e di divorzio, ai sensi dell'art. 473 *bis*. 49 c.p.c. se da un lato, produrrà un sicuro effetto di contrazione dei tempi di definizione della vicenda "*sostanziale*" per l'unificazione della fase introduttiva all'interno di un'unica cornice processuale, dall'altro avrà una sicura ricaduta sui tempi di svolgimento del singolo processo – per come rilevato dalle statistiche – per due ordini di ragioni: il primo, determinato dalla "*stasi*" imposta dalla necessità della decorrenza del termine previsto dall'art. 3, n.2 lett. *b* L. n. 898/1970; il secondo dalla non sovrapponibilità del *thema decidendum* e del *thema probandum* nei giudizi di separazione e divorzio (si pensi, in particolare, alla domanda di addebito della separazione e ai diversi temi di indagine imposti dalla richiesta di attribuzione, rispettivamente, dell'assegno di mantenimento e dell'assegno divorzile), fattore che potrebbe rendere necessario, nei giudizi contenziosi, la duplicazione della fase istruttoria con una sostanziale dilatazione dei tempi processuali della singola causa.

In grado di appello, l'impatto del rito unico in materia di persone, minori e famiglie, modellato secondo le previsioni dell'art. 473-bis.30 c.p.c., che ricalcano le cadenze e la scansione dei termini a ritroso del primo grado, non può essere ancora compiutamente valutato con riguardo al trascorso anno 1 luglio 2023-30 giugno 2024, atteso che la relativa disciplina è applicabile ai procedimenti di appello introdotti in primo grado dopo il 28 febbraio 2023, ancora oggi in numero ridotto.

Nella materia minorile, del resto, una gran parte dei reclami riguarda provvedimenti provvisori in materia di responsabilità genitoriale, come i collocamenti o le loro revoche, di per sé impugnabili perché incidenti sul suo esercizio, ma col rito già vigente perché il procedimento principale da cui traggono origine è stato promosso entro il 28 febbraio 2023.

Sono stati trattati dalla Corte di Appello, piuttosto, numerosi reclami ex articolo 473-bis.24 avverso i provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 473 bis.22, in massima parte di competenza della Corte in composizione ordinaria.

Si colgono, d'altra parte, i segni premonitori di un incremento del contenzioso per effetto del nuovo reclamo ex art. 473 - bis.24 c.p.c..

In primo luogo, infatti, rispetto al "vecchio" reclamo avverso i provvedimenti provvisori ed urgenti emessi dal Presidente del Tribunale nei giudizi di separazione o di divorzio, questo nuovo mezzo di impugnazione introduce un procedimento che non è più ad istruzione chiusa, limitato alla correzione di errori evidenti ed immediatamente rilevabili, di fatto o di diritto, allo stato degli atti, ma consente, "*ove indispensabile ai fini della decisione*", di assumere "*sommarie informazioni*". La Corte di Appello, in ogni

caso, non può comunque valutare i fatti sopravvenuti, apprezzabili unicamente ai fini della modifica o della revoca dei provvedimenti temporanei e urgenti da parte dal Tribunale, a mente dell'art. 473- bis.23.

In secondo luogo, il reclamo ex art. 473-bis.24 è ammesso non solo contro i provvedimenti pronunciati in prima udienza, ma anche contro quelli emessi in corso di causa seppure nei soli casi di sospensione o introduzione di sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale ovvero di rilevanti modifiche all'affidamento e alla collocazione del minore oppure, infine, di affidamento a soggetti diversi dai genitori, esclusi i profili economici, ed anche sotto questo aspetto di preannuncia un incremento del contenzioso davanti alla Corte di appello.

***

Anche nell'anno di riferimento non si sono pienamente percepiti davanti alla Corte nissena, in grado di appello, gli effetti della modifica dell'art 38 delle Disposizioni di attuazione del Codice Civile, entrata in vigore già il 22 giugno 2022, che comunque, in attesa dell'istituzione del giudice delle persone, delle famiglie e dei minorenni è destinata a produrre un più intenso coinvolgimento del giudice ordinario, anche in grado di appello.

In ossequio al principio della concentrazione delle tutele è stata mantenuta la competenza del Tribunale per i minorenni per le domande autonome ex artt. 330, 332, 333, 334, 335 e 371 ultimo comma c.c., mentre è competente il tribunale ordinario sulle domande di limitazione o decadenza dell'esercizio della responsabi-

lità genitoriale in tutti i casi in cui sia pendente, anche su richiesta del Pubblico Ministero, o risulti anche successivamente instaurato innanzi al giudice ordinario, un procedimento di separazione, divorzio, regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale per i figli nati fuori dal matrimonio, modifiche delle condizioni della separazione o del divorzio.

In concreto, tuttavia, non sempre si ha contezza della contemporanea pendenza dei procedimenti di competenza del giudice ordinario e di quello minorile. Per agevolare questo obiettivo con riguardo ai ricorsi *de potestate* è in fase di attuazione, a cura dei RID del settore civile e della magistratura requirente, l'accesso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni ad una specifica sezione SICID presso la Corte e i Tribunali del Distretto riguardante, per motivi di tutela della privacy, i soli procedimenti di famiglia di competenza del giudice ordinario.

***

La disciplina degli artt. 78 e 80 c.p.c., entrata in vigore il 22 giugno 2022 e successivamente trasfusa dal D.lgs 149/2022 negli articoli 473-bis.7 e 473 bis.8 c.p.c., si è posta, presso la Corte di Appello nissena, in sostanziale continuità con la giurisprudenza della Sezione per i minorenni, che, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità e di quella costituzionale, nei casi in cui era stata accertata la mancata nomina o la mancata partecipazione del curatore speciale nominato in prime cure, aveva ritenuto la radicale nullità degli atti del procedimento per violazione del contraddittorio, con la conseguente rimessione della causa al primo

giudice ai sensi dell'articolo 354 c.p.c.

Essa si caratterizza per l'ampliamento delle ipotesi in cui il minore debba essere rappresentato tecnicamente nel processo da un difensore, e debba essere integrato il contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c.

Nell'anno di riferimento, tuttavia non sono sopravvenuti in grado di appello, né risultano introdotti in primo grado presso i Tribunali del distretto, procedimenti nei quali la nomina del curatore speciale sia stata frutto di una scelta discrezionale, come previsto dalla riforma nei casi di occasionale inadeguatezza del genitore a rappresentare il minore nel processo ("per gravi ragioni temporaneamente inadeguati"); né è stato dato verificare l'ipotesi dell'affidamento al curatore speciale del minore anche di "specifici poteri di rappresentanza sostanziale".

***

È ancora consegnata al futuro - e per questa ragione si omette l'approfondimento riguardante le sue prospettive e le sue criticità - l'attuazione, di recente prorogata col decreto legge n.92 del 4 luglio 2024 al 17 ottobre 2025, del Tribunale unico per le persone, i minori e le famiglie, composto da sezioni distrettuali costituite presso ciascuna sede di Corte di appello o di sezione di Corte d'appello, e da sezioni circondariali, costituite presso ogni sede di Tribunale ordinario collocata nel distretto di sede di Corte di appello o di sezione di Corte d'appello in cui ha sede la sezione distrettuale.

Al nuovo Tribunale in sede distrettuale verranno trasferite le

competenze civili, penali e di sorveglianza del Tribunale per i minorenni, ad eccezione delle competenze civili assegnate al Tribunale per i minorenni dall'articolo 38 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, dall'articolo 403 c.c. e dai titoli I e I-*bis* della legge 4 maggio 1983, n. 184, che, invece, saranno assegnate alle sezioni circondariali e destinate alla trattazione e decisione di un giudice monocratico. La riforma comporterà quindi la soppressione degli attuali uffici minorili e la destinazione del relativo personale, togato onorario ed amministrativo, presso i nuovi uffici, distrettuali e circondariali.

***

Attinente al tema delle riforme e del loro impatto è l'introduzione dell'articolo 573 comma 1 bis c.p.p., secondo cui "*Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile*".

L'impugnazione per i soli interessi civili, dopo la verifica sulla non inammissibilità dell'atto e dell'assenza d'impugnazione anche agli effetti penali, demandata al giudice penale, diviene, dunque, di competenza del giudice civile.

È da ritenere, che sebbene l'art. 573 comma 1-bis c.p.p. preveda l'obbligo, e non solo la facoltà, del giudice civile di valutare le prove acquisite nel processo penale, nei casi di prove non ammis-

sibili in sede civile (come la testimonianza della persona offesa), dovrebbe applicarsi l'art. 116 c.p.c., che ne ammette la valutazione nell'ambito dei meri argomenti di prova.

Come è noto, con la sentenza n. 38481/2023, depositata il 21 settembre 2023, le Sezioni Unite penali della Corte Suprema di Cassazione, investite della questione di diritto "*se l'art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen., si applichi a tutte le impugnazioni per i soli interessi civili pendenti alla data del 30 dicembre 2022 o, invece, alle sole impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate a decorrere dalla suddetta data",* hanno enunciato il principio secondo cui «*l'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile è intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della citata disposizione ai sensi dell'art. 99-bis del predetto d. lgs. n. 150 del 2022*».

In concreto, a seguito di questa pronuncia, nel periodo di riferimento non risultano riassunti presso la sezione civile giudizi di appello per i soli effetti civili.

Come già osservato nel corpo della relazione riguardante il precedente anno 2022/2023 è innegabile, tuttavia, che la nuova attribuzione di competenza porterà rilevanti flussi aggiuntivi in entrata (non ancora misurabili) alla sezione civile, anche se non può negarsene la rispondenza ad esigenze di coerenza del sistema e di economia processuale rispetto al già vigente istituto dell'annullamento ai soli effetti civili con rinvio al giudice civile previsto dall'art. 622 c.p.p.

***

Continua a rivestire rilievo primario la disciplina del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (in vigore dal 15 luglio 2022) contenuta nel d.lgs. n. 14/2019, come modificato dal d.lgs. n. 83/2022.

Previa abrogazione sia del r.d. n. 267/1942, recante "*Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa*", sia della legge n. 3/2012, recante "*Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonchè di composizione delle crisi da sovraindebitamento*", che continuano ad applicarsi solo alle procedure già pendenti o aperte su ricorsi già depositati alla data della loro entrata in vigore, sono state disciplinate procedure concorsuali di composizione della crisi, in recepimento delle Direttiva UE 2019/1023, volta all'armonizzazione tra gli Stati membri dei "*quadri di ristrutturazione preventiva*", ossia di procedure finalizzate o alla ristrutturazione precoce dei debiti per prevenire l'insolvenza ed evitare la liquidazione di imprese sane, salvaguardando la continuità aziendale e i posti di lavoro, o alla liquidazione rapida di imprese non sane prive di prospettive di sopravvivenza, per massimizzare l'attivo distribuibile ai creditori.

Il Presidente del Tribunale di Caltanissetta rileva che, nell'anno in considerazione, si è registrato un *trend* in aumento nella definizione positiva dei ricorsi finalizzati all'apertura di procedure volte alla gestione della crisi di imprese e consumatori, che, sebbene non numerose, sono caratterizzate non di rado da notevole

rilievo e complessità; ne è derivata la riduzione delle dichiarazioni di apertura delle procedure di liquidazione giudiziale.

È aumentata, nel distretto, la sopravvenienza delle procedure da sovraindebitamento; e l'incremento di quelle esitate positivamente è stato favorito, soggiunge il Presidente del Tribunale di Caltanissetta, dal grado di specializzazione raggiunto dai professionisti facenti parte degli organismi di composizione della crisi costituiti presso l'Ordine degli avvocati e l'Ordine dei dottori commercialisti.

Sono sempre più frequenti le richieste di applicazione di misure protettive sul patrimonio dei debitori, aventi per oggetto la sospensione di procedimenti di esecuzione individuali, ovvero il divieto di azioni cautelari o esecutive, finalizzate a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento.

Il Presidente del Tribunale di Enna, dal canto suo, osserva come la scelta del legislatore per il c.d. procedimento unitario, in cui devono essere riunite tutte le istanze volte sia alla composizione della crisi e dell'insolvenza che all'apertura della liquidazione, nonché la previsione normativa della necessaria preliminare definizione delle istanze di composizione e ristrutturazione dei debiti, senza la definizione delle quali, non può essere aperta la liquidazione, comportando una evidente maggiore complessità del procedimento avrebbe potuto astrattamente condurre ad un prolungamento della fase dichiarativa, e tuttavia, di fatto, non ha implicato un significativo incremento del numero dei procedimenti dichiarativi e liquidativi aperti e definiti.

Il Presidente del Tribunale di Gela menziona, nella sua relazione, svariati provvedimenti applicativi delle disposizioni del co-

dice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che, al pari di quelli emessi nell'anno precedente, si segnalano per la novità e complessità delle questioni trattate, pubblicati sulle riviste telematiche specializzate "Diritto della crisi", "Il Caso", "Unijuris", "Euroconference", "Osservatorio sulle crisi di impresa", cui si farà più compiuto riferimento nella relazione per l'anno giudiziario 2025.

Anche la Corte di Appello di Caltanissetta, nell'anno 1 luglio 2023/30 giugno 2024 si è confrontata con questioni di indubbio interesse in tema di reclamo ex artt. 50 e 70 comma 12 CCII avverso decreto di diniego del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore sovraindebitato (come la concreta valutazione del parametro dell'assenza di colpa grave, malafede o dolo) così come sui primi reclami ex art. 52 CCII avverso sentenze che dichiarano aperta la liquidazione giudiziale.

***

Preoccupa, con riferimento alla materia della protezione internazionale, per i pesanti effetti che inevitabilmente produrrà sui carichi di lavoro della Corte nissena, e dunque sul conseguimento degli obiettivi del PNNR di riduzione dell'arretrato e della curata prognostica dei procedimenti del contenzioso civile ordinario, il disposto della legge 9 dicembre 2024 n. 187, che ha convertito con modificazioni il D.L. 11 ottobre 2024 n. 145, con cui è stata prevista la competenza delle Corti di appello a trattare le convalide dei trattenimenti (e delle loro proroghe) disposti dal Questore - già attribuite alle istituite sezioni specializzate dei Tribunali - nei confronti dei migranti richiedenti protezione, nonché i reclami

avverso i provvedimenti delle sezioni stesse in materia di sospensione dell'esecutività dei provvedimenti delle Commissioni territoriali del Ministero dell'Interno.

La gravità dell'impatto della riforma è evidenziata dal rapporto tra flussi e organici reali della Corte di Appello di Caltanissetta - che presenta una scopertura del 30% dei consiglieri delle sezioni ordinarie e deve fare fronte alla vacanza di un posto di consigliere della prima sezione penale a seguito del trasferimento del cons. Alberto Davico al Tribunale di Caltanissetta con funzioni di Presidente di sezione - ed è resa vieppiù manifesta dalla circostanza che, secondo i dati comunicati dalla Cancelleria della sezione specializzata Immigrazione e Protezione Internazionale, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 2 dicembre 2024 il Tribunale di Caltanissetta ha emesso n. 267 convalide di trattenimenti (di cui n. 27 di proroghe) e n. 274 sospensive, condizione che lascia presagire una sopravvenienza di convalide e di reclami sulle sospensive grosso modo pari a quella complessiva del ruolo civile ordinario e del ruolo controversie di lavoro (rispettivamente n. 432 e n. 131 procedimenti) nell'anno 1 luglio 2023- 30 giugno 2024.

La protezione internazionale

La sezione Specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale è composta da giudici facenti parte anche della sezione civile (oltre al Presidente della sezione civile, che presiede anche la sezione specializzata, i giudici ordinari dottori Marcello Testaquatra e Calogero Domenico Cammarata ed i giudici onorari dottori Gaetano Mario Pasqualino, Carmela Rita D'Aleo ed Angela Gagliano). All'ufficio per il processo costituito per det-

ta sezione sono destinati due addetti UPP, ai quali sono demandati compiti riguardanti la preparazione dell'udienza, gli adempimenti successivi ad essa e in alcuni casi la verbalizzazione, l'esame degli atti del fascicolo processuale (per verificarne la completezza), nonché la predisposizione di bozze di provvedimenti.

L'apporto dei GOP in sezione si è drasticamente ridotto per via della dichiarata, da parte della Corte Suprema di Cassazione (v. ordinanza n. 3141/2024, pubblicata il 4/2/2024) loro incompetenza a trattare i procedimenti di convalida dei trattenimenti dei richiedenti presso i centri di permanenza e relative proroghe.

Pertanto, con apposita variazione tabellare (n. 6/2024, del 28/2/2024) i predetti sono stati esclusi dai turni delle convalide, in cui erano precedentemente inseriti, ed in loro sostituzione sono stati individuati due giudici ordinari (i dottori Dario Albergo e Giuliana Guardo, in atto sostituita, a ragione della sua assenza, dalla dott.ssa Alessandra Frasca).

Il numero dei procedimenti di convalida è notevole ed in costante aumento: sopravenuti 354, a fronte dei 188 dello scorso anno.

Le udienze di convalida continuano ad essere tenute mediante collegamento audiovisivo a distanza tramite la piattaforma *Microsft Teams*, con il cancelliere, o l'addetto UPP. che assiste il giudice; la parte privata vi partecipa dalla postazione del CPR; il difensore, di norma, dal proprio studio professionale.

Per le convalide, gli interpreti vengono individuati dai funzionari dell'ufficio Immigrazione della Questura, con cui permangono rapporti di proficua collaborazione. Invece, per le audizioni dei ricorrenti nell'ambito degli altri procedimenti di competenza del-

la sezione nel 2024 è venuta meno la collaborazione dell'EUAA (già EASO), che forniva i nominativi degli interpreti, per cui si è riproposto il problema esistente in precedenza, connesso alla individuazione delle persone da nominare come interpreti, solitamente portate a braccio dai difensori.

Come si è anticipato, con la legge 9 dicembre 2024 n. 187, che ha convertito con modificazioni il D.L. 11 ottobre 2024 n. 145, è stata prevista la competenza delle Corti di appello a trattare le convalide dei trattenimenti (e delle loro proroghe) disposti dal Questore - già attribuite alle istituite sezioni specializzate dei Tribunali - nei confronti dei migranti richiedenti protezione, nonché i reclami avverso i provvedimenti delle sezioni stesse in materia di sospensione dell'esecutività dei provvedimenti delle Commissioni territoriali del Ministero dell'Interno.

Tornando alla sezione specializzata del Tribunale, dal dato statistico emerge che:

- le sopravvenienze, complessivamente, sono aumentate rispetto allo scorso anno (808 a fronte di 620) c rappresentano quasi la metà delle iscrizioni nel settore civile contenzioso (su 1.702 iscrizioni 808 riguardano la sezione specializzata). In costante aumento le iscrizioni riguardanti i ricorsi aventi per oggetto i diritti di cittadinanza, che di regola sono definiti in tempi molto brevi, anche in quanto proposti ai sensi dell'art. 281 *decies* c.p.c, con udienza sostituita dal deposito di note scritte, *ex* art. 127 ter c.p.c;
- le definizioni sono 624 (516 lo scorso anno);
- i pendenti finali 446 (273 lo scorso anno).

La durata media dei procedimenti è pari a 152 (134 lo scorso anno).

Il dato relativo all'aumento delle pendenze, nonostante l'aumento delle definizioni, trova giustificazione nell'aumento delle sopravvenienze e nell'accresciuto impegno dei giudici, sia in udienza (per via del venir meno dell'apporto dei giudici onorari nelle convalide), sia in camera di consiglio, per la decisione sulle numerose istanze di sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati (nei crescenti casi di applicazione della procedura accelerata per i richiedenti provenienti da Paesi di origine sicura).

In sezione, comunque, non vi è arretrato, non essendo pendenti procedimenti ultratricnnali.

È stata definita la quasi totalità dei procedimenti iscritti fino al 31/12/2022.

Con riferimento ai procedimenti ex art. 35, D.Lvo n. 25/2008 e succ. mod. si segnala l'assenza di pronunce di accoglimento di domande di protezione internazionale (volte ad ottenere il riconoscimento dello *status* di rifugiato, ovvero la protezione sussidiaria). Invece, la percentuale di accoglimento delle domande di protezione speciale ai sensi dell'art. 19, D.L.vo n. 286/1998, è del 54,29%, a fronte del. 54% dello scorso anno (il dato è stato fornito dalla cancelleria).

Il Presidente del Tribunale di Caltanissetta segnala l'assenza di pronunce di accoglimento di domande di protezione internazionale (volte, cioè, ad ottenere il riconoscimento dello *status* di rifugiato, ovvero la protezione sussidiaria). Di contro, la percentuale di accoglimento delle domande di protezione speciale ai sensi dell'art. 19, D.L.vo n. 286/1998, è del 54,29%, a fronte del 54% dello scorso anno.

In ordine alla provenienza dei ricorrenti, è confermato il *trend* segnalato lo scorso anno, di riduzione del numero di ricorsi proposti da cittadini pakistani (che in passato erano in gran lunga i più numerosi) ed il consistente aumento dei ricorsi di soggetti provenienti da Tunisia e Bangladesh, divenuti assolutamente prevalenti. Un incremento si registra anche riguardo alle domande di soggetti provenienti dall'Egitto, nonché dal Mali, dal Burkina Faso e da altri Paesi dell'Africa Subsahariana.

Per quanto riguarda la modifica normativa introdotta dal D.L. 10 marzo 2023, n. 20 (cosiddetto *Decreto Cutro),* convertito con modificazioni nella L. 5 maggio 2023, n. 50, con cui sono state abrogate le disposizioni di cui all'art. 19. co. 1.1, terzo e quarto periodo, del D.L.vo n. 286/1998, espungendosi dall'ordinamento, da un punto di vista formale, il permesso per protezione speciale a salvaguardia della vita privata e familiare dello straniero, si osserva quanto segue.

Innanzi tutto, le relative disposizioni si applicano alle domande proposte dopo la sua entrata in vigore, con espressa esclusione delle istanze già presentate al 13 marzo 2023 e dei casi in cui lo straniero ha già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente.

Sul piano interpretativo, i giudici della sezione, conformandosi all'orientamento prevalente in giurisprudenza, espresso dalla S.C. di Cassazione, da ultimo, con la ordinanza n. 28162/2023, ritengono che il diritto al rispetto della vita privata e familiare trovi comunque applicazione, nonostante l'abrogazione delle disposizioni di cui all'art. 19, co. 1.1, terzo e quarto periodo, del D.L.vo n. 286/1998, in quanto sancito dall'art. 8 della Conven-

zione EDU, a sua volta richiamato dall'art. 5, comma 6. D.L.vo 286/1998 e succ. mod..

Alla luce di tale opzione ermeneutica, la modifica normativa non ha avuto un impatto significativo sull'applicazione della protezione speciale quale misura residuale di protezione.

Si registra, infine, da tempo, il sostanziale esaurimento delle controversie in tema di protezione internazionale in grado di appello, dovuta alla soppressione del secondo grado di giudizio ad opera del Decreto – legge 17 febbraio 2017, n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46.

La Sezione Unica Civile Corte di Appello e i Tribunali del distretto

Rinviando alla parte I quanto all'analisi dei flussi e delle criticità della sezione civile della Corte di appello, mette conto evidenziare il costante decremento, dovuto all'impegno del presidente e dei consiglieri della sezione, della durata prognostica dei procedimenti (disposition time, DT), così come dell'arretrato, precipui targets del PNNR in materia di Giustizia.

In particolare, **la durata prognostica dei procedimenti di contenzioso civile ordinario** è passata dai 1121 giorni del periodo1 luglio 2021 -30 giugno 2022, ai 914 giorni del periodo 1 luglio 2022-30 giugno 2023, agli 867 giorni nel periodo 1 luglio 2023-30 giugno 2024.

La durata prognostica dei procedimenti di lavoro e previdenza, al 30 giugno 2024 è, rispettivamente, di 150 e 163 giorni; dati questi, estremamente positivi, che collocano ampiamente l'attività della sezione lavoro, come era già accaduto negli anni

precedenti, nell'area della ragionevole durata del processo, persistendo la riconosciuta, elevatissima qualità e la valenza di orientamento nel distretto della sua produzione.

Anche per i **procedimenti di volontaria giurisdizione non in materia di famiglia e persone** si è avuta, nell'anno di riferimento, una netta riduzione della durata prognostica (146 giorni rispetto ai 161 dell'anno precedente).

Si è ulteriormente ridotta la durata prognostica dei **procedimenti in materia di famiglia, stato e capacità delle persone** (DT, da 304 a 188 giorni); numeri che attestano la centralità di questa materia nel quadro delle priorità e degli obiettivi qualitativi di rendimento dei programmi di gestione degli anni precedenti, nonostante le già descritte criticità dell'organico.

Nel contempo, hanno trovato piena attuazione gli importanti obiettivi di rendimento qualitativo già previsti per il 2023, e puntualmente conseguiti, anche per i settori che non destavano, e non destano, preoccupazioni di accumulo di arretrato (vale a dire, l'area famiglia e minori, o quella della volontaria giurisdizione non riguardante persone e famiglia o, ancora, la materia delle procedure concorsuali): ci si riferisce alla ordinata e puntuale gestione delle udienze, ed in particolare più razionale programmazione di quelle di precisazione delle conclusioni e alla previsione di udienze distintamente dedicate alle materie familiare e minorile; alla particolare speditezza ormai riservata ai processi che coinvolgono i minori.

Specifiche considerazioni vanno svolte, inoltre, rispetto agli obiettivi di smaltimento dell'arretrato posti dal PNNR.

Con la rimodulazione degli obiettivi del PNNR, attuata sulla base delle proposte di modifica accolte il 24 novembre 2023 dalla

Commissione Europea e successivamente approvate dal Consiglio Europeo con la decisione dell'8 dicembre 2023, sono stati previsti due intervalli temporali per il conseguimento dei targets della riduzione dell'arretrato: quello precedente al periodo dell'emergenza pandemica (riguardante i fascicoli che hanno generato arretrato fino al 31 dicembre 2019) e quello successivo, che va dal 2020 al 2022.

Più in particolare, l'Italia si è impegnata a ridurre:

- del 95%, entro il 31 dicembre 2024, l'arretrato pendente al 31 dicembre 2019 presso i Tribunali (337.740) e le Corti di Appello (98.371), formato dei fascicoli pendenti iscritti fino al 31 dicembre 2016 per i Tribunali e fino al 31 dicembre 2017 per le Corti di Appello;

- del 90%, entro il 30 giugno 2026, i fascicoli pendenti presso i Tribunali al 31 dicembre 2022 iscritti dal 1 gennaio 2017 (1.197.786) e i fascicoli pendenti presso le Corti di Appello al 31 dicembre 2022 iscritti dal 1 gennaio 2018 (179.306).

- la durata prognostica del giudizi (Disposition Time) del 40% nel settore civile e del 25% nel settore penale entro il 30 giugno 2026, rispetto ai corrispondenti valori del 2019.

Gli sforzi della sezione civile della Corte, quindi si stanno concentrando sulla definizione delle cause iscritte sino al 31 dicembre 2022 ben più di quanto non avvenga per quelle iscritte successivamente a tale data, che vengono definite o perché *ictu oculi* di rapidissima spedizione o perché presentano carattere di urgenza, con l'unico risultato di contenere la durata media dei giudizi, che si valuta sui procedimenti definiti a differenza della durata prognostica, e che non è target del PNNR.

Anche con riguardo all'anno di riferimento i monitoraggi sta-

tistici elaborati dalla Direzione Generale di Statistica ed Analisi Organizzativa del Ministero della Giustizia restituiscono, rispetto alla baseline del 31 dicembre 2019 ai fini della verifica del raggiungimento degli obiettivi del PNNR, la rappresentazione di un costante, e consistente, decremento anche dell'arretrato ultrabiennale del contenzioso civile della Corte di Appello.

Sebbene l'arco temporale di riferimento di questa relazione sia il periodo 1 luglio 2023-30 giugno 2024, e non la baseline del 31 dicembre 2019, è utile rilevare come l'arretrato ultrabiennale sia passato da n.1671 procedimenti al 31 dicembre 2019 ai n. 1559 procedimenti al 31 dicembre 2020, ai n.1290 procedimenti al 31 dicembre 2021, ai n.1166 procedimenti al 30 giugno 2022, a n. al 30 giugno 2023, e, in ultimo, a n. 849 procedimenti al 30 giugno 2024, di cui n.3 in attesa di bonifica falsi pendenti (cfr. i dati forniti dalla Direzione Generale di Statistica e analisi organizzativa del Ministero della Giustizia, confermati dai prospetti elaborati dal funzionario statistico della Corte di appello).

Dal Kit statistico del Ministero della Giustizia aggiornato al 30 giugno 2024 si evince la pendenza di n.16 procedimenti civili iscritti sino al 2017, che colloca percentualmente al 99% le definizioni complessive rispetto alla baseline del 31 dicembre 2019, e dunque ampiamente al di sopra dell'obiettivo del 95%.

Appare decisamente arduo, tuttavia, il raggiungimento del secondo obiettivo di riduzione dell'arretrato CEPEJ: dai prospetti resi fruibili dal Funzionario statistico della Corte di Appello, infatti, risulta una percentuale di smaltimento dell'arretrato dei procedimenti contenziosi iscritti dal 1° gennaio 2019 sino al 31 dicembre 2022 pari, al 30 giugno 2024, al 48% .

Dal Monitoraggio statistico PNRR elaborato dalla Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa, i cui dati e valutazioni sono stati implementati al 30/6/2024 e con nota n.prot.1285 dell'11/10/2024 pubblicati sul sito della stessa Direzione, si evince che dal 2019 al 30/6/2024 risulta costante la diminuzione delle pendenze, frutto di un'elevata produzione di fascicoli definiti, considerato che il numero dei fascicoli sopravvenuti, tranne che per l'anno 2020, si è mantenuto pressoché inalterato. I procedimenti civili pendenti al 30/6/2024, infatti, sono complessivamente (vale a dire, considerando anche quelli antecedenti al 2018 e successivi al 2022) diminuiti del 53% rispetto alla baseline 2019.

Per altro verso, sebbene le condizioni dell'organico siano migliorate rispetto all'anno precedente con la già menzionata applicazione extra-distrettuale di un magistrato del Tribunale di Trapani, in essere dal 4 settembre 2023 e - salvo proroga destinata a cessare il 4 marzo 2025 (ma ogni scadenza semestrale è una remora all'assegnazione di cause in cui i termini ex art. 190 cpc sono destinati a scadere in un momento successivo), ricorrono tre condizioni sfavorevoli.

La prima condizione sfavorevole è la scadenza al 31 ottobre 2025 dei Giudici Ausiliari, i quali hanno assicurato una consistente parte delle complessive definizioni dell'Ufficio.

Basti pensare che nel periodo 1 luglio 2022-30 giugno 2023 i sei giudici ausiliari della sezione hanno definito n. 358 procedimenti con sentenza, cui si aggiungono n. 42 altrimenti definiti, tutti compresi nella macro-materia "Contenzioso civile ordinario", per un totale di n. 400 definizioni, e tanto basterebbe per l'obiettivo dell'eliminazione dell'arretrato residuo, da conseguire

entro il 30 giugno 2026 secondo l'obiettivo di quantità rimodulato del PNNR per il 30 giugno 2026 quanto alle Corti di Appello (riduzione del 90% dei procedimenti pendenti presso i Tribunali al 31 dicembre 2022 iscritti dal 1 gennaio 2018) 7 (1.197.786).

Nell'anno 1 luglio 2023- 30 giugno 2024, come si è anticipato, la produzione dei Giudici ausiliari è leggermente calata (n. 324 procedimenti definiti con sentenza e n. 24 altrimenti definiti, per un totale di n. 348 definizioni), ma resta, comunque, una componente fondamentale della complessiva produttività dell'Ufficio.

La seconda condizione sfavorevole, come si è già detto ancora più grave per i pesanti devastanti che inevitabilmente produrrà sui carichi di lavoro della Corte nissena, e dunque sul conseguimento degli obiettivi di riduzione dell'arretrato e del DT del PNNR, è l'attribuzione alle Corti di Appello, a risorse invariate, con la Legge di conversione dei Decreti legge n.145/2024 (decreto flussi) e 158/2024 (decreto paesi sicuri) della competenza in tema di convalide dei trattenimenti (e delle loro proroghe) disposti dal Questore - già attribuite alle istituite sezioni specializzate dei Tribunali - nei confronti dei migranti richiedenti protezione, nonché in tema di sospensione dell'esecutività dei dinieghi della protezione internazionale, decisi dalle Commissioni territoriali del Ministero dell'Interno, su cui si siano pronunciate le sezioni immigrazione dei Tribunali stessi.

La gravità dell'impatto della riforma è evidenziata dal rapporto tra flussi e organici reali della Corte di Appello di Caltanissetta - che presenta una scopertura del 30% dei consiglieri delle sezioni ordinarie e deve fare fronte alla vacanza di un posto di consigliere della prima sezione penale a seguito del trasferimento

del cons. Alberto Davico al Tribunale di Caltanissetta con funzioni di Presidente di sezione - gravità resa vieppiù manifesta dalla circostanza che, secondo i dati comunicati dalla Cancelleria della sezione specializzata Immigrazione e Protezione Internazionale, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 2 dicembre 2024 il Tribunale di Caltanissetta ha emesso n. 267 convalide di trattenimenti (di cui n. 27 di proroghe) e n. 274 sospensive, condizione che lascia presagire- sebbene i criteri di competenza territoriale siano più restrittivi rispetto a quelli della disciplina previgente, riguardante le sezioni specializzate dei tribunali, una sopravvenienza di convalide e di reclami sulle sospensive non molto diversa da quella complessiva del ruolo civile ordinario e del ruolo controversie di lavoro (rispettivamente n. 432 e n. 131 procedimenti) nell'anno 1 luglio 2023-30 giugno 2024, ovviamente dal solo punto di vista del dato numerico e non della complessità delle definizioni.

Non si comprende, a ben vedere, la ragione di un intervento foriero di gravi conseguenze in ordine al perseguimento, cui i magistrati della Corte si sono dedicati senza risparmio di energie, degli obiettivi di riduzione dell'arretrato civile e della durata prognostica dei procedimenti civili al 30 giugno 2026.

La terza condizione sfavorevole è lo stato dell'organico: a parte la recente scopertura di un posto di consigliere della prima sezione penale, che ha imposto l'assegnazione interna a tempo parziale di un consigliere del settore civile, va considerata la scopertura di un posto di presidente di sezione penale dal 4 aprile 2024, che sta comportando l'applicazione a rotazione di un consigliere del settore penale per integrare la componente togata della Corte di Assise di Appello ed anche dei consiglieri della sezio-

ne civile, chiamati, a rotazione, ad integrare il collegio specializzato misure di prevenzione e il collegio ingiusta detenzione; per non dire, infine, della perdurante scopertura di due posti della sezione civile.

***

I provvedimenti più significativi della sezione civile unica della Corte di Appello, resi nel periodo 1 luglio 2023-30 giugno 2024 dai collegi del lavoro e del civile ordinario, sono quelli adottati nei seguenti giudizi:

- sentenza n. 228/2024 dell'11.06.2024, pubblicata il 19.06.2024 in tema di condizioni di accesso all'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, secondo cui la sussistenza di una colpa grave del debitore nell'assumere le proprie obbligazioni – quale presupposto soggettivo ostativo all'omologazione della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 69 D. L.vo 12/1/2019 n. 14 (codice della crisi) – va valutata in concreto, sulla scorta di tre elementi, e cioè: a) quali furono le ragioni che determinarono la decisione di accendere il finanziamento; b) per quanto tempo il consumatore è riuscito ad adempiere alla propria prestazione; c) se è possibile individuare una qualche sopravvenienza negativa tale da determinare l'impossibilità di continuare ad adempiere alle proprie prestazioni;

- sentenza n. 230/2024 del 30.05.2024, pubblicata il 19.06.2024, secondo cui in presenza di un credito liquido e supportato da prova scritta, come richiesto dall'art. 633 c.p.c., le domande di restituzione delle spese di lite ex art. 389 c.p., conseguenti ad una

sentenza della Cassazione, possono essere proposte con ricorso per decreto ingiuntivo alla Corte di Appello competente;

- sentenza n. 230/2024 del 30.05.2024, pubblicata il 19.06.2024, secondo cui in tema di spese processuali, gli interessi sulle somme la cui restituzione è stata disposta dal giudice con la riforma della sentenza impugnata,decorrono dalla data dell'esborso delle somme stesse, e non dalla data della domanda giudiziale di restituzione, a garanzia del diritto all'integrale ripristino dell'equilibrio patrimoniale violato dalla decisione ingiusta, costituendo le regole sulla soccombenza norme speciali attinenti al processo rispetto alla disciplina generale dell'art. 2033 c.c. riguardante anche gli interessi;

- Sentenza n. 200/2024 pubblicata il 30.05.2024, in tema di risarcimento danni da diffamazione, secondo cui il danno non patrimoniale, anche quando il pregiudizio sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, non è in *re ipsa*, ma costituisce un danno conseguenza, che deve essere allegato e provato da chi ne invochi il risarcimento, e il pregiudizio subito in conseguenza dell'illecito può essere provato con tutti i mezzi di prova normativamente previsti, tra cui le massime di esperienza ed anche presunzioni attinte dal notorio;

- Sentenza n. 296/2023, pubblicata il 21.08.2023, in tema di appalto avente ad oggetto la costruzione di immobili realizzati in violazione delle prescrizioni contenute nella concessione edilizia, secondo cui occorre distinguere le ipotesi di difformità totale da quelle di difformità parziale: nel primo caso, che si verifica ove l'edificio realizzato sia radicalmente diverso per caratteristiche tipologiche e volumetrie, l'opera è da equiparare a quella posta in

essere in assenza di concessione, con conseguente nullità del detto contratto per illiceità dell'oggetto e violazione di norme imperative; nel secondo, invece, che ricorre quando la modifica concerne parti non essenziali del progetto, tale nullità non sussiste, con la conseguenza che il contratto di appalto per la costruzione di un'opera senza la concessione edilizia, nullo per l'illiceità dell'oggetto, non è suscettibile di convalida, l'appaltatore non può pretendere, in forza di quel contratto, il corrispettivo pattuito, e il committente non può invocare il ristoro connesso ai vizi presenti nelle opere;

- Sentenza n. 209/2024 pubblicata il 04.06.2024, secondo cui l'ingresso nel mondo del lavoro dei figli maggiorenni con contratti a termine non determina un automatismo rispetto al venir meno dei presupposti per l'assegno di mantenimento, ma induce, piuttosto, ad una valutazione onnicomprensiva della situazione lavorativa del figlio, posto che, non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento dell'autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione; l'assegnazione della casa familiare, inoltre, non può essere revocata nel caso in cui il figlio maggiorenne si allontani sporadicamente dall'abitazione del genitore, purché vi faccia ritorno appena possibile e purché si ravvisi una presenza effettiva, in relazione ad una determinata unità di tempo; per altro verso, la revoca dell'assegnazione della casa familiare non può essere giustificata da una breve convivenza *more uxorio* dell'assegnataria, connotata da esiguità temporale e da transitorietà;

- Sentenza n. 198/2024 pubblicata il 21.05.2024, secondo cui le ordinanze prefettizie contingibili e urgenti, nella materia di cui

all'art. 13 del D. Lgs n. 22 del 1997, in deroga alla legislazione vigente, sono idonee a determinare un obbligo ex lege nei confronti dell'Ente destinatario, anche in assenza di un valido contratto di servizio.

- Sentenza 120/24 del 5 giugno 2024 (205/2023 R.G.), sul regime contributivo di un avvocato eletto a sindaco;

- Sentenza 188/2023 dep. 20 settembre 2023 (102 – 23 R.G.) sui presupposti e sulla decorrenza per la ripetizione da parte dell'INPS dell'indebito assistenziale;

- Sentenza 237/2023 dep. 6 novembre (164 – 23 R.G.), sulla questione interpretativa se gli sgravi contributivi di cui all'art. 8 co. 9 L. n. 407 del 1990 costituiscano una deroga all'ordinario regime contributivo oppure un generale regime di sotto-contribuzione. Confermando la sentenza di primo grado, la Corte ha optato per la prima soluzione;

- Sentenza 70/2024 dep. 26 marzo 2024 (266 – 23 R.G.) sulla particolarità delle caratteristiche del lavoro a progetto allorché le relative prestazioni siano rese nell'ambito di una partecipazione del datore di lavoro ad un progetto comune ad altri enti, pubblici e privati;

- Sentenza 96/2024 dep. 2 maggio 2024 (16 – 24 R.G.) su problematiche afferenti al coordinamento fra normativa nazionale (art. 20 D.Lgs. n. 75 del 2017) e normativa regionale (art. 22 L.R.S. n. 1 del 2019) sulle procedure di stabilizzazione dei lavoratori precari;

- Sentenza 114/2024 dep. 31 maggio 2024 (38 – 24 R.G.) sulla ritenuta applicabilità, in via analogica, alle sanzioni disciplinari nel pubblico impiego dei principi elaborati dalla giurisprudenza nella materia delle sanzioni amministrative al fine di valutare la

tempestività dell'esercizio dell'azione disciplinare ed il rispetto dei termini previsti per la conclusione del relativo procedimento.

***

Rinviando al paragrafo "Sopravvenienze, eliminazioni e pendenze del distretto" quanto all'analisi dei flussi e delle criticità dei Tribunali del distretto, mette evidenziare che, **presso il Tribunale di Caltanissetta**, nel settore civile:

- al 30.6.2024 risulta già superato l'obbiettivo di riduzione dell'arretrato previsto per la data del 31.12.2024 (riduzione del 95% dei procedimenti civili pendenti alla data del 31.12.2019 aventi data di iscrizione fino al 31.12.2016) avendo l'ufficio raggiunto una percentuale di riduzione del 97%;

- per quanto riguarda invece l'obbiettivo di riduzione fissato per il 30.6.2026 (-90% dei procedimenti pendenti al 31.12.2022 aventi data di iscrizione dal 1.1.2017 al 31.12.2022), la riduzione al 30.6.24 ha raggiunto il -66,5% (rispetto al -51,2% raggiunto al 31.12.2023);

- il DT al 30 giugno 2026 risulta inferiore del 21% rispetto alla *baseline* del 31 dicembre 2019.

***

Presso il Tribunale di Enna, nel settore civile:

- al 30.6.24 non risulta superato l'obiettivo di riduzione dell'arretrato previsto per la data del 31.12.2024 (riduzione del 95% dei procedimenti civili pendenti alla data del 31.12.19 aventi data di

iscrizione fino al 31.12.16) avendo l'Ufficio raggiunto una percentuale di riduzione del 91,3%;

- per quanto riguarda invece l'obiettivo di riduzione fissato per il 30.6.26 (-90% dei procedimenti pendenti al 31.12.22 aventi data di iscrizione dal 1.1.17 al 31.12.22), la riduzione al 30.6.24 ha raggiunto il -50,0% (rispetto al 38,3% raggiunto al 31.12.23);

- Il DT nel 2024 è stato, complessivamente, di 854 giorni con un aumento rispetto alla baseline dell'1,6%, per le già segnalate ragioni e difficoltà dell'Ufficio già illustrate, cui si rinvia (vacanza di una unità nel settore per tutto il periodo, congedo per maternità Antonelli e malattia Tripi, vacanza del Presidente del Tribunale, impegno di uno dei giudici del lavoro nello svolgimento di funzioni Presidente f.f.); l'obiettivo non è pertanto stato raggiunto.

***

Presso il Tribunale di Gela, nel settore civile, in relazione all'obiettivo della riduzione dell'arretrato previsto al 31.12.2024, alla data del 30.06.2024 si era raggiunta la percentuale del 94,4% dei procedimenti iscritti prima del 2016, rimanendo da definire 57 fascicoli; l'obiettivo del 95% deve considerarsi raggiunto essendo i procedimenti da definire rimasti circa trenta;

In relazione all'obiettivo fissato per il 30.6.2026, alla data del 30.06.2024, su una baseline di n.4040 procedimenti erano pendenti n. 2149, con un variazione del 46,8%.

Per quanto riguarda il DT Civile è alla fine del primo semestre del 2024, pur essendo in discesa, è pari a 604 gg. (quello iniziale

nel 2019 era pari a 586 gg. ma nel 2020 era asceso a 1061 gg.) e superiore del 3% rispetto alla *baseline* del 31 dicembre 2019.

Sopravvenienze Definizioni e Pendenze: I Tribunali del distretto e la Sezione Unica Civile della Corte di Appello

Il numero complessivo delle sopravvenienze dei Tribunali ordinari nel settore civile nell'intero distretto è pari a 17.635 procedimenti e quindi in aumento rispetto all'anno trascorso per cui la sopravvenienza era pari a 17.173 procedimenti.

Sono stati definiti complessivamente 18.309 procedimenti in diminuzione rispetto ai 19.069 dell'anno precedente.

Con sentenza sono stati definiti 3.984 procedimenti a fronte dei 3.822 definiti nel periodo precedente.

Sono rimasti pendenti, al 30/6/2024, 23.770 procedimenti, in diminuzione rispetto ai 24.483 dell'anno precedente, con un indice di ricambio del 104% e un indice di smaltimento del 43%, ove l'indice di ricambio esprime il rapporto tra procedimenti definiti e pervenuti e l'indice di smaltimento il rapporto tra le definizioni e il carico di iscrizioni oltre le pendenze.

Al 31/12/2024 sono pendenti 25.143 procedimenti (nell'anno precedente 24.695).

Nel dettaglio giova evidenziare che presso il **Tribunale di Caltanissetta** sono sopravvenuti complessivamente 6.897 procedimenti civili e ne sono stati definiti 7.232.

Sono rimasti pendenti, al 30/6/2024, 6.822 procedimenti con una diminuzione rispetto all'anno precedente del 5%. Al 31/12/2024 sono pendenti 7.298 procedimenti.

Si registra un indice di ricambio del 105% e un indice di smaltimento del 52%.

Gli affari civili di contenzioso ordinario sopravvenuti, comprensivi del contenzioso agrario, sono pari a 1.702 e ne sono stati definiti 1.728.

Sono rimasti pendenti, al 30/6/2024, 1.964 affari con una diminuzione rispetto all'anno precedente del 2%. Al 31/12/2024 sono pendenti 2.292 procedimenti.

Si registra un indice di ricambio del 102%, un indice di smaltimento del 47% e una durata media di 722 giorni per i procedimenti definiti con sentenza e 348 giorni per i procedimenti definiti con altre modalità.

Le controversie in materia di lavoro previdenza e assistenza comprensivi degli accertamenti tecnici preventivi ex art.445 c.p.c. sopravvenute sono pari a 1.746 e ne sono state definite 1.889.

Sono rimasti pendenti, al 30/6/2024, 2.123 affari di lavoro, previdenza e assistenza in diminuzione rispetto ai 2.297 dell'anno precedente. Al 31/12/2024 sono pendenti 2.301 procedimenti.

Si registra un indice di ricambio del 108%, un indice di smaltimento del 47% e una durata media di 847 giorni per i procedimenti definiti con sentenza e di 343 giorni con altre modalità di definizione.

I procedimenti di volontaria giurisdizione, comprensivi di tutele, curatele, eredità giacenti e amministrazioni di sostegno, sopravvenuti sono pari a 880 e ne sono stati definiti 1.078.

Sono rimasti pendenti, al 30/6/2024, 1.395 procedimenti in diminuzione rispetto ai 1.599 dell'anno precedente. Al 31/12/2024 sono pendenti 1.388 procedimenti. Si registra, quindi, un indice di ricambio del 123%, un indice di smaltimento del 44% e una

durata media, calcolata al netto tutele, curatele, eredità giacenti e amministrazioni di sostegno, di 49 giorni.

I procedimenti speciali sommari sopravvenuti sono pari a 564 e ne sono stati definiti 590.

Le pendenze, al 30/6/2024, sono pari a 118 procedimenti con una diminuzione rispetto all'anno precedente del 19%. Al 31/12/2024 sono pendenti 97 procedimenti.

Si registra un indice di ricambio del 105%, un indice di smaltimento del 83% e una durata media di 112 giorni.

I procedimenti per fallimenti e altre procedure concorsuali sopravvenuti sono pari a 104 e ne sono stati definiti 121.

Sono rimasti pendenti, al 30/6/2024, 266 procedimenti con un aumento rispetto all'anno precedente del 2%. Al 31/12/2024 sono pendenti 255 procedimenti.

Si registra un indice di ricambio del 116%, un indice di smaltimento del 33% e una durata media di 1.607 giorni.

I procedimenti per esecuzioni immobiliari sopravvenuti sono pari a 135 e ne sono stati definiti 134.

Sono rimasti pendenti, al 30/6/2024, 601 procedimenti con un aumento rispetto all'anno precedente dell'1%. Al 31/12/2024 sono pendenti 603 procedimenti.

Si registra un indice di ricambio del 99%, un indice di smaltimento del 18% e una durata media di 2.104 giorni.

I procedimenti per esecuzioni mobiliari sopravvenuti sono pari a 680 e ne sono stati definiti 605.

Sono rimasti pendenti, al 30/6/2024, 351 procedimenti in aumento rispetto all'anno precedente del 38%. Al 31/12/2024 sono pendenti 362 procedimenti.

Si registra un indice di ricambio dell'89%, un indice di smaltimento del 65% e una durata media di 207 giorni.

Presso il **Tribunale di Enna** sono sopravvenuti complessivamente 6.346 procedimenti civili e ne sono stati definiti 6.196.

Sono rimasti pendenti, al 30/6/2024, 9.744 procedimenti con un aumento rispetto all'anno precedente dello 0,8%. Al 31/12/2024 sono pendenti 9.721 procedimenti.

Si registra un indice di ricambio del 98% e un indice di smaltimento del 39%.

Gli affari civili di contenzioso ordinario comprensivi del contenzioso agrario sopravvenuti sono pari a 808 e ne sono stati definiti 1.028.

Sono rimasti pendenti, al 30/6/2024, 1.962 affari in diminuzione rispetto ai 2.163 dell'anno precedente. Al 31/12/2024 sono pendenti 1.955 procedimenti.

Si registra un indice di ricambio del 127%, un indice di smaltimento del 34% e una durata media di 1.057 giorni per i procedimenti definiti con sentenza e 716 giorni per i procedimenti definiti con altre modalità.

Le controversie in materia di lavoro previdenza e assistenza sopravvenute, comprensive degli accertamenti tecnici preventivi ex art.445 c.p.c., sono pari a 2.086 e ne sono state definite 1.937.

Sono rimasti pendenti, al 30/6/2024, 4.482 procedimenti con un aumento rispetto all'anno precedente del 2,8%. Al 31/12/2024 sono pendenti 4.435 procedimenti.

Si registra un indice di ricambio del 93%, un indice di smaltimento del 30% e una durata media di 1.190 giorni per i procedi-

menti definiti con sentenza e 508 giorni per le altre modalità di definizione.

I procedimenti di volontaria giurisdizione, comprensivi di tutele, curatele, eredità giacenti e amministrazioni di sostegno, sopravvenuti sono pari a 845 e ne sono stati definiti 649.

Sono rimasti pendenti, al 30/6/2024, 2.080 procedimenti con un aumento rispetto all'anno precedente del 7%. Al 31/12/2024 sono pendenti 2.130 procedimenti.

Si registra un indice di ricambio del 77%, un indice di smaltimento del 33% e una durata media, calcolata al netto tutele, curatele, eredità giacenti e amministrazioni di sostegno, di 104 giorni.

I procedimenti speciali sommari sopravvenuti sono pari a 470 e ne sono stati definiti 459.

Sono rimasti pendenti, al 30/6/2024, 214 procedimenti con un aumento rispetto all'anno precedente del 5%. Al 31/12/2024 sono pendenti 237 procedimenti.

Si registra un indice di ricambio del 98%, un indice di smaltimento del 68% e una durata media di 168 giorni.

I procedimenti per fallimenti e altre procedure concorsuali sopravvenuti sono pari a 54 e ne sono stati definiti 47.

Sono rimasti pendenti, al 30/6/2024, 154 procedimenti con un aumento rispetto all'anno precedente del 12%. Al 31/12/2024 sono pendenti 157 procedimenti.

Si registra un indice di ricambio dell'87%, un indice di smaltimento del 25% e una durata media di 1.681 giorni.

I procedimenti per esecuzioni immobiliari sopravvenuti sono pari a 104 e ne sono stati definiti 131.

Sono rimasti pendenti, al 30/6/2024, 587 con una diminuzione

rispetto all'anno precedente del 3%. Al 31/12/2024 sono pendenti 534 procedimenti.

Si registra un indice di ricambio del 126%, un indice di smaltimento del 18% e una durata media di 3.948 giorni.

I procedimenti per esecuzioni mobiliari sopravvenuti sono pari a 434 e ne sono stati definiti 399.

Sono rimasti pendenti, al 30/6/2024, 265 procedimenti con un aumento rispetto all'anno precedente del 16%. Al 31/12/2024

sono pendenti 273 procedimenti.

Si registra un indice di ricambio del 92%, un indice di smaltimento del 60% e una durata media di 267 giorni.

Presso il **Tribunale di Gela** sono sopravvenuti complessivamente 4.392 procedimenti civili, ne sono stati definiti 4.881.

Sono rimasti pendenti, al 30/6/2024, 7.204 procedimenti con una diminuzione rispetto all'anno precedente del 6%. Al 31/12/2024 sono pendenti 7.210 procedimenti.

Si registra un indice di ricambio del 111% e un indice di smaltimento del 41%.

Gli affari civili di contenzioso ordinario comprensivi del contenzioso agrario sopravvenuti sono pari a 742 e ne sono stati definiti 968.

Sono rimasti pendenti, al 30/6/2024, 2.414 affari con una diminuzione rispetto all'anno precedente del 9%. Al 31/12/2024 sono pendenti 2.318 procedimenti.

Si registra, un indice di ricambio del 131%, un indice di smaltimento del 29% e una durata media di 1.352 giorni per i procedimenti definiti con sentenza e 857 giorni per le altre modalità di definizione.

Le controversie in materia di lavoro previdenza e assistenza

compresi gli accertamenti tecnici preventivi ex art.445 c.p.c. sopravvenute sono pari a 1.483 ne sono state definite 1.675.

Sono rimasti pendenti, al 30/6/2024, 2.329 procedimenti con una diminuzione rispetto all'anno precedente del 7%. Al 31/12/2024 sono pendenti 2.437 procedimenti.

Si registra un indice di ricambio del 113%, un indice di smaltimento del 42% e una durata media di 716 giorni per i procedimenti definiti con sentenza e 514 giorni per le altre modalità di definizione.

I procedimenti di volontaria giurisdizione, comprensivi di tutele, curatele, eredità giacenti e amministrazioni di sostegno, sopravvenuti sono pari a 673 e ne sono stati definiti 765.

Sono rimasti pendenti, al 30/6/2024, 1.156 procedimenti con una diminuzione rispetto all'anno precedente dell'8%. Al 31/12/2024 sono pendenti 1.211 procedimenti.

Si registra un indice di ricambio del 114%, un indice di smaltimento del 40% e una durata media, calcolata al netto tutele, curatele, eredità giacenti e amministrazioni di sostegno, di 91 giorni.

I procedimenti speciali sommari sopravvenuti sono pari a 456 e ne sono stati definiti 416.

Sono rimasti pendenti, al 30/6/2024, 177 procedimenti con un aumento rispetto all'anno precedente del 18%. Al 31/12/2024 sono pendenti 143 procedimenti.

Si registra un indice di ricambio del 91%, un indice di smaltimento del 69% e una durata media di 168 giorni.

I procedimenti per fallimenti e altre procedure concorsuali sopravvenuti sono pari a 99 e ne sono stati definiti 124.

Sono rimasti pendenti, al 30/6/2024, 201 equivalenti ai

202 dell'anno precedente. Al 31/12/2024 sono pendenti 206 procedimenti.

Si registra un indice di ricambio del 125%, un indice di smaltimento del 41% e una durata media di 1.059 giorni.

I procedimenti per esecuzioni immobiliari sopravvenuti sono pari a 77 e ne sono stati definiti 124.

Sono rimasti pendenti, al 30/6/2024, 517 procedimenti con una diminuzione rispetto all'anno precedente del 5%. Al 31/12/2024 sono pendenti 487 procedimenti.

Si registra, un indice di ricambio del 161%, un indice di smaltimento del 20% e una durata media di 1.393 giorni.

I procedimenti per esecuzioni mobiliari sopravvenuti sono pari a 389 e ne sono stati definiti 366.

Sono rimasti pendenti, al 30/6/2024, 410 procedimenti con un aumento rispetto all'anno precedente del 15%. Al 31/12/2024 sono pendenti 408 procedimenti.

Si registra un indice di ricambio dell'86%, un indice di smaltimento del 45% e una durata media di 283 giorni.

e di 1.644 al 31/12/2024; in materia di responsabilità extracontrattuale 1.077 sono le pendenze finali al 30/6/2024 e 968 al 31/12/2024; in materia di diritto di famiglia 1.177 sono le pendenze finali al 30/6/2024 e 1.318 al 31/12/2024; 891 sono i procedimenti pendenti al 30/6/2024 aventi ad oggetto Istituti e leggi speciali in materia civile e 878 al 31/12/2024; 427 sono le pendenze finali al 30/6/2024 e 400 al 31/12/2024 delle controversie in materia di diritti reali; 486 sono le pendenze finali al 30/6/2024 e 471 al 31/12/2024 delle controversie in cui è parte la pubblica amministrazione.

Nell'ambito delle controversie in materia di lavoro, previdenza ed assistenza prevalgono i procedimenti di accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. con una pendenza al 30/6/2024 di 2.574 e al 31/12/2024 di 2.823 procedimenti.

Quanto ai flussi della Sezione unica civile della Corte di Appello, con riferimento al settore del contenzioso civile ordinario (protezione internazionale compresa) presso la sezione unica civile va segnalato che la pendenza al 30 giugno 2024 pari a 1.432 procedimenti si è ridotta del 7% rispetto ai 1.555 procedimenti dell'anno precedente. Al 31/12/2024 sono pendenti 1.531 procedimenti.

Le definizioni hanno registrato una diminuzione dell'8% mentre le sopravvenienze sono aumentate del 22%. Nonostante la riduzione le definizioni hanno superato il numero delle sopravvenienze determinando un indice di ricambio del 123% e un indice di smaltimento del 30%, a fronte di un indice di ricambio del 165% e di un indice di smaltimento del 30% nel periodo precedente.

L'indice di ricambio dei procedimenti di volontaria giurisdizione (124%) è aumentato nonostante la diminuzione delle definizioni che sono state comunque superiori alle sopravvenienze. L'indice di smaltimento è aumentato (82% a fronte del precedente 72%).

Giova ribadire quanto già detto nella precedente relazione inaugurale, e cioè che l'arretrato ultra-biennale del contenzioso ordinario resta comunque cospicuo, e trova causa in un'accumulazione incontrollata che, a suo tempo, è stata dovuta - a parte le croniche carenze di organico e le fasi più critiche di scopertura - dapprima all'afflusso di una massa enorme di ricorsi ex legge Pinto riguardanti il distretto di Palermo, prodottosi fino a quando la legge finanziaria per il 2016 ha attribuito la competenza per i procedimenti

di equa riparazione alla Corte di Appello del distretto in cui si sono svolti in primo grado i giudizi presupposti; e, in tempi più recenti, dalla massiccia sopravvenienza del contenzioso di protezione internazionale, ormai da tempo esaurito e, a regime, ma sino alla recentissima data del 10 gennaio 2025, di minima incidenza statistica.

I procedimenti sopravvenuti nel periodo di riferimento nel periodo 1 luglio 2023 – 30 giugno 2024 (appena n.5 e n. 12 definiti), infatti, hanno avuto ad oggetto materie per cui non è stato escluso il secondo grado di giudizio, come le impugnazioni del decreto del Questore di rigetto di istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, o le impugnazioni del Decreto di revoca del "Permesso di Soggiorno per "Richiesta Asilo"; ovvero giudizi di rinvio a seguito di annullamenti della Corte di Cassazione, questi ultimi in numero davvero esiguo sia in assoluto che in rapporto all'imponente contenzioso smaltito negli anni, nonostante la tormentata vicenda giurisprudenziale della protezione umanitaria, scandita dal 2018 al 2021 da ben tre pronunce delle Sezioni Unite civili.

Purtroppo, come si è anticipato, con la legge 9 dicembre 2024 n. 187, che ha convertito con modificazioni il d.l. 11 ottobre 2024 n. 145, è stata prevista la competenza delle Corti di appello a trattare le convalide dei trattenimenti (e delle loro proroghe) disposti dal Questore - già attribuite alle istituite sezioni specializzate dei Tribunali - nei confronti dei migranti richiedenti protezione, nonché i reclami avverso i provvedimenti delle sezioni stesse in materia di sospensione dell'esecutività dei provvedimenti delle Commissioni territoriali del Ministero dell'Interno.

In atto, l'arretrato del contenzioso ordinario (pur se sensibilmente abbattuto negli ultimi anni e, in ultimo, anche grazie ad

una accorta organizzazione dell'Ufficio per il processo di nuovo conio) è ancora cospicuo e risalente.

Come si evince dagli allegati prospetti statistici, al 30 giugno 2024 pendevano ancora n.1 causa iscritta sino al 2014, n. 1 causa del 2015, n. 5 cause del 2016, n. 7 cause del 2017, n. 19 cause del 2018, n. 86 cause del 2019, n. 178 cause del 2020, n. 243 del 2021 e n.311 del 2022; pendenza che, per quanto riguarda i giudizi più risalenti (procedimenti iscritti fino al 31.12.2019), verrà ridotta di circa il 50% entro la fine del 2024 col deposito delle sentenze nelle cause già incamerate per la decisione, ma che, comunque, in alcuni casi, sconta anche evenienze di varia natura, come le sospensioni o le interruzioni dei giudizi, i rinvii sollecitati dalle parti per cercare la definizione transattiva della controversia, la necessità di dare sfogo ad un'istruzione che, a suo tempo, ed in composizione diversa dall'attuale, i collegi della Corte avevano ritenuto non necessaria, o che è diventata necessaria per effetto di mutamenti legislativi o giurisprudenziali.

Ulteriore condizione di una razionale aggressione dell'arretrato è stata la meticolosa applicazione dei criteri di priorità fissati nei programmi di gestione per il 2023 e per il 2024, e cioè la definizione delle cause più risalenti delle cause che sono state oggetto di provvedimenti di anticipazione di udienza, delle cause che non possono essere ulteriormente posticipate perché coinvolgenti interessi sensibili o aventi priorità per legge, delle cause destinate ad essere trattate e decise in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, e, infine, delle cause per cui si è già formato un orientamento della sezione con riguardo a casi analoghi.

Si è dato avvio, inoltre, all'impiego degli addetti UPP nella ste-

sura di bozze di provvedimenti non complessi.

L'esigenza dello smaltimento dell'arretrato, di contro, nel periodo di riferimento non ha costituito un problema per gli altri ambiti di attività della sezione unica civile.

È diminuita del 47% la pendenza nel settore della volontaria giurisdizione non riguardante persone e famiglia (che annovera anche i ricorsi proposti ai sensi della Legge Pinto).

Quanto ai settori della famiglia e delle persone, la durata media dei procedimenti contenziosi, è al di sotto del biennio.

Allo stesso modo, la durata media degli affari di volontaria giurisdizione in materia di persone e famiglia si è attestata a poco più di un anno.

Nella materia minorile civile, la sostanziale stabilità della sopravvenienza (n.14 sia nell'anno in esame che in quello precedente) ha agevolato il trend iniziato negli anni giudiziari precedenti di riduzione della pendenza (-38%).

L'indice di ricambio è risultato pari al 129% e l'indice di smaltimento pari all'82%.

La durata media dei procedimenti definiti è rimasta sostanzialmente stabile passando da 225 giorni dell'anno recedente agli attuali 216.

Venendo, infine, ai settori del lavoro e della previdenza ed assistenza obbligatorie, la consultazione dei prospetti statistici evidenzia, ancora una volta, un ulteriore miglioramento dei dati nel periodo di riferimento rispetto al segmento temporale 1 luglio 2022-30 giugno 2023.

Risulta ulteriormente diminuita la già ridotta pendenza delle cause di lavoro (n. 59 alla data del 30 giugno 2024, n. 72 al

30 giugno 2023), ed è rimasta invariata la pendenza dei procedimenti di previdenza pari a n. 66.

Anche i tempi medi di definizione continuano a diminuire, essendo passati da 213 a 165 giorni per le cause di lavoro e da 226 a 194 giorni per le cause di previdenza, con evidente ampio rispetto, salvi possibili e sporadici casi isolati, del termine biennale previsto dalla Legge Pinto quale limite della durata ragionevole del processo di secondo grado.

Il miglioramento deve ritenersi più significativo rispetto al dato strettamente numerico.

PARTE III
LA GIUSTIZIA PENALE

Gli effetti delle riforme

I Presidenti dei Tribunali del distretto esprimono valutazioni tendenzialmente concordi in ordine agli effetti, nell'anno 1 luglio 2023 - 30 giugno 2024, degli istituti di deflazione processuale introdotti o novellati con la riforma Cartabia nel settore penale.

Va sul punto precisato che è stato di recente emanato il d. lgs. n.31/2024, *"recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150"* (di seguito cd. Correttivo Cartabia), il quale, nell'interessare tanto la materia penale sostanziale, quanto quella processuale, si segnala principalmente per l'intento di rimediare a talune criticità dell'intervento normativo precedente e per la volontà di ovviare ad alcuni difetti di coordinamento ancora non eliminati. Ad esso, quindi, si farà pure riferimento nel proseguo.

Gli artt. 2 e 3 del d. lgs. 150/2022 hanno apportato importanti modifiche alla disciplina del regime della procedibilità di alcune fattispecie di reato di più frequente applicazione pratica, ampliando l'ambito di operatività della procedibilità a querela: nello specifico, l'art. 2 interviene su numerosi delitti contro il patrimonio e contro la persona (si citano, a mero titolo esemplificativo, le lesioni personali, anche stradali, il furto aggravato, la minaccia, la violenza privata), mentre l'art. 3 modifica il regime di procedibilità di due contravvenzioni.

Considerata la rilevante incidenza numerica delle fattispecie interessate dall'intervento legislativo, l'obiettivo della riforma è quello di conseguire in tal modo *"effetti deflattivi sul contenzioso giudiziario ed effetti positivi sulla durata complessiva dei procedimenti, nell'ottica di una maggiore efficienza del processo penale"* (v. Dossier Camere del 7 settembre 2022).

La modifica in commento ha avuto un immediato impatto sui processi in corso, avendo il legislatore, peraltro, previsto la retroattività del nuovo regime di procedibilità ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della riforma, nonché il *dies a quo* del termine per la presentazione della querela.

Va segnalato che il cd. Correttivo Cartabia ha modificato il regime di procedibilità a querela di due delitti, vale a dire quelli di lesione personale commesso nei confronti di esercenti professioni sanitarie e di danneggiamento (in quest'ultimo caso rimediando a quel profilo di irragionevolezza a cui aveva dato luogo il d. lgs. 150/2022 nel rendere perseguibile dietro impulso della persona offesa il più grave delitto di furto della medesima *res*).

I presidenti dei Tribunali del distretto - ma anche le presidenti delle due sezioni della Corte di Appello - segnalano, sulla base dell'analisi dei dati statistici trasmessi dal competente ufficio della Corte di Appello di Caltanissetta, che nel periodo di riferimento i procedimenti definiti "per difetto di valida querela" sono stati in numero ben inferiore a quello delle definizioni intervenute con questa modalità nell'anno 1 luglio 2022-30 giugno 2023.

La ragione di ciò risiede nel fatto che gli effetti del mutato regime della procedibilità si sono avuti nel primo semestre del 2023, laddove si è riscontrata, alla data del 30 marzo 2023, la mancata presentazione della querela, e hanno riguardato principalmente le fattispecie di furto aggravato, specie i furti di energia elettrica ove il Pubblico Ministero aveva originariamente contestato la sola aggravante dell'esposizione alla pubblica fede.

Nel periodo che qui ci occupa non si è avuto il medesimo "trend", anche per due ordini di ragioni:

a) per i fatti commessi dopo la Riforma Cartabia, riconducibili a reati in precedenza procedibili d'ufficio, oggi procedibili a querela, la persona offesa, ritualmente informata, ha provveduto a sporgere formale denuncia-querela;

b) le Procure della Repubblica hanno contestato, rispetto ai già citati furti di energia elettrica, non più l'aggravante del "bene esposto alla pubblica fede", bensì quelle previste all'art. 625 n. 7 e 7 bis c.p. (cioè del "bene destinato a pubblico servizio o utilità" e del bene "sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia"), così facendo rivivere la procedibilità d'ufficio del medesimo reato pur a fronte dell'inerzia delle persone offese.

Strettamente connesso a quella appena tratteggiata, e sempre volta alla deflazione processuale, è la modifica dell'art. 142 co. 3 lett. d bis) disp. att. c.p.p., in forza della quale la mancata comparizione del querelante senza giustificato motivo all'udienza in cui è stato citato a comparire come testimone integra remissione tacita di querela, nei casi in cui è consentita. L'applicazione di tale istituto ha sortito significativi effetti pratici.

Presso il Tribunale di Enna, ad esempio, le sentenze di non doversi procedere per essere estinto il reato per remissione di querela sono state 91 (a fronte dei 55 dell'annualità precedente), sebbene l'istituto in parola trovi addentellato in un precedente orientamento consolidato della Corte di Cassazione, derivandone la conclusione che l'effetto deflattivo determinato dalla sua applicazione non può dirsi totalmente riconducibile all'intervento riformatore in commento.

***

In ordine, poi, all'istituto della non punibilità per speciale tenuità del fatto, l'art. 1 comma 1 lett. c) d. lgs. 150/2022 modifica parzialmente la disciplina dell'art. 131-bis c.p. al fine di ampliare l'ambito di operatività dell'istituto in ottica di deflazione del sistema penale.

Si è, invero, prevista l'applicabilità generalizzata dell'istituto a tutti i reati puniti con pena minima pari o inferiore a due anni. Cade, invece, il riferimento al limite massimo di pena, cosicché tale causa di esclusione della punibilità può essere applicata anche a reati con pena edittale massima superiore a cinque anni di reclusione.

Il nuovo istituto si applica a un più ampio novero di fattispecie, tra cui, a titolo d'esempio, il delitto di falso di cui all'art. 495 c.p., la rapina tentata di cui al comma 1 dell'art. 628 c.p., il furto nelle ipotesi aggravate di cui all'art. 625, comma 1, c.p.

Il comma 4 dell'art. 131-bis introduce delle eccezioni espresse alla regola generale, avendo il legislatore ritenuto che, in relazione a determinati reati, l'offesa non possa mai essere considerata di speciale tenuità.

Nel comma secondo del nuovo art. 131-bis c.p. si specifica che, per stabilire se l'offesa sia di particolare tenuità, può prendersi in considerazione anche la «condotta susseguente al reato». Con tale specificazione si chiarisce che il giudice, ai fini della valutazione del carattere di tenuità dell'offesa, può valorizzare le condotte risarcitorie o riparatorie poste in essere successivamente al fatto di reato, anch'essa modifica di non poco momento.

La norma è applicabile – a seguito della modifica introdotta dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022 n. 162 che ha posticipato l'entrata

in vigore della riforma introducendo il nuovo art. 99-bis – a partire dal 30 dicembre 2022. In ogni caso il nuovo art. 131-bis c.p. è applicabile anche ai fatti di reato commessi prima dell'entrata in vigore della riforma, in ossequio alla regola generale di cui all'art.2, comma 4, c.p., trattandosi chiaramente di norma più favorevole rispetto a quella previgente.

Orbene, tale essendo la disciplina riformata occorre evidenziare che allo stato, non si registrano nel distretto della Corte nissena significative definizioni per effetto dell'ampliamento di operatività dell'istituto, pur dovendosi precisare che il dato statistico dimostra come il ricorso all'istituto in parola non sia infrequente presso i Tribunali di Enna e di Gela.

Ad Enna, ad esempio, sono stati definiti in dibattimento n. 55 giudizi (a fronte dei 25 dell'annualità precedente), mentre si registrano n.67 definizioni da parte dell'Ufficio GIP). Cionondimeno, in questo come in altri casi, per potere comprendere l'effettiva incidenza dell'estensione del catalogo dei reati a cui è divenuto applicabile l'istituto, occorre attendere i tempi fisiologici di trattazione dei giudizi, tenuto conto che, per i processi già incardinati (e in disparte quanto si dirà in ordine alla udienza predibattimentale), occorre spesso celebrare l'intera istruttoria per potere valutare la reale offensività del fatto contestato.

Presso le due sezioni ordinarie della Corte di Appello sono state pronunciate n. 37 sentenze di declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.), in diminuzione rispetto alle n.52 dell'anno precedente. Si tratta di numeri irrisori rispetto a quello dei procedimenti complessivamente definiti pari a n.1052 nell'anno di riferimento. Il giudizio di appello non appare

comunque costituire la sede processuale privilegiata per valutare l'effettiva incidenza dell'istituto, applicabile sin dalla fase delle indagini preliminari e nel dibattimento di primo grado.

***

L'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato ha visto ampliato il suo ambito applicativo ad ulteriori specifici reati, diversi da quelli contemplati all'art. 550, comma 2, c.p.p. (anch'esso riformato), puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni, che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori da parte dell'autore compatibili con l'istituto; per altro verso, è stato previsto che la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato possa essere proposta anche dal Pubblico Ministero.

Ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. n. 150/2022, le disposizioni degli articoli 1 e 32 del medesimo decreto, che estendono la disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova a ulteriori reati, si applicano anche ai procedimenti pendenti nel giudizio di primo grado e in grado di appello alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo.

Cionondimeno, non risultano pronunce di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova direttamente correlate all'ampliamento di cui si è detto.

Il Presidente del Tribunale di Enna segnala la necessaria incidenza del tempo necessario ad elaborare il programma trattamentale ad opera dell'UEPE e a espletare il lavoro di pubblica utilità da parte dell'imputato.

Evidenzia che, più in generale (e quindi anche con riguardo ai procedimenti pendenti per reati già "ammessi" al rito semplificato), nel corso del 2024 ad Enna non si è avuta la auspicata riduzione dei tempi occorrenti per l'elaborazione del programma di trattamento e per l'elaborazione della relazione finale, ciò determinando un allungamento dei tempi processuali e portando a un numero esiguo di pronunce di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova (appena 34 in dibattimento, n.14 presso il GIP). Soggiunge, tuttavia, che è in corso un progetto di "rafforzamento" dello Sportello dedicato presso il Palazzo di Giustizia, evenienza che, fortemente voluta dall'attuale Direttore dell'UEPE, ridurrebbe, almeno in parte, i tempi della procedura.

Il Presidente del Tribunale di Gela, da parte sua, da conto di un'ottima collaborazione con l'UEPE di Caltanissetta, anche in forza dei consolidati rapporti già instaurati presso il Tribunale di Gela prima della Riforma Cartabia.

La possibilità di chiedere anche in appello la sospensione del procedimento per ottenere la messa alla prova riguarda solo i casi in cui si ricada nelle ipotesi di ampliamento dell'applicazione dell'istituto dettate dalla riforma Cartabia e solo entro 45 giorni dalla sua entrata in vigore il 13 febbraio 2023. Infatti, di regola l'istituto prima della Riforma e nella versione aggiornata è invocabile dalle parti solo prima dell'apertura del dibattimento in primo grado e non in appello. Quest'ultima è in effetti una possibilità transitoria aperta dalla Riforma Cartabia al solo fine di consentire l'applicazione dell'istituto "allargato" ai reati prima non contemplati, anche i procedimenti pendenti tanto in primo quanto in secondo grado, e solo entro il termine stringente voluto dal legisla-

tore della norma transitoria (art. 90, comma 1 del Dlgs 150/22). Si tratta, quindi, di possibilità praticabile solo per i giudizi pendenti in secondo grado che siano relativi alle ipotesi ampliate, cioè di applicabilità dell'istituto prima non prevista.

Peraltro, nelle Sezioni Penali della Corte di Appello di Caltanissetta non vi sono stati casi di applicazione della norma transitoria sopra richiamata.

***

Pertinente all'ambito della deflazione processuale è anche il tema della "ragionevole previsione di condanna", locuzione impiegata dal legislatore della riforma nell'art. 408 comma 1 (richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato), nell'art. 425, comma 3 (sentenza del GUP di non luogo a procedere) e nell'art. 554 ter comma 1 cpp, quest'ultimo riguardante l'udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta, sulla base della trasmissione di tutto il fascicolo del P.M..

Gli estrattori utilizzati dal funzionario statistico non consentono di desumere l'esatta incidenza di questi casi, verificabile soltanto con ricerche mirate presso le Cancellerie.

Ad esempio, sulla base di una ricerca di tal fatta, il Presidente del Tribunale di Caltanissetta rileva che nessun sensibile effetto deflativo si è determinato per l'applicazione del disposto dell'art. 554 ter c.p.p. (introdotto dalla riforma Cartabia) con riguardo alle sentenze di non luogo a procedere per insussistenza di elementi utili a pronunciare una sentenza di condanna, tanto che il c.d. filtro dell'udienza predibattimentale per tale specifico profilo ha trovato

attuazione in appena n. 5 procedimenti; della medesima regola parrebbe avere fatto buon governo, invece, il GIP/GUP di quel Tribunale, ma si tratta di un'inferenza desumibile unicamente dal maggior numero di archiviazioni e di sentenze di non doversi procedere rispetto all'anno precedente. Analogamente, il Presidente del Tribunale di Enna, dopo un'interlocuzione fra tutti i magistrati della Sezione penale, rileva che le sentenze di non luogo a procedere per assenza di ragionevole previsione di condanna sono in media due per ciascun giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale; ed allo stesso modo, il Presidente del Tribunale di Gela sottolinea il dato oggettivo del pur leggero aumento delle archiviazioni nell'anno di riferimento, ma pur sempre in via inferenziale.

***

Per quanto attiene la neo introdotta udienza predibattimentale di cui all'art. 554 bis e ss. c.p.p., l'obiettivo della riforma è quello di introdurre una forma di udienza preliminare che prevede l'emissione del decreto di citazione a giudizio da parte del P.M. e, allo stesso tempo, istituzionalizzare e disciplinare all'interno del codice di procedura penale la c.d. "udienza filtro", ossia la prassi consolidata e diffusa della prima udienza fissata dinanzi al giudice monocratico esclusivamente per la verifica della regolare costituzione delle parti, le questioni preliminari e l'ammissione ai riti alternativi e deflattivi.

L'udienza predibattimentale è concepita come un'udienza in camera di consiglio e, pertanto, più agile e informale, con la partecipazione delle sole parti necessarie e interessate al singolo processo e con verbalizzazione sommaria.

Superate le questioni relative alla costituzione delle parti e quelle preliminari, il giudice dell'udienza predibattimentale, sulla base degli atti trasmessi dal P.M., deve valutare se sussistano i presupposti per una pronuncia di sentenza di non luogo a procedere *"anche quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna"*.

Ciò premesso, il Presidente del Tribunale di Enna segnala alcune criticità che, da subito, si sono manifestate.

In primo luogo, l'aumento del carico di lavoro derivante dalla necessità di studiare i fascicoli delle indagini (che spesso contengono copiosa produzione documentale) e di redigere in breve tempo sentenze di non luogo a procedere che, seppur succintamente motivate, sono pur sempre provvedimenti giurisdizionali conclusivi di un giudizio "allo stato degli atti".

Con il cd. Correttivo Cartabia si è stabilito che il giudice può al massimo riservare la motivazione in giorni trenta, in analogia a quanto previsto per l'udienza preliminare, soluzione che appare la più equilibrata.

Il Presidente del Tribunale di Enna segnala un'ulteriore criticità: ciascun magistrato celebra una udienza dibattimentale in meno (nella specie l'ultima del mese), con consequenziale allungamento dei tempi di trattazione dei processi pendenti sul ruolo derivanti, questi, da udienza preliminare (a cui si aggiungono i p.p. derivanti da citazione diretta antecedenti alla riforma in parola). L'esiguo numero del personale di cancelleria, infatti, ha impedito di ipotizzare la fissazione di una udienza in più per ciascun magistrato dedicata esclusivamente al "filtro", così come il ridotto numero dei magistrati del Settore non permette la creazione di una vera

e propria "sezione predibattimentale". Tale evenienza ha inciso sicuramente sulla produttività dell'Ufficio con riguardo agli affari monocratici, determinando, unitamente alle altre circostanze già analizzate in premessa, una significativa riduzione dei *dossier* definiti nel periodo di riferimento.

Il medesimo Presidente segnala ulteriori problematiche pratiche derivanti dall'introduzione dell'udienza predibattimentale.

A titolo meramente semplificativo va evidenziato che dopo la "chiusura" dell'udienza filtro si è spesso assistito alla presentazione di istanze di liquidazione da parte delle Difese, per gli assistiti ammessi al Patrocinio a Spese dello Stato. Benché si sia detto anche in sede di Relazione illustrativa che l'udienza predibattimentale rappresenti una sorta di udienza preliminare, non può non evidenziarsi che la prima, a differenza della seconda, rappresenta non una fase a sé stante del procedimento, bensì un "segmento" della fase dibattimentale, onde la necessaria conseguenza che le istanze di liquidazione sono state dichiarate inammissibili (e ciò con riguardo, chiaramente, ai soli *dossier* per i quali si è statuita la prosecuzione del giudizio).

Ancora, non può non prendersi atto del silenzio del legislatore circa il fatto che il giudice del dibattimento possa o meno, in sede di prima udienza, conoscere delle eventuali questioni preliminari già proposte e rigettate dal giudice della udienza predibattimentale. Sul punto, né risultano arresti giurisprudenziali che abbiano chiarito tale specifica questione, onde la seria preoccupazione che ciascun giudice assuma determinazioni diverse.

Strettamente connessa alla problematica appena menzionata vi è quella della possibilità, da parte del giudice del dibattimento, di

sindacare l'assenza dichiarata erroneamente dal giudice della predibattimentale, evenienza, anch'essa, non considerata dal legislatore.

Orbene, sempre presso il Tribunale di Enna si è stabilito di potere applicare analogicamente l'art. 489 c.p.p., disposizione chiaramente dettata per i processi provenienti da udienza preliminare, nella parte in cui prevede che "*Se vi è la prova che nel corso dell'udienza preliminare l'imputato è stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420 bis, il giudice, anche d'ufficio, dichiara la nullità del decreto di rinvio a giudizio e restituisce gli atti al giudice dell'udienza preliminare"*.

L'ovvia esigenza di non celebrare processi "inutili" impone di adottare la medesima soluzione anche nel caso in cui l'assenza sia stata erroneamente dichiarata dal giudice dell'udienza predibattimentale, con la conseguenza che il *dossier* va restituito al giudice remittente affinché "sani" il vizio procedurale *de quo* ammettendo, ove richiesto, l'imputato a riti alternativi.

Più in generale, secondo quanto rassegnato dai colleghi, l'introduzione della udienza filtro ha appesantito il carico di ciascun magistrato, nei termini già ampiamente esposti, senza che a ciò sia stato accompagnato un effettivo beneficio; per non dire del già evidenziato numero esiguo delle sentenze di non luogo a procedere per assenza di ragionevole previsione di condanna, emesse all'esito dell'udienza in parola.

Per altro verso, evidenzia, ancora, il Presidente del Tribunale di Enna, non si è assistito a un aumento delle richieste di riti alternativi che, in ogni caso, ben potevano essere avanzate in prima udienza anche nella vigenza del precedente codice di rito (unitamente alle richieste di proscioglimento prima del dibattimento per estinzione

del reato ex art. 469 c.p.p.) con la conseguenza che, anche sotto tale profilo, non si ravvisano effetti particolarmente innovativi della novella. Anzi, va evidenziato che rispetto ai fascicoli per cui il giudice statuisce la prosecuzione del giudizio che, al netto delle sentenze di non luogo a procedere e delle definizioni alternative, rappresentano comunque un numero considerevole, si assiste a un effetto esattamente inverso a quello auspicato dal legislatore atteso che il *dossier* verrà studiato da due giudicanti: il giudice della udienza predibattimentale e, poi, il giudice del dibattimento.

Infine, si è riscontrato che le omesse o irregolari notifiche del decreto di citazione a udienza predibattimentale (dell'imputato o della persona offesa), così come la omessa o erronea contestazione della recidiva, hanno portato alla sospensione di molti procedimenti e il differimento a udienze successive, con inevitabile aggravio dei ruoli monocratici, onde consentire la integrazione del contraddittorio o la notifica della modifica dell'imputazione, come previsto dall'art. 554 bis comma 6 c.p.p..

Orbene, anche sotto tale ultimo profilo va sottolineato che nel ricorrere agli strumenti di notificazione ordinari, attesa l'esigenza di non impiegare in tali incombenze la polizia giudiziaria (in tal senso dovendosi interpretare molte delle disposizioni introdotte dalla Riforma Cartabia, cfr. art. 157 ter comma 2 c.p.p. in materia di notificazioni) spesso si verifica che alla successiva udienza la notifica non sia andata a buon fine, con la conseguenza che quello che doveva essere celebrato in una sola udienza diventa un processo che verrà "chiamato" sul ruolo dello stesso giudice della predibattimentale più di una volta e a cadenza sicuramente non ravvicinata, anche tenuto conto dei tempi, di certo non celeri come

dimostra l'esperienza, per eseguire le notifiche da parte degli organi competenti.

Valutazioni analoghe sono espresse dal Presidente del Tribunale di Caltanissetta, mentre il Presidente del Tribunale di Gela attesta un pur minimo effetto deflattivo rispetto a processi che, diversamente, avrebbero sovraccaricato i ruoli monocratici, e che invece sono stati definiti con sentenza di non luogo a procedere ex art. 554 ter c.p.p.

***

Scarsa refluenza sul carico complessivo dei Tribunali del distretto hanno avuto le limitazioni alle impugnazioni per i reati puniti con pena pecuniaria, atteso il limitato numero dei relativi procedimenti.

Gli incentivi relativi alla riduzione di 1/6 della pena in caso di definizione del processo con rito abbreviato hanno avuto un incremento anche nei processi D.D.A., anche se, rileva il Presidente del Tribunale di Gela, è frequente che il difensore non rinunci alla fase successiva dell'impugnazione, soprattutto nei casi in cui vi sia ammissione al gratuito patrocinio.

Presso il Tribunale di Caltanissetta sono state undici le riduzioni di un sesto della pena inflitta all'esito di giudizio abbreviato disposte in ragione della mancata presentazione di gravame avverso la decisione, con un significativo aumento percentuale, pur nella contenutezza del dato, rispetto alle sei dell'anno giudiziario 2022/2023. Non risultano specifiche indicazioni circa il Tribunale di Enna.

***

Di scarso rilievo pratico è risultata la previsione di riduzione di pena di un quinto nell'ipotesi di mancata opposizione a decreto penale di condanna: presso il Tribunale di Caltanissetta, ad esempio, che a fronte di 192 decreti penali di condanna emessi, le opposizioni sono state 73, addirittura superiori di una decina rispetto a quelle dell'anno giudiziario 2022/2023 rispetto a un numero di decreti penali di condanna emessi in tale anno (187) grosso modo sovrapponibile al numero di quelli emessi nell'anno giudiziario ora al vaglio (192).

***

Anche nell'anno giudiziario appena trascorso non vi è stato, al pari di quanto accaduto nell'anno giudiziario 2022/2023, alcun rinvio pregiudiziale alla Suprema Corte per ragioni di competenza da parte dei Tribunali di Caltanissetta e di Gela.

Soltanto in due occasioni il Tribunale di Enna ha attivato lo strumento introdotto con l'art. 24 bis c.p.p., e in entrambi i casi la Suprema Corte ha dichiarato i rinvii inammissibili.

***

Notevoli le modifiche introdotte in materia di pene sostitutive.

Attraverso la codificazione e ridefinizione del sistema delle sanzioni sostitutive, finora disciplinato esclusivamente dalla Legge speciale n. 689/1981, il legislatore della riforma mira a favorirne l'applicazione da parte del giudice della cognizione.

L'ampliamento dei limiti di applicabilità alle pene detentive fino a quattro anni di reclusione, unitamente alla ridefinizione del-

la tipologia di sanzioni (detenzione domiciliare e semilibertà, mutuate dal novero delle misure alternative alla detenzione, lavori di pubblica utilità, introdotti in via generalizzata per tutte le tipologie di reati, e pene pecuniarie), mira ad incentivare la scelta di riti alternativi, e, in particolare, del patteggiamento, con applicazione delle pene sostitutive già in sede di cognizione. Ne dovrebbe conseguire l'alleggerimento del carico della magistratura di sorveglianza, e, sul versante penitenziario, la riduzione del sovraffollamento carcerario, evitando l'ingresso in carcere dei condannati, con incentivazione di misure volte alla risocializzazione del condannato.

L'art. 545-bis c.p.p. disciplina la fase applicativa delle pene sostitutive, prevedendo la possibilità, per il giudice della cognizione, di sostituire la pena irrogata a seguito della lettura del dispositivo di condanna, secondo le seguenti modalità e scansioni processuali indicate.

Il cd. Correttivo Cartabia è intervenuto sul comma 1 dell'art. 545-bis semplificando il meccanismo di *sentencing*, che diviene d'ora in poi (la modifica è in vigore dal 4 aprile 2024) eventuale ed attivabile solo se necessario, anche nell'ottica deflativa dei tempi processuali. Nel dettaglio, in base all'odierna riformulazione, se il giudice già dispone degli elementi necessari per la sostituzione, ivi compreso il consenso dell'imputato – il quale, in ipotesi, lo abbia espresso in una fase antecedente o nel corso dell'udienza di discussione – sostituisce immediatamente la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'art. 53 legge n. 689 del 1981 senza più dover necessariamente attivare l'udienza di *sentencing*. Il meccanismo verrà invece d'ora in poi innescato (solo) "quando

non è possibile decidere immediatamente", vale a dire quando il giudice, pur ritenendo sussistenti i presupposti per la sostituzione, non abbia elementi sufficienti per procedervi, o debba acquisire il consenso dell'imputato, o ritenga il consento già prestato non più attuale (ad es. in considerazione del tempo trascorso dalla sua manifestazione), ovvero ravvisi la necessità di effettuare gli ulteriori accertamenti e approfondimenti indicati al comma 2 (non inciso dal correttivo).

Nei primi due casi "*Il giudice, subito dopo la lettura del dispositivo, sentite le parti, acquisito, ove necessario, il consenso dell'imputato, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti e provvede ai sensi del comma 3, ultimo periodo"* dell'art. 545-bis. Nell'ultimo caso, dovendo procedere ad ulteriori accertamenti, il giudice fissa un'apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso ed il giudice provvede ad acquisire tutte le informazioni necessarie ad assumere la decisione relativamente alla sostituzione della pena ed, in particolare, le informazioni sulle condizioni di vita personale, familiare, sociale, economica e patrimoniale dell'imputato; una volta ottenute, all'udienza fissata per l'eventuale sostituzione della pena principale, assume le proprie determinazioni sul trattamento sanzionatorio e "*se sostituisce la pena detentiva, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti*"; se, invece, le informazioni raccolte dimostrano che non è possibile disporre la sostituzione della pena principale con una sostitutiva, il giudice "conferma il dispositivo". In entrambi i casi,

il giudice pubblica la decisione mediante lettura del dispositivo (come integrato o confermato).

In breve, a differenza del testo previgente, la modifica introdotta dal d.lgs. n. 31 attribuisce al giudice il potere di procedere immediatamente, nella ricorrenza dei relativi presupposti, alla sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui al cit. art. 53. L'obbligo del preliminare avviso alle parti permane, pertanto, solo quando il giudice non possa decidere immediatamente, per la necessità magari di acquisire elementi informativi supplementari.

Venendo alla concreta applicazione delle nuove pene sostitutive nell'anno di riferimento, nella precedente Relazione era già stata evidenziata la ristrettezza delle tempistiche per ottenere le informazioni necessarie dall'UEPE, che di regola, come già evidenziato, necessita di un periodo ben più lungo di 60 giorni per l'elaborazione di un programma di trattamento.

Orbene, alla fine dell'anno 2023 è stato siglato un Protocollo d'Intesa riguardante le linee guida per l'applicazione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi nel Distretto di Caltanissetta, adottato con il dichiarato obiettivo di promuovere l'utilizzo razionale delle risorse e l'ottimizzazione del lavoro di tutti gli operatori istituzionali e professionali.

Nel rinviare a detto protocollo, ove sono stati concordati anche adempimenti del giudice, della Cancelleria e dell'UEPE, è qui sufficiente tenere presente che gli specifici adempimenti curati dal difensore, nell'interesse del proprio assistito, sono volti a renderlo il più possibile "parte diligente" attraverso produzioni documentali complete, che rendano più agevole e rapida, se non addirittura

superflua, l'istruttoria preliminare, fino a evitare, laddove consentito, l'intervento preventivo dell'UEPE.

La decisione di non interpellare l'UEPE se non nei casi espressamente previsti (cfr. p. 5 del Protocollo) è dovuta senz'altro all'esigenza di non appesantire l'ufficio in parola di pratiche istruttorie superflue, laddove il giudice sia già in possesso delle informazioni necessarie, perché desumibili – come è ragionevole – dallo stesso fascicolo processuale.

Presso i tre Tribunali del distretto l'istituto in esame, così come ridisegnato dalla riforma Cartabia, non ha ancora avuto una significativa applicazione pratica, essendosi registrate pochissime decisioni in cui la pena detentiva è stata sostituita con quelle sopra richiamate. Il GUP nisseno, ad esempio, nell'anno 1 luglio 2023-30 giugno 2024 ha emesso soltanto n. 2 sentenze nelle quali è stata applicata una delle pene sostitutive di cui all'art. 20 bis c.p., ciò confermando come le sanzioni sostitutive trovino il loro terreno di elezione nel giudizio di gravame, quando è più concreta, per l'imputato, la possibilità di essere condannato ad una pena da scontare.

Con riferimento al giudizio di appello, la prima questione che il legislatore ha inteso chiarire riguardava l'opportunità di applicare d'ufficio le pene sostitutive in mancanza di apposito motivo di impugnazione. A tal proposito, nel nuovo comma 1-bis dell'art. 598-bis c.p.p., attraverso l'*incipit* "fermo quanto previsto dall'articolo 597", ci si allinea a quanto affermato dalle Sezioni Unite Punzo.

In particolare, si ribadisce che il giudice di secondo grado non può applicare le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi nel caso non risulti formulata alcuna specifica richiesta con riguardo a tale punto. A tale conclusione non sembrano potersi sollevare

obiezioni, in quanto perfettamente in linea con il principio devolutivo dell'appello di cui all'art. 597c.p.p.

Il correttivo Cartabia interviene anche sul tema della manifestazione del consenso nel giudizio di appello, disciplinando compiutamente diverse ipotesi.

In particolare, l'art. 598-bis c.p.p. distingue l'ipotesi di rito cartolare non partecipato (art. 598-bis, comma 1, c.p.p.) dall'ipotesi di rito partecipato (art. 598-bis, commi 2, 3 e 4, c.p.p.).

Nella prima ipotesi (che si precisa, è divenuta ormai "la regola") il consenso potrà essere espresso "fino a quindici giorni prima dell'udienza". Nella seconda, invece, il consenso alla sostituzione della pena detentiva potrà essere espresso "sino alla data dell'udienza", ai sensi del comma 4-bis dell'art. 598-bis c.p.p.

La manifestazione dell'assenso dell'imputato deve dunque intervenire prima della definizione del giudizio, in maniera che il giudice possa procedere immediatamente alla sostituzione. Anzi, in questi casi, diversamente da quanto si prevede all'art. 545-bis c.p.p., nel caso in cui il consenso non venga espresso prima della definizione del giudizio di secondo grado, nei termini sopra indicati, non vi sarà nemmeno la possibilità di acquisirlo successivamente**.** Di fatto, l'art. 598-bis c.p.p., diversamente dall'art. 545-bis c.p.p., non contempla l'eventuale apertura di una fase interlocutoria immediatamente successiva, ma stabilisce che qualora "*pur essendo acquisito il consenso"* non sia possibile decidere immediatamente, il giudice proceda direttamente alla fissazione dell'apposita udienza. Tuttavia, nel caso in cui, "per effetto della decisione sull'impugnazione", venga applicata dal giudice di appello una pena non superiore a quattro anni (caso previsto dal comma 4-ter dell'art. 598-bis c.p.p.), l'applicazione

delle pene sostitutive all'esito del giudizio di appello segue scansioni procedurali diverse da quelle appena descritte. Ed invero, anzitutto, anche in questa ipotesi, ove ricorrano i presupposti, il giudice dovrà procedere alla sostituzione immediata della pena detentiva.

Il caso descritto dal comma 4-ter ammette però la possibilità di acquisire il consenso in un momento successivo alla celebrazione dell'udienza: in particolare, "se è necessario acquisire il consenso dell'imputato, la corte deposita il dispositivo ai sensi del comma 1, quarto periodo, assegna all'imputato il termine perentorio di quindici giorni per esprimere il consenso, e fissa udienza, non oltre trenta giorni, senza la partecipazione delle parti. In tal caso, il processo è sospeso". A questo punto, se il consenso dell'imputato viene acquisito, "all'udienza la corte integra il dispositivo"; in caso negativo, "lo conferma".

Infine, anche nell'ipotesi di cui al comma 4-ter si prevede l'opportunità di fissare un'apposita udienza "quando, pur essendo acquisito il consenso, non è possibile decidere immediatamente".

In ultimo, deve darsi conto dell'intervento di coordinamento sull'art. 599-bis c.p.p. operato dal decreto correttivo in tema di "concordato anche con rinuncia ai motivi di appello".

In particolare, le innovazioni introdotte dal correttivo precisano che l'accordo possa riguardare anche la sostituzione della pena detentiva e che, nell'ipotesi di applicazione della pena sostitutiva, "si applicano le disposizioni dell'art. 598-bis c.p.p., ma il consenso dell'imputato è espresso, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni prima dell'udienza" (art. 599-bis, comma 1, c.p.p.).

Le modifiche apportate con il decreto correttivo sopra indicato impongono una rivisitazione, con specifico riguardo al giudizio di

appello, delle previsioni contenute nel protocollo di intesa, cui si è fatto cenno, stipulato tra la Presidenza della Corte di Appello, la Procura Generale, i vertici degli Uffici Giudiziari Giudicanti e Requirenti l'Ordine degli Avvocati e le camere penali del Distretto, nonché L'Ufficio Distrettuale di Esecuzione penale esterna, riguardante le linee guida per l'applicazione delle pene sostitutive, stipulato l'11/12/2023, in data dunque antecedente all'entrata in vigore del decreto correttivo n. 31 del 2024 che ha apportato le suddette modifiche al regime normativo riguardante l'applicazione delle pene sostitutive.

Assai contenuto, comunque, il numero procedimenti definiti in grado di appello nel corrente anno giudiziario con applicazione di pene sostitutive: la seconda sezione ha definito due soli procedimenti e, in atto, sono pendenti innanzi alla medesima sezione due richieste di concordato che prevedono l'applicazione di pene sostitutive in luogo della pena detentiva della reclusione irrogata dal giudice di prime cure. Ridottissima l'incidenza numerica dell'istituto anche presso la prima sezione penale.

***

Anche l'istituto del concordato in appello ha ricevuto nuova linfa dalla riforma.

L'art. 98, comma 1, lett. a), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, entrato in vigore il 30 dicembre 2022 (giusta la previsione del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199) ha abrogato il comma 2 dell'art. 599-bis cod. proc. pen. che escludeva la possibilità per le parti di richiedere,

nel corso del giudizio di secondo grado, di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi (indicando eventualmente al giudice la pena sulla quale sono d'accordo laddove i motivi dei quali viene domandato l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena) nell'ambito dei processi nei quali l'imputato fosse stato chiamato a rispondere di reati di particolare gravità (tra cui quelli di cui all'art. art. 51 commi 3 bis e 3 quater) oppure se il predetto fosse stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. L'eliminazione di tale preclusione ha comportato, dunque, che a partire dal 30 dicembre 2022 l'istituto del concordato in appello possa trovare applicazione in tutti i giudizi di secondo grado, indipendentemente dal titolo del reato oggetto del processo.

La Corte di legittimità ha chiarito che le modifiche al concordato in appello introdotte dall'art. 98, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – per effetto delle quali sono venute meno le preclusioni inerenti ai reati di particolare gravità ed agli imputati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza – soggiacciono**,** in assenza di disciplina transitoria e in quanto riguardanti un istituto di natura meramente processuale, al principio del "*tempus regit actum*", sicché producono i propri effetti nei soli giudizi che si svolgono a decorrere dall'entrata in vigore della norma abrogante, senza possibilità di applicazione retroattiva nei processi in cui il giudizio di appello sia stato già definito (Sez. VI, 3 marzo 2023 n. 9188).

Nonostante l'ampliamento dell'ambito di applicazione dell'istituto, che comunque ha determinato un incremento del numero dei procedimenti definiti con tale modalità - che risulta prediletta

dalle difese proprio nel caso di procedimenti per reati di criminalità organizzata di cui all'art. 51 c.p.p.- una concreta ed apprezzabile efficacia deflattiva nei procedimenti ordinari non si è registrata anche in ragione del fatto che, successivamente all'entrata in vigore della riforma Cartabia, numerose Procure generali hanno rielaborato i criteri orientativi del concordato in appello, stabilendo in via ordinaria una massima riduzione di pena pari ad 1/6 in caso di procedimento svolto con rito abbreviato in prime cure e di 1/3 in caso di rito ordinario. Ad esempio, nell'anno 1 luglio 2023-30 giugno 2024 sono stati definiti dalla seconda sezione penale della Corte, a seguito di proposta di concordato, n. 49 procedimenti, a fronte dei n. 46 procedimenti dell'anno precedente.

Anche con riguardo all'istituto in parola sono emersi profili di criticità che riguardano ad esempio la possibilità di reiterazione e di rimodulazione della richiesta, ritualmente formulata entro il termine di decadenza di 15 giorni prima dell'udienza, previsto dall'art. 599 bis c.p.p., e rigettata dalla Corte, a fronte della diversa previsione contenuta al comma 3 ed al comma 3 bis dell'art. 599 bis c.p., che statuiscono, il primo, relativo all'udienza non partecipata, che il giudice se ritiene di non accogliere la proposta di concordato, dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti ed in tal caso la proposta perde effetto e può essere riformulata, in termini diversi, all'udienza partecipata di trattazione; ed il secondo che, nel caso di udienza che si svolga con la partecipazione delle parti, il giudice di appello, se ritiene di non accogliere la richiesta, dispone la prosecuzione del giudizio.

***

Quanto alle ulteriori modifiche normative che riguardano il giudizio di appello introdotte dalla riforma Cartabia, deve evidenziarsi, in ordine a quelle concernenti le modalità di trattazione del giudizio, in particolare la stabilizzazione del rito cartolare o trattazione scritta e le diverse cadenze temporali previste per gli adempimenti gravanti sulle parti processuali, che, dopo una prima proroga del rito emergenziale con termine fissato al 15/1/2024 dall'art. 17 del d.l. n.75 del 2023, è intervenuta una ulteriore proroga, ad opera dell'art. 11 del D.L. 215/2023 che ha fissato al 30 giugno 2024 il termine di cui all'art. 94 comma 2 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Prematura, quindi, qualsiasi valutazione sul loro impatto.

La proroga del rito emergenziale ha sollevato delle problematiche interpretative di diritto intertemporale, non ultima in ordine di importanza quella relativa alla immediata applicabilità delle disposizioni sul nuovo termine di comparizione di giorni 40 previsto dalla riforma, la cui rilevanza appare di tutta evidenza per le inevitabili ricadute che ne derivavano, in termini di nullità della sentenza emessa nei giudizi di impugnazione in cui il termine di comparizione di giorni 40 non era stato osservato.

Entrambe le sezioni di questa Corte si sono orientate nel senso di ritenere nella perdurante applicazione del rito emergenziale applicabile il termine di comparizione di 20 giorni previsto dalla disciplina precedente in ragione della incompatibilità funzionale tra il termine di comparizione previsto dalla riforma Cartabia e le cadenze temporali previste dalla disciplina emergenziale per accedere all'udienza partecipata.

La decisione emessa in data 29/5/2023 dalla Seconda Sezione Penale della Corte nei confronti di tale Monaco Walter è stata im-

pugnata con ricorso per Cassazione dall'imputato, ricorso che è stato rigettato dalla Suprema Corte (v. *Sez.* 2 -, *Sentenza n. 7990* del 31/01/2024).

Non sono mancate tuttavia decisioni del Supremo Collegio di segno contrario che hanno affermato l'applicabilità del nuovo termine di comparizione a far data dal 30 dicembre 2022.

La questione è stata quindi rimessa alle Sezioni Unite. Con due massime provvisorie (la n. 9 e la n. 10 del 27 giugno 2024) il Supremo Collegio riunito ha definito il contrasto affermando che: la disciplina dell'art. 601 comma 3 c.p.p. introdotta dall›art. 34 comma 1 lett. g) d.lgs. 10.10.2022 n. 150 che individua in quaranta giorni il termine a comparire nel giudizio d›appello è applicabile agli atti di impugnazione proposti a far data dal 1° luglio 2024 e ha ritenuto conseguentemente assorbita la seconda questione con operatività dell'art. 601 comma 5 c.p.p. per il quale il termine a comparire non può essere inferiore a quaranta giorni dalla notificazione della citazione.

***

Quanto alle previsioni dell'intervento riformatore di immediata applicazione, con riferimento al giudizio di impugnazione, rilevano anzitutto le disposizioni di cui all'art. 581 commi 1 ter e 1 quater e 585 comma 1 bis che prevedevano l'obbligo di depositare con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio (comma 1 ter), nel caso di imputato rispetto al quale si era proceduto in assenza,

l'obbligo del difensore di depositare con l'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, specifico mandato difensivo, rilasciato *dopo* la pronuncia della sentenza (comma 1 quater), nonchè per il difensore dell'imputato assente, un ampliamento di 15 giorni del termine per impugnare (art. 585 comma 1 bis c.p.).

Tali previsioni, opportunamente inserite dalla riforma Cartabia che ha in tal modo inteso agevolare la celebrazione del giudizio di appello, riducendo i tempi necessari per l'effettuazione degli adempimenti di cancelleria volti alla notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio, ed al contempo assicurare la celebrazione delle impugnazioni solo quando si abbia effettiva contezza della conoscenza della sentenza emessa da parte dell'imputato giudicato in assenza e ad evitare l'inutile celebrazione di gradi di giudizio destinati ad essere travolti dalla rescissione del giudicato (lo specifico mandato a impugnare e l'elezione di domicilio attestano infatti la conoscenza del processo ed eliminano i presupposti per i rimedi restitutori), hanno costituito oggetto di rivisitazione ad opera di un successivo intervento riformatore, operato con la legge 9 agosto 2024 n. 114.

L'Art. 2 della legge dianzi richiamata ha infatti abrogato il comma 1 ter dell'art. 581 cpp e rimodulato il comma 1 quater dello stesso articolo, prevedendo la necessità dello specifico mandato ad impugnare successivo alla emissione della sentenza solo nell'ipotesi di impugnazione proposta dal difensore di ufficio dell'assente.

Orbene non può omettersi di rilevare che le disposizioni oggetto di rivisitazione si inserivano nel contesto sistematico del nuovo giudizio di impugnazione introdotto dalla Riforma Cartabia che, nell'ottica di individuare un punto di equilibrio di termini e tempi,

funzionale e attento ai diversi, ed a volte confliggenti, aspetti della complessa e delicata relazione tra diritto di difesa ed efficienza del sistema, da un lato ha previsto il raddoppio dei termini di comparizione, necessario in ragione della intervenuta rivisitazione del sistema dei termini per: le richieste di giudizio in presenza (598-*bis*, comma 2), la proposizione del concordato anche con rinuncia ai motivi di appello (599-*bis*), la presentazione delle conclusioni e delle repliche per il giudizio in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti (598-*bis*, comma 1, seconda parte).; dall'altro, con le sopracitate disposizioni di cui all'art. 581 commi 1 ter e 1 quater c.p.p., ha cercato di ridurre i tempi necessari alla trattazione del giudizio di impugnazione anche alla luce della scure della improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione disciplinata dall'art. 344-bis c.p.p., non senza apprezzare le difficoltà discendenti dalla necessità per il difensore dell'assente di munirsi di specifico mandato in data successiva alla emissione della sentenza da impugnare, prevedendo per lo stesso un prolungamento di 15 giorni dei termini concessi per l'impugnazione.

In questo contesto sistematico si inserisce l'intervento riformatore operato con il d.d.l. Nordio che di fatto comporta una ulteriore erosione dei tempi di trattazione del giudizio di impugnazione e riduce la possibilità concreta di rispettare i termini di durata massima del giudizio di appello evitando l'improcedibilità, senza che tale sacrificio di efficienza del sistema sia giustificato da concrete esigenze di garanzia del diritto di difesa.

Atteso che l'imputato condannato nel grado precedente è oggi un imputato necessariamente consapevole della pendenza di quel

giudizio, avuto riguardo alla nuova e assai più rigida disciplina della citazione al giudizio di primo grado, prevista dalla riforma Cartabia, orientata sulla conoscenza effettiva della pendenza e della trattazione della fase processuale. E di contro, a fronte dei principi costituzionali che danno rilievo anche alla ragionevole durata, all'efficienza ed all'efficacia del giudizio ed alla nozione di diritto di difesa nell'insegnamento della Corte costituzionale e nella giurisprudenza delle Corti europee, la 'pretesa' statale che chi chiede un ulteriore grado di giudizio indichi dove vuole essere avvisato dell'avvio del giudizio di impugnazione, francamente non appare tale da essere sussunta in uno stravolgimento inaccettabile del diritto di difesa.

Le censure di incostituzionalità proposte con riguardo alle disposizioni di cui all'art. 581 commi 1 ter e 1 quater c.p.p. sono state, infatti, ritenute manifestamente infondate dalla giurisprudenza di legittimità (per tutte Sez.4, sent. 44630/2023).

Fatte queste considerazioni di carattere generale, non può non rilevarsi che il d.d.l. Nordio non ha previsto alcuna norma transitoria, tesa a disciplinare la sorte delle impugnazioni proposte prima dell'entrata in vigore delle modifiche.

Ne consegue che le impugnazioni proposte nella vigenza dei commi 1-*ter* e 1-*quater* dell'art. 581 c.p.p., come introdotti dal d. lgs. n. 150/2022, continueranno ad essere valutate, sotto il profilo della loro ammissibilità, alla stregua di tali disposizioni, secondo un orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità e che trova la sua *ratio* nel principio *tempus regit actum* che normalmente regola la successione nel tempo delle leggi processuali penali.

Con tale problematica di diritto intertemporale questa Corte si è già confrontata e proprio in applicazione del principio tempus regit actum la Seconda Sezione Penale di questa Corte ha dichiarato la inammissibilità dell'impugnazione in relazione ad un appello proposto prima dell'entrata in vigore del d.l.l. Nordio dal difensore di fiducia dell'imputata, dichiarata irreperibile e nei cui confronti si era proceduto in assenza, senza l'allegazione di specifico mandato ad impugnare rilasciato in data successiva alla sentenza di primo grado.

***

Piuttosto limitato, come si desume dai prospetti statistici, è il numero delle pronunce di prescrizione presso i Tribunali del distretto, con un'incidenza percentuale, rispettivamente a Caltanissetta, ad Enna ed a Gela, del 5,2% per il dibattimento e dell'1% per il GIP/GUP, del 9,3% e del 2% e del 6,1% e dell'1,8%; incidenza che, presso le sezioni ordinarie della Corte di Appello si attesta al 2,1% ed è pari a zero quanto alla sezione per i minorenni.

Nessuna declaratoria di improcedibilità è stata sin qui pronunciata dalle Sezioni Penali di questa Corte, nonostante alcuni procedimenti abbiano riguardato reati commessi dopo il limite temporale del 1° gennaio 2020, individuato dalla Riforma.

Le conseguenze di una eventuale declaratoria di improcedibilità sono, come noto, radicali. Pur continuando a sussistere il reato, il compendio processuale acquisito non può più essere utilizzato per pervenire ad un accertamento definitivo dello stesso rimanendo, tuttavia, salva la possibilità che le prove già acquisite trasmi-

grino verso il giudizio civile instaurato in prosecuzione ai sensi dell'articolo 578 cpp comma 1 bis a seguito della stessa declaratoria di improcedibilità.

Rispetto ai beni in confisca l'art. 578 ter c.p.p. dispone il mantenimento del vincolo soltanto per i casi di confisca obbligatoria. È prevista, inoltre, per tutte le altre ipotesi di misure ablatorie, la possibilità di una eventuale "trasformazione" in confisca di prevenzione attraverso un procedimento che appare, tuttavia, di difficile attuazione e soprattutto non conciliabile con l'attuale fisionomia assunta da tale ultima misura, anche per il rischio di mettere in fibrillazione il sistema delle stesse misure di prevenzione reali. Nell'ambito della Corte di Appello di Caltanissetta non si sono verificati casi di improcedibilità del giudizio, nonostante alcuni procedimenti (che non appare possibile tuttavia quantificare) abbiano riguardato reati commessi dopo il limite temporale individuato dalla Riforma (dopo l'1.1.2020).

I dati statistici dell'Ufficio evidenziano una situazione che induce ad una relativa tranquillità relativamente alla nuova disciplina se si considera che i tempi medi di definizione dei procedimenti risultano contenuti al di sotto di un anno ed anche i procedimenti relativi a reati commessi dopo il 1° gennaio 2020, sono relativi a sentenze emesse in primo grado nei primi mesi del 2024 o al più negli ultimi mesi del 2023.

Sulla base delle indicazioni condivise da tutti i colleghi addetti alle sezioni penali, e dai rispettivi presidenti di sezione, è stato stabilito che, in sede di esame preliminare di ogni fascicolo di appello trasmesso dai Tribunali, si individui il termine di procedibilità anche attraverso una scheda riassuntiva che, allegata al fascicolo,

metta in evidenza la data di consumazione del reato indicando anche numero di imputati ed imputazioni, così da fornire un quadro sinottico degli elementi che possano valere a stabilire la maggiore o minore complessità del procedimento.

Si è avuto cura, inoltre, di stabilire che, anche con l'ausilio degli addetti UPP assegnati alla sezione, sia garantito il monitoraggio dell'andamento dei procedimenti che implichino maggiore attenzione in quanto di più impegnativa definizione e più vetusti.

***

Con riguardo ai riti semplificati, i Presidenti dei Tribunali del distretto attestano come il giudizio abbreviato e il patteggiamento siano sottoutilizzati rispetto alle loro potenzialità: dai prospetti statistici si desume, invero, che presso i Tribunali di Caltanissetta, di Enna e di Gela sono stati definiti con sentenza rispettivamente n. 47, n. 32 e n. 108 procedimenti nelle forme del giudizio abbreviato e n. 35, n. 21 e n. 72 nelle forme del patteggiamento, con una complessiva incidenza intorno al 20% sul totale dei definiti con sentenza.

***

Con riguardo, infine, alla nuova ipotesi di improcedibilità per mancata conoscenza della pendenza del processo ex art. 420 quater c.p.p., è sufficiente tenere presente che con la disciplina in commento il legislatore ha inteso porre fine ai processi a carico dei cd. eterni giudicabili, come appunto i soggetti irreperibili nei cui confronti, preso atto della irreperibilità, si sospendeva il pro-

cedimento che, di fatto, rimaneva sul ruolo del giudice a tempo indeterminato.

L'obiettivo della riforma è quello di prevedere che, quando non sono soddisfatte le condizioni per procedere in assenza dell'imputato, il giudice pronunci sentenza inappellabile di non doversi procedere, stabilendo, altresì, che, fino alla scadenza del doppio dei termini individuati nell'articolo 157 c.p., una volta rintracciata la persona ricercata, ne sia data tempestiva notizia all'autorità giudiziaria e che questa revochi la sentenza di non doversi procedere e fissi nuova udienza per la prosecuzione del procedimento.

Orbene, ai fini che qui interessano, nel rispondere allo specifico quesito in ordine ad eventuali questioni di diritto intertemporale che si sono poste dopo l'entrata in vigore della novella, va precisato che la Riforma Cartabia non aveva chiarito quale fosse il termine entro il quale eseguire le ricerche per i processi in cui era già stata dichiarata la sospensione del procedimento per fatti commessi anteriormente.

Il Presidente del Tribunale di Enna precisa che, nei casi decisi in questo arco temporale, si è proceduto ad applicare il regime più favorevole fra quello neo – introdotto e quello previsto dall'art. 159 c.p. nella precedente formulazione (valutazione da effettuare caso per caso in ragione della contestazione o meno della recidiva).

In occasione del cd. Correttivo Cartabia si è opportunamente statuito che, in questi casi, "*il termine per le ricerche […] è fissato in misura pari*" a quello "*di prescrizione previsto per i reati per cui si procede*".

Tanto ciò premesso, la novità normativa ha portato, fin da subito, a numerose pronunce di non doversi procedere, anche se non si

dispone di un estrattore statistico per la loro esatta quantificazione. La definizione dei predetti procedimenti, oltre a essere ispirata a ragioni di giustizia sostanziale, determina un progressivo alleggerimento dei ruoli e, per tale ragione, la riforma sul punto appare essere ampiamente condivisa.

Criminalità organizzata e comune nel distretto

Il Procuratore Generale riferisce che dai dati estratti dalla banca dati della DGSTAT, Direzione generale di statistica e Analisi organizzativa del Ministero della Giustizia, cd. "CUBO", nell'anno di riferimento, i procedimenti sopravvenuti presso tutte le Procure ordinarie del Distretto (nel dato non è però ricompresa la Procura Minori di cui si dirà appresso) contro indagati NOTI, sono stati n. **8960** a fronte dei n. 8966 dell'anno precedente, mentre i procedimenti iscritti a carico di indagati IGNOTI sono stati n. **7966** a fronte dei nr. 7960 dell'anno precedente. Il flusso complessivo delle iscrizioni nei due registri principali è rimasto, quindi, sostanzialmente inalterato rispetto al periodo precedente.

L'indice di smaltimento più alto anche quest'anno è risultato essere stato quello della Procura della Repubblica di Gela con il 68%, ufficio che ha definito ben n. 2820 procedimenti iscritti a mod. 21, seguito da quello della Procura di Enna con il 61%, che ne ha definiti n. 2774, e da quello della Procura di Caltanissetta con il 59%, che ne ha definiti n. 3203.

Il suddetto indice è stato calcolato rapportando il numero di procedimenti esauriti nell'AG 2023/2024 alla somma tra le sopravvenienze e i pendenti iniziali dello stesso periodo di rilevazione.

L'indice di ricambio, invece, è dato dal rapporto del numero delle definizioni rilevate nell'anno giudiziario sul totale delle sopravvenienze dello stesso periodo.

La Procura della Repubblica di Enna è in linea con l'indicatore, riportando un indice di ricambio pari al 97%, così come quella di Gela, che ha un indice pari al 103%, e quella di Caltanissetta, che ha un indice pari al 98%.

La durata media dei procedimenti iscritti a Mod. 21 si è ridotta di ben 20 giorni passando da n. 258 a n. 238 giorni.

Per quanto riguarda la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, si segnala che i procedimenti sopravvenuti, contro indagati NOTI, nell'anno giudiziario 2023-2024, sono stati numero **1272** contro i nr.1686 dell'anno precedente con **un ulteriore decremento del 24,56%** rispetto al periodo precedente in cui il decremento era stato del 43%.

Sostanzialmente stabile il numero di procedimenti minorili sopravvenuti iscritti a carico di IGNOTI che sono stati nr. **107**, dato simile a quello del precedente anno dove le sopravvenienze erano state di n. 111 procedimenti.

Nel dettaglio, e fatto salvo quanto si dirà allorquando si tratterà della criminalità del Distretto, con riguardo a quei reati che destano maggior allarme sociale, si evidenzia che i procedimenti per omicidio **doloso**, inclusi quelli aggravati dall'art. 7 L. 203/91, iscritti nei registri Mod. 21 e Mod. 44 delle procure del Distretto sono stati nr. **11**, nel periodo di riferimento, rispetto ai 9 dell'anno giudiziario precedente.

Dal suddetto numero complessivo di 11 procedimenti iscritti uno solo è maturato in contesti mafiosi rispetto ai n. 3 iscritti nel periodo precedente.

Le iscrizioni per omicidi tentati sono state nr. **7** rispetto alle n. 22 dell'anno precedente, con un decremento del 70 % rispetto al dato del precedente anno giudizio.

Con riferimento alle iscrizioni per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso si è registrato un sensibile decremento (pari al 34%) essendo passate da n. 103 a n. 68 e, all'interno di questo più ampio genus, anche le iscrizioni riguardanti i reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, sono diminuite del 12% rispetto all'anno precedente, per un totale di iscrizioni pari a nr. **23** rispetto alle n. 26 del precedente anno.

Anche nel settore dei reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti si è continuato ad assistere ad una sensibile diminuzione del fenomeno essendosi passati dalle n. 350 dal precedente periodo alle n. 204 di quello in esame con un ulteriore decremento percentuale del 42%.

I procedimenti per lesioni volontarie, (art. 582 c.p.) iscritti nell'anno giudiziario sono stati n. **666** rispetto ai n. 760 dell'anno precedente, con un decremento del 12% e nella species delle lesioni gravi e gravissime, (art. 583 bis, quater e 585 c.p.), si continua a cogliere un trend in netta diminuzione del 58% essendosi passati da nr. 437 procedimenti a n. **184**.

L'andamento delle iscrizioni per reati di stalking (art 612 bis c.p.) nel Distretto registra una diminuzione dell'8% con nr. **221** procedimenti iscritti rispetto al nr. 240 dello scorso anno.

Il numero delle iscrizioni per i reati di furto (art 624 c.p.) è in lieve aumento (+4%). Le iscrizioni sono state a nr. **2526** per l'anno in esame, rispetto a nr. 2421 dell'anno precedente. All'interno di questo dato è possibile estrapolare quello relativo ai furti in

abitazione, per i quali si registra una decrescita importante, pari al 26%, delle iscrizioni (nr. **484** dell'anno in esame, contro i n. 650 iscritti dell'anno precedente).

Si riscontra un decremento delle iscrizioni per altri reati contro il patrimonio come ad es. per le frodi comunitarie (che hanno avuto un decremento del 59%), dei reati di usura (diminuiti del 44%), dei reati di rapina, diminuiti del 3%, e dei reati di riciclaggio che hanno subito una diminuzione del 24%.

Nell'ambito dei delitti contro la pubblica amministrazione si registra una diminuzione delle iscrizioni dell'8% (nr. **741** rispetto ai n. 803 dell'anno precedente). All'interno di tale genus di reati quello di peculato ha subito il maggiore incremento (del 55%) essendo stati iscritti solo n. 9 procedimenti rispetto ai n. 20 del decorso anno.

In materia di abusivismo edilizio si è pure avuto un sensibile decremento delle iscrizioni del 61% con nr. **84** nuovi procedimenti rispetto ai n. 218 dell'anno precedente.

Si segnala, altresì, un calo delle iscrizioni per i reati di inquinamento, rifiuti e tutela della salute delle persone del 33% con nr. **137** iscrizioni nell'anno in esame, rispetto alle n. 204 dello scorso anno.

In diminuzione anche le iscrizioni per i reati in materia tributaria che dalle nr. **90** dello scorso anno passano a nr. 60, registrando un decremento del 33%.

In materia di famiglia, con precipuo riferimento ai delitti di cui agli art. 570 e 572 c.p., le iscrizioni per l'anno in esame sono state nr. **539** contro le n. 548 relative all'anno precedente, dato sostanzialmente stabile.

In questo Distretto, in relazione alle vicende cd. "di colpa medica" nell'anno giudiziario, osservato, va evidenziato un ulteriore considerevole decremento del numero delle iscrizioni per i relativi reati. A fronte di nr. 35 iscrizioni per omicidio da colpa medica relative al precedente anno, si è passati a nr. **19** iscrizioni per l'anno in esame, con un decremento del 46%.

Altrettanto marcato la diminuzione delle iscrizioni per lesioni prodotte in ambito sanitario. In questo caso si è passati dalle nr. 159 iscrizioni dell'anno precedente alle nr. **104** iscrizioni per l'anno in esame, con un decremento, quindi del 35% in generale, e del 52% solando il dato delle lesioni gravissime con nr. **11** iscrizioni per l'anno in esame, contro le nr. 23 dell'anno precedente.

Del tutto sparito il reato di riduzione in schiavitù di cui all'art. 600 c.p., che già nel decorso anno aveva visto iscritto un solo procedimento.

***

1b) Per quanto attiene invece ai reati di competenza della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, dall'analisi della sotto riportata tabella emerge come anche in questo settore vi sia stato un notevole decremento del tasso di criminalità in quasi tutte le materie riportate.

Unica eccezione è data dal reato di violenza sessuale che ha subito un forte incremento, pari al 75%, essendosi passati dalle numero 12 iscrizioni del precedente periodo alle numero **21** di quello in esame. Altro dato preoccupante è che di questi reati ne sono stati vittima quasi sempre minori.

Altrettanto importante è stato l'incremento dei reati riguardanti i reati di cui agli artt. 570 e 572 del codice penale che hanno avuto un incremento del 114% da numero 7 iscrizioni a numero **15** iscrizioni nel periodo.

1c) Le specifiche caratteristiche della criminalità nel distretto

Il Distretto di Corte d'Appello di Caltanissetta ricomprende un'area geografica ad alta densità mafiosa che comprende il territorio delle ex province regionali di Caltanissetta ed Enna al quale si aggiunge il Comune di Capizzi (facente parte della Provincia di Messina), per un totale complessivo di 43 comuni, ed una popolazione di poco meno 450.000 abitanti.

La sola circoscrizione del Tribunale di Gela ha un bacino d'utenza di circa 140.000 abitanti e comprende i territori di Gela (recentissimamente divenuto il settimo Comune della Regione Sicilia per popolazione pari a circa 70.991), Niscemi (dal 13 settembre 2013) e con numero di abitanti pari a quello del capoluogo di provincia di Enna, altro Tribunale del Distretto di Corte di Appello), Mazzarino e Butera.

Inoltre, a cagione della competenza funzionale in ordine ai reati che vedono indagati/ parti offese/danneggiati i Magistrati operanti in uno dei più importanti distretti italiani, quello di Palermo (che, come è noto, comprende ben cinque circondari, Agrigento, Palermo, Marsala, Sciacca, Trapani), la Procura distrettuale è impegnato a svolgere le indagini sulle drammatiche vicende stragiste che hanno coinvolto nel tempo vari magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del Distretto di Palermo, attività cui deve annettersi importanza assolutamente prioritaria, come del resto attesta-

no gli eccellenti risultati processuali raggiunti negli ultimi anni.

Espone, ancora **il Procuratore Genrale**, per quanto riferito dai Dirigenti degli Uffici requirenti e per quanto desumibile dall'attività svolta dal suo Ufficio, nel territorio del Distretto, "Cosa Nostra" continua ad essere l'organizzazione mafiosa di principale riferimento e, abbandonate le strategie criminali che vedevano il frequente ricorso ad atti intimidatori e di violenza volti ad affermare il loro controllo del territorio, oggi tende ad infiltrarsi in maniera subdola e silente nel tessuto economico-sociale. L'organizzazione criminale è dedita al controllo dell'economia legale (soprattutto nei settori degli appalti, spesso grazie alla complicità di propri referenti inseriti negli apparati amministrativi locali, del traffico di rifiuti, dell'edilizia e dell'agricoltura), oltre che dei settori del gioco e delle scommesse, del traffico degli stupefacenti, dell'illecito sfruttamento dei siti minerari, evidenziando, altresì, straordinarie capacità di infiltrazione anche nei territori di altre regioni (soprattutto in Liguria, Toscana, Piemonte e, recentemente, nel Lazio ed in Lombardia) oltre che all'estero (ad es. in Germania), ove risultano stabilmente radicati soggetti criminali, di origine nissena ed ennese, che mantengono organici rapporti con le famiglie mafiose di origine.

Non meno significativa è la capillare attività di reimpiego di capitali provenienti da tali illecite attività, in particolare dal traffico di sostanze stupefacenti e dalla attività estorsiva, le forme più diffuse di controllo mafioso del territorio che vedono coinvolta, oltre a "cosa nostra", anche la cd. "stidda", la concorrente organizzazione mafiosa che opera in modo prevalente nella zona meridionale della provincia di Caltanissetta ("mandamento" di Gela) e che coesiste pacificamente con "Cosa nostra".

Più nel dettaglio nella parte settentrionale della provincia persiste la presenza dei "mandamenti" mafiosi di Vallelunga Pratameno (che comprende anche il territorio di Caltanissetta) e di Campofranco e, nella parte meridionale, quella dei "mandamenti" di Riesi e di Gela, "mandamento", quest'ultimo dove operano, oltre alla "famiglia" di Gela, anche quelle di "Niscemi" e "Mazzarino", caratterizzato dalla coesistenza, con alterne vicende, della "stidda" con le due fazioni di "cosa nostra" (i cd. gruppi "Rinzivillo" ed "Emmanuello", rispettivamente legati all'ala moderata il primo ed all'ala "corleonese" il secondo).

Sul territorio gelese opera, inoltre, un altro sodalizio mafioso autonomo rispetto a "stidda" e "cosa nostra", denominato gruppo "Alferi", dal cognome del suo elemento di maggior spicco, appunto Giuseppe Alferi.

Nel territorio della provincia di Enna, alla tradizionale ricostruzione che vedeva la presenza delle cinque storiche "famiglie" di "Cosa nostra" (Enna, Calascibetta, Villarosa, Pietraperzia e Barrafranca), si contrappone da ultimo una situazione fluida, dove, assente una autorevole leadership a livello provinciale, emerge la forza egemone delle famiglie di Barrafranca e Pietraperzia, tra loro strettamente alleate, rimanendo in ogni caso elevato il livello di infiltrazione delle associazioni mafiose operanti nel territorio della provincia. L'assenza nelle altre zone del territorio ennese di nuclei fortemente strutturati, in ragione delle ondate di arresti che hanno nel corso degli anni letteralmente decimato le famiglie ivi operanti, ha favorito la progressiva "espansione" di organizzazioni mafiose stanziate nella limitrofa provincia di Catania in ampie zone della zona nordest del territorio ennese, in particolare nei ter-

ritori di Catenanuova e Regalbuto, con la conseguente necessità di monitorare costantemente l'attività dei sodalizi mafiosi di provenienza catanese, riconducibili, rispettivamente, a "cosa nostra" ed al noto clan Cappello.

Anche con riferimento al territorio della provincia di Enna, va rilevato l'interesse criminale verso i tradizionali settori degli stupefacenti e delle estorsioni, oltre che verso l'indebito accaparramento di pubblici contributi erogati in favore di imprese operanti nei settori dell'agricoltura e della zootecnia i cui titolari risultano essere spesso mere teste di legno, fiduciari di boss locali, il traffico dei rifiuti ed il settore degli appalti (e dei sub appalti), con particolare riguardo alla imposizione della mano d'opera ed alla fornitura degli inerti.

A ciò aggiungasi i recenti investimenti pubblici connessi al PNRR con l'inizio dei lavori per il rifacimento della linea ferroviaria Catania-Palermo che sicuramente comporterà un incremento dei reati contro il patrimonio e di quelli tipicamente mafiosi.

In generale, può affermarsi che le indagini svolte in ambito distrettuale negli ultimi anni confermano la pervasiva capacità di "cosa nostra" di infiltrarsi nei settori nevralgici dell'economia legale, condizionandone le dinamiche.

Assoluto appare il controllo dei più importanti traffici di sostanze stupefacenti, gestito assicurando i necessari approvvigionamenti lungo le direttrici che conducono verso le piazze di Palermo e Catania.

La forma più diffusa di finanziamento rimane tuttavia la gestione dell'attività estorsiva in danno di imprenditori, in particolare nel settore edile e dell'agricoltura, di volta in volta costretti a ce-

dere all'imposizione mafiosa, pagando odiose gabelle, assumendo personale, subendo l'imposizione di forniture, stipulando subappalti ovvero consentendo lo sfruttamento economico dei terreni agricoli a terzi, a loro volta beneficiari di pubblici contributi.

Nonostante la presenza nel territorio distrettuale di numerose associazioni antiracket, poco significativo è risultato il contributo offerto dalle parti offese alla lotta al fenomeno estorsivo, essendo per contro emerso, in numerosi casi, un perverso rapporto tra i membri delle famiglie mafiose ed alcuni imprenditori, caratterizzato non più dallo stato di soggezione di questi ultimi ma da un mutuo scambio di favori atto a favorire l'infiltrazione mafiosa nell'economia legale proprio grazie al ruolo di intermediazione svolto da fiduciari titolari di alcune imprese, che hanno così di fatto assunto un ruolo monopolista, scardinando le regole della libera concorrenza. Va in ogni caso osservato come il penetrante controllo di ampi settori dell'economia sia stato spesso garantito dalla complicità degli amministratori locali. A tal proposito giova rammentare come nell'ambito del distretto nisseno risultino essere stati negli ultimi anni sciolti per infiltrazione mafiosa i comuni di San Cataldo e Bompensiere.

Si rileva, inoltre, come, in conseguenza degli importanti successi giudiziari registratisi negli ultimi anni nel contrasto al fenomeno mafioso, nel territorio del circondario nisseno sia andato via via espandendosi il ruolo assunto da una arrembante criminalità comune, particolarmente attiva nel settore delle estorsioni e del commercio degli stupefacenti, in seno alla quale nuove leve emergenti si pongono costantemente al servizio delle locali famiglie mafiose, pronte a costituire il futuro braccio armato di tali sodalizi.

1d) Le attività della DDA

Per come riferito dal Procuratore della Repubblica di Caltanissetta le priorità della DDA sono da individuare nelle indagini, molto complesse e assai delicate, purtroppo ancora necessarie nonostante il tempo trascorso, sulle stragi del 1992, nonché nelle indagini riguardanti soprattutto il mandamento mafioso di Gela.

Per quanto riguarda le specifiche caratteristiche della criminalità del territorio del distretto ha rimarcato la peculiare situazione del territorio di Gela che merita particolare attenzione.

L'area territoriale gelese comprende le città di Gela, Mazzarino e Niscemi (cosi detto "mandamento di Gela"), tutte accomunate dalla contestuale presenza sin dalla fine degli anni 80 del secolo scorso di due distinte organizzazioni mafiose, endemiche ormai nell'area, "Cosa Nostra" e "Stidda".

Le due associazioni mafiose "storiche" in passato hanno avuto momenti di scontro violentissimo ma da tempo hanno preferito optare per una convivenza pacifica (non si sono riscontrati negli ultimi quattro anni omicidi riconducibili allo scontro tra le due organizzazioni).

"Cosa Nostra", tradizionalmente identificata nel territorio di Gela come "Clan Madonia", si era divisa in due fazioni, il "Clan Emmanuello" e il "Clan Rinzivillo", che hanno avuto momenti di scontro violento. La divisione è venuta meno, e, dopo l'ennesima operazione, "Cosa Nostra" -per quanto certamente presente- sembra aver optato per un profilo più basso rispetto alla "Stidda".

Quest'ultima invece, benché colpita da un'operazione di ampio respiro alla fine del 2019 ("Stella cadente") sembra voler mantenere una presenza più "visibile" e una certa forza di intimidazione "militare".

La citta di Mazzarino, dopo una sanguinosa guerra di mafia

tra gli anni 80 e 90 tra i "Clan Sanfilippo, Bonaffini e Varsallona", era passata negli ultimi anni sotto il controllo della "Stidda" rappresentata ormai dalla sola famiglia Sanfilippo. Quest'ultima organizzazione è stata duramente colpita dall'operazione "Chimera" nel settembre 2021, per la quale si è già concluso il processo di primo grado, svoltosi con rito abbreviato, nei confronti di una parte degli imputati, come si dirà meglio in seguito.

A Niscemi la locale famiglia di "Cosa Nostra", perfettamente strutturata, continua ad essere molto presente, controllando anche alcune attività economiche, mentre nel passato era stata piuttosto attiva anche la "Stidda", alleata con i clan di Gela, di Vittoria e dell'agrigentino.

Sul territorio di Gela, le organizzazioni mafiose, prima molto impegnate nelle attività estorsive, sembrano aver dato preferenza negli ultimi anni alle attività di traffico di stupefacenti, in relazione alle quali sono stati riscontrati collegamenti con personaggi operanti in Calabria oltre che nel catanese; rispetto al passato non può non rilevarsi una minore strutturazione gerarchica dell'associazione ed un'organizzazione più approssimativa; ciò, come si dirà in seguito, non ne attenua la pericolosità, anzi paradossalmente rende più probabile il ricorso alla violenza. Continua comunque ad essere molto forte il senso di appartenenza ai sodalizi mafiosi; si pensi, per esempio, che l'affiliazione alla "Stidda" si era già tradotta in comportamenti iconici da parte di alcuni giovani i quali, mutuando condotte proprie di altre tradizioni mafiose, si sono tatuati una "stella a cinque punte" a rimarcare l'appartenenza all'organizzazione.

Malgrado il minore rigore gerarchico, i nuovi affiliati non risultano meno pericolosi ed anzi si è riscontrato un facile ricorso alla

violenza anche per futili motivi, senza un sufficiente controllo da parte dei vertici criminali; ciò si evince anche dai numerosi scontri violenti e tentati omicidi per i quali si è proceduto.

Si deve sottolineare la particolare attenzione che deve essere assicurata alla criminalità organizzata del mandamento in esame, che, ancora oggi, in controtendenza rispetto alla situazione di crisi registrata in molta parte della Sicilia, è caratterizzata da elevatissima propensione alla violenza, dalla disponibilità di ingenti quantitativi di armi, da un modus operandi apertamente "corleonese", con ciò intendendosi una chiara propensione, senza alcuna remora, al ricorso alla violenza più efferata; inoltre, la criminalità organizzata di questo territorio è senza dubbio una di quelle con maggiore disponibilità di micidiali armi da guerra; anzi in relazione al numero di residenti è forse la più "armata" d'Italia. Si deve precisare al riguardo la disponibilità di molte armi da guerra, fra i quali i kalashnikov (purtroppo non ancora rinvenute) anche da parte della "cosa nostra" gelese ed è quasi superfluo sottolineare che i kalashnikov o altri fucili mitragliatori non sono mai stati utilizzati dalla "cosa nostra" di questa Regione per colpire obiettivi "ordinari".

Il che rende necessario mantenere la "pressione" sin qui esercitata dalla Procura distrettuale e dalle forze di polizia giudiziaria per evitare una recrudescenza di gravissimi fatti delittuosi, in essi compresi efferati omicidi.

Pur non manifestando, allo stato, la stessa pericolosità deve essere sottolineato che anche gli altri mandamenti mafiosi di competenza risultano caratterizzati da una elevata presenza sul territorio, gestendo in particolare, il traffico di stupefacenti e le estorsioni.

A ciò si aggiunga il disagio sociale, connesso anche all'isola-

mento territoriale di numerosi Comuni del territorio, che si traduce in pregiudizio per un regolare percorso di crescita (con inserimento in dinamiche di aggressione verso i pari, bullismo anche in contesti scolastici o piccoli contesti territoriali con risonanza sulla popolazione, reati connessi all'uso di internet, condotte autolesionistiche), con necessità di una pronta emersione delle problematiche per gli interventi in ambito civile, con approfondite verifiche del contesto familiare, per azioni di sostegno e verifica della genitorialità.

Nel corso del periodo l'Ufficio ha sempre privilegiato la trattazione in via assolutamente prioritaria e preferenziale dei procedimenti penali caratterizzati dalla delicatezza della fattispecie contestata e/o dalla vulnerabilità dei soggetti coinvolti. Ogniqualvolta necessario ai sensi dì legge, come nelle ipotesi contemplate dall'art. 362, c. 1-bis, c.p.p., o comunque opportuno alla luce dei soggetti e dei beni giuridici coinvolti, ci si è costantemente avvalsi della collaborazione degli esperti in psicologia o psichiatria infantile al fine di prestare ausilio nell'audizione delle persone informate sui fatti, e segnatamente delle persone offese, di minore età o particolarmente vulnerabili, ed ha altresì valutato con la massima celerità possibile, in ottemperanza al dettato di cui all'art. 362-bis c.p.p., l'eventuale necessità di formulare richieste cautelari.

Sopravvenienze Definizioni e Pendenze: i Tribunali del distretto e la Corte di Appello

Sopravvenienze Definizioni e Pendenze: i Tribunali del distretto e la Corte di Appello.

Il numero complessivo, nei Tribunali del distretto, delle sopravvenienze nel settore penale è diminuito da 15.979 dell'anno

precedente a 14.460, di cui 2.703 al dibattimento monocratico, 192 al dibattimento collegiale, 5 i procedimenti di Corte di Assise, 5.360 contro noti e 6.200 contro ignoti innanzi al GIP-GUP.

Sono stati definiti complessivamente 15.126 procedimenti (16.536 nell'anno precedente) di cui 3.472 al dibattimento monocratico, 168 al dibattimento collegiale, 4 in Corte di Assise, 5.432 contro noti e 6.050 contro ignoti innanzi al GIP-GUP.

Al 30/6/2024 sono rimasti pendenti 8.539 procedimenti (10.074 nell'anno precedente) di cui 5.730 al dibattimento monocratico, 614 al dibattimento collegiale, 18 in Corte di Assise, 1.796 contro noti e 381 contro ignoti innanzi al GIP-GUP.

Si sono registrati un indice di ricambio del 129% al dibattimento monocratico, dell'88% al dibattimento collegiale, del 101% al GIP- GUP per procedimenti contro indagati noti e del 94% per procedimenti contro indagati ignoti. L'indice di smaltimento è del 38% al dibattimento monocratico, del 22% al dibattimento collegiale, del 72% al GIP-GUP per procedimenti contro indagati noti e del 91% per procedimenti contro indagati ignoti.

La durata media dei procedimenti definiti è di 781 giorni al dibattimento monocratico, 877 giorni al dibattimento collegiale, 219 giorni al GIP-GUP per procedimenti contro indagati noti e 34 giorni per procedimenti contro indagati ignoti.

Presso il **Tribunale di Caltanissetta** sono sopravvenuti complessivamente 6.095 procedimenti penali, di cui 866 al dibattimento monocratico; 51 al dibattimento collegiale; 5 in Corte di Assise; 2.079 contro noti e 3.076 contro ignoti dinanzi al GIP-GUP.

Sono stati definiti complessivamente 6.119 procedimenti, di cui 1.006 al dibattimento monocratico; 41 al dibattimento colle-

giale; 4 in Corte di Assise; 2.044 contro noti e 3.024 contro ignoti dinanzi al GIP-GUP.

Al 30/6/2024 sono rimasti pendenti 2.372 procedimenti (2.935 nell'anno precedente) di cui 1.678 al dibattimento monocratico; 181 al dibattimento collegiale; 14 in assise; 403 contro noti e 92 contro ignoti dinanzi al GIP-GUP.

Si sono, quindi, registrati un indice di ricambio del 116% al dibattimento monocratico, dell'80% al dibattimento collegiale, del 99% al GIP-GUP per procedimenti contro indagati noti e del 106% per procedimenti contro indagati ignoti.

L'indice di smaltimento è del 37% al dibattimento monocratico, del 18% al dibattimento collegiale, dell'80% al GIP-GUP per procedimenti contro indagati noti e del 93% per procedimenti contro indagati ignoti.

La durata media dei procedimenti definiti è pari a 691 giorni al dibattimento monocratico, 778 giorni al dibattimento collegiale, 103 giorni al GIP-GUP per procedimenti contro indagati noti e 31 giorni per procedimenti contro indagati ignoti.

La durata pronostica dei giudizi (DT) si è ridotta del 21% rispetto alla baseline del 31 dicembre 2019.

Presso il **Tribunale di Enna** sono sopravvenuti complessivamente 4.395 procedimenti penali, di cui 845 al dibattimento monocratico, 66 al dibattimento collegiale, 1.694 contro noti e 1.790 contro ignoti dinanzi al GIP-GUP.

Sono stati definiti complessivamente 4.708 procedimenti, di cui 944 al dibattimento monocratico, 51 al dibattimento collegiale, 1.939 contro noti e 1.774 contro ignoti dinanzi al GIP-GUP.

Al 30/6/2024 sono rimasti pendenti 3.114 (3.656 nell'anno precedente) procedimenti, di cui 2.294 al dibattimento monocratico, 266 al dibattimento collegiale, 524 contro noti e 30 contro ignoti dinanzi al GIP-GUP.

Si sono, quindi, registrati un indice di ricambio del 111% al dibattimento monocratico, del 77% al dibattimento collegiale, del 114% al GIP-GUP per procedimenti contro indagati noti del 99% per procedimenti contro indagati ignoti.

L'indice di smaltimento è del 29% al dibattimento monocratico, del 16% al dibattimento collegiale, del 75% al GIP-GUP per procedimenti contro indagati noti e del 92% per procedimenti contro indagati ignoti.

La durata media dei procedimenti definiti è pari a 1.000 giorni al dibattimento monocratico, 987 giorni al dibattimento collegiale, 329 giorni al GIP-GUP per procedimenti contro indagati noti e 16 giorni per procedimenti contro indagati ignoti.

La durata pronostica dei giudizi (DT) si è ridotta del 3% rispetto alla baseline del 31 dicembre 2019.

Presso il **Tribunale di Gela** sono sopravvenuti complessivamente 3.910 procedimenti penali, di cui 989 dibattimento monocratico, 76 al dibattimento collegiale, 1.587 contro indagati noti e 1.259 contro indagati ignoti dinanzi al GIP-GUP.

Sono stati definiti complessivamente 4.239 procedimenti, di cui 1.520 al dibattimento monocratico, 76 al dibattimento collegiale, 1.449 contro indagati noti e 1.194 contro indagati ignoti dinanzi al GIP-GUP.

Al 30/6/2024 sono rimasti pendenti 3.050 (3.483 nell'anno precedente) di cui 1.758 al dibattimento monocratico, 167 al dibat-

timento collegiale, 869 contro noti e 256 contro ignoti dinanzi al GIP-GUP.

Si sono, quindi, registrati un indice di ricambio del 154% al dibattimento monocratico, del 101% al dibattimento collegiale, del 91% al GIP-GUP per procedimenti contro indagati noti e del 95% per procedimenti contro indagati ignoti.

L'indice di smaltimento è del 46% al dibattimento monocratico, del 31% al dibattimento collegiale, del 64% al GIP-GUP per procedimenti contro indagati noti e dell'82% per procedimenti contro indagati ignoti.

La durata media e dei procedimenti definiti è pari a 706 giorni al dibattimento monocratico, 849 giorni al dibattimento collegiale, 234 giorni al GIP-GUP per procedimenti contro indagati noti e 69 giorni per procedimenti contro indagati ignoti.

La durata pronostica dei giudizi (DT) si è ridotta del 36 % rispetto alla baseline del 31 dicembre 2019.

***

La sopravvenienza complessiva dei procedimenti penali nei tribunali del distretto, pur se in diminuzione rispetto all'anno precedente, si mantiene comunque elevata e i livelli di produttività non sono sufficienti a fronteggiare le sopravvenienze, soprattutto presso gli uffici del dibattimento collegiale dei tribunali di Caltanissetta ed Enna.

Pertanto, continua a registrare criticità il processo collegiale che risente dei vuoti di organico e che sconta nei tempi l'impasse di complesse istruttorie, complicate anche dal numero degli imputati e dalla gravità delle imputazioni.

Il numero complessivo delle sopravvenienze registrare tra il 1° luglio 2023 e il 30 giugno 2024 presso le sezioni penali della Corte di Appello è di n. 1.049 procedimenti.

Nello stesso periodo ne sono stati definiti n. 1.052, ne sono rimasti pendenti n. 535, con una sostanziale stabilità dei pendenti che al 30 giugno 2023 erano n.533.

Presso la Corte d'Assise d'Appello risultano iscritti n.8 procedimenti, ne sono stati definiti n.5 e ne risultano pendenti n.7, in aumento rispetto ai n.4 dell'anno precedente.

Presso la sezione per i minorenni della Corte d'Appello risultano iscritti n. 17 procedimenti penali, ne sono stati definiti n. 16 e ne pendono n.11, senza variazioni sostanziali rispetto ai n.10 pendenti dell'anno precedente.

Misure di prevenzione

Il collegio specializzato in materia di misure di prevenzione del Tribunale di Caltanissetta, istituito nell'ambito della Sezione Penale, è presieduto dal Presidente della Corte di Assise.

Il Presidente del Tribunale di Caltanissetta riferisce che dal 4.12.23 la Corte di Assise è rimasta priva del presidente di sezione, trasferito ad altro ufficio. È stata pertanto introdotta una variazione tabellare con assegnazione al dr. Simone Petralia, già giudice del collegio di assise, delle funzioni di presidente dello stesso ed assegnazione alla dr.ssa Sofia Milone, già componente del collegio, delle misure di prevenzione, le funzioni di giudice a latere del collegio di assise. Al dr. Petralia è stato assegnato anche l'ufficio di coordinatore della sezione. È stato altresì stabilito un ordine turnario mensile tra i giudici del settore civile per integra-

re, col terzo componente, il collegio delle misure di prevenzione, composto dal Presidente e dal giudice a latere della Corte di Assise, soluzione che ha consentito l'operatività dei due collegi.

I flussi di lavoro, desumibili dai prospetti statistici, sono stati intensi, per di più in evidente incremento (n.65 sopravvenienze con richieste nuove di misura, a fronte delle 24 della decorsa annualità: +171%; pendenti al 30.6.24 n.40 a fronte di n.21 della decorsa annualità: +100%; n.71 sopravvenienze per richiesta di modifica/revoca misura, a fronte della n.53 della decorsa annualità: +33%; pendenti al 30.6.24 n.10 a fronte di n.16 della decorsa annualità: -37%).

In particolare, si è riscontrato un rilevante aumento, non soltanto delle proposte di controllo giudiziario ex art. 34 bis del D.lvo 159/11, ma soprattutto di quelle per l'applicazione delle misure di prevenzione personali avanzate ai sensi dell'art. 4. co 1. lett.i) -ter del D.L.vo 159/11 (che prevede la misura per i soggetti indiziati dei reati di cui agli arti. 572 e 612 bis c.p.. con possibilità, frequentemente applicata da questo Collegio, di adottare, ai sensi dell'art. 8 D.l.vo cit., nei confronti del proposto dei divieti di avvicinamento volti a tutelare, in via preventiva e con risultati efficaci, le persone offese).

L'aumentato carico di lavoro è stato affrontato dai soli due giudici assegnati stabilmente al collegio (per il terzo componente vi è, come cennato, una rotazione turnaria mensile tra i giudici del settore civile, ma senza compiti di redazione dei provvedimenti) che, ciononostante, hanno avuto una produttività superiore a quella del decorso anno giudiziario (procedimenti nuovi esauriti nel corrente anno n.45 a fronte dei 32 della decorsa annualità: +40%; procedimenti per richieste di modifica/revoca esauriti n.77 a fronte di n.58 della decorsa annualità: +32%).

Per il Collegio per le Misure di prevenzione non vi sono (con riguardo ai provvedimenti di natura giurisdizionale) procedimenti né ultrabiennali né, tantomeno, ultratriennali e non vi sono ritardi nei depositi dei provvedimenti. Con riferimento alle attività di amministrazione dei patrimoni sequestrati e confiscati, si segnala che tutte le procedure riguardanti confische definitive sono state completate ovvero sono in corso di celere definizione.

Per la Corte di Assise che per il Collegio per le Misure di Prevenzione, nel periodo 1 luglio 2023-30 giugno 2024 non vi sono state significative riforme dei provvedimenti in grado di appello.

Si evidenzia, inoltre, che i programmi organizzativi (incentrati sull'esigenza di una celere definizione dei procedimenti, nel rispetto della qualità della giurisdizione) hanno dato buoni risultati, atteso che, sia in Corte di Assise che nel Collegio per le Misure di Prevenzione, si è avuto (nonostante l'estrema complessità delle sentenze di Corte di Assise nonché la laboriosità dei provvedimenti riguardanti le misure di prevenzione, specie di carattere patrimoniale) un elevato risultato produttivo, senza sforamenti dei termini di efficacia dei sequestri o di durata delle misure cautelari.

Relativamente all'impegno del **Collegio specializzato per le misure di prevenzione in Corte di Appello** alla data del 1.7.2023 risultavano pendenti n. 5 procedimenti di prevenzione personali (di cui n. 1 ex art.4 D.Lgs. 159/2011), n. 3 procedimenti per misure patrimoniali e n. 2 procedimenti per misure personali e patrimoniali, tutte relative a soggetti di cui all'art.4 D.Lgs. 159/2011.

Nel periodo di riferimento sono sopravvenuti n. 9 procedimenti di prevenzione personali, n. 4 misure patrimoniali e n. 2 procedimenti per misure patrimoniali e personali.

Sono stati definiti n. 9 procedimenti personali, n. 2 procedimenti per misure patrimoniali e n.1 procedimento per misure personali e patrimoniali.

La pendenza finale, alla data del 30.6.2024, è pari a n. 15 procedimenti di appello per misure di prevenzione di cui personali n. 5 (di cui n. 2 ex art.4 D.Lgs. 159/2011), misure patrimoniali n.5 e procedimenti concernenti misure personali e patrimoniali n.3 tutte relative a soggetti di cui all'art.4 D.Lgs. 159/2011.

Relativamente alle istanze aventi ad oggetto Modifiche, Revoche, Aggravamenti e Riabilitazioni per procedimenti di misure di prevenzione, sono stati iscritti n.14 ricorsi ne sono stati definiti n.11 rimanendone pendenti al 30/6/2024 n.1.

Riguardo ai procedimenti di Revocazione di misure patrimoniali disposte dalla Corte di Appello di Palermo, ricadenti nella sfera di competenza di questa Corte ex art. 28 D.lgs. n.159 del 2011 sono pervenute n.7 istanze ne sono state definite n.7 rimanendone pendenti al 30/6/2024 n.4.

Tra i procedimenti definiti in materia di prevenzione si segnalano i seguenti:

- Procedimento riguardante la misura di prevenzione patrimoniale emessa nei confronti di TRUBIA Maurizio e di Munteanu Simona, avente ad oggetto la confisca di numerosi beni sul presupposto della pericolosità qualificata del primo, già condannato perché ritenuto intraneo all'associazione mafiosa "cosa nostra – gruppo Emmanuello", con il ruolo di capo, dall'anno 2007 e della sproporzione tra il patrimonio degli appellanti e i redditi dichiarati dal relativo nucleo familiare.

- Procedimento riguardante la misura di prevenzione patrimoniale

emessa nei confronti di LI PERA Giuseppe e di vari terzi interessati, avente ad oggetto la confisca di ingenti patrimoni sul presupposto della pericolosità qualificata del proposto, imprenditore già condannato per associazione mafiosa, per avere fatto parte, con il ruolo di organizzatore, del sodalizio mafioso facente capo ad Angelo Siino, intervenendo attivamente, nel periodo tra gli anni ’80 e ’90 nel sistema affaristico – mafioso di gestione degli appalti in Sicilia, nel quale convergevano interessi non solo di imprenditori, funzionari pubblici e amministratori, ma anche della criminalità organizzata;

- Procedimento riguardante la misura di prevenzione patrimoniale emessa nei confronti di LUCA Salvatore, LUCA Francesco Antonio e LUCA Rocco, avente ad oggetto la confisca di ingenti patrimoni sul presupposto della pericolosità qualificata dei proposti, imprenditori imputati in procedimento pendente per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa e ritenuti contigui ad ambienti mafiosi gelesi dai quali avrebbero tratto agevolazioni e finanziamenti che avrebbero determinato la loro ascesa imprenditoriale, riciclando, in cambio, denaro di provenienza illecita.

Tribunale del Riesame

L’organico della sezione del riesame del Tribunale di Caltanissetta è composto dal presidente di sezione e n. 4 giudici.

Nel corso dell’anno la sezione ha operato costantemente con la vacanza di un posto di giudice sui quattro assegnati nel progetto tabellare.

Con riguardo i flussi, si osserva quanto segue.

Iscritti = 568 (504 personali e 64 reali), a fronte di 589 personali e 82 reali dello scorso anno).

Definiti: 552 (489 personali e 63 reali), a fronte di 587 personali e 84 reali dello scorso anno).

Pendenti finali: 23 procedimenti (21 su misure personali e 2 su misure reali).

In ordine alle definizioni, dai prospetti emerge che 67 (55 per le misure personali e 12 per le reali) sono state le dichiarazioni di inammissibilità, 39 gli annullamenti, 103 le riforme, 335 le conferme, 1 dichiarazione di inefficacia per decorrenza termini e n. 5 Istanze di Appello di parte su misure cautelari personali (art. 310) chiuse con ordinanza di riunione.

Il Presidente del Tribunale segnala che è stata fatta ampia utilizzazione, ove ritenuta adeguata al caso, della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico di cui all'art.275-bis c.p.p., disponendosi, in caso di accertata indisponibilità dello strumento elettronico, il differimento della sostituzione della misura all'acquisita disponibilità materiale dello strumento.

Nell'anno di riferimento l'anno giudiziario i procedimenti di riesame/appello hanno avuto principalmente ad oggetto, laddove relativi a singole posizioni, i reati previsti dagli artt.73 DPR 309/90, 624 bis c.p., 628 c.p., 56 e 575 c.p., 609-bis c.p., 572 c.p., 319 c.p., oltre ai reati in materia di armi.

Nei procedimenti di riesame relativi ad operazioni con pluralità di indagati i reati oggetto di contestazione sono stati, in prevalenza, quelli previsti dagli artt. 416-bis c.p., 416-bis e 575 c.p., 319 e 476 c.p., 319 c.p., 319-bis e 321 c.p., 74 DPR 309/90.

Il Presidente di sezione segnala, tra i procedimenti più rilevanti trattati, afferenti per lo più misure cautelari applicate nell'ambito di operazioni della locale DDA:

- ordinanze rese nei confronti di Tumminelli Giacomo e Scicolone Francesco Davide, emesse in seguito a proposizione di istanza di riesame avverso l'ordinanza GIP emessa nell'operazione c.d. "Smart Working", proc. n.1944/2020 rgnr, che aveva disvelato l'esistenza di una rilevantissima e fiorente attività di spaccio di sostanze stupefacenti (principalmente cocaina) nel territorio gelese, in cui i detti indagati erano i veri e propri perni intorno ai quali gravitavano numerosi altri soggetti, coindagati, quali figure di collaborazione, supporto e custodia;

- ordinanze emesse in sede di riesame (personale e reale) nei confronti di FAVA Gaetano e nei confronti di STI S.R.L., proc. n. RGNR 2766/2021 sorto dalle indagini condotte dalla Sezione di PG della Guardia di Finanza di Caltanissetta che hanno consentito di disvelare l'esistenza di una rete di enti - con veste formale di società o consorzio, ma di fatto fittizi - variamente dislocati sul territorio nazionale, che, assumendo la veste formale di soggetto appaltatore, simulavano contratti di appalto di servizi con i rappresentanti, legali e di fatto, di alcune imprese locali committenti, al fine di dissimulare una fraudolenta somministrazione di lavoratori dalla società appaltatrice a quella committente, di modo che - da un canto - le imprese locali, gestendo di fatto il personale senza assumere la veste formale di datore di lavoro, realizzavano un ingiusto arricchimento, omettendo di assolvere all'obbligo di versamento dei contributi all'INPS e delle imposte relative ai rapporti di lavoro, mentre - dall'altro - le imprese appaltatrici, in veste di formali datori di lavoro, pur assumendo il debito fiscale, previdenziale e contributivo, eludevano l'effettivo versamento dei relativi importi, opponendo in compensazione crediti fittizi all'Agenzia delle Entrate e all'INPS;

- ordinanza resa in sede di riesame nei confronti di CALCAGNO Sebastiano nel proc. n. 622/2023, c.d. operazione Stiela, sorto da attività investigative aventi ad oggetto la criminalità organizzata di stampo mafioso dedita alla perpetrazione di attività estorsive ai danni di realtà imprenditoriali del territorio della c.d. Valle del Dittaino, all'indomani della rimessione in libertà di Gurgone Sebastiano (intervenuta in data 01.04.2019, dopo oltre tredici anni di ininterrotta carcerazione), cui è seguita la riorganizzazione della tradizionale presenza mafiosa di cosa nostra nei territori della Valle del Dittaino e del centro abitato di Valguarnera Caropepe. L'operazione si pone in continuità con le operazioni *"Ultra"* e *"Kaulonia",* grazie alle quali era stato possibile provare l'esistenza, l'organigramma e le attività criminose delle famiglie mafiose operanti nei territori di Pietraperzia e Barrafranca, le quali, con quelle di Calascibetta, Villarosa ed Enna, costituiscono l'apparato mafioso della provincia ennese;

- ordinanze rese in sede di riesame nei confronti di FORNO Antonino e FORNO Ettore, proc. n. RGNR n. 2147/2021, il quale trae origine da una complessa attività investigativa condotta dai militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Nicosia dalle quali è emerso che i fratelli Forno Antonino e Forno Ettore operavano sul territorio, in esecuzione di un rodato *modus operandi,* elargendo prestiti di denaro ad imprenditori in stato di difficoltà economica, ottenendo, in cambio, la promessa o la dazione di interessi usurari, anche appropriandosi, di fatto, delle attività economiche intestate alle vittime mediante l'acquisizione, a titolo di garanzia, delle relative quote societarie, talora attuando, a tale scopo, anche condotte di tipo estorsivo nei confronti dei soggetti

passivi, oltre che di indebito utilizzo di strumenti di pagamento e di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti;

- ordinanze rese nei confronti di GRECO Rosario ed altri, procedimento che vedeva coinvolti 55 indagati, nell'operazione denominata *"Ianus,"* scaturita da una assai complessa attività investigativa convogliata in un compendio indiziario di dimensioni monumentali, con contestazioni per associazioni di stampo mafioso, intestazione fittizia di beni, estorsione, associazione finalizzata al narcotraffico e reati fine in materia di stupefacenti; il procedimento in questione ha consentito di ricostruire le diverse fasi di riorganizzazione e di ripresa di piena operatività dell'associazione di tipo mafioso denominata "cosa nostra", storicamente operante a Gela, che, sotto l'egida di TASCA Giuseppe e del suo braccio destro PASQUALINO Giuseppe, dopo un periodo di fibrillazione legato all'esecuzione di vaste operazioni di polizia, assumeva nuovo vigore, riaffermando il proprio potere sul territorio, avvantaggiandosi, soprattutto, degli ingenti proventi derivanti dalla gestione di un fiorente traffico di stupefacenti, svolto proficuamente anche al di là dei confini gelesi;

- ordinanze rese nei confronti di Musto Alberto ed altri, proc. n. 2711/2023 R.G.N.R. DDA, nell'ambito del procedimento, denominato operazione "mondo opposto", che consentiva di accertare la perdurante operatività, nel territorio di Niscemi, dell'associazione maliosa, costituita da una vera e propria "famiglia", che vede il suo massimo rappresentante in Alberto MUSTO e che è risultata essere dedita al controllo di diversi settori dell'economia (commercio, agricoltura, trasporti, ecc...) ed alla commissione di una pluralità di reati, per lo più a componente violenta;

- ordinanze rese nei confronti di Scaletta Vincenzo ed altri, proc. 1274/2012 R.G.N.R.DDA in relazione al delitto associativo ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e ai "*reati-scopo"* ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 commessi nei territori di Pietraperzia e Piazza Armerina, nell'ambito di un procedimento che ha consentito di ricostruire la gestione, da parte degli indagati, di un voluminoso e ben organizzato traffico di sostanze stupefacenti, di dimensioni transprovinciali, alimentato dalla produzione massiccia di cannabis all'interno della piantagione curata dai sodali barresi, grazie anche all'impiego di mezzi e risorse finanziarie conferite loro da quelli catanesi, rivelatisi soggetti vicini a pericolosissimi ambienti mafiosi del capoluogo etneo.

Il Presidente F.F. del Tribunale di Enna riferisce di un numero sostenuto dei **riesami cautelari reali**, spesso collegati a sequestri di denaro, beni ed altre utilità emessi nell'ambito di indagini in materia di truffe comunitarie, che, con grande sacrificio (considerato che trattasi di materia non devolvibile ai giudici onorari), sono stati tutti definiti nei termini imposti dal codice di rito.

Le Sezioni Penali della Corte di Appello e la Corte di Assise di Appello

Con riguardo al flusso dei procedimenti penali nel periodo 1/7/2023-30/6/2024, la disamina dei prospetti statistici della **Prima Sezione** elaborati dal funzionario statistico della Corte, dà conto della pendenza, alla data del 30.6.2024, di n. 277 procedimenti, di cui n. 232 iscritti nell'anno 2024, n. 38 iscritti nell'anno 2023, n 5 nell'anno 2022, n. 2 nell'anno 2021.

Al 31/12/2024 la pendenza era di n.345 procedimenti.

Nell'anno giudiziario 2023-2024 sono stati definiti n. 533 procedimenti (di cui 529 con sentenza e 4 con altri provvedimenti).

Sono risultate emesse n. 14 sentenze di declaratoria della prescrizione.

Alla data del 1.7.2023 **la pendenza iniziale** era pari a n. 283 procedimenti.

Sono sopravvenuti n. 527 procedimenti e ne sono stati definiti n. 533.

Alla data del 30.6.2024 **la pendenza finale** è risultata pari a n. 277 procedimenti.

La **durata prognostica** è risultata pari a 190 giorni e la **durata definiti** pari a 211 giorni. Nell'anno 2022-2023 la durata media dei procedimenti definiti con sentenze è risultata pari a 22 giorni e la durata media dei procedimenti altrimenti definiti pari a 14 giorni. Nell'anno 2023-2024 la durata media dei procedimenti definiti con sentenze è risultata pari a 212 giorni e la durata media dei procedimenti altrimenti definiti pari a 65 giorni.

L'**indice di ricambio**, alla data del 30.6.2024, è stato pari a 101% e l'**indice di smaltimento** è stato pari a 66%.

Relativamente ai procedimenti sopravvenuti nell'anno 2023/2024, n. 452 hanno riguardato un imputato, n. 52 procedimenti con due imputati, n. 12 procedimenti con tre imputati, n. 3 con quattro imputati, n. 5 con cinque imputati, n. 3 procedimenti da sei a dieci imputati.

La sezione non ha in carico procedimenti penali pendenti da oltre due anni.

Relativamente alla **Seconda Sezione,** nel periodo 1/7/2023-30/6/2024, il numero dei procedimenti pendenti alla data del

30/6/2023 era pari a 250, nel periodo di riferimento ne sono sopravvenuti 529 e ne sono stati definiti 519 (di cui 505 con sentenza e 14 altrimenti definiti).

Sono risultate emesse n. 8 sentenze di declaratoria della prescrizione del reato.

Alla data del 30.6.2024 **la pendenza finale** è risultata pari a n. 260 procedimenti.

Al 31/12/2024 la pendenza era di n.262 procedimenti.

L'indice di smaltimento è stato pari a 67% e **l'indice di ricambio** pari a 98%.

La **durata prognostica** è risultata pari a 183 giorni e la **durata definiti** pari a 190 giorni. Nell'anno 2022-2023 la durata media dei procedimenti definiti con sentenze era risultata pari a 181 giorni e la durata media dei procedimenti altrimenti definiti pari a 107. Nell'anno 2023-2024 la durata media dei procedimenti definiti con sentenza è risultata pari a 192 giorni e la durata media dei procedimenti altrimenti definiti pari a 81 giorni.

Relativamente ai procedimenti sopravvenuti alla seconda sezione penale nell'anno 2023/2024, n. 458 hanno riguardato un imputato, n. 51 procedimenti con due imputati, n. 9 procedimenti con tre imputati, n. 3 con quattro imputati, n. 2 con cinque imputati, n. 3 procedimenti da sei a dieci imputati.

La sezione non ha in carico procedimenti penali pendenti da oltre due anni.

Con riferimento alla **Sezione Assise di Appello e Misure di Prevenzione**, la disamina dei prospetti statistici della Sezione elaborati dal funzionario statistico della Corte, dà conto, per i procedimenti di Assise, della pendenza, alla data del 30.6.2024, di

n. 7 procedimenti, di cui n. 4 iscritti nell'anno 2024, n. 3 nell'anno 2023.

Alla data del 30.6.2023 risultavano pendenti n. 4 procedimenti di cui n. 2 iscritti nell'anno 2023, n. 1 iscritto nell'anno 2022 e n. 1 nell'anno 2021. Quest'ultimo procedimento (proc. 1/21) risulta iscritto a carico dell'imputato Matteo Messina Denaro, definito in data 9 luglio 2023.

Alla data del 31.12.2024 risultano pendenti n. 7 procedimenti di cui 2 definiti con dispositivo, in attesa delle motivazioni.

Nell'anno giudiziario 2022-2023 erano stati definiti n. 5 procedimenti, di cui n. 1 entro sei mesi, n. 2 da sei mesi ad un anno e n. 2 da un anno a due anni.

Nell'anno giudiziario 2023-2024 sono stati definiti n. 5 procedimenti, di cui n. 1 entro sei mesi, n. 3 da un anno a due anni e n. 1 da due a tre anni.

L'**indice di ricambio**, alla data del 30.6.2024, è stato pari a 63% e l'**indice di smaltimento** è stato pari a 42%.

Il precipitato di queste positive indicazioni, rispetto agli obiettivi del PNNR nel settore penale di riduzione delle pendenze e della durata prognostica è che, come si evince dal Monitoraggio statistico PNRR elaborato dalla Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa i cui dati e valutazioni sono stati implementati al 30/6/2024 e con nota n.prot.1285 dell'11/10/2024 pubblicati sul sito della stessa Direzione, dal 2019 al 30/6/2024 è costante la diminuzione delle pendenze, frutto di un elevato numero di fascicoli definiti ogni anno e in numero superiore rispetto alle sopravvenienze.

Parimenti dal 2019 al 30/6/2024 è costantemente diminuito il disposition time fino a raggiungere il valore di 169 giorni di molto

inferiore al valore nazionale che al 30/6/2024 è risultato pari a 579 giorni.

Alla data del 30.6.2024 risultano pendenti, presso la Prima Sezione due soli procedimenti ultrabiennali dei quali uno è un falso pendente in attesa di bonifica e l'altro con sentenza emessa prima del 30.6.2024.

***

Mette conto menzionare i procedimenti e i provvedimenti di maggiore interesse, rispettivamente trattati ed emessi dalle sezioni penali, nell'anno 1 luglio 2023-30 giugno 2024.

La Prima Sezione ha trattato, tra gli altri, i seguenti procedimenti, che si segnalano per la complessità delle questioni in fatto o in diritto trattate:

1. sentenza n. 445/2024 emessa il 4 giugno 2024 a carico di Bo + 2 ed avente ad oggetto il reato di cui agli artt. 61 nn. 2 e 9, 416 bis 1 c.p., 110 81 cpv, 368, comma primo e terzo, c.p. (c.d. "depistaggio" delle indagini per il processo riguardante la strage di Via D'Amelio in cui ha perso la vita il dott. Paolo Borsellino);

2. sentenza n. 463/24 emessa il 12 giugno 2024 a carico di Bevilacqua Adriano +19 ed avente ad oggetto il delitto di cui all'art. 416 bis co I,II, IV e VI c.p. e reati fine dell'associazione criminale operante in Barrafranca, in stretto collegamento con la famiglia di Pietraperzia capeggiata dai fratelli Monachino Giovanni e Monachino Vincenzo;

3. sentenza n. 278 del 26.3.2024, emessa dalla Corte di Appello di Appello di Caltanissetta, a seguito di un annullamento con rinvio disposto dalla Suprema Corte di Cassazione a seguito di un

ricorso formulato dagli imputati Giannone Angelo e Rosciglione Giuseppe, entrambi imputati del delitto di estorsione, commesso con l'aggravante del metodo mafioso, in contesto criminale riferibile al clan Rinzivillo di Gela;

4. sentenza n. 300 del 4.4.2024, emessa dalla Corte di Appello di Appello di Caltanissetta, all'esito del gravame proposto dall'imputato Alfieri Carmelo Sebastiano imputato di un grave delitto di violenza sessuale commesso in danno di minori;

5. sent. n. 628/2024 emessa all'esito del gravame proposto da Lo Nobile +9 imputati del delitto di cui all'art- 74 DPR 309/90 e concernente una delle più vaste piantagioni di marijuana rinvenute sul territorio nazionale;

6. sentenza n. 20 dell'11.1.2024, emessa dalla Corte di Appello di Appello di Caltanissetta, all'esito del gravame proposto dall'imputato Schillaci Angelo imputato del delitto di estorsione ed avente ad oggetto due gravi episodi ricattatori in danno di un concessionario di autovetture e di un imprenditore edile, commessi con minaccia consistita nel far valere la propria appartenenza all'associazione mafiosa "cosa nostra";

7. procedimento n. 292/21 R.G. App. a carico di Casa Bernardo + altri, a carico di 14 imputati persone fisiche e 4 persone giuridiche relativo ad un grave infortunio sul lavoro, in cui ha perso la vita un lavoratore, presso lo stabilimento della Raffineria di Gela: sentenza emessa in data 15/3/2024;

8. 2) procedimento n. 648/22 R.G. App. a carico di Ippolito Alfonso +3, per reati contro la pubblica amministrazione, taluni commessi anche da un ufficiale dei Carabinieri; sentenze emessa il 17/01/2024 (Collegio Tona, Davico, Modica).

Nel periodo di riferimento la seconda Sezione ha trattato, tra gli altri, i seguenti procedimenti, che si segnalano per il rilevante numero di imputati ovvero per la complessità delle questioni trattate:

1. Procedimento a carico di Garrasi Pietro, Cordaro Gaetano, Di Bella Franz e Anicito Nunzio, ai quali si contestava il reato di cui agli artt. 113, 434, 449 c.p. commesso in cooperazione fra loro con condotte colpose convergenti, anche in violazioni degli obblighi di protezione e controllo pertinenti le rispettive posizioni di garanzia assunte con riguardo alla esecuzione dei lavori di consolidamento e di adeguamento degli impianti della scuola elementare *"Giovanni Verga"* di Serradifalco.

Nello specifico si contestava a *«Garrasi Pietro in qualità di direttore dei lavori; Cordaro Gaetano in qualità di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori; Di Bella Franz in qualità di titolare dell›impresa "Di Bella Costruzioni Generali S.r.l.", esecutrice dei lavori; Anicito Nunzio in qualità di responsabile del cantiere per conto dell›impresa esecutrice,* di aver cagionato - in data 10 gennaio 2011 - *per colpa generica consistita in negligenza, imprudenza e/o imperizia nell'esecuzione degli interventi di demolizione del solaio del piano seminterrato, nonché per colpa specifica consistita nella violazione della normativa sulla prevenzione degli infortuni nei cantieri temporanei e mobili di cui agli artt. 150 e 151 del D. Lgs. 81/08 e delle prescrizioni relative alle modalità esecutive dei predetti lavori di demolizione imposte nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano operativo di sicurezza, il crollo dell'ala est della scuola elementare "Giovanni Verga" di Serradifalco, con conseguente pericolo per la vita o l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone*».

Il detto procedimento è stato definito con sentenza emessa dalla Corte in data 5/7/2023 di conferma della sentenza di primo grado. La Corte di Cassazione con sentenza in data 14/3/2024 ha rigettato nel merito i ricorsi proposti da tutti gli imputati.

2. procedimento, definito dalla Corte con sentenza in data 25/10/2023, nei confronti di Scifo Giuseppe, La Cognata Nicola, Mendola Rocco, Damaggio Antonio, ritenuti responsabili del reato di lesioni colpose gravi, per avere nelle rispettive qualità di responsabile dell'impianto di imbottigliamento delle bombole di GPL esistente all'interno della raffineria di Gela (lo Scifo) e di tecnici addetti al medesimo impianto (il Mendola, il la Cognata e il Dammaggio) cagionato per colpa lesioni gravi consistenti nella lacerazione del muscolo retto-femorale della coscia destra al lavoratore Lombardo Igor, addetto alla movimentazione della giostra dell'impianto, consentendo l'utilizzo della stessa in difformità della istruzioni di uso, omettendo gli interventi di manutenzione atti a ripristinare i requisiti di sicurezza dell'impianto ed a garantire il corretto funzionamento del dispositivo di spinta. La Corte di cassazione con sentenza emessa in data 16/10/2024 ha rigettato i ricorsi proposti da tutti gli imputati

3. Procedimento nei confronti di Bevilacqua Raffaele + 25, che ha visto imputati, in stato di detenzione, tra gli altri, i figli dell'avv. Raffaele Bevilacqua ed in particolare la figlia Maria Concetta Bevilacqua, anche lei noto avvocato del foro di Enna, del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., unitamente ad altri esponenti di vertice, dell'associazione mafiosa "cosa nostra" ed in particolare delle famiglie di Barrafranca e di Pietraperzia, ai quali si contestavano anche diversi episodi estorsivi perpetrati ai danni di operatori eco-

nomici del luogo, il delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico delle sostanze stupefacenti ed i connessi reati fine di cui all'art. 73 DPR n. 309/90 ed altresì il reato di cui all'art. 318 c.p. in relazione ad un episodio di corruzione che ha visto coinvolto il responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Barrafranca, reati tutti aggravati dall'avere gli imputati agito al fine di agevolare l'anzidetta associazione criminale ed avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e di omertà derivanti dall'appartenenza al medesimo sodalizio; il procedimento in parola è stato definito con sentenza emessa in data 25/10/2023;

4. Il procedimento a carico di Cammarata Francesco + 5, imputati, taluni in stato di detenzione, del delitto di estorsione per l'acquisizione di una somma di denaro destinata alla famiglia di Cammarata Francesco, esponente di vertice della famiglia di "cosa nostra" operante in Riesi, definito con sentenza in data 30/10/23. La Corte di cassazione con sentenza emessa in data 19/9/2024 ha dichiarato la inammissibilità dei ricorsi proposti da tutti gli imputati;

5. procedimento a carico di Zimbardo Salvatore + 6, imputati in stato di detenzione dei delitti di cui agli artt. 74 e 73 DPR n. 309/90, aggravati ai sensi dell'art. 80 della medesima disposizione, nonché dei delitti di cui all'art. 391 ter c.p. e di corruzione propria antecedente. Il procedimento ha riguardato un intenso traffico di sostanze stupefacenti gestito e coordinato da Zimbardo Salvatore, detenuto presso la Casa Circondariale di San Cataldo, con la collaborazione dei membri del proprio nucleo familiare, la moglie ed i figli Andrea e Bruno e con la complicità di un corrotto assistente di Polizia penitenziaria, Salerno Claudio Michele, che aveva il compito di prendere in consegna ed introdurre la droga

ed i telefoni cellulari che lo Zimbardo Salvatore utilizzava per i contatti con i familiari all'interno della struttura carceraria. Il procedimento in parola è stato definito con sentenza emessa in data 23/10/2023. La Corte di cassazione con sentenza emessa in data 21/6/2024 ha dichiarato la inammissibilità dei ricorsi proposti da tutti gli imputati.

6. procedimento a carico di Santapaola Giuseppe, in stato di detenzione per i reati di cui agli artt. 73 e 74 DPR 309/90, definito con sentenza resa all'udienza dell'8/1/2024. La Corte di cassazione con sentenza emessa in data 11/10/2024 ha dichiarato la inammissibilità del ricorso proposto dall'imputato.

Fra i processi di particolare rilevanza trattati dalla medesima Sezione nel periodo in esame si segnalano inoltre:

7. procedimento a carico di Nigro Pietro, infermiere addetto al Reparto Psichiatria dell'Ospedale di Caltanissetta, condannato in primo grado alla pena di anni undici di reclusione per essersi reso responsabile di plurimi episodi di abusi sessuali (art. 609 bis c.p.) in danno di due ragazze ricoverate presso quella struttura sanitaria, una delle quali peraltro minore di età. La Corte con sentenza emessa in data 14/10/2024 ha confermato il giudizio di condanna emesso dal giudice di prime cure.

8. procedimento a carico di Buccheri Rosario, cappellano del carcere di Enna, che rispondeva del reato di cessione di un cospicuo quantitativo di sostanza stupefacente ad un detenuto ristretto in quell'Istituto Penitenziario, oltre che dei reati di illegale detenzione di armi clandestine e di ricettazione, essendo stati rinvenuti (v4erificare dove)nella di lui abitazione un revolver cal, 38 con matricola abrasa, un fucile a canne mozze con relativo munizionа-

mento, oltre ad un numero considerevole di munizioni (201 proiettili cal 9x21, delle cartucce artiginali) e delle ingenti somme di denaro occultate in vari punti al quale si addebitava sentenza 25/9/2024.

Anche nell'anno di riferimento la Corte di Assise di Appello è risultata impegnata nella trattazione di vari procedimenti di particolare complessità.

Si segnala, in particolare, il procedimento n. 5/21 nei confronti di MESSINA DENARO Matteo, imputato, in concorso con altri soggetti separatamente giudicati, del delitto di strage in relazione all'attentato nel quale avevano trovato la morte, il 23 maggio, a Capaci, il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di P.S. addetti alla scorta Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani, nonché del delitto di strage, consumato il 19 luglio 1992 nella via D'Amelio a Palermo, che aveva cagionato la morte del magistrato Paolo Borsellino e degli agenti addetti alla sua scorta, Emanuela Loi, Agostino Catalano Vincenzo Li Muli, Claudio Traina, Eddie Walter Cusina; procedimento molto complesso per la mole di atti esaminati, per la gravità dei fatti trattati e per la ricostruzione dei contesti nei quali erano maturati, definito con dispositivo di cui è stata data lettura all'udienza del 19.7.2023.

Di particolare rilievo anche i procedimenti:

- n. 1/23 RGCAA nei confronti di Curatolo e altri, imputati per i reati di associazione mafiosa, di estorsione aggravata, omicidio pluriaggravato ai danni di Filippo Giuseppe Marchì, delitti commessi fino al 2017 nei territori di Petraperzia, Barrafranca ed Enna;

- procedimento nei confronti di BELLIA Franco e altri, imputati per il delitto di omicidio aggravato di Angelo Lauria, di Fantauzza Michele, di Ferraro Pino, di Pirrello Gaetano Carmelo, di Pirrello Andrea, nonché del delitto di tentato omicidio aggravato di Lanza Tullio e di Pasqualino Salvatore, commessi nel corso degli anni '90 a Riesi nell'ambito della faida intercorsa tra le famiglie mafiose dei Riggio e dei Cammarata;

- n. 2/2023 RGCAA nei confronti di MADONIA Giuseppe, TERMINIO Cataldo, PALERMO Angelo e GRECO Angelo Bruno, imputati per il reato di omicidio pluriaggravato ai danni di Giuseppe Failla, delitto commesso nell'ottobre del 1988, maturato in un periodo di forte fibrillazione della famiglia mafiosa di san Cataldo determinato dalla faida insorta tra il gruppo di cosa nostra e l'emergente gruppo degli "stiddari" facente capo a tale Emanuele Cerruto;

- n. 4/2023 nei confronti di VACCARO Domenico, imputato per il reato di omicidio pluriaggravato ai danni di Gaetano Falcone e per i connessi reati in materia di armi, delitti commessi nel giugno del 1998, nel contesto di contrapposizione venutosi a creare in tutte le province siciliane, e anche in quella ennese, a seguito della spaccatura tra il gruppo rimasto fedele a Salvatore Riina, dopo la sua cattura, e quello facente riferimento a Leoluca Bagarella, Giovanni Brusca e Vito Vitale, facente capo a Bernardo Provenzano, sia per vendicare la morte di Lorenzo Vaccaro e di Calogero Carrubba, sia per eliminare un soggetto appartenente alla fazione opposta a quella della famiglia di Campofranco capeggiata dall'imputato;

- il n.5/23 R.G.C.A.A., a carico di Bartoli Pino e altri quattro imputati, che si è protratto per circa un anno e mezzo a seguito di una complessa rinnovazione istruttoria espletata nel grado di

appello e che si è concluso il 27 settembre 2024 (con motivazione in fase di redazione).

***

Si rinvia al paragrafo relativo alle misure di prevenzione quanto all'attività del collegio specializzato.

Il Tribunale di Sorveglianza

Nell'anno di che trattasi, è stato definito un numero considerevole di procedimenti inerenti sia le materie di competenza del Tribunale di Sorveglianza sia quelle di competenza monocratica.

Nei due semestri decorrenti dall'1 luglio 2023 al 30 giugno 2024, **il Tribunale di Sorveglianza**, celebrando n. 23 udienze, ha definito n. 3.364 procedimenti, a fronte di 3.276 sopravvenienze, con una percentuale di smaltimento pari al 102%.

Il Presidente in carica ha mantenuto, anche nell'anno di che trattasi, l'organizzazione dell'udienza, così come già regolamentata durante le fasi dell'emergenza pandemica da Covid-19, stabilendo delle fasce orarie di trattazione dei procedimenti e continuando ad utilizzare la piattaforma *Teams* per il collegamento dei detenuti richiedenti la partecipazione da remoto o per quelli in espiazione delle pene per reati di particolare allarme sociale e normativamente previsti.

L'organizzazione delle udienze per fasce orarie è stata adottata anche con riferimento alle udienze monocratiche.

Quanto all'utilizzo della piattaforma ministeriale *Teams* – non essendo dotata l'aula di udienza di questo Ufficio della videoconferenza, nonostante i ripetuti solleciti per la relativa installazio-

ne - si segnalano le continue disfunzioni, verificatesi nell'anno in considerazione, dovute sia a problemi di collegamento con la rete *internet*, sia alle difficoltà riscontrate nell'uso da parte degli altri utenti in generale.

Nonostante dette disfunzioni, che hanno appesantito l'attività di udienza, l'Ufficio ha mantenuto una adeguata celerità nello svolgimento delle udienze, anche grazie all'organizzazione della trattazione dei procedimenti per fasce orarie prestabilite, pubblicate sul sito istituzionale del Tribunale di Sorveglianza.

Le fasce orarie stabilite per la trattazione dei procedimenti di udienza vengono pubblicate nella sezione "news" del sito del Tribunale di Sorveglianza per una facile e accessibile consultazione da parte di chiunque sia interessato ed, in specie, della classe forense.

Tutto ciò premesso, nell'anno decorrente dall'1 luglio 2023 al 30 giugno 2024, il Tribunale di Sorveglianza:

- ha accolto n. 482 istanze di affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'art. 47 legge 26 luglio 1975 n. 354 e succ. mod. e ne ha rigettate n. 197;

- ha accolto n. 30 istanze di affidamento in casi particolari al servizio sociale ai sensi dell'art. 94 D.P.R. n. 309/90 e ne ha rigettate n. 46;

- ha accolto n. 91 istanze di detenzione domiciliare e ne ha rigettate n. 78;

- ha accolto n. 14 istanze di semilibertà e ne ha rigettate n. 44;

- non ha accolto alcuna istanza di liberazione condizionale;

- ha accolto n. 5 istanze di rinvio della esecuzione della pena ai sensi degli artt. 146 e 147 c.p. e ne ha rigettate n. 21.

I dati numerici riportati danno contezza della valutazione della

pericolosità sociale del condannato definitivo, tenuto conto, oltre che di tutti gli elementi istruttori acquisiti, anche del principio ispiratore delle riforme in materia penitenziaria degli ultimi anni, volte a considerare la detenzione carceraria come *extrema ratio*.

Si è tenuto, altresì, in considerazione anche l'orientamento giurisprudenziale europeo, oltre che – come ovvio - quello costituzionale e di legittimità, nell'esercizio della discrezionalità sottesa alla concessione delle misure alternative alla detenzione.

Regolare è stata la partecipazione alle udienze degli Esperti componenti il Tribunale di Sorveglianza, il cui numero previsto in pianta organica è di otto, nonostante, a volte, si sia dovuto ricorrere a supplenze per impedimento dei componenti del Collegio dell'udienza.

Nell'anno in esame il Tribunale di Sorveglianza si è avvalso di n. 8 esperti, con la totale copertura dell'organico.

Anche il lavoro svolto presso **l'Ufficio del Magistrato di Sorveglianza** è stato considerevole.

I Magistrati di Sorveglianza hanno tenuto un totale di n. 37 udienze; essi hanno definito, tra il 01.07.2023 ed il 30.06.2024, n. 6.967 procedimenti, a fronte di 7.057 sopravvenienze, con una percentuale di smaltimento pari al 98,72%.

Al riguardo, si segnala che sono pervenute n. 386 istanze di conversione di pena pecuniaria, di cui n. 264 accolte e n. 81 definite con N.L.P., molte delle quali per avvenuto pagamento.

È stata data esecuzione alla disposta la libertà controllata per n. 193 procedimenti.

Pertanto, alla data del 30 giugno 2024, la pendenza dei suddetti procedimenti in esecuzione è di n. 26, con un aumento della pendenza iniziale di n. 17 alla data dell'01.07.2023.

Con particolare riferimento ai procedimenti di conversione delle pene pecuniarie, si rappresenta che, nel corso del periodo in considerazione, i Magistrati di sorveglianza, d'intesa con il Presidente in carica, hanno cercato di fronteggiare il flusso di istanze, adottando delle prassi che hanno consentito, da un lato, la celere definizione dei relativi procedimenti, e dall'altro, la correttezza e l'efficacia dell'esecuzione penale, in particolare dando priorità al recupero delle somme erariali dovute e, solo in subordine, ricorrendo all'istituto della conversione in libertà controllata.

La prassi adottata ha conseguito ottimi risultati in termini di recupero delle somme dovute e di celerità nella definizione dei procedimenti che, spesso, come sopra indicato, si sono conclusi con il N.L.P. per avvenuto pagamento.

Quanto, poi, ai procedimenti riguardanti le sanzioni sostitutive introdotte dalla cd. "Riforma Cartabia" per fatti commessi successivamente al 30 dicembre 2022 (regime meno favorevole al condannato e dunque non applicabile retroattivamente), il Presidente segnala che, nel periodo in questione, ne sono pervenuti n. 12, di cui n. 3 definiti con N.L.P., n. 2 pendenti in fase istruttoria, n. 5 in esecuzione, n. 1 già definito.

Ed ancora, quanto agli ulteriori procedimenti di competenza monocratica, i Magistrati di Sorveglianza hanno concesso ai detenuti n. 94 permessi premio e n. 62 permessi di necessità con la necessaria oculatezza: non si è registrato nessun caso di evasione.

Sono state rigettate n. 106 istanze di permesso premio e n. 76 istanze di permesso di necessità.

Inoltre, delle istanze di differimento dell'esecuzione delle pene

detentive ex artt. 146 e 147 c.p., pervenute nell'anno in numero di 7, nessuna accolta e n. 6 sono state rigettate.

Modesta è stata, ancora, la percentuale di accoglimento da parte del Magistrato di Sorveglianza di istanze formulate ai sensi della legge 27 maggio 1998 n. 165 (c.d. legge Simeone): n. 6 concessioni, a fronte di 148 richieste: ciò, in quanto si è tenuto in debito conto il presupposto normativo - introdotto con il D.L. n.146/2013 convertito nella l. n. 10/2014 - costituito dalla sussistenza di "un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione", non facilmente riscontrabile.

Quanto alla l. n. 199/2010 e succ. mod., sono pervenute n. 204 istanze, di cui n. 21 accolte e n. 50 rigettate, n. 90 dichiarate inammissibili, n. 31 definite con il N.L.P. e le rimanenti altrimenti definite; i procedimenti pendenti alla data del 30.06.2024 sono n. 31.

Quanto ai procedimenti aventi ad oggetto il beneficio della liberazione anticipata, nell'anno in esame, sono pervenute n. 1.400 istanze a fronte di n. 1.281dello scorso anno, di cui n. 1104 accolte, n. 161 rigettate e le altre diversamente definite; alla data del 30.06.2024, le pendenze sono n. 168.

Sono pervenute, nell'anno in esame, n. 7 istanze di espulsione di cittadini stranieri di cui all'art. 16 del Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche: n. 1 istanza è stata dichiarate inammissibili, n. 7 definite con N.L.P.; alla data del 30.06.2024 sono pendenti in fase istruttoria n. 3 istanze.

Quanto ai provvedimenti risarcitori per detenzione inumana e degradante di cui all'art. 35 *ter* l. 354/75, si segnala che sono state accolte n. 22 istanze su n. 74 pervenute; alla data del 30.06.2024, le istanze pendenti sono n. 20.

Gli istituti penitenziari del distretto

Relativamente all'anno 2023-30 giugno 2024, in ordine al numero dei detenuti presenti negli istituti penitenziari del distretto, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza segnala quanto segue:

1) Casa Circondariale di Caltanissetta: presenza media giornaliera n. 231; la capienza regolamentare della struttura è di n. 180 detenuti; si registra, pertanto, un sovraffollamento di circa n. 51 detenuti.

Si sono registrati n 2 casi di suicidio.

2) Casa Circondariale di Enna: la presenza media di detenuti è stata di numero 208, la capienza regolamentare della struttura è di n. 167, la capienza effettiva è di n.212.

Si sono registrati n. 3 tentativi di suicidio e nessun suicidio.

3) Casa Circondariale di Piazza Armerina: la capienza regolare della struttura è di n. 49 detenuti e quella "tollerabile" di n. 89 detenuti, ridotta a 87 a causa dell'indisponibilità di una camera detentiva; alla data del 30.06.2024 erano presenti n. 66 detenuti.

Non si sono registrati casi di suicidio.

1) Casa Circondariale di Gela: la struttura dispone di n. 48 stanze con la disponibilità di n. 92 letti, alla data del 30 giugno 2024 erano presenti n. 70 detenuti.

Non si sono registrati casi di sovraffollamento.

Non si sono registrati casi di suicidio.

2) Casa di Reclusione di San Cataldo: la capienza regolare è pari a numero 134 detenuti, con una presenza media di n. 80 detenuti; ad oggi la presenza è di 85 detenuti; non si sono registrati situazioni di sovraffollamento.

Non vi sono stati casi di suicidio.

Le funzioni di vigilanza e controllo sugli istituti penitenziari del Distretto sono esercitate dalla dott.ssa Emanuela Romeo quanto alla Casa Circondariale di Caltanissetta, dalla dott.ssa Maria Paola Mulè, quanto alle Case Circondariali di Enna e di Piazza Armerina; dal dott. Emanuele Croci, quanto alla Casa Circondariale di Gela e alla Casa di reclusione di San Cataldo; a seguito del trasferimento del dott. Emanuele Croci, a decorrere dal 02.07.2024, la vigilanza della Casa Circondariale di Gela è stata assegnata alla dott.ssa Emanuela Romeo e la vigilanza della Casa di Reclusione di San Cataldo è stata assegnata alla dott.ssa Renata Fulvia Giunta.

Si rappresenta, infine, che gli istituti penitenziari di competenza di questo Tribunale di sorveglianza non sono dotati di sezioni femminili, ma esclusivamente di sezioni maschili, suddivise nei vari circuiti dalla media sicurezza all'alta sicurezza (ove sono allocati i condannati per reati di particolare allarme sociale, come ad esempio quelli per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.), nonché di sezioni per i "protetti" (ove sono allocati i c.d. *sex offenders,* i maltrattanti e gli ex-appartenenti alle forze dell'Ordine).

PARTE IV
LA GIUSTIZIA MINORILE

Il Tribunale per i minorenni

Con precipuo riguardo all'attività giudiziaria ed ai suoi riflessi sui servizi amministrativi collegati all'esercizio della giurisdizione, deve necessariamente anche aggiungersi che il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta opera, come è noto, in un territorio particolarmente difficile, caratterizzato anche dalla presenza di organizzazioni criminali, strutturate su base familiare o locale, che utilizzano anche minorenni per i loro affari illeciti.

Tali condizioni esterne, insieme al fatto che nelle due provincie i servizi socio-sanitari interessati appaiono, come già detto, carenti di strutture e personale, rendono sicuramente molto complesso l'esercizio della giurisdizione e hanno un notevole riflesso, ritardando e rendendo più dispendiose le attività del personale amministrativo e dei giudici del Tribunale, anch'essi in numero limitato rispetto alle reali esigenze del distretto.

***

A fronte del contesto territoriale sopra riferito e nonostante l'esiguità delle risorse assegnate, anche i dati statistici in possesso per il **settore civile** dimostrano il forte e significativo impegno profuso dai pochi magistrati dell'ufficio e dal personale amministrativo in servizio.

L'ufficio infatti ha sempre assicurato la tempestività degli interventi - anche d'urgenza ed *inaudita altera parte* - in tutte quelle situazioni di pregiudizio familiare che richiedevano provvedimenti immediati ed.ha in ogni caso garantito l'adempimento di tutti i servizi di cancelleria.

Sono stati assunti opportuni e continui provvedimenti e ordini di servizio al fine di regolamentare e garantire, anche nel rispetto delle misure di prevenzione secondo le linee guida sanitarie, la trattazione dei procedimenti civili e penali minorili .

Ed ancora, pure attraverso la piattaforma informatica ministeriale Teams sono state celebrate sessioni in camera di consiglio e attività istruttorie, che hanno permesso l'ascolto del minore, dei genitori, degli operatori specializzati, ecc, in molte procedure e ciò senza soluzione di continuità, nonostante le oggettivi difficoltà.

Giova precisare, per quanto riguarda il settore civile, che l'Ufficio Statistico del Consiglio Superiore della Magistratura in data 4.12.2024 ha comunicato che il CSM non potrà fornire le consuete tabelle contenenti i dati statistici, in ragione della migrazione dal sistema Sigma al nuovo sistema Sicid e per la mancata condivisione dei primi dati statistici estratti, ancora non consolidati, da parte del Ministero con il CSM, ed inoltre che i dati recentemente messi a disposizione degli Uffici dal Ministero potranno essere utilizzati per la compilazione del Format civile, unitamente alle estrazioni che gli uffici stessi saranno in grado di effettuare nonchè alle tabelle inviate dal CSM lo scorso anno.

Al riguardo, dai dati rilevati esclusivamente dal Ministero tramite il nuovo sistema del "*DATALAKE" in* fase sperimentale, si rileva che **nel periodo convenzionale 1.7.2023-30.6.2024** si sono registrati, nel settore civile, i seguenti movimenti totali: iscritti n.1342 (n. 519 l'anno precedente) e definiti n.977 totali (n. 497 l'anno precedente), per una pendenza finale al 30.6.2024 di n.2046 procedimenti**.**

Va detto comunque che i predetti dati differiscono da quelli

estratti dal SICID dalla Cancelleria civile, che così in realtà risultano: pendenti inziali all'1.7.2023 n.1650 procedimenti, iscritti n.1337.e definiti n.1011 totali, per una pendenza finale al 30.6.2024 di n.1976 procedimenti.

Si evidenzia quindi comunque una notevole aumento della produttività dell'Ufficio, nonostante le difficoltà sopra rassegnate ed il forte aumento delle sopravvenienze.

In special modo, il numero dei procedimenti di **VOLONTARIA GIURISDIZIONE**, come risulta dal dato ministeriale, si mantiene elevato, atteso che ne sono sopravvenuti n.1009 (a fronte dei 232 dell'anno precedente), ne sono stati definiti n.694 (236 nel periodo precedente) per cui risultano pendenti al 30.6.2024 n.1276 procedure (contro i 520 dell'anno precedente).

In particolare, dalle rilevazioni della Cancelleria civile, si nota che:

- nei procedimenti di ***responsabilità genitoriale*** (art. 330-333 cod. civ.) su una pendenza di 472 procedimenti ne sono sopravvenuti 135 (188 nell'anno precedente) e ne sono stati definiti 167 (198 nell'anno precedente) con pendenza nel fine periodo di.445 procedure;
- con riguardo alle domande degli ascendenti per il ***mantenimento dei rapporti significativi con i nipoti ex art. 317 bis cod. civ.*** su una pendenza di 15 procedimenti ne sono sopravvenuti 9 e ne sono stati definiti 8 con pendenza nel fine periodo di.16 procedure;
- in materia di diritto all'unita familiare previsto **dall'a*rt. 31 del T.U. immigrazione*** su una pendenza di 8 procedimenti, ne sono sopravvenuti 31 e definiti 20 con pendenza nel fine periodo di 19 procedimenti.

Nelle **PROCEDURE CONTENZIOSE** (fonte dati Ministero) a fronte di 25 procedimenti pendenti al 30.6.2023 ne sono sopravvenuti n.9 (n. 56 l'anno precedente) e ne sono stati definiti 30 (n. 36 l'anno precedente).

In special modo, per i procedimenti **per dichiarazione di adottabilità** (fonte dati Cancelleria civile) su una pendenza di 63 sono sopravenuti 5 procedimenti, ne sono stati definiti n.18.e ne risultano pendenti nel fine periodo.n.50 (erano 63 nel periodo precedente), con una significativa riduzione, quindi, e sono state esitate n.2 domande di **sottrazione internazionale di minori**.

Nei **PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI** (fonte dati Ministero) per l'irregolarità della condotta ex art. 25 del r.d,legge n.1404 del 1934.sono sopravvenuti.n. 163 procedimenti (a fronte dei 25 dell'anno prima), definiti 29 (41 nell'anno precedente) con pendenza nel fine periodo di n.190 (contro i 56 del periodo precedente).

A questi dati si aggiungono (fonte dati Ministero) inoltre in special modo, l'esame di:1) n.145 sopravvenute **DICHIARAZIONI DI DISPONIBILITÀ ALL'ADOZIONE NAZIONALE** (contro le 185 dell'anno prima), di cui 138 definite, con una pendenza di 515 procedimenti; 2) n.15 sopravvenute **DOMANDE DI DISPONIBILITÀ ALL'ADOZIONE INTERNAZIONALE** (erano 11 l'anno precedente), di cui 16 esaurite con una pendenza finale di 20 procedimenti.

Deve poi assolutamente rilevarsi che alla data del 30.6.2024, come comunicato dalla responsabile della cancelleria civile, risultavano pendenti ben n.636 procedimenti relativi ***ai Minori Stranieri non accompagnati*** ex artt. 19 D.Lgs n.142/2015 e 13

L. n. 47/2017, con un rilevante impatto nell'attività di questo ufficio, sia per i Giudici che per il Personale amministrativo.

Non sembra superfluo, infine, menzionare il numero rilevante di ***istanze di liquidazione*** presentate delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato; tale attività impegna severamente i magistrati e il personale amministrativo delle diverse cancellerie..

Va infine.anche osservato che alla luce di quanto comunicato dall'Ufficio statistico del CSM di cui si è detto non è possibile indicare né la **durata media totale dei procedimenti civili** nel periodo convenzionale 1.7.2023-30.6.2024 (nel periodo 1.7.2022-30.6.2023 era pari a giorni 765), nè le **performances relative agli indici di ricambio e smaltimento** (erano pari rispettivamente a 0,96 e 0,3 l'anno precedente) e neppure la **durata media dei procedimenti civili nel quadriennio 1.7.2020/30.6.2024** (nel quadriennio 1.7.2019/30.6.2023 invece la durata media dei procedimenti in discorso era stata pari a giorni 1124).

Purtroppo giova segnalare che gli interventi effettuati da questo Tribunale risultano il più delle volte inutili, atteso che la maggior parte dei MSNA dopo un primo periodo si allontanano dalle strutture di accoglienza, rimanendo poi irreperibili, e ciò appare essere dovuto principalmente alla carenza di risorse economiche-assistenziali in loro favore che non permettono in special modo la predisposizione e la realizzazione di progetti, anche di integrazione professionale e sociale, tali da invogliarli a rimanere nel territorio in discorso.

Anche per il **settore penale** si rappresenta, nonostante l'esiguità delle risorse professionali, una significativa attività del Tribunale a fronte di una gran mole di procedimenti sopravvenuti.

In special modo, dai **dati forniti dal funzionario statitisco della Corte di Appello di Caltanissetta,** si evince, con riguardo in primo luogo all'ufficio ***GIP***, che, per quel che concerne i procedimenti penali contro noti, in data 30.6.2023 pendevano 326 procedure, nel periodo 1.7.23/30.6.24 sono stati definiti 1216 procedimenti (1066 nel periodo precedente) e ne sono sopravvenuti 1102 (1328 nell'anno precedente) per una pendenza al 30.6.2024 di n.212 procedimenti, con una durata media stimata di giorni 85 (484 nel periodo precedente), con una evidentissima riduzione sia in termini numerici che di durata.

Con riferimento all'ufficio ***GUP***, al 30.6.2023 i procedimenti pendenti erano 200 e nel periodo 1.7.23/30.6.24 ne sono stati definiti n.132 (contro i 165 dell'anno precedente) a fronte di n.146 sopravvenuti (149 nel periodo precedente), per una pendenza al 30.6.2024 di n.214 procedimenti,.con una durata media stimata di giorni 554 (746 nel periodo precedente), che dimostra una significativa riduzione della durata.

Per quel che attiene la ***fase dibattimentale***, al 30.6.2023 pendevano 119 processi, n.66 sono sopravvenuti tra l'1.7.2023 ed il 30.6.2024 (n. 60 nel periodo precedente), e sono stati definiti n.56 procedimenti (53 nell'anno precedente) nel predetto periodo, per una pendenza al 30.6.2024 di n.129 procedimenti, con un dato sostanzialmente analogo a quello del periodo precedente ed una durata media stimata di giorni 742 (820 l'anno prima), con anche qui una importante diminuzione del tempo impiegato.

Si evidenzia inoltre che nel settore della ***sorveglianza*****,** come da dati estratti dalla Cancelleria interessata**,** in data 31.12.2023 pendevano n.12 procedimenti (11 innanzi al.Magistrato ed 1 innanzi

al Tribunale) e che al 30.6.2024 sono sopravvenuti n.74 procedimenti (68 innanzi al Magistrato e 6 innanzi al Tribunale), sono state esaurite n.73 procedure, con una pendenza alla predetta data di n.13 procedimenti (11 innanzi al.Magistrato e 2 innanzi al Tribunale), il che a dimostrazione del notevole lavoro svolto anche dagli Uffici in discorso.

La sezione promiscua per i minorenni della Corte di Appello

La sezione promiscua per i minorenni della Corte d'appello costituisce articolazione tabellare della sezione unica civile, è presieduta dal presidente della sezione stessa ed è composta, con l'integrazione dei consiglieri onorari minorili, dai due magistrati più anziani (gli unici, sino al 4 settembre 2023) del collegio civile, che si occupano anche delle controversie in materia di famiglia e -.ci si riferisce al periodo 1 luglio 2023-30 giugno 2024 - di quelle di protezione internazionale di residua competenza della Corte.

Nel periodo di riferimento hanno operato i consiglieri onorari nominati per il triennio 2023-2025.

Risultano in servizio i Consiglieri onorari dott.ssa Maria Valeria Giardina, dott. Antonio Paolillo, dott.ssa Silvana Lomonaco, dott.ssa Rossella Matraxia, dott. Fernando Sardo, dott. Claudio Lombardo, dott.ssa Romina Baglio, dott. Tanino Pelonero.

Come disposto dalle tabelle organizzative dell'ufficio, i consiglieri onorari compongono i collegi civili e penali secondo una turnazione che tiene conto, tendenzialmente, delle competenze specialistiche di ciascuno, ma anche dell'esigenza di assicurare la massima terzietà e prevenire eventuali incompatibilità connesse

a precedenti funzioni di giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni o correlate ad eventuali attività professionali svolte nel territorio del distretto; turnazione derogata laddove il procedimento venga trattato ma non deciso in prima udienza.e la sua particolare complessità o delicatezza impongano la permanenza del collegio nella sua iniziale composizione.

I consiglieri onorari, anche per l'anno giudiziario oggetto di esame, hanno dimostrato un apprezzabile spirito di collaborazione, fornendo un fattivo contributo nel corso delle camere di consiglio, mediante gli apporti specifici delle professioni svolte, assicurando la diretta partecipazione ai processi decisionali soprattutto in riferimento agli aspetti psicologici e relazionali dei minori coinvolti.

La sezione, con l'aiuto dei predetti professionisti, ha potuto sperimentare modelli operativi efficaci, fondati su un confronto multidisciplinare che ha giovato dell'apporto scientifico ed esperienziale di ciascuno di essi consentendo, grazie al preventivo studio dei fascicoli da parte della componente togata della sezione, un immediato svolgimento della camera di consiglio all'esito dell'udienza celebrata.

***

La tutela del minore e la considerazione del suo migliore interesse sono state, anche nell'anno di riferimento, il primo degli obiettivi di carattere qualitativo che la Corte ha inteso perseguire: alla ordinata e puntuale gestione delle udienze, ed in particolare

alla previsione di udienze distintamente dedicate alle materie familiare e minorile, si è accompagnata la particolare speditezza ormai riservata ai processi che coinvolgono i minori (in particolare viene assicurata assoluta precedenza ai procedimenti di adottabilità, allo scopo di garantire ai minori una rapida definizione del loro status e consentire così al tribunale, in caso di conferma dello stato di adottabilità, di avviare la delicata fase dell'abbinamento, previa selezione di coppie idonee, nei casi, tuttora prevalenti, in cui non si sia addivenuti all'affidamento a rischio giuridico); all'abbattimento dei tempi di definizione dei procedimenti in materia di famiglia e in materia minorile si è accompagnato l'impegno profuso nell'ascolto dei minori nell'ambito dei procedimenti minorili e di famiglia. E sebbene il nuovo statuto dell'ascolto del minore, dettato dagli articoli 473-bis. 4 e 473-bis. 5 c.p.c. si applichi ai procedimenti introdotti in primo grado dopo il 28.2.2023, ancora non numerosi, la Corte ha comunque fatto tesoro dell'elaborazione giurisprudenziale sottesa alla riforma tutelando nonostante le limitate risorse logistiche (in atto non è possibile la registrazione audio/video dell'ascolto, che viene verbalizzato nelle forme ordinarie), il diritto del minore ultradodicenne, ed anche infradodicenne, se capace di discernimento, ad esprimere il suo punto di vista.

L'anno di riferimento, inoltre, ha registrato l'ulteriore consolidamento delle buone prassi già invalse ed anche codificate in appositi protocolli; e la stessa modalità di trattazione cartolare dell'udienza, ha trovato alimento nel proposito, mai trascurato, che la mancata presenza fisica delle parti non comporti un minus di difesa ma integri anzi uno strumento di maggiore efficienza e

speditezza e, nel contempo, nella doverosa considerazione delle situazioni tali da imporre la trattazione in presenza; considerazione, oggi, rafforzata dal combinato disposto degli articoli 127 ter 128.e 473 - bis.34 c.p.c. che, novellati dal "Correttivo Cartabia" (Dlgs 164/2024).e di immediata applicazione nei giudizi di appello disciplinati dal rito unico persone, minori e famiglie, impongono la trattazione in presenza per l'udienza di discussione, nel caso di opposizione di almeno una delle parti alla disposta trattazione cartolare.

Così come anticipato nel paragrafo riguardante gli effetti delle riforme, la rinnovata centralità della posizione processuale del minore - cristallizzata nella novella legislativa di cui alla l. 206/2021 – ha poi continuato a costituire il fondamento di pronunce di annullamento della sentenza impugnata con rimessione del processo al giudice di primo di grado nei casi di mancata nomina del curatore speciale, nella convinzione, confortata da consolidati orientamenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione, che il rispetto del principio del contraddittorio in senso non solo formale, ma anche sostanziale, determini un confronto processuale in cui il benessere del minore assurga a priorità assoluta dell'intero procedimento e del conseguente vaglio giudiziale.

In questa cornice, conserva vigore il protocollo, stipulato in data 6 dicembre 2022 tra la Corte di Appello di Caltanissetta, la Procura Generale, il Tribunale per i Minorenni, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, il Tribunale di Caltanissetta, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, la Camera Civile e l'AIAF di Caltanissetta, sul curatore speciale del minore,

rivolto al patrocinante avvocato nominato Curatore Speciale nei procedimenti in materia di famiglia e minorile, affinché assista il minore in tutti quei casi in cui i genitori, o chi ne ha la responsabilità, non lo tutelino adeguatamente a causa di un conflitto d'interessi; e allo stesso modo, ancorché destinato ad un necessario aggiornamento, conserva parimenti vigore il protocollo.stipulato il 14 luglio 2022, tra gli Uffici Giudiziari del Distretto della Corte di Appello di Caltanissetta per l'accesso ai registri informatici SICID - SIGMA relativi alle procedure in materia di famiglia e minori in funzione di una corretta attuazione del novellato ar.t 38 d. att. C.p.c.

***

Con particolare riferimento ai **procedimenti civili minorili** si osserva che, nel periodo di riferimento, sono stati definiti n.14 procedimenti di cui n.1 relativo a giudizio scaturente da appello avverso sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità, n.3 in materia *de potestate* e regolamentazione della responsabilità tra genitori, n.1 in tema di riconoscimento di figlio naturale, n.2 in tema di affidamento di minori e n.11 altri procedimenti, con una sopravvenienza di 14 giudizi ed un indice di ricambio del 129%.

La materia si connota, essenzialmente, per la presenza di giudizi particolarmente complessi sotto il profilo istruttorio - in considerazione della circostanza per cui spesso i nuclei familiari in questione hanno costituito oggetto di un lungo periodo di osservazione, della condotta processuale significativamente oppositiva dei genitori naturali nonché della necessità di procedere all'esple-

tamento o alla rinnovazione di accertamenti tecnici tesi alla valutazione complessiva delle competenze genitoriali in relazione alle esigenze del minore, delle dinamiche relazionali all'interno del nucleo familiare e delle eventuali situazioni di criticità e di disagio riscontrate - in cui la sezione ha operato con grande cura, rivolgendo massima attenzione alle allegazioni dei tutori o dei curatori speciali dei minori, nella convinzione che tali soggetti (in linea con la ratio sottesa all'ultima riforma legislativa) da non considerare quali meri rappresentanti processuali, risultano i più immediati recettori della volontà, delle aspirazioni e dei desideri del minore.

Diversi anche i procedimenti derivanti dall'impugnazione di provvedimenti interlocutori del Tribunale per i Minorenni emessi nell'ambito di procedimenti de potestate, aventi ad oggetto, il più delle volte, misure temporanee ma idonee ad incidere, in senso limitativo, sull'esercizio della responsabilità genitoriale, quali l'affidamento ai Servizi Sociali, la limitazione o una diversa modalità nell'esercizio degli incontri tra il figlio ed il genitore non convivente ed ancora i rapporti con i diversi rami parentali.

Nel settore civile minorile la sezione, con l'ausilio di un'unica cancelleria, ha trattato i procedimenti di appello avvalendosi del PCT.

Per quanto concerne invece i fascicoli relativi al giudizio di primo grado, non potendo contare sul PCT e in particolare sulla dotazione SICID, ancora non proficuamente utilizzati dal Tribunale per i Minorenni, si è comunque continuato ad assicurare una continua comunicazione fra la Corte ed il Tribunale di primo grado al fine di garantire una celere informazione sull'esito dei

procedimenti ed acquisire informazioni sugli sviluppi dei procedimenti civili, in caso di impugnazione di provvedimenti non definitori, quali tutti quelli ex art. 333 c.c.

Anche per l'anno giudiziario di riferimento, viene confermata l'efficace comunicazione con la Procura Generale attraverso la Consolle del magistrato.

Quanto al settore penale minorile, si osserva che, nel periodo di riferimento, sono stati definiti n.16 procedimenti a fronte di una sopravvenienza di 17 appelli ed un indice di ricambio del 94%. La durata media dei procedimenti definiti è risultata pari a 230 giorni.

La qualità del contenzioso penale definito ha riguardato in prevalenza reati di furto, lesioni personali e reati in materia di stupefacenti.

Gli 11 appelli pendenti al 30/6/2024 riguardano tutte iscrizioni registrate dal 1° gennaio al 30 giugno 2024.

Anche nel corso dell'anno di.riferimento la sezione specializzata minorile della Corte ha dato concretezza al principio della rapida fuoriuscita degli imputati dal circuito penale, procedendo alla fissazione di udienze in tempi ravvicinati nel rispetto dei criteri di priorità stabiliti dalla legge, consentendo così l'attivazione di reali percorsi di rivisitazione critica delle condotte delittuose e di efficaci processi rieducativi e risocializzanti; ha attuato strategie rieducative in favore dei soggetti coinvolti, applicando, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge, gli istituti propri del rito minorile quali la sospensione del processo e Messa alla prova ex art. 28 DPR 448/88 seppur con le peculiarità del processo in grado di appello secondo quanto disposto dall'art. 35 DPR 448/88.

Conclusioni

A conclusione dell'illustrazione dei contenuti di maggior rilievo della Relazione sull'Amministrazione della Giustizia presso questo distretto di Corte di Appello, sento il dovere di richiamare ancora una volta il monito del Presidente della Repubblica, cui ho fatto cenno nella parte introduttiva, sull'importanza e sulla delicatezza dei compiti di tutela dei diritti, affidati dalla Costituzione alla magistratura; richiamo, come ho anticipato, più volte ripreso nelle allocuzioni rivolte dal Presidente Mattarella ai magistrati vincitori di concorso, in procinto di iniziare il loro percorso lavorativo.

Il nucleo essenziale delle parole rivolte dal Presidente ai giovani colleghi - ma, a ben vedere, dirette a tutti i magistrati - consiste nella raccomandazione di coltivare il dubbio, non solo in senso epistemologico, ma anche e soprattutto come disposizione morale all'umiltà, all'approfondimento e all'ascolto; una "*Etica del dubbio*", così efficacemente definita nel contesto dell'Intervento tenuto il 30 marzo 2022 presso il Palazzo del Quirinale, intesa come rifiuto di *"...ogni forma di arroganza cognitiva, alla quale deve fare da contrappeso la prudenza del giudizio come stile morale e intellettuale della funzione giudiziaria*".

Sebbene questa raccomandazione sia essenzialmente orientata alla necessità della coerenza giurisprudenziale nell'interpretazione delle norme e al valore della prevedibilità delle decisioni come condizioni essenziali della fiducia dei cittadini nella magistratura, il riferimento all'umiltà del magistrato richiama alla memoria le parole che Rosario Livatino tenne a Canicattì il 30 aprile 1986 nell'ambito di una conferenza su "Fede e diritto".

Rosario Livatino considerava il rendere giustizia sia come preghiera, sia come forma di rapporto indiretto con Dio - sono sue parole - "*per il tramite dell'amore verso la persona giudicata*".

In quell'occasione, premettendo che "*Il compito dell'operatore del diritto, del magistrato, è quello di decidere (...); e scegliere è una delle cose più difficili che l'uomo sia chiamato a fare*"; ed accostando, quindi, le figure del magistrato credente e del magistrato non credente, osservò che "*Entrambi, però, credente e non credente, devono, nel momento del decidere, dimettere ogni vanità e soprattutto ogni superbia; devono avvertire tutto il peso del potere affidato alle loro mani, peso tanto più grande perché il potere è esercitato in libertà ed autonomia.*

E tale compito sarà tanto più lieve quanto più il magistrato avvertirà con umiltà le proprie debolezze, quanto più si ripresenterà ogni volta alla società - che somma così paurosamente grande di poteri gli affida - disposto e proteso a comprendere l'uomo che ha di fronte e a giudicarlo senza atteggiamento da superuomo, ma anzi con costruttiva contrizione".

Nella certezza che il senso di queste riflessioni ci accompagnerà nel nostro comune percorso lavorativo, auguro a tutti i presenti un proficuo anno giudiziario.

DATI STATISTICI

Elaborati dal funzionario statistico
Dott.ssa Linda Petrantoni

Tab.1 PROCEDIMENTI CIVILI - UFFICI del GIUDICE DI PACE -

SEDE	1/7/2023 30/6/2024		*Pendenti al 30.6.2024*	*Tasso di smaltimento*	*Indice di Ricambio*	*Durata media in gg.*	*Variazione Pendenti*
	Iscritti	*Definiti*					
Caltanissetta	2.981	2.680	408	79%	90%	52	2%
Agira	69	62	40	58%	90%	217	5%
Barrafranca	129	65	214	23%	50%	683	44%
Centuripe	49	26	40	34%	53%	326	48%
Enna	420	400	222	60%	95%	209	-10%
Leonforte	134	129	106	53%	96%	300	-4%
Nicosia	112	109	95	52%	97%	320	-4%
Piazza Armerina	234	178	280	37%	76%	463	15%
Regalbuto	21	24	22	49%	114%	406	-21%
Troina	60	45	73	37%	75%	469	18%
Totale Circondario di Enna	1.228	1.038	1.092	47%	85%	337	9%
Gela	1.575	1.490	1.409	50%	95%	337	-1%
TOTALE Distrettuale	**5.784**	**5.208**	**2.909**	**60%**	**90%**	**191**	**3%**

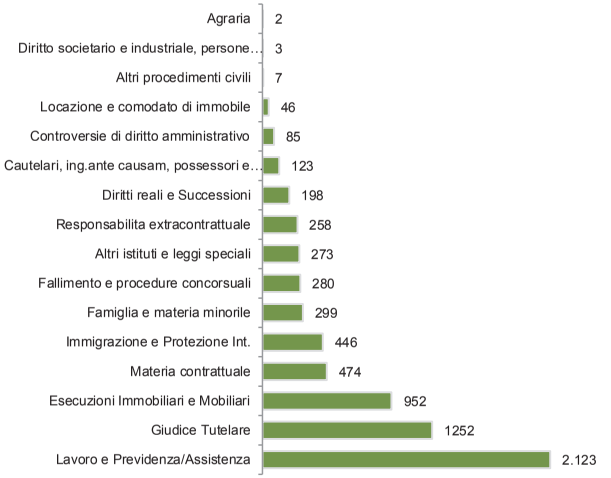
Tab.2 PROCEDIMENTI CIVILI COMPLESSIVI presso CORTE DI APPELLO E TRIBUNALI

UFFICIO	1/7/2023- 30/6/2024		*Pendenti al 30.6.2024*	*Tasso di smaltimento*	*Indice di Ricambio*	*Durata media in gg.*	*Variazione Pendenti*
	Iscritti	*Definiti*					
Tribunale Caltanissetta	6.897	7.232	6.822	51%	105%	703	-5%
Tribunale Enna	6.346	6.196	9.744	39%	98%	1.043	1%
Tribunale Gela	4.392	4.881	7.204	40%	111%	806	-6%
TOTALE distrettuale	**17.635**	**18.309**	**23.770**	**43%**	**104%**	**845**	**-3%**
Corte di Appello	917	1.081	1.598	40%	118%	965	-10%

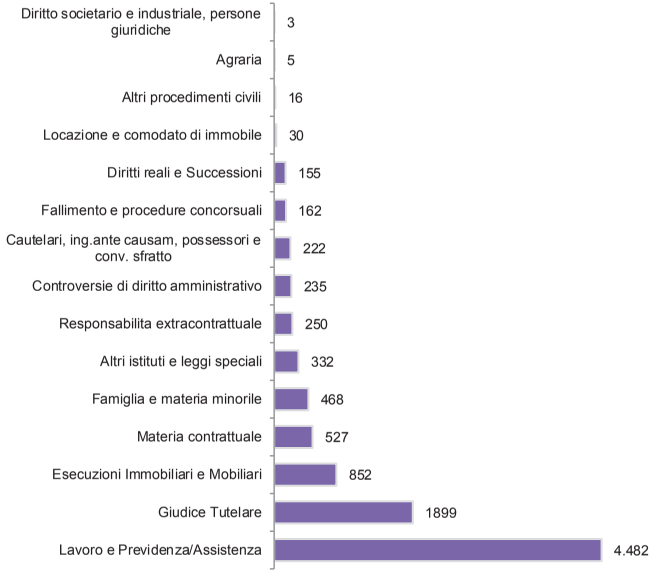
Procedimenti Civili pendenti al 30/6/2024 per materia CORTE DI APPELLO - CALTANISSETTA



Procedimenti Civili pendenti al 30/6/2024 per materia TRIBUNALE - CALTANISSETTA



Procedimenti Civili pendenti al 30/6/2024 per materia TRIBUNALE - ENNA



Procedimenti Civili pendenti al 30/6/2024 per materia TRIBUNALE - GELA



Tab.2.1 AFFARI CIVILI CONTENZIOSI e CONTROVERSIE AGRARIE

UFFICIO	1/7/2023 30/6/2024		*Pendenti al 30.6.2024*	*Tasso di smaltimento*	*Indice di Ricambio*	*Durata media in gg.*	*Variazione Pendenti*
	Iscritti	*Definiti*					
Tribunale Caltanissetta	1.702	1.728	1.964	47%	102%	564	-1%
Tribunale Enna	808	1.028	1.962	35%	127%	985	-9%
Tribunale Gela	742	968	2.414	29%	130%	1.208	-9%
TOTALE distrettuale	**3.252**	**3.724**	**6.340**	**37%**	**115%**	**848**	**-7%**
Corte di Appello	488	603	1.432	30%	124%	1.591	-8%

Tab.2.2 PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA E ASSISTENZA

UFFICIO	1/7/2023 30/6/2024		*Pendenti al 30.6.2024*	*Tasso di smaltimento*	*Indice di Ricambio*	*Durata media in gg.*	*Variazione Pendenti*
	Iscritti	*Definiti*					
Tribunale Caltanissetta	1.746	1.889	2.123	47%	108%	593	-8%
Tribunale Enna	2.086	1.937	4.482	30%	93%	914	3%
Tribunale Gela	1.483	1.675	2.329	42%	113%	405	-7%
TOTALE distrettuale	**5.315**	**5.501**	**8.934**	**38%**	**103%**	**649**	**-2%**
Corte di Appello	279	292	125	70%	105%	181	-11%

Tab.2.3 PROCEDIMENTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE

UFFICIO	1/7/2023 30/6/2024		*Pendenti al 30.6.2024*	*Tasso di smaltimento*	*Indice di Ricambio*	*Durata media in gg.*	*Variazione Pendenti*
	Iscritti	*Definiti*					
Tribunale Caltanissetta	880	1.078	1.395	43%	123%	49	-13%
Tribunale Enna	845	649	2.080	33%	77%	104	85%
Tribunale Gela	673	765	1.156	40%	114%	91	-8%
TOTALE distrettuale	**2.398**	**2.492**	**4.631**	**39%**	**104%**	**76**	**16%**
Corte di Appello	150	186	41	81%	124%	166	-48%

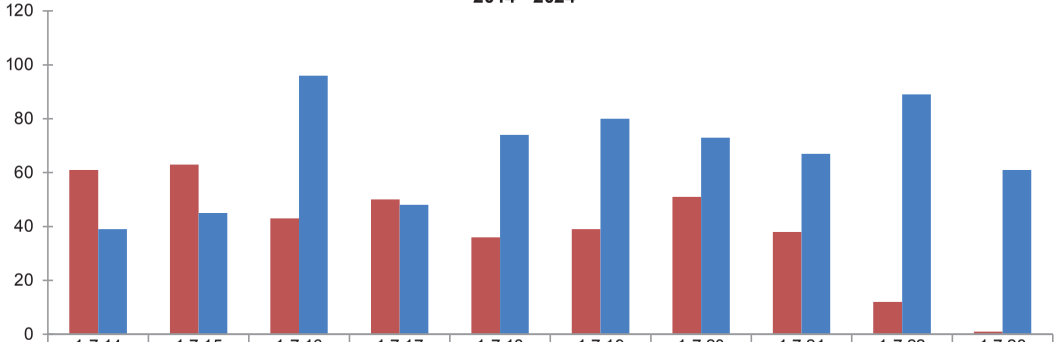
Tab.2.4 PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI

UFFICIO	1/7/2023 30/6/2024		*Pendenti al 30.6.2024*	*Tasso di smaltimento*	*Indice di Ricambio*	*Durata media in gg.*	*Variazione Pendenti*
	Iscritti	*Definiti*					
Tribunale Caltanissetta	564	590	118	83%	105%	112	-19%
Tribunale Enna	470	459	214	68%	98%	168	4%
Tribunale Gela	456	416	177	69%	91%	166	18%
TOTALE distrettuale	**1.490**	**1.465**	**509**	**74%**	**98%**	**145**	**1%**

Tab.2.5 PROCEDIMENTI PER FALLIMENTI E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI

UFFICIO	1/7/2023 - 30/6/2024		*Pendenti al 30.6.2024*	*Tasso di smaltimento*	*Indice di Ricambio*	*Durata media in gg.*	*Variazione Pendenti*
	Iscritti	*Definiti*					
Tribunale Caltanissetta	104	121	266	33%	116%	1.607	2%
Tribunale Enna	54	47	154	24%	87%	1.681	5%
Tribunale Gela	99	124	201	41%	125%	1.059	0%
TOTALE distrettuale	**257**	**292**	**621**	**34%**	**114%**	**1.386**	**2%**

Serie storica dei FALLIMENTI nel Distretto di Caltanissetta 2014 - 2024



	1.7.14 30.6.15	1.7.15 30.6.16	1.7.16 30.6.17	1.7.17 30.6.18	1.7.18 30.6.19	1.7.19 30.6.20	1.7.20 30.6.21	1.7.21 30.6.22	1.7.22 30.6.23	1.7.23 30.6.24
Dichiarati	61	63	43	50	36	39	51	38	12	1
Chiusi	39	45	96	48	74	80	73	67	89	61

Tab.2.6 PROCEDIMENTI DI ESECUZIONE

IMMOBILIARI

UFFICIO	1/7/2023 30/6/2024		*Pendenti al 30.6.2024*	*Tasso di smaltimento*	*Indice di Ricambio*	*Durata media in gg.*	*Variazione Pendenti*
	Iscritti	*Definiti*					
Tribunale Caltanissetta	135	134	601	18%	99%	2.104	1%
Tribunale Enna	104	131	587	18%	126%	3.948	-3%
Tribunale Gela	77	124	517	20%	161%	1.393	-5%
TOTALE distrettuale	**316**	**389**	**1.705**	**19%**	**123%**	**2.498**	**-3%**
MOBILIARI							
Tribunale Caltanissetta	680	605	351	65%	89%	207	38%
Tribunale Enna	434	399	265	60%	92%	267	15%
Tribunale Gela	389	366	410	49%	94%	283	13%
TOTALE distrettuale	**1.503**	**1.370**	**1.026**	**58%**	**91%**	**245**	**21%**

Tab.3 AFFARI CIVILI di PROTEZIONE INTERNAZIONALE

UFFICIO	*Pendenti 1.7.2023*	1/7/2023 - 30/6/2024		*Pendenti 30.6.2024*	*Durata media in gg.*
		Iscritti	*Definiti*		
Tribunale Caltanissetta	213	808	624	446	152
Corte di Appello	16	5	12	5	536

Tab.4 PROCEDIMENTI DI DIVORZIO E SEPARAZIONE

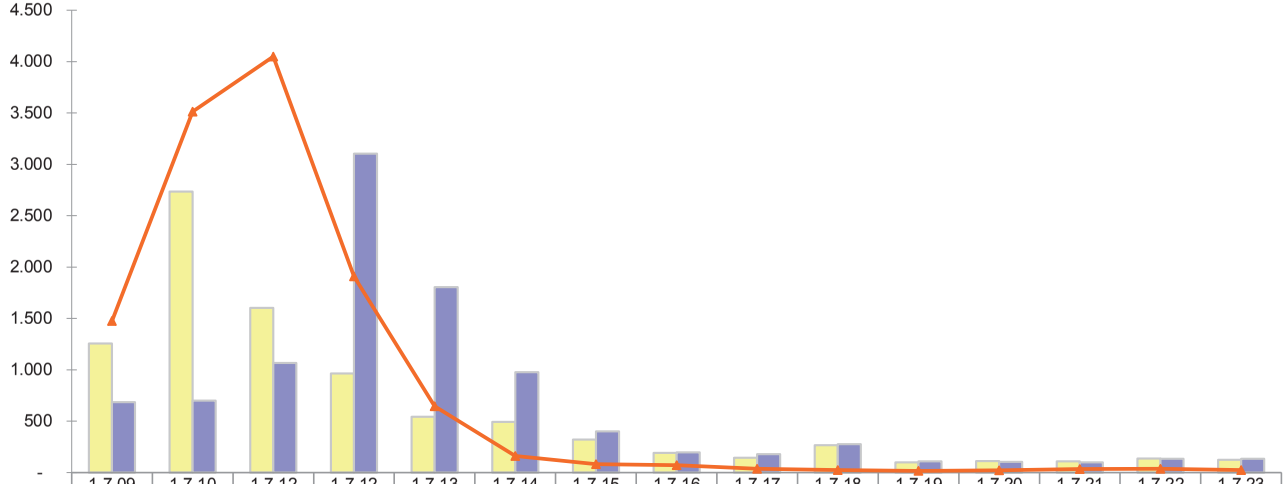
GIUDIZIALE

UFFICIO	1/7/2023 - 30/6/2024		*Pendenti 30.6.2024*	*Tasso di smaltimento*	*Indice di Ricambio*	*Durata media in gg.*	*Variazione Pendenti*
	Iscritti	*Definiti*					
Tribunale Caltanissetta	121	166	155	52%	137%	472	-21%
Tribunale Enna	76	155	93	43%	204%	679	-67%
Tribunale Gela	152	107	248	29%	70%	402	18%
TOTALE distrettuale	**349**	**428**	**496**	**41%**	**123%**	**529**	**-28%**
Corte di Appello	19	32	13	73%	168%	377	-48%

CONSENSUALE

Tribunale Caltanissetta	203	182	73	74%	90%	97	66%
Tribunale Enna	188	155	94	65%	82%	187	92%
Tribunale Gela	115	79	61	54%	69%	201	103%
TOTALE distrettuale	**506**	**416**	**228**	**66%**	**82%**	**150**	**85%**
Corte di Appello	0	0	1	N.C.	N.C.	N.C.	-75%

Serie storica dei procedimenti di Equa Riparazione ex lege n.89/2001
2009 - 2024



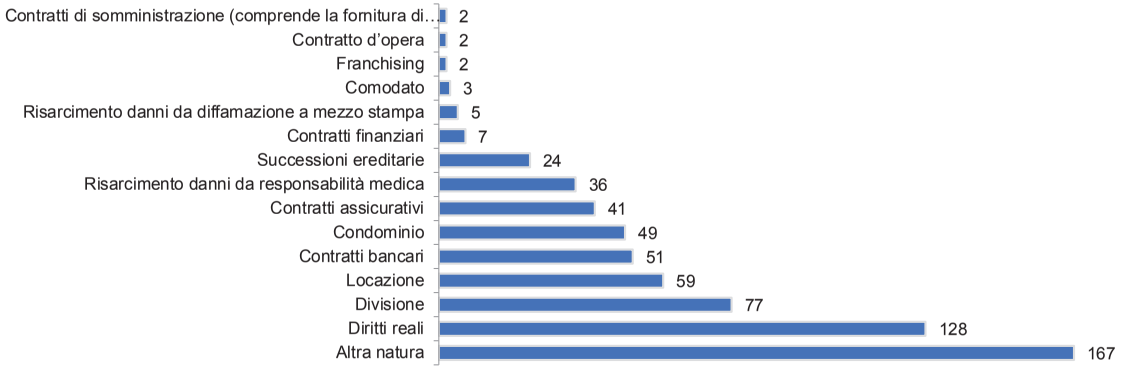
	1.7.09 30.6.10	1.7.10 30.6.11	1.7.12 30.6.12	1.7.12 30.6.13	1.7.13 30.6.14	1.7.14 30.6.15	1.7.15 30.6.16	1.7.16 30.6.17	1.7.17 30.6.18	1.7.18 30.6.19	1.7.19 30.6.20	1.7.20 30.6.21	1.7.21 30.6.22	1.7.22 30.6.23	1.7.23 30.6.24
Sopravvenuti	1.256	2.736	1.603	965	542	492	322	191	143	266	100	111	110	136	123
Definiti	685	700	1.066	3105	1.805	977	402	197	179	277	109	104	99	133	134
Pendenti	1.476	3.512	4.049	1909	646	161	81	72	36	25	16	23	34	37	25

Tab.6 PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE CIVILE

Circondario	1/1/2023 - 31/12/2023					Pendenti 31/12/2023
	Iscritti	Definiti				
		Mancata comparizione aderente	Aderente comparso Accordo raggiunto	Aderente comparso Accordo non raggiunto	totale definiti	
Caltanissetta	180	79	34	30	143	577
Enna	50	44	3	9	56	10
Gela	429	206	71	120	397	349
TOTALE distrettuale	**659**	**329**	**108**	**159**	**596**	**936**

Al 31 dicembre 2023, gli Organismi di Mediazione registrati con sede legale nel Distretto sono 6, di cui 5 rispondenti alla rilevazione statistica

Tab.7 Mediazione civile - Iscritti per natura della controversia 1/1/2023 - 31/12/2023



Tab.8 PROCEDIMENTI PENALI AVANTI AL G.I.P. per procedimenti del GIUDICE DI PACE

INDAGATI NOTI

SEDE	1/7/2023 - 30/6/2024		*Pendenti al 30.6.2024*	*Tasso di smaltimento*	*Indice di Ricambio*	*Durata media in gg.*	*Variazione Pendenti*
	Iscritti	*Definiti*					
GIP Caltanissetta	167	169	6	97%	101%	15	-25%
GIP Enna	122	124	3	98%	102%	10	-25%
GIP Gela	8	9	28	13%	113%	45	-56%
TOTALE distrettuale	**297**	**302**	**37**	**81%**	**102%**	**24**	**-51%**

INDAGATI IGNOTI

GIP Caltanissetta	11	12	0	100%	109%	16	-100%
GIP Enna	89	94	3	96%	106%	24	-67%
GIP Gela	0	0	38	0%	N.C.	N.C.	0%
TOTALE distrettuale	**100**	**106**	**41**	**72%**	**106%**	**20**	**-15%**

Tab.9 DIBATTIMENTO PENALE - UFFICI del GIUDICE DI PACE -

SEDE	1/7/2023 - 30/6/2024		*Pendenti al 30.6.2024*	*Tasso di smaltimento*	*Indice di Ricambio*	*Durata media in gg.*	*Variazione Pendenti*
	Iscritti	*Definiti*					
Caltanissetta	89	97	88	52%	109%	361	-8%
Agira	11	13	19	41%	118%	608	-10%
Barrafranca	9	3	15	17%	33%	730	67%
Centuripe	8	6	16	27%	75%	782	14%
Enna	17	15	19	44%	88%	411	12%
Leonforte	13	11	24	31%	85%	700	9%
Nicosia	5	3	19	14%	60%	1643	12%
Piazza Armerina	17	40	56	42%	235%	864	-29%
Regalbuto	6	4	14	22%	67%	949	17%
Troina	5	1	29	3%	20%	3285	16%
Totale Circondario di Enna	91	96	211	31%	105%	833	-2%
Gela	39	25	80	17%	64%	1072	-26%
TOTALE Distrettuale	**219**	**218**	**379**	**34%**	**100%**	**667**	**-10%**

Tab.10 PROCEDIMENTI PENALI AVANTI AL GIP presso i TRIBUNALI

INDAGATI NOTI

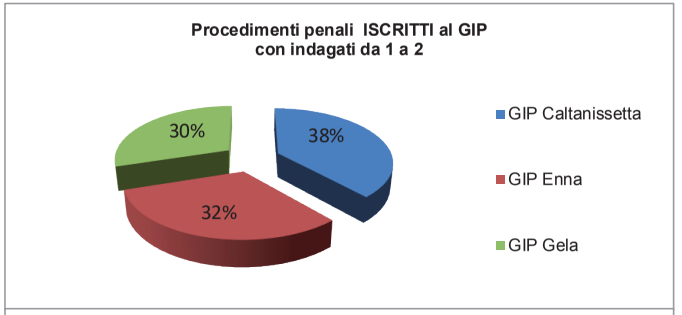
UFFICIO	1/7/2023 - 30/6/2024		*Pendenti al 30.6.2024*	*Tasso di smaltimento*	*Indice di Ricambio*	*Durata media in gg.*	*Variazione Pendenti*
	Iscritti	*Definiti*					
GIP Caltanissetta	2.079	2.056	403	78%	99%	103	-15%
GIP Enna	1.694	1.939	524	74%	114%	329	-47%
GIP Gela	1.587	1.449	869	65%	101%	234	-7%
TOTALE distrettuale	**5.360**	**5.444**	**1.796**	**72%**	**102%**	**218**	**-18%**
GIP Tribunale Minorenni	1.102	1.216	212	93%	110%	65	6%

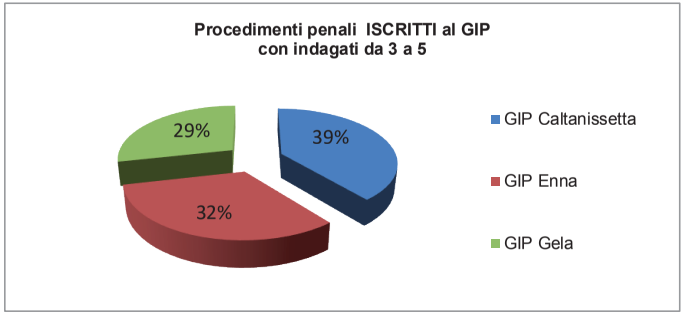
INDAGATI IGNOTI

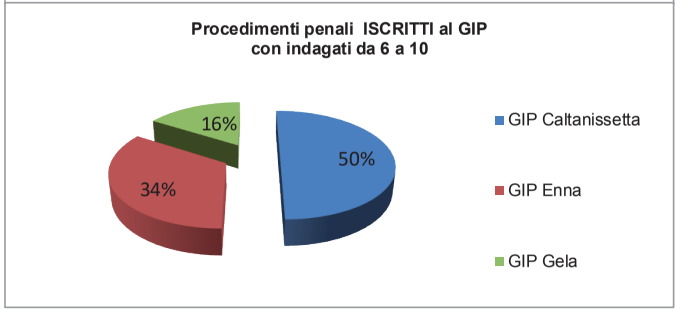
GIP Caltanissetta	3.076	2.188	90	80%	87%	31	41%
GIP Enna	1.790	1.774	30	89%	104%	16	-64%
GIP Gela	1.259	1.194	256	84%	98%	69	6%
TOTALE distrettuale	**6.125**	**5.156**	**376**	**75%**	**84%**	**35**	**-51%**
GIP Tribunale Minorenni	60	66	26	110%	110%	75	100%

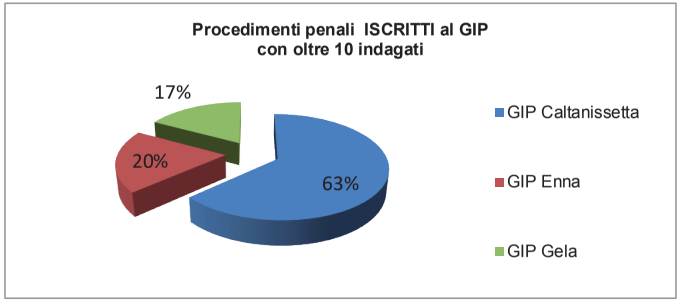
Tab.10.1 PROCEDIMENTI contro NOTI ISCRITTI al GIP per NUMERO DI INDAGATI

UFFICIO/Numero Indagati	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*da 6 a 10*	*da 11 a 30*	*oltre 30*	Totale
GIP Caltanissetta	1.688	215	61	41	20	28	20	6	2.079
GIP Enna	1.394	172	58	28	15	19	7	1	1.694
GIP Gela	1.310	172	59	18	12	9	7	0	1.587
TOTALE distrettuale	**4.392**	**559**	**178**	**87**	**47**	**56**	**34**	**7**	**5.360**









Tab.10.2 DEFINITI al GIP CON DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

INDAGATI NOTI

UFFICIO	1/7/2023 - 30/6/2024				
	Definiti	*Totale Decreti Archiviazione*	*Archiviazioni su Definiti*	*Archiviazione per Prescrizione*	*Archiviazioni per Prescrizione su definiti*
GIP Caltanissetta	2.056	1.288	63%	16	1%
GIP Enna	1.939	1.097	57%	30	2%
GIP Gela	1.449	832	57%	23	2%
TOTALE distrettuale	**5.444**	**3.217**	**59%**	**69**	**1%**

Tab.10.3 PROVVEDIMENTI DEFINITORI del GIP/GUP

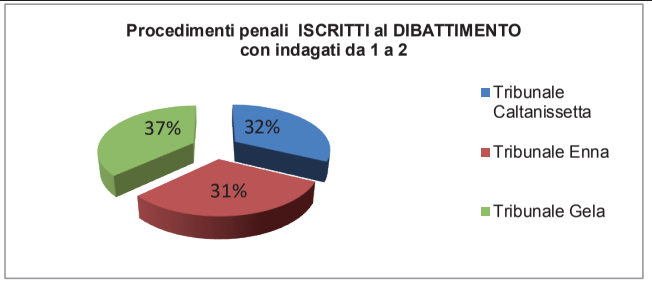
UFFICIO	1/7/2023 - 30/6/2024			
	Giudizio abbreviato	*Applicazione pena su rchiesta parti*	*Decreto di rinvio a giudizio*	*Decreto penale di condanna esecutivo*
GIP/GUP Caltanissetta	92	98	238	94
GIP/GUP Enna	66	42	372	149
GIP/GUP Gela	80	47	289	10
TOTALE distrettuale	**238**	**187**	**899**	**253**

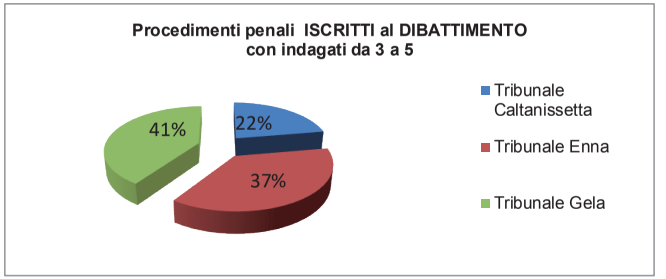
Tab.11 PROCEDIMENTI PENALI in DIBATTIMENTO presso TRIBUNALI e CORTE DI APPELLO

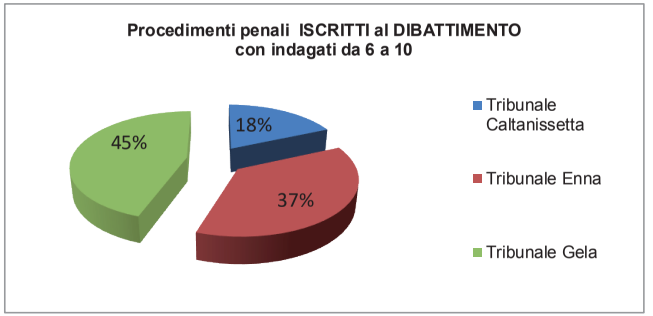
UFFICIO	1/7/2023 - 30/6/2024		*Pendenti al 30.6.2024*	*Tasso di smaltimento*	*Indice di Ricambio*	*Durata media in gg.*	*Variazione Pendenti*
	Iscritti	*Definiti*					
Tribunale Caltanissetta	922	1.051	1.877	36%	114%	687	-7%
Tribunale Enna	911	995	2.560	28%	109%	990	-3%
Tribunale Gela	1.064	1.596	1.925	45%	150%	713	-21,7%
TOTALE distrettuale	**2.897**	**3.642**	**6.362**	**36%**	**126%**	**781**	**-11%**
Tribunale Minorenni	66	56	129	31%	85%	727	13%
Corte d'Appello Sez.Penali	1.049	1.051	535	66%	100%	201	0%
Corte d'Appello Sez.Minori	8	5	7	28%	63%	483	-30%
Corte d'Assise d'Appello	17	16	11	76%	94%	241	175%

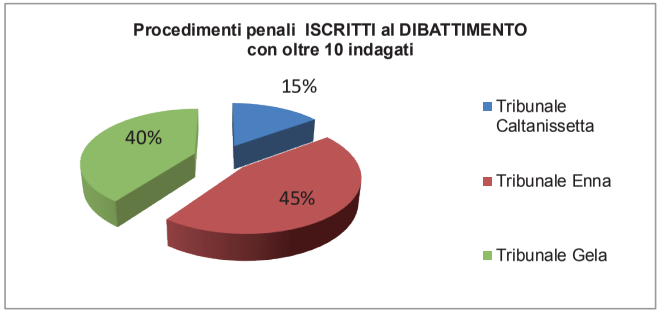
Tab.11.1 PROCEDIMENTI PENALI ISCRITTI al DIBATTIMENTO di 1°GRADO per NUMERO DI IMPUTATI

UFFICIO/Numero Imputati	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*da 6 a 10*	*da 11 a 30*	*oltre 30*	Totale
Tribunale Caltanissetta	779	71	18	6	9	7	2	1	893
Tribunale Enna	708	108	33	14	8	14	7	2	894
Tribunale Gela	844	131	39	13	8	17	7	1	1.060
TOTALE distrettuale	**2.331**	**310**	**90**	**33**	**25**	**38**	**16**	**4**	**2.847**









Tab.11.1.1 PROCEDIMENTI PENALI ISCRITTI per NUMERO DI IMPUTATI E RITO

COLLEGIALE

UFFICIO/Numero Indagati	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*da 6 a 10*	*da 11 a 30*	*oltre 30*	Totale
Tribunale Caltanissetta	35	7	3	0	2	3	1	0	51
Tribunale Enna	45	4	1	1	2	7	4	2	66
Tribunale Gela	52	13	3	2	1	2	1	1	75
TOTALE collegiale	**132**	**24**	**7**	**3**	**5**	**12**	**6**	**3**	**192**
MONOCRATICO di 1° grado									
Tribunale Caltanissetta	744	64	15	6	7	4	1	1	842
Tribunale Enna	663	104	32	13	6	7	3	0	828
Tribunale Gela	792	118	36	11	7	15	6	0	985
TOTALE Monocratico 1° grado	**2.199**	**286**	**83**	**30**	**20**	**26**	**10**	**1**	**2.655**
APPELLO									
Corte di Appello Sez. Penali	905	104	21	6	5	8	0	0	1.049
Corte di Appello Sez. Minori	4	0	1	2	0	0	2	0	9
Corte di Assise di Appello	14	3	0	0	0	0	0	0	17
TOTALE Appelli penali	**923**	**107**	**22**	**8**	**5**	**8**	**2**	**0**	**1.075**

Tab.11.2 PROCEDIMENTI PENALI in DIBATTIMENTO per TRIBUNALI e RITO

COLLEGIALE

UFFICIO	1/7/2023 - 30/6/2024		*Pendenti al 30.6.2024*	*Tasso di smaltimento*	*Indice di Ricambio*	*Durata media in gg.*	*Variazione Pendenti*
	Iscritti	*Definiti*					
Tribunale Caltanissetta	51	41	181	18%	80%	778	5%
Corte d'Assise Caltanissetta	5	4	18	19%	80%	1.769	13%
Tribunale Enna	66	51	266	16%	77%	987	8%
Tribunale Gela	75	76	167	31%	101%	849	0%
TOTALE distrettuale	**197**	**172**	**632**	**22%**	**87%**	**894**	**5%**
MONOCRATICO							
Tribunale Caltanissetta	866	1.006	1.678	37%	116%	691	-8%
Tribunale Enna	845	944	2.294	29%	112%	1.000	-4%
Tribunale Gela	989	1.520	1.758	46%	154%	706	-23%
TOTALE distrettuale	**2.700**	**3.470**	**5.730**	**38%**	**129%**	**782**	**-12%**

Tab.11.3 SENTENZE PENALI per GIUDICE e RITO

COLLEGIALE

UFFICIO	1/7/2023 - 30/6/2024							
	Giudizio ordinario	*Giudizio direttisimo*	*Applicazione pena su rchiesta parti*	*Giudizio immediato*	*Giudizio abbreviato*	*Immediato a seguito di Opposizione a Decreto Penale*	*Totale Sentenze*	*Riti Alterntivi su sentenze*
Tribunale Caltanissetta	24	0	1	8	0	0	36	28%
Tribunale Enna	15	0	1	7	0	0	30	19%
Tribunale Gela	47	0	0	11	1	0	68	28%
TOTALE distrettuale	**86**	**0**	**2**	**26**	**1**	**0**	**134**	**22%**
MONOCRATICO								
Tribunale Caltanissetta	672	3	35	19	47	33	955	21%
Tribunale Enna	466	5	21	17	32	123	889	32%
Tribunale Gela	939	4	72	24	108	11	1.456	18%
TOTALE distrettuale	**2.077**	**12**	**128**	**60**	**187**	**167**	**3.300**	**17%**

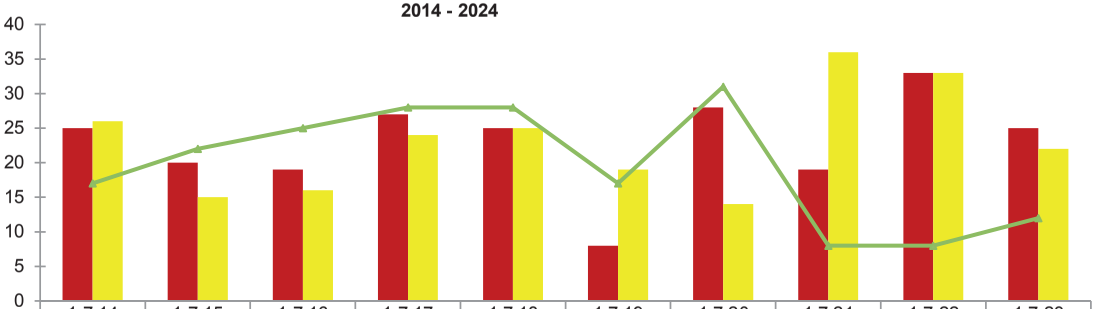
Tab.12 RICORSI E Appelli per MISURE CAUTELARI - TRIBUNALE DEL RIESAME

Istanze	CALTANISSETTA			ENNA		
	1/7/2023 - 30/6/2024		*Pendenti al 30.6.2024*	1/7/2023 - 30/6/2024		*Pendenti al 30.6.2024*
	Iscritti	*Definiti*		*Iscritti*	*Definiti*	
Istanze di riesame su misure cautelari personali (art. 309)	289	288	1			
Istanze di Appello del PM su misure cautelari personali (art. 310)	30	25	5			
Istanze di Appello di parte su misure cautelari personali (art. 310)	185	176	15			
Istanze di Riesame su misure cautelari reali - sequestri conservativi (art. 318)	0	0	0	0	0	0
Istanze di Riesame su misure cautelari reali - sequestri preventivi (art. 322)	18	18	0	12	10	3
Istanze di Appello di parte o del PM su misure cautelari reali - sequestri preventivi (art. 322 bis)	21	20	1	4	4	0
Istanze di Riesame su misure cautelari reali - altri sequestri (art. 257, 355)	25	25	1	13	13	0
TOTALE distrettuale	**568**	**552**	**23**	**29**	**27**	**3**

Tab.16 PROCEDIMENTI di MISURE DI PREVENZIONE nei TRIBUNALI e CORTE DI APPELLO

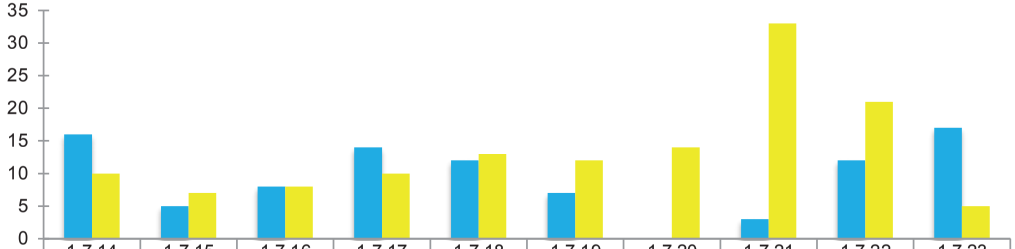
UFFICIO	1/7/2023 - 30/6/2024		*Pendenti al 30.6.2024*
	Iscritti	*Definiti*	
Tribunale Caltanissetta	136	122	50
Corte di Appello	36	30	28

Serie storica delle ISTANZE di RIPARAZIONE per INGIUSTA DETENZIONE
2014 - 2024

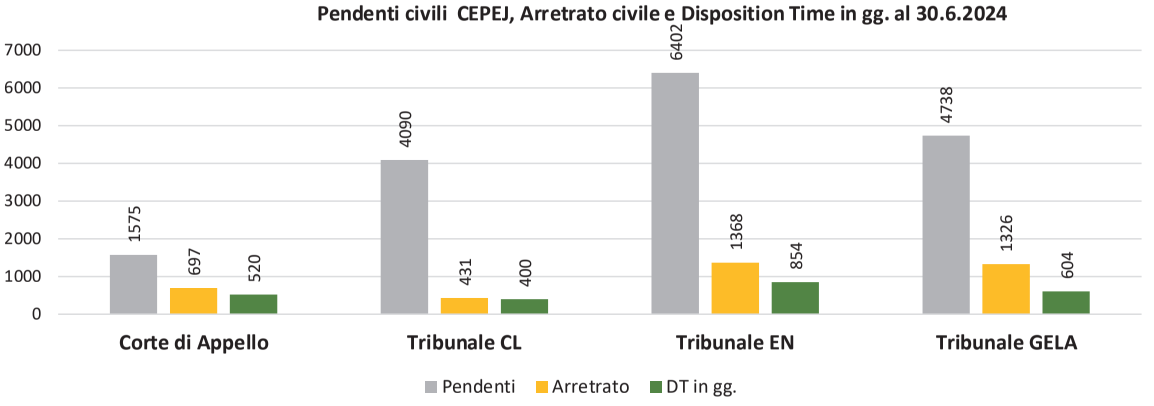


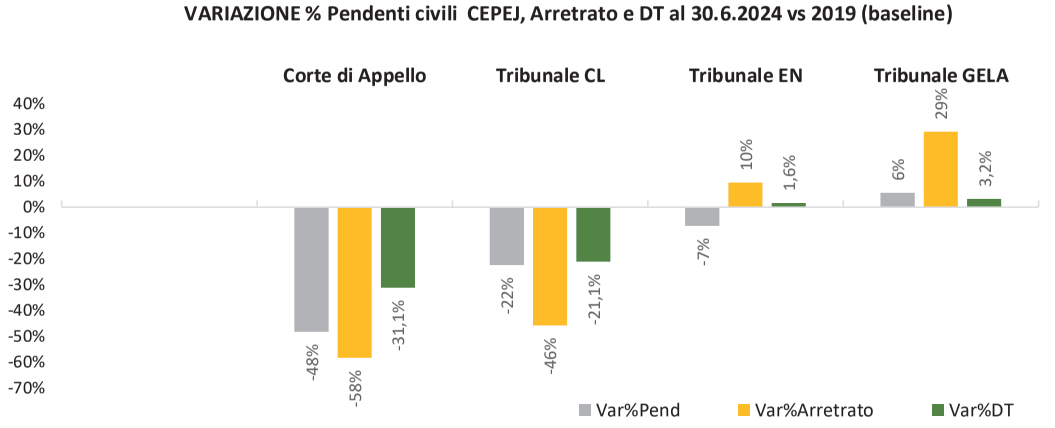
	1.7.14 30.6.15	1.7.15 30.6.16	1.7.16 30.6.17	1.7.17 30.6.18	1.7.18 30.6.19	1.7.19 30.6.20	1.7.20 30.6.21	1.7.21 30.6.22	1.7.22 30.6.23	1.7.23 30.6.24
Sopravvenuti	25	20	19	27	25	8	28	19	33	25
Definiti	26	15	16	24	25	19	14	36	33	22
Pendenti	17	22	25	28	28	17	31	8	8	12

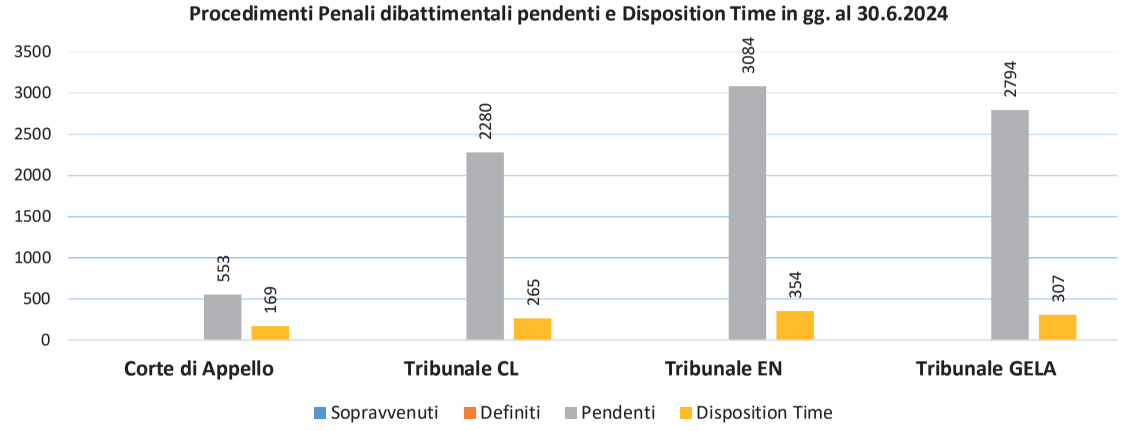
Serie storica dei PROVVEDIMENTI di RIPARAZIONE per INGIUSTA DETENZIONE per esito
2014 - 2024

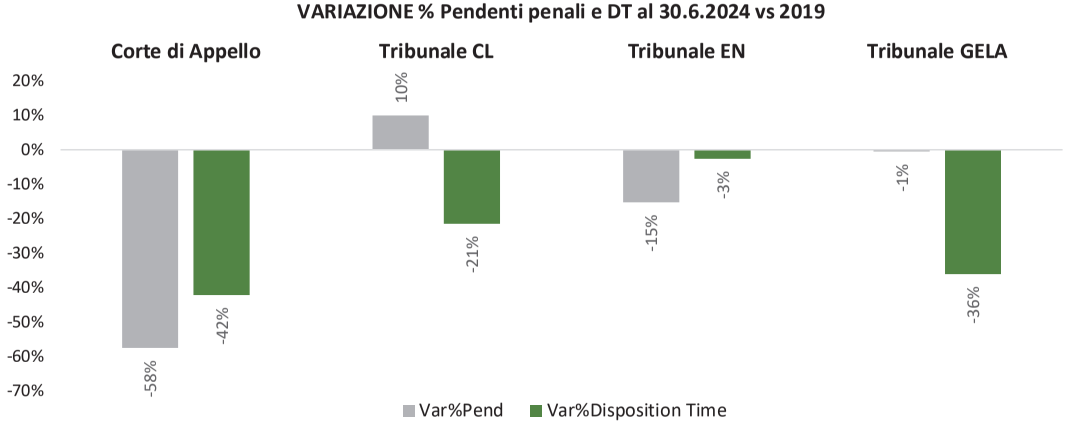


	1.7.14 30.6.15	1.7.15 30.6.16	1.7.16 30.6.17	1.7.17 30.6.18	1.7.18 30.6.19	1.7.19 30.6.20	1.7.20 30.6.21	1.7.21 30.6.22	1.7.22 30.6.23	1.7.23 30.6.24
Istanze Accolte	16	5	8	14	12	7	0	3	12	17
Istanze Rigettate	10	7	8	10	13	12	14	33	21	5


Pendenti civili CEPEJ, Arretrato civile e Disposition Time in gg. al 30.6.2024
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
1575
697
520
4090
431
400
6402
1368
854
4738
1326
604
Corte di Appello
Tribunale CL
Tribunale EN
Tribunale GELA
Pendenti
Arretrato
DT in gg.


VARIAZIONE % Pendenti civili CEPEJ, Arretrato e DT al 30.6.2024 vs 2019 (baseline)
Corte di Appello
Tribunale CL
Tribunale EN
Tribunale GELA
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
-60%
-70%
-48%
-58%
-31,1%
-22%
-46%
-21,1%
-7%
10%
1,6%
6%
29%
3,2%
Var%Pend
Var%Arretrato
Var%DT


Procedimenti Penali dibattimentali pendenti e Disposition Time in gg. al 30.6.2024
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
553
169
2280
265
3084
354
2794
307
Corte di Appello
Tribunale CL
Tribunale EN
Tribunale GELA
Sopravvenuti
Definiti
Pendenti
Disposition Time


VARIAZIONE % Pendenti penali e DT al 30.6.2024 vs 2019
Corte di Appello
Tribunale CL
Tribunale EN
Tribunale GELA
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
-60%
-70%
-58%
-42%
10%
-21%
-15%
-3%
-1%
-36%
Var%Pend
Var%Disposition Time

MAGISTRATI, AVVOCATI,
DIRIGENTI E PERSONALE DI CANCELLERIA
DECEDUTI

TRIBUNALE DI ENNA	LA PLACA Giuseppe Vittorio *Magistrato*
Avvocati Foro CALTANISSETTA	Avv. LAURICELLA Francesco Avv. PERRICONE Diego
Avvocati Foro ENNA	Avv. GRASSIA Gaetano Avv. ZAGARDO Giovanni
Avvocati Foro GELA	Avv. DI STEFANO Dora Anna Maria Avv. BATTAGLIA Vincenzo
GIUDICE DI PACE CALTANISSETTA	D'ALBERTI Salvatore Luigi *Funzionario giudiziario*

MAGISTRATI, DIRIGENTI E PERSONALE DI CANCELLERIA COLLOCATI A RIPOSO

CORTE DI APPELLO	DI FRANCESCO Paola *Operatore giudiziario*
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA	DI BENEDETTO Mirella *Assistente giudiziario* POLIZZANO Salvatore *Conducente automezzi*
TRIBUNALE PER I MINORENNI	LUNETTA Maria *Funzionario giudiziario*
TRIBUNALE DI ENNA	LENTINI Carmelo *Funzionario giudiziario* TRAVAGLIANTI Antonina Angela *Operatore giudiziario*
GIUDICE DI PACE DI NICOSIA	MONTAPERTO Santa *Operatore giudiziario*
PROCURA DELLA REPUBBLICA CALTANISSETTA	LAURICELLA Maria Gabriella *Direttore* GRUTTADAURIA Luigia *Operatore giudiziario*
PROCURA DELLA REPUBBLICA ENNA	DI MATTIA Patrizia Rosalinda *Operatore giudiziario* TESTA PULICI Santo Antonino *Assistente amministrativo* CONTI Loredana Lavinia Wilma *Operatore giudiziario* SERVILLO Maria Concetta *Operatore giudiziario.*
PROCURA DELLA REPUBBLICA GELA	CIRRONE Marisa *Operatore giudiziario* DE LUCA Silvana *Funzionario giudiziario* CORRAO Carmela *Operatore giudiziario*